



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

779^a seduta pubblica
lunedì 30 luglio 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del presidente Schifani,
del vice presidente Nania
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-106
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	107-218
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	219-268

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO			
RESOCONTO STENOGRAFICO			
SUL PROCESSO VERBALE			
PRESIDENTE	Pag. 1, 2		
MURA (LNP)	1, 2		
Verifiche del numero legale	1, 2		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		3	
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione congiunta:			
<i>(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario</i>			
<i>(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini</i> (Relazione orale)			
Discussione della questione di fiducia:			
PRESIDENTE	3, 7, 9 e passim		
BARBOLINI (PD), relatore sul disegno di legge n. 3382	3, 82		
LATRONICO (PdL), relatore sul disegno di legge n. 3382	7, 82		
GIARETTA (PD), relatore sul disegno di legge n. 3396	9, 82		
PICHETTO FRATIN (PdL), relatore sul disegno di legge n. 3396	11, 83		
VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	14		
MAZZATORTA (LNP)		Pag. 17	
FRANCO Paolo (LNP)		20, 33	
BELISARIO (IdV)		22	
BUTTI (PdL)		23	
SARO (PdL)		25	
PITTONI (LNP)		27	
PEGORER (PD)		28	
VACCARI (LNP)		30	
ANDRIA (PD)		36	
BEVILACQUA (PdL)		37	
CARLINO (IdV)		39	
VEDANI (LNP)		42	
D'UBALDO (PD)		44	
LADU (PdL)		46	
NEROZZI (PD)		48	
GARAVAGLIA Massimo (LNP)		49	
* ADAMO (PD)		51	
MASCITELLI (IdV)		53	
VALLARDI (LNP)		56	
LEDDI (PD)		58	
BASSOLI (PD)		60	
* INCOSTANTE (PD)		63	
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)		66	
MICHELONI (PD)		69, 70	
MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)		72	
* BASTICO (PD)		75	
MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)		78	
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)		79	
POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze		83, 84	
MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri		83	
MURA (LNP)		84	
GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento		85	
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA			
PRESIDENTE		85	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3382 e 3396:**

PRESIDENTE	Pag. 86, 89, 90 e <i>passim</i>
AZZOLLINI (PdL)	86, 89, 90
POLILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	88, 91
MORANDO (PD)	89
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	90
SPADONI URBANI (PdL)	91, 93
LEGNINI (PD)	93
BONFRISCO (PdL)	96, 98
SANTINI (PdL)	91, 98
GRILLO (PdL)	99
VEDANI (LNP)	101
DE TONI (IdV)	102
PITTONI (LNP)	105

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012 106**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 3396**

Proposte di questione pregiudiziale	107
Proposta di questione sospensiva	112
Emendamento 1.900	114

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della relazione orale del senatore Giaretta sul disegno di legge n. 3396	219
Testo integrale dell'intervento del senatore Pegorer nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396	224
Testo integrale dell'intervento del senatore Ladu nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396	227

Testo integrale dell'intervento del senatore Micheloni nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396 Pag. 230

Testo integrale dell'intervento del senatore Molinari nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396 240

Testo integrale dell'intervento del senatore Peterlin sulla discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396 242

Testo integrale dell'intervento della senatrice Spadoni Urbani nella discussione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 246

CONGEDI E MISSIONI 248**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione 248

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 248

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 249

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 249

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Interrogazioni 250

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 250

Ritiro di firme da mozioni 268

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta, iniziata alle ore 11,06, viene sospesa alle ore 11,10 per l'assenza del numero legale sulla votazione del processo verbale ed è ripresa alle ore 11,30.

L'Assemblea approva il processo verbale della seduta del 27 luglio.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Relazione orale)

Discussione della questione di fiducia

BARBOLINI, *relatore sul disegno di legge n. 3382*. Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e la tutela del risparmio, il decreto-legge n. 87 interviene in tre ambiti: l'efficientamento, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico; la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria; il rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Per il primo profilo, alla Cassa depositi e prestiti è attribuito il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, SACE e SIMEST, il cui ricavato sarà destinato all'ammortamento dei titoli di Stato, e si rende operativa la Società di gestione del risparmio affinché possa promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare cui trasferire o conferire a

fini di valorizzazione immobili di proprietà dello Stato. In tema di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, si incorporano i Monopoli nell'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del territorio in quella delle entrate e, anticipando la *spending review*, si riduce il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Commissioni hanno articolato meglio il percorso di incorporazione delle strutture e hanno spostato al 31 dicembre 2012 il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione. Infine, il provvedimento reca disposizioni a sostegno della capitalizzazione di Monte dei Paschi di Siena. Le Commissioni hanno deciso di vincolare la Banca, per il tempo necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione, a contenere il ricorso alle componenti variabili delle remunerazioni della dirigenza e del consiglio d'amministrazione.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 3382*. Il provvedimento è necessario a contrastare l'emergenza finanziaria del Paese e a riqualificare la spesa pubblica. Con riguardo alle norme sulla dismissione del patrimonio pubblico, va sottolineata la funzione strategica della Cassa depositi e prestiti che, pur operando come un soggetto privato, persegue finalità di sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese. Quanto alle norme sulla integrazione delle Agenzie fiscali, nelle Commissioni è emersa la preoccupazione di una dispersione di competenze specifiche e si è deciso di rendere più graduale il processo di verticalizzazione. Quanto all'intervento di patrimonializzazione del Monte dei Paschi di Siena, va sottolineata la complessiva solidità del sistema bancario italiano che ha utilizzato gli strumenti di salvataggio in misura inferiore agli altri Paesi europei. La politica di risanamento e revisione della spesa pubblica deve essere finalizzata alla riduzione di una pressione fiscale divenuta insostenibile e, per risultare efficace, deve essere capace di coinvolgere il Paese e di attivare processi di responsabilizzazione collettiva.

GIARETTA, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. È necessario migliorare la qualità della spesa pubblica primaria e aumentare il livello dei servizi offerti ai cittadini, sviluppando una cultura generale della buona amministrazione e mobilitando le energie presenti nel comparto pubblico. Il provvedimento in esame riduce dunque le spese della pubblica amministrazione, per scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA altrimenti previsto per il prossimo ottobre e per liberare importanti risorse, da utilizzare per affrontare l'emergenza legata al recente sisma e per allargare la platea dei lavoratori esodati che potranno godere di agevolazioni pensionistiche. Il provvedimento propone inoltre una profonda riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, ridisegnando la mappa delle Province, che pur tra le inevitabili difficoltà deve essere vissuta come un'occasione. Esso comporta però anche uno squilibrio tra la quantità di tagli subiti dalle auto-

mie locali e quelli all'apparato centrale dello Stato: è pertanto auspicabile che il Governo, fin dalla prossima legge di stabilità, superi definitivamente la logica dei tagli lineari ed utilizzi in modo proficuo i dati elaborati per analizzare la spesa degli enti locali e per la definizione dei costi standard.

PICHETTO FRATIN, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. Il provvedimento mira a ridurre taluni sprechi e disfunzioni dell'attività amministrativa e a rendere più moderna ed efficiente l'articolazione territoriale dell'apparato pubblico, al fine di scongiurare l'aumento delle aliquote IVA per il 2012. Verrà infatti ridotta la spesa della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi, modernizzando e rendendo più trasparenti le procedure per la loro acquisizione, viene rivista la dotazione delle piante organiche del personale e si prevede la rinegoziazione, alla loro scadenza, dei contratti di affitto degli immobili occupati dalle amministrazioni pubbliche. È previsto inoltre lo scioglimento o la vendita delle società *in house* o partecipate che offrono servizi nei confronti della sola pubblica amministrazione, viene ulteriormente contenuta la spesa per il parco auto e per i buoni pasto dei pubblici dipendenti e si riducono le spese per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si dispone inoltre la riduzione del finanziamento statale in favore del Servizio sanitario nazionale e si introducono importanti misure per il contenimento della spesa farmaceutica. Sono stati previsti il riordino del sistema delle Province, attraverso una procedura su cui è stata trovata una significativa convergenza in Commissione, e l'istituzione di dieci città metropolitane.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Illustra la questione pregiudiziale QP1, evidenziando la compressione del dibattito parlamentare su un tema di grande rilevanza e il fatto che la manifesta eterogeneità dei temi trattati contrasta con il dettato dell'articolo 77 della Costituzione e con la legge n. 400 del 1988. È preoccupante che una riforma ordinamentale di grande rilevanza, come il riordino delle Province, venga disposta da una norma contenuta in un decreto-legge, con il fine principale di ridurre i costi, mentre sarebbe più corretto intervenire ad un riordino organico dell'assetto istituzionale attraverso una normativa di rango costituzionale, ad esempio sopprimendo le Province e trasferendone le competenze a Comuni e Regioni. È dunque necessario che la politica e il Parlamento ribadiscano il proprio ruolo e la propria centralità e che riforme di grande rilevanza come quelle contenute nel provvedimento in esame siano deliberate in seguito ad un dibattito ampio, articolato e diffuso e non vengano decise in seguito ad un mero confronto tra l'Esecutivo, alcuni centri di interesse lobbistico e le oligarchie parlamentari.

Presidenza del presidente SCHIFANI

MAZZATORTA (*LNP*). La questione pregiudiziale QP2 evidenzia i numerosi profili di incostituzionalità del provvedimento, ricordando anche le recenti prese di posizione della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica, che hanno più volte sollecitato il rispetto dei requisiti costituzionali previsti per la decretazione d'urgenza e la necessità che i testi dei decreti-legge non vengano stravolti nel corso della loro conversione in legge. Il provvedimento riflette un'impostazione politica centralista, contraddicendo il ruolo delle autonomie locali previsto nella Costituzione, e procede ad un riordino delle Province, che nega il ruolo e la storia di tali enti di governo, che andrebbero invece valorizzati. Appare inoltre impossibile garantire l'invarianza dei servizi offerti ai cittadini, come pure è indicato nel titolo del decreto-legge n. 3396, alla luce dei pesanti tagli a cui sono sottoposti gli enti locali. Per ciò che riguarda la questione dei lavoratori esodati, infine, la Lega Nord ha più volte evidenziato la necessità di prevedere una fase transitoria nell'applicazione della riforma pensionistica proposta dal ministro Fornero, che viene espressamente criticata anche dal responsabile economia e lavoro della segreteria nazionale del Partito Democratico.

FRANCO Paolo (*LNP*). La questione sospensiva QS1 si propone di rinviare la discussione del decreto sulla revisione della spesa pubblica, in attesa che il Parlamento sia messo in grado dal Governo di conoscere in modo dettagliato gli effetti di tali norme sulla società e se la loro applicazione consentirà il rispetto dell'invarianza dei servizi ai cittadini come enunciato nel titolo del provvedimento. I tagli consistenti a Comuni e Regioni, infatti, come segnalato da molti amministratori locali, non potranno che comportare gravi disservizi ai cittadini. Il provvedimento non affronta poi in modo completo la questione della riorganizzazione delle Province e presenta incertezze sul tema della dismissione del patrimonio pubblico e sui tagli, richiesti dall'Europa, al personale nelle pubbliche amministrazioni.

BELISARIO (*IdV*). Il Gruppo IdV si asterrà dal voto sulle questioni pregiudiziali e sospensiva presentate, ritenendo più opportuno il confronto diretto ed aperto sulle incongruenze dei provvedimenti in esame. Governo e maggioranza devono assumersi la responsabilità di norme eterogenee ed incoerenti, che non implicano alcun salto di qualità nella spesa pubblica e non toccano questioni cruciali come il tema degli esodati, la soppressione delle Province e i tagli agli armamenti, mentre i pesanti tagli agli enti locali non potranno non avere effetti negativi sul livello dei servizi ai cittadini.

La questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 3396 avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Viespoli e da altri senatori (QP1) e dal senatore Bricolo e da altri senatori (QP2) e la questione sospensiva QSI risultano respinte.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale. Per una migliore organizzazione dei lavori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,51, è ripresa alle ore 12,54.

Presidenza del vice presidente CHITI

BUTTI (*PdL*). Grazie al lavoro parlamentare è stato possibile correggere una parte degli aspetti che fanno del provvedimento sulla cosiddetta *spending review* una sorta di nonsenso. La razionalizzazione delle Province viene affrontata senza alcuna conoscenza delle problematiche territoriali che amministratori, cittadini ed imprese si trovano ad affrontare, mentre tagli indiscriminati vanno a colpire settori vitali e forieri di occupazione come quello radiotelevisivo. Il Governo dovrebbe infine affrontare la questione delicata del Comune di Campione d'Italia, sede della casa da gioco che costituisce di fatto la sua unica risorsa economica ed occupazionale: il Comune, di fatto un'*enclave* in territorio svizzero, andrebbe dotato di un suo statuto speciale.

SARO (*PdL*). Si assiste ad un processo di riaccantonamento della spesa pubblica in contrasto con la tendenza maturata in questi ultimi anni ad un ridisegno in senso federalista della struttura dello Stato. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome è in atto già da tempo una progressiva riduzione delle competenze che mette a rischio il livello dei servizi ai cittadini, ed anche in questo caso si procede a tagli senza che vi sia un accordo con le amministrazioni locali. La soluzione a questo problema può essere solo nella individuazione di costi da collegare all'effettivo gettito fiscale, per marcare una differenza fra le amministrazioni più virtuose e quelle che perseverano nello spreco.

PITTONI (*LNP*). Il provvedimento sulla revisione della spesa pubblica incide ancora una volta sulla spesa per l'istruzione, rispetto alla quale sono stati incomprensibilmente bocciati gli emendamenti presentati in un'ottica di risparmio, come l'1.122, che prevede che le sentenze emesse nelle controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento non siano provvisoriamente esecutive sino alla pronuncia del giudice di appello, per dare all'amministrazione scolastica il tempo di predisporre tutti i prov-

vedimenti necessari; o come l'1.120, che individua il giudice ordinario territorialmente competente, al fine di evitare spese legate agli spostamenti dei funzionari dell'amministrazione delegati per l'udienza.

PEGORER (*PD*). I due provvedimenti in esame sono destinati ad incidere sul futuro delle condizioni materiali della comunità nazionale e sull'efficienza della pubblica amministrazione, oltre che sui rapporti fra Stato centrale e autonomie territoriali. Il provvedimento volto a efficientare, valorizzare e dismettere il patrimonio pubblico al fine di ridurre l'ammontare del debito costituisce un primo passo di un impegno futuro. La parte del decreto-legge che affronta il riassetto del Ministero dell'economia e delle finanze non si coordina con il programma di riforma generale della pubblica amministrazione in cui si prevedeva la riunificazione in un'unica struttura di tutte le Agenzie fiscali, misura più funzionale ad una migliore lotta all'evasione. Per quanto riguarda il decreto-legge n. 95, alcune delle criticità più evidenti sono state migliorate in Commissione, pur mantenendo un saldo pari a zero e senza incrementi della pressione fiscale, in particolare relativamente al tema delle autonomie territoriali, con l'inserimento di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale, di una nuova normativa per le società *in house*, dell'intervento a favore delle zone colpite dal recente terremoto, della riduzione del taglio agli enti di ricerca.

VACCARI (*LNP*). Il Governo non ha accolto suggerimenti provenienti da maggioranza ed opposizione per correggere le criticità relative alla dismissione del patrimonio pubblico, che andrebbe favorita applicando prezzi concorrenziali, avendo come obiettivo il contenimento della spesa più che improbabili guadagni; alla cessione delle partecipazioni dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, che equivale ad utilizzare il denaro dei cittadini per coprire il debito pubblico dello Stato; alla mancata riduzione del numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali, benché il loro accorpamento sia un provvedimento positivo. A proposito del Montepaschi, non si comprende come sia possibile spendere risorse pubbliche per sanare la malagestione dei suoi dirigenti, quando non ci sono risorse per sostenere le attività produttive. Il decreto-legge n. 95, sulla revisione della spesa, non riconosce le peculiarità del territorio, in particolare delle realtà montane dell'arco alpino, e non garantisce alcuna premialità a favore delle amministrazioni virtuose.

FRANCO Paolo (*LNP*). Il Paese è con le spalle al muro: lo Stato si indebita per finanziare la spesa corrente e il rendimento dei titoli è molto elevato. Le peregrinazioni in Europa del Presidente del Consiglio testimoniano le difficoltà di affrontare i temi del risanamento e dello sviluppo. In mancanza di un progetto di rilancio del sistema produttivo e di interventi decisi sul lato della spesa, l'ipotesi di affidare la riduzione del debito alla dismissione del patrimonio pubblico è errata: il federalismo fiscale rappre-

senta l'unico strumento efficace per intervenire in modo strutturale sulla dinamica della spesa.

ANDRIA (*PD*). Sottolinea positivamente il lavoro svolto in Senato per correggere l'impostazione originaria della revisione della spesa in tema di cultura. È sbagliato tagliare voci che contribuiscono alla crescita civile oltre che economica del Paese. I senatori del PD si sono quindi adoperati per salvaguardare la Cineteca nazionale, il Centro sperimentale di cinematografia, la Discoteca di Stato. Mentre non è stato possibile migliorare le norme in materia di agricoltura, l'intervento parlamentare sul riordino delle Province è stato provvidenziale per correggere un'impostazione sbagliata e distante dalle esigenze dei territori. Insufficiente rimane la soluzione al problema degli esodati, sul quale il PD continuerà ad impegnarsi.

BEVILACQUA (*PdL*). Anche se il Governo dovesse ricorrere alla questione di fiducia, voterà contro un provvedimento che riduce drasticamente i servizi ai cittadini senza scongiurare definitivamente l'aumento delle aliquote IVA, una misura che appare soltanto rinviata al prossimo anno. Adottando i criteri discutibili del numero degli abitanti e dell'estensione territoriale, il Governo ha scaricato sulle Regioni l'individuazione di un numero ancora imprecisato di Province da sopprimere. La decisione appare tanto più arbitraria se si considera la situazione del Mezzogiorno, dove il radicamento della criminalità e la mancanza di lavoro acquiscono il bisogno di presidi di legalità e di servizi ai cittadini.

CARLINO (*IdV*). Il Governo ha prima ignorato e poi sottostimato il problema dei lavoratori che, a seguito dell'ultima riforma previdenziale, sono rimasti privi di reddito perché hanno esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo all'esodo o alla mobilità e non hanno raggiunto i requisiti per pensionamento. Dopo un lungo balletto di cifre, la realtà sembra dare ragione all'INPS: sono quasi 400.000, e non 65.000, le persone coinvolte. L'Italia dei Valori è favorevole ad una soluzione universale e definitiva del problema, mentre è contraria alle limitazioni numeriche e finanziarie ribadite nel provvedimento che all'articolo 22 del disegno di legge n. 3396 si limita a rinviare ad un altro decreto le modalità di definizione di un nuovo contingente di soggetti da tutelare. Critica infine la decisione di chiudere l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e annuncia voto contrario ad un provvedimento che non intacca evasione fiscale, sprechi autentici e privilegi insostenibili.

VEDANI (*LNP*). Il decreto sulla spesa non razionalizza le strutture dello Stato e prevede risparmi di dubbia realizzazione. In mancanza di analisi costi-benefici, alcune misure, come quelle relative all'accorpamento degli enti, in particolare degli uffici giudiziari, determineranno problemi di collocazione del personale. Oltre che da astrattezza, l'impostazione del provvedimento appare viziata da un centralismo arrogante: gli

enti locali sono trattati alla stregua di territori coloniali, sottoposti a tagli lineari, tanto di risorse quanto di dotazioni organiche, che penalizzano le gestioni virtuose, obbligati a fornire gratuitamente immobili allo Stato ma impediti a spendere le proprie risorse per pagare le imprese fornitrici.

D'UBALDO (*PD*). I due decreti-legge adottano un complesso di interventi che delineano una strategia per portare il Paese fuori dalla crisi. Pur dolorose per le conseguenze negative sulla crescita del PIL e sull'occupazione, le riduzioni della spesa sono un'alternativa all'ulteriore aumento delle tasse e appaiono necessarie ad onorare gli impegni assunti dall'Italia in sede europea. La strategia di ripresa del Paese deve fondarsi su un insieme meditato di iniziative e non su drastici e controproducenti provvedimenti di rientro dal debito. Va sottolineato positivamente il ruolo strategico della Cassa depositi e prestiti, che sta già favorendo gli investimenti degli enti locali.

LADU (*PdL*). I sacrifici chiesti ai cittadini non stanno portando i risultati auspicati, come dimostrano l'aumento della disoccupazione, del debito pubblico e della pressione fiscale: occorre dunque una politica economica diversa, che favorisca la ripresa nei settori trainanti dell'economia e recuperi risorse attraverso una seria dismissione del patrimonio pubblico. Sono criticabili le misure contenute nel provvedimento sulla *spending review*, che riguardano direttamente la Sardegna. La norma relativa alla privatizzazione della società di navigazione «Tirrenia», ad esempio, non tiene nella giusta considerazione il problema della continuità territoriale e l'impatto negativo che gli alti costi di trasporto hanno sull'economia e sullo sviluppo turistico sardo. È inoltre criticabile la norma in materia di minoranze linguistiche, che discrimina la lingua sarda, stravolgendo i contenuti della normativa vigente, che riconosce a tutti gli effetti il sardo come una lingua e non come un dialetto.

NEROZZI (*PD*). Per evitare la diffusione di posizioni politiche ispirate al populismo, è bene che il Governo cerchi costantemente il dialogo con i corpi sociali intermedi: è pertanto criticabile che il provvedimento in materia di revisione della spesa non sia stato costruito sulla base di una concertazione con le parti sociali e le autonomie locali. Per ciò che riguarda il problema dei lavoratori esodati, il Governo avrebbe dovuto ammettere chiaramente di aver compiuto un errore e tentare di risolverlo, consentendo a tutti i lavoratori del settore pubblico e di quello privato che abbiano maturato i requisiti di andare in pensione secondo la vigente normativa. Si rammarica inoltre della mancata approvazione in Commissione dell'emendamento che avrebbe impedito ai dirigenti in pensione di assumere incarichi nella pubblica amministrazione e avrebbe favorito la valorizzazione di molti giovani capaci dell'apparato dirigenziale pubblico. Pur convenendo sulla necessità di approvare il provvedimento per scongiurare l'aumento dell'IVA nel 2012 e pur apprezzando la politica

europea del Governo Monti, ritiene criticabile l'operato di alcuni componenti dell'Esecutivo.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Nonostante i dichiarati intenti di razionalizzazione, la spesa pubblica in valore assoluto continua ad aumentare e non vengono delineate serie prospettive per la sua riduzione. L'annunciata riduzione delle piante organiche nel pubblico impiego, ad esempio, non incide sui lavoratori attualmente impiegati, ma solo sulle piante organiche teoriche e dunque potrebbe non apportare benefici significativi per le finanze pubbliche. Il problema dell'allargamento della platea dei lavoratori esodati a cui concedere i benefici pensionistici, posto dal ministro Fornero, può essere risolto con uno stanziamento non particolarmente significativo, mentre vengono erogate risorse ingenti per il finanziamento di Roma Capitale e per le esigenze del personale dell'Agenzia delle entrate. Auspica infine che nel testo, su cui il Governo porrà la fiducia, possano almeno essere risolti alcuni errori tecnici derivanti dalla fretta con cui i provvedimenti originari sono stati emanati.

ADAMO (*PD*). Il provvedimento sulla *spending review* conclude la serie di manovre che, dall'estate del 2011, ha coinvolto soprattutto il lato delle entrate e reperisce risorse importanti per scongiurare l'aumento delle aliquote IVA attraverso una razionalizzazione della spesa, che supera la politica dei tagli lineari proposta dal precedente Governo. Sebbene si sarebbe potuto fare di più per razionalizzare la spesa degli enti locali, per incidere su alcune voci di spesa dei Dicasteri degli esteri e della difesa, per risolvere i problemi legati al Comune di Campione d'Italia e per sostenere i settori della ricerca e dell'istruzione, il provvedimento è comunque condivisibile. Va inoltre apprezzata la normativa di riordino degli enti locali, che interviene su una tematica dibattuta da decenni, tentando di delineare una più adeguata ed efficiente articolazione dell'apparato pubblico sul territorio.

MASCITELLI (*IdV*). Il decreto-legge in materia di dismissioni del patrimonio pubblico dispone la vendita di alcune importanti società pubbliche alla Cassa depositi e prestiti, che al 30 per cento è di proprietà di 66 fondazioni bancarie, la dismissione del patrimonio immobiliare, con il rischio di ripetere gli errori che hanno caratterizzato le cartolarizzazioni effettuate dal Governo Berlusconi, e la sottoscrizione delle azioni e delle emissioni del Monte dei Paschi di Siena, senza adeguate garanzie nel caso di possibili perdite. Il decreto-legge sulla revisione della spesa costituisce una vera e propria manovra economica, che comporterà un pesante taglio dei servizi, quando sarebbe necessario aumentare la quantità e la qualità della spesa pubblica in comparti fondamentali quali la sanità, l'istruzione e la giustizia, e che non tiene conto del grave stato di recessione dell'economia italiana. Manca dunque una vera e propria razionalizzazione della spesa, ma si propongono soltanto dei tagli lineari, che aggraveranno i problemi esistenti. Inoltre, non vengono prese le misure idonee a

rendere più trasparente la spesa delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici e la pubblicazione dei dati nei siti Internet istituzionali, e non viene preso in considerazione il grave problema delle società partecipate in perdita, sollevato dalla Corte dei conti.

VALLARDI (*LNP*). Della revisione della spesa pubblica e della lotta agli sprechi, la Lega Nord ha fatto da sempre il proprio cavallo di battaglia: dopo anni i concetti di razionalizzazione e costi standard si sono fatti strada, ma nemmeno il Governo Monti riesce a concretizzarli. Le speranze riposte nelle competenze di questo Governo tecnico vengono deluse, mentre l'economia versa in condizioni sempre peggiori e gli amministratori locali sono sempre meno in condizione da poter rispondere alle legittime richieste dei cittadini. In questo provvedimento si rinuncia ancora una volta a sanare quella sperequazione inaccettabile che consiste nella parità di trattamento tra realtà territoriali virtuose ed altre costose e inefficienti, applicando indifferentemente gli stessi tagli.

LEDDI (*PD*). Fra le misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, viene prevista la possibilità per il Ministero dell'economia di sottoscrivere nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena. Si tratta del primo salvataggio pubblico di una banca italiana. A questo intervento necessario deve seguire un'azione strutturale e di lungo periodo per rivedere il modello dell'*universal banking*, separando l'attività bancaria che merita di essere tutelata nei momenti di crisi anche con denaro pubblico (raccolta dei depositi, prestiti all'economia, servizi di pagamento) dall'attività finanziaria e speculativa imperniata su titoli rischiosi e privi di utilità pubblica. La fondazione Monte dei Paschi ha subito, a bilancio 2011, una forte decurtazione del patrimonio netto: questo patrimonio arriva dal territorio e tornava attraverso consistenti erogazioni al territorio stesso; il drastico ridimensionamento di queste erogazioni è un altro costo per la collettività.

BASSOLI (*PD*). Desta preoccupazione il taglio di 4.700 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 al settore della sanità previsto dal provvedimento sulla revisione della spesa, anche in considerazione dei pesanti interventi attuati sul comparto dal precedente Governo. La pur necessaria razionalizzazione dei costi non può prescindere dalla qualità dei servizi da rendere ai cittadini a tutela del diritto alla salute: All'impostazione centralista del Governo, il lavoro in Commissione ha sostituito un maggiore coinvolgimento delle Regioni, prendendo ad esempio quelle maggiormente virtuose. Positivo è lo spostamento, su proposta del Gruppo PD, della sottoscrizione del Patto per la salute 2013-2015, mentre suscita perplessità l'ulteriore riduzione dei posti letto ospedalieri, che deve basarsi su criteri qualitativi e quantitativi definiti dalle singole realtà sanitarie locali e a fronte della quale deve esservi una riorganizzazione dei servizi territoriali. Positivo è anche l'innalzamento dei tetti per la farmaceutica ospedaliera, mentre occorre incentivare l'utilizzo dei farmaci generici in

accordo con i medici di famiglia. Preoccupa infine il taglio del 5 per cento di beni e servizi ospedalieri, a fronte del quale è auspicabile sia prevista la possibilità, in caso di interruzione di contratto per eccesso di ribasso, di trovare accordi tra aziende sanitarie o tra Regioni per evitare l'interruzione dei servizi.

INCOSTANTE (PD). L'aggressione della spesa è un punto cruciale per la tenuta dei conti pubblici e per l'efficienza del sistema Paese. Il Gruppo PD ha presentato molte proposte di modifica al testo sulla revisione della spesa volte a porre le premesse per un futuro percorso virtuoso che elimini le spese incontrollate che spesso nascondono sprechi e corruzione, soprattutto nell'ambito degli appalti sulle opere pubbliche e sulle forniture di beni e servizi. Occorre in tal senso distinguere tra costo dei servizi e costo degli apparati che li producono, sia a livello centrale che locale, promuovendo l'innovazione e l'aspetto formativo, sulla base di progetti di riorganizzazione strutturale in termini di processi e prodotti. La definizione di esuberi e mobilità deve basarsi su criteri di trasparenza e di qualità, senza patteggiamenti con le organizzazioni sindacali, che pure devono essere coinvolte nel processo. È auspicabile che alla pubblica amministrazione si applichino criteri di managerialità e di organizzazione, un fattore fondamentale per la competitività del Paese e che si operi un riequilibrio tra lo sforzo imposto al sistema delle autonomie e quello, ancora inadeguato, sopportato dalle amministrazioni centrali.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Di fronte ai pericoli di una tempesta finanziaria globale, il decreto è indispensabile e doveroso. Il Governo ha individuato alcuni settori – amministrazioni centrali, enti non territoriali, sanità e scuola – da cui conseguire risparmi; altre risorse deriveranno dal riordino degli incentivi alle imprese e delle agevolazioni fiscali e dalla riduzione dei costi della politica. Il diritto alla salute dei cittadini deve essere salvaguardato, ma gli sprechi devono essere eliminati. Importante al riguardo è l'emendamento approvato in Commissione che consente di contenere il costo di presidi e dispositivi essenziali dal punto di vista terapeutico. Si augura che il Governo riveda la norma sui farmaci generici per cercare un punto di equilibrio che riduca la spesa ma non penalizzi la ricerca farmaceutica.

MICHELONI (PD). Sollecitato dai suoi elettori a non accordare la fiducia ad un Governo che sta smantellando tutto ciò che è stato fatto per gli italiani all'estero, non parteciperà al voto. Per evitare la soppressione di servizi per gli italiani all'estero e la chiusura dei corsi di lingua italiana ha avanzato due proposte che il Governo ha però rifiutato: la prima prevedeva la riduzione del 20 per cento delle indennità per sedi all'estero di ambasciatori e consoli; la seconda prevedeva di ridurre il personale all'estero trasferito dall'Italia assumendo una quota maggiore di dipendenti in loco. Affinché l'equità e la giustizia non rimangano proclami, il Presidente del Consiglio dovrebbe chiarire le sue posizioni sui temi

della finanza speculativa, del salvataggio delle banche, dell'imposizione sui grandi patrimoni, della diminuzione del carico di oneri e difficoltà gravanti su lavoratori, pensionati, giovani e donne.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Critica l'imminente ricorso alla questione di fiducia che, vanificando il lavoro parlamentare, delegittima le Camere. I due provvedimenti collegati di revisione della spesa e di dismissione del patrimonio pubblico sono necessari ma non sufficienti a ridurre un debito pubblico che si alimenta della spesa per interessi. La spesa pubblica deve abbandonare il criterio storico per ancorarsi a parametri oggettivi e deve essere revisionata in base all'efficienza funzionale e alla riallocazione strategica delle risorse. Gli aspetti positivi del decreto-legge n. 95 riguardano la riduzione della spesa delle amministrazioni centrali per acquisti di beni e servizi, la riduzione degli organici, la razionalizzazione dei livelli amministrativi, l'accorpamento delle Province. L'aspetto negativo, in una prospettiva liberale, è la mancata riduzione delle tasse: i tagli servono infatti a rifinanziare alcuni interventi o a rinviare l'aumento dell'IVA.

BASTICO (*PD*). È assolutamente necessario revisionare la spesa per salvaguardare i servizi pubblici fondamentali ed evitare il rincaro dell'IVA che colpirebbe le famiglie a più basso reddito. Gli aspetti positivi del decreto-legge riguardano la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'unificazione di molti servizi intorno alle prefetture, e l'allentamento del patto di stabilità a vantaggio dei Comuni. Grazie ad emendamenti approvati in Commissione sono rinviati i tagli agli enti di ricerca e, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il meccanismo del credito di imposta, 6 miliardi sono destinati alla ricostruzione nelle zone colpite dagli ultimi eventi sismici. Sono invece negativi l'impostazione centralista del provvedimento, che imputa erroneamente agli enti locali l'incapacità di conseguire risparmi, e l'intervento che riduce il personale della scuola pubblica, già colpita da tagli pesanti negli ultimi anni. Con riferimento ai problemi degli inidonei (spesso per motivi di salute molto gravi), degli esuberanti e degli esodati della scuola, il Governo avrebbe dovuto accogliere le proposte avanzate per superare evidenti disparità di trattamento rispetto al resto dei dipendenti della pubblica amministrazione.

MOLINARI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Sottolinea positivamente l'accoglimento in Commissione di un emendamento che ribadisce, rispetto alla revisione della spesa e agli interventi sul patrimonio pubblico, le peculiarità delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Serve un confronto tra Governo e autonomie speciali per favorire la compartecipazione concordata di queste ultime all'opera di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute. È auspicabile la definizione di una Carta delle autonomie speciali.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). La Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano intendono continuare a contribuire al risanamento della drammatica situazione dei conti pubblici italiani, anche incaricandosi direttamente della gestione sul territorio di importanti funzioni statali, assumendo i relativi oneri. Il provvedimento sulla *spending review* impone però alle Regioni a statuto speciale dei sacrifici particolarmente rilevanti, più consistenti di quelli richiesti allo Stato e alle altre autonomie locali, e non rispetta i principi autonomisti sanciti dalla Costituzione e ribaditi più volte dalla Corte costituzionale. Tale impostazione, iniqua e incostituzionale, mette in difficoltà i partiti e i movimenti che hanno sempre cercato una convivenza pacifica delle minoranze linguistiche e favorisce il consenso crescente dei gruppi che, in alternativa all'autonomia, si appellano al principio dell'autodeterminazione dei popoli. Per tale motivo i senatori del *Südtiroler Volkspartei* e dell'*Union Valdôtaine* si oppongono al provvedimento e non voteranno a favore dell'eventuale questione di fiducia posta dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta. I relatori rinunciano alla replica.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ringrazia i senatori per l'impegno profuso, che ha consentito un esame molto rapido di un provvedimento complesso e delicato, il cui testo è stato migliorato dal lavoro del Senato. La sintesi positiva raggiunta nella discussione rafforzerà dunque la posizione del Presidente del Consiglio nel corso degli incontri internazionali dei prossimi giorni.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede di sospendere la seduta, per consentire al Governo di valutare il successivo *iter* del provvedimento.

MURA (*LNP*). Visto che il Governo non ha ancora preparato il testo su cui porre la questione di fiducia, chiede che l'Assemblea prosegua nella discussione, passando alla votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 18,09.

Presidenza della vice presidente BONINO

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiede di sospendere nuovamente la seduta, in attesa che si compia l'*iter* necessario alla presentazione del maxiemendamento.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 19,16.

Presidenza del presidente SCHIFANI

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. A nome del Governo, pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95, in materia di revisione della spesa pubblica, nel testo approvato dalle Commissioni competenti con alcune modifiche di coordinamento.

PRESIDENTE. Prende atto dell'apposizione della questione di fiducia e trasmette il testo del provvedimento alla 5^a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell'emendamento. Convoca pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 19,30.

Presidenza della vice presidente BONINO

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo. Poiché nell'emendamento è inserito anche il testo del decreto-legge sulle dimissioni del patrimonio pubblico, con le modifiche approvate dalle Commissioni riunite, il Governo non insiste per la conversione del decreto-legge n. 87. La discussione sulla fiducia avrà inizio una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria e l'inizio delle dichiarazioni di voto finale è previsto per domani mattina a partire dalle ore 9.

La seduta, sospesa alle ore 19,31 è ripresa alle ore 20,04.

PRESIDENTE. Sospende nuovamente la seduta, in relazione ai lavori della 5^a Commissione permanente.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,33.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3382 e 3396

PRESIDENTE. Dà la parola al presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

AZZOLLINI (*PdL*). Il testo del maxiemendamento del Governo non si limita a recepire gli emendamenti approvati in Commissione, ma apporta anche una serie di ulteriori modifiche di coordinamento, alcune delle quali hanno effetti di rilievo. La nuova regolamentazione relativa alle tasse universitarie consente, ad esempio, di aumentare la contribuzione a carico di tutti gli studenti e non solo di quelli fuori corso. Vengono inoltre modificate le norme relative ai dipendenti della società Buonitalia, agli oneri a carico della filiera distributiva dei farmaci e all'obbligo per i medici di indicare nella ricetta la sola denominazione del principio attivo e non il nome di uno specifico medicinale. Chiede infine di espungere l'ultimo periodo dell'articolo 24-*bis*, con cui si esclude l'applicazione della clausola di salvaguardia, relativa alle Regioni e alle Province a statuto speciale, in riferimento agli articoli 15 e 16 del provvedimento.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. All'ultimo periodo dell'articolo 24-*bis* deve essere mantenuto il riferimento all'articolo 15, mentre può essere eliminato il riferimento all'articolo 16, già citato nel primo periodo.

AZZOLLINI (*PdL*). Mantiene ferma la posizione di contrarietà all'ultimo periodo anche per evidenti ragioni di costituzionalità, già sollevate dalla Commissione affari costituzionali.

MORANDO (*PD*). Invita il Governo ad accogliere la proposta della Commissione bilancio espungendo l'intero ultimo periodo. L'insistenza sul suo mantenimento sarebbe un contributo negativo allo sforzo di garantire il contributo delle autonomie speciali all'azione di risanamento finanziario nel rispetto delle loro prerogative costituzionalmente riconosciute.

AZZOLLINI (*PdL*). Per evitare ulteriori contrapposizioni, propone assieme all'espunzione dell'ultimo comma, l'inserimento del riferimento all'articolo 15, accanto all'articolo 16, comma 3, nel primo periodo dell'articolo 24-*bis*.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Le norme statutarie di rango costituzionale vanno rispettate. Non si può stabilire per decreto-legge che la clausola di salvaguardia non si applica negli ambiti disciplinati dagli articoli 15 e 16. Ciò darà vita a innumerevoli contenziosi ed in situazioni analoghe la Corte costituzionale ha sempre dato ragione alle autonomie speciali.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie la proposta di modifica dell'emendamento 1.900 avanzata dal Presidente della Commissione bilancio (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

SPADONI URBANI (*PdL*). Il Governo Monti ha varato provvedimenti improntati al rigore ed al risanamento dei conti pubblici, annunciando una fase successiva dedicata al rilancio dello sviluppo ed alla crescita che però non è ancora stata attivata. Il decreto sulla *spending review* avrebbe dovuto essere più incisivo per aggredire la montagna del debito pubblico, attraverso la riorganizzazione delle funzioni e la riduzione dei costi dell'apparato statale. Sarebbe però stato necessario un migliore confronto con i vari livelli istituzionali dello Stato per evitare la fase successiva di proteste e inevitabile concertazione. Il Paese ha bisogno di una pubblica amministrazione efficiente ed efficace, i cui costi siano ridotti centralizzando gli acquisti, ridimensionando l'organico eccedente, a cominciare da quello dirigenziale, e individuando i tagli in modo mirato.

LEGNINI (*PD*). Il PD invoca da tempo la metodologia della revisione della spesa alternativa ai tagli lineari dimostratisi iniqui ed inefficaci, in quanto non incidenti sui meccanismi generatori della spesa pubblica. Con questo provvedimento si evita l'aumento dell'IVA dal 1° ottobre, che avrebbe inferto un grave danno ai consumi ed avrebbe dato un pessimo segnale ai mercati ed all'Europa. Il PD condivide dunque l'obiettivo del decreto. Le critiche e le proposte di modifica si sono concentrate sulle modalità con le quali procedere a tale revisione, in particolare con riferimento alla spesa sanitaria e agli enti locali. Questo sforzo ha prodotto risultati positivi. Apprezzabile appare comunque lo stanziamento di 800 milioni di euro a favore dei Comuni per i debiti pregressi, per allentare i vincoli del patto di stabilità. Permane la necessità di una riforma dei meccanismi che generano la spesa, eliminando selettivamente gli sprechi. Sarebbe stato necessario adottare la riforma delle Province prima di imporre a queste ultime un ulteriore pesante contributo che rischia di disastarne le finanze. Occorre inoltre verificare che i due miliardi di tagli alla sanità riguardino solo gli sprechi e non i servizi essenziali al cittadino. Il testo in esame rappresenta dunque il primo passo di un lavoro di individuazione delle misure concrete di contenimento della spesa.

BONFRISCO (*PdL*). Il perdurare dello stato di stagnazione dell'economia italiana, della recessione e della crescita dello *spread*, rende ormai evidente che la crisi non fosse da imputare al precedente Governo, bensì ad una grave situazione internazionale. Attende ora il Governo Monti una corsa contro il tempo per evitare che la crisi divenga strutturale e per incoraggiare lo sviluppo e la crescita. La filosofia di fondo deve rimanere quella della razionalizzazione della spesa pubblica e dell'eliminazione delle spese improduttive. In tale ottica sono positivi gli interventi volti alla riduzione degli organici secondo criteri e valutazioni meditati, alla riduzione delle consulenze, degli enti *in house* e degli affitti degli enti pubblici. Coraggiosi interventi sono stati proposti in tema di sanità e giustizia. L'insieme di queste misure scongiura momentaneamente l'aumento dell'IVA, altro fatto positivo per la vita delle imprese. Positivi anche gli interventi sugli esodati e per i danni del terremoto in Emilia. Esorta il Governo a proseguire il programma di dismissione del patrimonio pubblico ed a ridurre e rendere efficienti le strutture burocratiche, liberando finalmente risorse da destinare al rilancio dell'economia e al sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

SANTINI (*PdL*). Il decreto appesantisce i sacrifici a carico delle Regioni a Statuto speciale, ignorando per esempio uno specifico accordo del 2009 con l'allora ministro Tremonti, in base al quale le Province autonome di Trento e Bolzano hanno deciso di contribuire al risanamento della finanza pubblica con un miliardo e mezzo di euro ciascuna pagati dal 2009 ad oggi. È molto preoccupante la riaffermazione di un metodo che interviene con norme primarie su prerogative disciplinate da norme di rango costituzionale. Esempio a riguardo è l'espunzione, voluta dalla Commissione bilancio, dell'ultimo periodo dell'articolo 24-*bis*. Si tratta di difendere non interessi economici, ma prerogative costituzionali che materializzano un sogno federalista che per altre Regioni è ancora utopia, ma che nelle autonomie speciali significa soprattutto assunzione di responsabilità. È necessario valutare con attenzione la norma risultante dalla modifica proposta dal senatore Azzollini, prima di decidere se accordare la fiducia al Governo su una materia così importante per le autonomie speciali, ma è certo che la Corte costituzionale si pronuncerà contro l'ennesima lesione delle loro prerogative.

GRILLO (*PdL*). Il decreto-legge amplia l'attività della Cassa depositi e prestiti che, potendo assumere in proprietà le quote azionarie di SACE, Fintecna e SIMEST, assume sempre più la fisionomia di una nuova IRI: il Governo deve tuttavia chiarire la natura giuridica di un istituto di tale potenza finanziaria ed economica, perché da un diverso stato giuridico discendono conseguenze non limitate solo alla sua operatività, ma rilevanti anche sotto il profilo della regolamentazione dei vincoli, dei controlli, oltre che della concorrenza e del libero mercato. Nel rispetto dell'autonomia della Cassa depositi e prestiti, l'Esecutivo deve inoltre esplicitare una propria strategia industriale che definisca il ruolo della Cassa. Non com-

prende infine il mancato accoglimento di un emendamento con il quale intendeva sopprimere il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005, che ipotizzava l'acquisto in tre anni delle quote azionarie della Banca d'Italia da parte dello Stato: sono passati sette anni, nulla di tutto ciò è avvenuto ed è assurdo immaginare che lo Stato oggi abbia i miliardi necessari per comprare le quote della Banca d'Italia e annullarne l'autonomia.

VEDANI (*LNP*). Un provvedimento ingiusto e disorganico, arrogante e lontano dalle realtà territoriali rappresenta un'esercitazione puramente teorica, una mera ipotesi di risparmio ed è l'emblema dei limiti del Governo in carica. I tagli lineari in assenza di parametri prestazionali penalizzano gli enti virtuosi e premiano i furbi: diminuire i dirigenti del 20 per cento tanto in Regioni, come la Sicilia, dove c'è un dirigente ogni sei dipendenti, quanto in Regioni, come la Lombardia, in cui c'è un dirigente ogni 14 dipendenti, è una irrazionale ingiustizia. Un discorso analogo è quello riguardante i vincoli del patto di stabilità gravanti anche sui Comuni virtuosi, che hanno risorse in cassa e non possono pagare e quindi condannano al fallimento imprese che hanno fornito loro beni e servizi. L'uso gratuito degli immobili dei Comuni da parte dello Stato, infine, è una sorta di esproprio ed apre un grave conflitto istituzionale.

DE TONI (*IdV*). Il decreto-legge ha pochi punti di forza e molte debolezze. Va riconosciuto lo sforzo di avviare un percorso virtuoso sui tagli delle auto blu, delle consulenze, sulle limitazioni ai consigli di amministrazione delle società partecipate e sui tagli agli enti inutili: ma quando fu lanciata l'operazione di *spending review* le prospettive lasciavano presagire obiettivi molto più consistenti di quelli che vengono oggi definiti. La logica dei tagli lineari, applicata a pubblico impiego, sanità ed enti locali, prevale ancora una volta sulla revisione strutturale della spesa. L'esperienza degli ultimi anni dimostra che i tagli agli enti locali si traducono in una stangata per i cittadini, penalizzati da minori servizi e aumenti del carico fiscale. La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni in capo alla CONSIP è già stata tentata e non ha dato risultati positivi. I tagli agli enti di ricerca sono inaccettabili a fronte dei finanziamenti alle università private; la proroga relativa all'Agenzia per le infrastrutture stradali reitera la vecchia cultura dei rinvii; il finanziamento a pioggia delle imprese di autotrasporto che hanno prodotto elevati livelli di inquinamento contrasta con le esigenze di ammodernamento della rete ferroviaria. Criticabile appare infine la riduzione del sostegno alle emittenti locali. L'ennesimo ricorso alla fiducia svislisce il ruolo del Parlamento.

PITTONI (*LNP*). Nel maxiemendamento del Governo sono contenute alcune misure discutibili e ininfluenti dal punto vista economico, come la norma che crea una discriminazione tra le lingue minoritarie riconosciute dallo Stato. Non sono invece state prese in considerazione alcune proposte

di buon senso della Lega Nord in materia di pubblica istruzione, come l'emendamento che dispone che le sentenze emesse nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti non siano provvisoriamente esecutive fino alla pronuncia d'appello, consentendo così all'amministrazione di avere il tempo per assorbire nell'organico l'eventuale nuova assunzione disposta dal giudice. Un altro emendamento della Lega proponeva che le controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento fossero di competenza del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio scolastico provinciale al cui albo sono state pubblicate le graduatorie, scongiurando così la possibilità che più controversie riguardanti lo stesso ufficio scolastico possano essere decise da giudici diversi, con esiti potenzialmente difformi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 31 luglio.

La seduta termina alle ore 21,48.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,06*).
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 luglio.*

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BRICOLO (*LNP*). Presidente, faccia controllare!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a controllare chi è effettivamente presente.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,30).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 11,32).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Relazione orale) (ore 11,32)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396.

I relatori sul disegno di legge n. 3382, senatori Barbolini e Latronico, e i relatori sul disegno di legge n. 3396, senatori Giaretta e Pichetto Fratin, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendo osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3382, senatore Barbolini.

BARBOLINI, *relatore sul disegno di legge n. 3382*. Signor Presidente, come lei ha evidenziato introducendo il tema, il decreto-legge n. 87 affronta tre peculiari tematiche: l'efficientamento, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico; la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, in ciò precedendo il profilo delle più generali disposizioni che saranno poi oggetto del provvedimento sulla *spending review*; il rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Su tali tematiche, le Commissioni riunite 5^a e 6^a hanno lavorato in modo accurato nelle settimane scorse e ritengo anche proficuamente, e di questo ringrazio i presidenti Baldassarri e Azzollini, il correlatore Latronico e tutti i colleghi. Sono stati apportati significativi miglioramenti ed integrazioni al testo, di cui vorrei riassumere i punti più caratterizzanti.

Relativamente al primo profilo, il decreto attribuisce a Cassa depositi e prestiti il diritto di opzione – da esercitare anche disgiuntamente entro

120 giorni dall'entrata in vigore del testo in esame – per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, SACE e SIMEST.

Esercitando l'opzione, Cassa depositi e prestiti è tenuta al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze di un corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento sul valore del patrimonio netto contabile delle società in questione, quale risultante a fine 2011, mentre è affidato ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fissare il valore definitivo di trasferimento.

I corrispettivi (provvisorio e definitivo) delle operazioni di cessione delle partecipazioni sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ovvero destinati al pagamento dei debiti dello Stato.

In proposito, va sottolineato il valore strategico di questa misura per le sinergie che l'operazione può innescare nei settori della valorizzazione dei cespiti immobiliari pubblici, del sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese e della copertura assicurativa delle operazioni con l'estero.

In tema di valorizzazioni e dismissioni immobiliari, poi, sempre al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico, il decreto apporta anche modifiche per una messa in condizioni di operatività della Società di gestione del risparmio (istituita dal decreto-legge n. 98 del 2011, ma mai diventata operativa), così che essa possa promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché i beni valorizzabili suscettibili di trasferimento ai sensi del cosiddetto federalismo demaniale, e quelli che eventualmente Regioni, Province e Comuni intendano ulteriormente conferire, nonché gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per sue finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione. Per questi ultimi è previsto che una quota resti allo stesso Ministero della difesa per interventi di razionalizzazione infrastrutturale, non per spesa corrente, e una quota sia riversata agli enti locali interessati.

Nel lavoro delle Commissioni è stata meglio articolata la procedura di acquisizione delle società di proprietà dello Stato (Fintecna, SACE e SIMEST), stabilendo un termine certo entro cui, una volta esercitato il diritto di opzione all'acquisto da parte di Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'economia e delle finanze debba fissare il prezzo di trasferimento. Inoltre, si è opportunamente disposto che per tutti i decreti ministeriali che saranno adottati, oltre che soggetti alle valutazioni della Corte dei conti, questi siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

Anche in relazione alla costituzione dei fondi comuni di investimento immobiliare si sono introdotte modifiche per conseguire maggiori elementi di garanzia e liquidità, in specie più a tutela e a incentivo per gli enti locali coinvolti nei programmi di valorizzazione e dismissione.

Più in generale, vorrei sottolineare le potenzialità che le audizioni e le discussioni svolte in Commissione hanno lasciato intravedere su come

dar corso ad un grande programma di progressive e pianificate dismissioni del patrimonio pubblico finalizzato ad una parziale e graduale riduzione del debito, per cui le misure delineate con questo provvedimento potrebbero costituire un fattore propedeutico suscettibile di interessanti evoluzioni.

In tema di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, il secondo dei punti affrontati dal decreto di cui ci occupiamo, si dà seguito, in termini sostanziali, al dispositivo previsto dall'articolo 1 del provvedimento della manovra finanziaria dell'agosto 2011, che indicava anche le Agenzie fiscali tra gli ambiti su cui intervenire con misure di integrazione e semplificazione.

In questa ottica, il provvedimento dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane e l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Ne consegue, all'atto dell'incorporazione, la decadenza degli organi degli enti incorporati, mentre l'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e l'Agenzia delle entrate continuano ad esercitare le funzioni degli enti incorporati con le relative risorse, senza esperire alcuna procedura di liquidazione.

Vengono conseguentemente indicate le procedure per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, fissati criteri per le modifiche delle dotazioni organiche in un'ottica di contenimento e dettati i principi di salvaguardia delle condizioni dei trattamenti per il personale trasferito.

Contestualmente a tali previsioni, è disposta anche la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e le funzioni da essa esercitate, con le relative risorse, sono ripartite, con decreti, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Vengono poi fissate norme con le quali si riduce il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, anticipando, anche a tale proposito, disposizioni poi riproposte per la generalità delle amministrazioni dello Stato nella *spending review* (Atto Senato n. 3396). Inoltre, alcune funzioni vengono trasferite dalla CONSIP alla SOGEI, la quale, a sua volta, dovrà fare riferimento alle procedure CONSIP per le gare di acquisto.

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali e il disegno della loro razionalizzazione, le Commissioni riunite, raccogliendo anche molti avvertimenti e *caveat* venuti dalle audizioni e dalla conseguente discussione, penso abbiano articolato meglio il percorso, pur nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Governo, in termini di maggiore garanzia di efficacia e di risultato.

Si è infatti spostato al 1° dicembre 2012 il momento di effettiva formalizzazione del processo di incorporazione dell'Agenzia del territorio e dell'AAMS, rispettivamente, nell'Agenzia delle entrate e nell'Agenzia delle dogane. In questo modo, si evita il rischio di sottrarre, in questi mesi cruciali, energie allo sforzo che le diverse Agenzie devono compiere per poter conseguire i primari obiettivi di contrasto all'evasione fiscale, di

implementazione della revisione catastale e di azioni di regolazione e controllo in materia di dogane e giochi.

Soprattutto, nel percorso è stata introdotta la previsione di una relazione in materia da parte del Ministro dell'economia e delle finanze alle Camere, da depositare entro il mese di ottobre, per meglio delineare gli indirizzi e gli obiettivi delle operazioni come prefissate. Tale relazione, con l'auspicabile contributo che verrà dagli approfondimenti in sede parlamentare nelle Commissioni competenti, potrà rappresentare un'utile base di riferimento per la migliore definizione dei piani industriali che le nuove entità dovranno adottare, con maggiori garanzie per la loro efficacia e per il loro successo.

È da sottolineare, infatti, che il percorso sarà complesso e non vi è bisogno di forzature ed improvvisazioni, come confermato anche dal dato delle modifiche – migliorative, spero – che il Governo ha introdotto già a partire dal decreto sulla *spending review*, con una qualche irritualità rispetto alle procedure consolidate, a dimostrazione del fatto che il meccanismo deve essere monitorato con molta attenzione.

Sempre con le modifiche apportate dalle Commissioni riunite, è infine stato spostato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale adottare tutti i decreti ministeriali di attuazione operativa. Va da sé, naturalmente, ma desidero comunque sottolinearlo, che lo spostamento a dicembre delle operazioni di razionalizzazione non esime le singole Agenzie fiscali dall'adempiere nel corso di questi mesi alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto di riduzione delle dotazioni organiche (e questo vale per tutte le Agenzie).

È in questo spirito che le riduzioni di dotazioni organiche disposte per l'insieme del personale, dirigente e non, dell'Amministrazione finanziaria, compresi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e delle Agenzie fiscali, sono state estese, per quanto corrispondente, anche all'Agenzia del demanio. Parimenti, all'atto del venir meno degli organi di gestione delle Agenzie e delle amministrazioni incorporate, occorrerà che anche i rispettivi collegi dei revisori siano investiti dalla medesima previsione.

Infine, per quanto riguarda le misure di rafforzamento patrimoniale per il settore bancario, il provvedimento in questione reca una serie di disposizioni a sostegno della capitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. In proposito, ritengo opportuno ricordare all'Aula che la Commissione finanze, in tempi ben precedenti rispetto all'oggi, aveva espresso non poche perplessità sulla tempistica delle raccomandazioni dell'*European Banking Authority* (EBA) circa gli obiettivi di patrimonializzazione delle banche italiane, con particolare riferimento ai criteri individuati ed alle modalità di determinazione del valore di *asset* definiti (uno fra tutti il valore di mercato dei titoli di Stato non negoziati, ma detenuti a scadenza). Ricordo altresì che in più occasioni era stato espresso il dubbio che una rigida applicazione delle prescrizioni dell'EBA avrebbe comportato difficoltà alle singole banche italiane.

La raccomandazione dell'EBA costituisce, quindi, il presupposto giuridico della misura di cui ci occupiamo e i termini previsti per la sua applicazione (fissati per il 30 giugno) motivano il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. Il Governo ha predisposto un intervento la cui natura e rilevanza non possono essere sottaciute: per la dimensione finanziaria implicata (pari a 3,9 miliardi di euro), per la previsione che i titoli detenuti dallo Stato possano essere convertiti in azioni della banca (qualora il piano industriale non realizzasse i risultati attesi e non fosse perciò possibile la restituzione di quanto sottoscritto alle condizioni fissate) e, soprattutto, per la *ratio* che orienta in questo caso l'intervento pubblico in funzione della stabilità delle banche e della tutela del risparmio.

Rinviamo all'articolato per le modalità con cui si darà corso alle misure a sostegno della capitalizzazione di Monte Paschi, comprese le necessarie concertazioni in sede europea, mi pare giusto sottolineare quanto deciso dalle Commissioni, con la previsione di vincolare la banca, «per il tempo necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione», a contenere il ricorso a componenti variabili delle remunerazioni – inclusi *bonus* monetari e *stock options* – da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca. E che, in caso di inosservanza, scattino sanzioni pecuniarie come previsto dalle normative in materia.

Penso sia una disposizione che si qualifica per serietà e rigore e pretende che vi sia altrettanta sobrietà e coerenza nella sua applicazione da parte dei destinatari.

Signor Presidente, in conclusione, ho cercato di dar conto di un lavoro svolto con scrupolo, che sarà integrato dalle considerazioni del collega Latronico. Probabilmente vedremo questo testo confluire nel più generale provvedimento della *spending review*, ma ho ritenuto giusto valorizzarne le specificità e la rilevanza. Ringrazio ancora tutti della collaborazione e dell'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Latronico)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3382, senatore Latronico.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 3382*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, come anticipato dal collega Barbolini, abbiamo esaminato nelle Commissioni 5^a e 6^a riunite l'Atto Senato n. 3382 assistendo ad un dibattito ricco e denso di contenuti. Anche le posizioni più critiche hanno riconosciuto le ragioni ispiratrici del provvedimento in esame ed hanno ammesso l'affronto di problematiche reali volto a contrastare l'emergenza finanziaria e a rispondere alla necessità di riqualificare la spesa pubblica del nostro Paese.

In primo luogo, è stato già detto, il tema della valorizzazione e della dismissione del patrimonio pubblico, come leva per ridimensionare in modo significativo la portata del debito pubblico, con i conseguenti gra-

vosi oneri che pesano sulla tenuta dell'equilibrio del bilancio dello Stato, sottraendo risorse che sarebbero preziose per la ripresa e lo sviluppo.

Sono state riconosciute da più parti la missione e la funzione di Cassa depositi e prestiti, che, pur preservando la sua vocazione di soggetto operante sul mercato con criteri di remunerazione, è a disposizione di un disegno strategico del nostro Paese. Una struttura – si è detto – privatistica con missioni pubblicistiche.

L'acquisizione, prevista dal provvedimento in esame, delle società SACE e SIMEST, società controllate dal Tesoro, operanti nel campo del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese, da parte di Cassa depositi e prestiti, con l'attenzione anche a coordinare questi strumenti con le politiche e le azioni del Ministero competente, rappresenta senza dubbio una scelta strategica che punta a sostenere l'*export* del nostro Paese per consolidare e recuperare spazi nei mercati mondiali come aiuto alla ripresa. Insieme all'altro punto qualificante del provvedimento in esame: quello della valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, che prova a mettere insieme le esperienze di Cassa depositi e prestiti e le integra con quelle di Fintecna, nella prospettiva di capitalizzare esperienze che aiutino a superare gli errori e le criticità che nel campo delle dismissioni del patrimonio pubblico si sono registrati in questi anni, facendo ricorso a strumenti moderni come quello dei fondi.

Il passaggio sarà, appunto, quello di dotarsi di strumenti capaci, da un lato, di valorizzare e collocare il patrimonio e, dall'altro, di aprirsi al mercato privato che potrebbe avere interesse a sostenere da subito questi strumenti finanziari, con risultati immediati per il bilancio dello Stato e per la riduzione del debito pubblico.

Sull'integrazione delle Agenzie, quella delle entrate che incorpora quella del territorio e quella delle dogane, che incorpora l'Azienda dei monopoli e dei giochi, si è sviluppato in verità un dibattito articolato nelle Commissioni da cui è emersa da più parti la preoccupazione che specificità e competenze di strutture dedicate si potessero disperdere e danneggiare nel processo di unificazione. Assecondando la volontà del Governo, si è poi deciso di procedere all'unificazione delle Agenzie, garantendo processi più gradualisti di unificazione per poterli compiere in modo migliore e con maggiore attenzione. In una parola, il processo di verticalizzazione del sistema delle Agenzie a servizio del Ministero dell'economia e delle finanze con una sua maggiore concentrazione dovrà procedere tenendo insieme complessità e specificità, complessità ed efficienza.

Quanto alle norme destinate al salvataggio del Monte Paschi di Siena, si è preso atto che si tratta di un grande istituto bancario che sconta il fatto di non essere stato in grado di restituire i «Tremonti *bond*» già concessi; un intervento di patrimonializzazione necessario per evitare conseguenze ancora più gravi al sistema, che però – come ha detto il collega Barbolini – esige vigilanza sul versante della qualità e della attendibilità del nuovo piano industriale.

L'argomento si inserisce nella questione più grande della solidità e della tenuta del nostro sistema bancario e delle recenti e discusse regole

fissate dalle autorità europee sul versante sia della patrimonializzazione che del salvataggio. C'è da dire che, per nostra fortuna, il nostro sistema bancario ha utilizzato in maniera largamente inferiore gli strumenti di salvataggio rispetto ad altri Paesi dell'Unione, a conferma della stabilità del sistema medesimo e della validità delle norme che lo presidiano.

Il decreto-legge n. 87, signor Presidente, è in conclusione un primo capitolo della più complessa manovra di revisione della spesa che sarà compresa nel successivo decreto-legge n. 95. Si tratta di un tentativo difficile di arginare la spesa pubblica nel nostro Paese, riducendo costi ed inefficienze, con l'obiettivo immediato di cifrare risparmi per evitare l'aumento di due punti delle aliquote IVA e, nel tempo, di recuperare risorse per alleviare la pressione fiscale giunta – ahinoi! – a livelli insostenibili.

Colleghi, una sola preoccupazione intendo a conclusione manifestare, e mi rivolgo al Governo in modo particolare e ai Gruppi parlamentari che lo sostengono: i sacrifici e le decisioni, signor Presidente, devono essere compresi dal Paese e gestiti con la forza del coinvolgimento. C'è una dimensione soggettiva del nostro Paese che non deve essere disorientata da quanto stiamo facendo e che, al contrario, va coinvolta in uno sforzo nazionale che l'Italia ha saputo sempre mettere in campo nei momenti più difficili della sua storia.

Il Governo, il Parlamento, la politica, cioè i Gruppi parlamentari, non devono cadere nella tentazione illuministica, senatore Pichetto Fratin, di imporre una missione di risanamento, ma accompagnare e suscitare processi di responsabilità collettiva. Una politica che accompagna e che non ha la pretesa di guidare o di imporre: credo che questa sia la chiave del successo del nostro tentativo, pur difficile, di risanare e rilanciare il Paese facendo appello ancora una volta alle sue forze migliori. Le altre strade, colleghi, rischiano di essere teoricamente valide, ma praticamente inefficaci. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3396, senatore Giaretta.

GIARETTA, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. Signor Presidente, premetto che vorrei consegnare la relazione scritta per allegarla al Resoconto della seduta odierna e che il senatore Pichetto Fratin completerà le poche parole che sto per pronunciare.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIARETTA, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. In cinque minuti cercherò di sottolineare solo tre aspetti.

La prima segnalazione è la seguente. La spesa pubblica italiana, al netto degli oneri per il debito, sta nella media europea, almeno con riferimento a quei Paesi paragonabili al nostro per la struttura del *welfare*. Più che la quantità, ciò che non va nel nostro Paese è la qualità, cioè il rap-

porto tra il livello della spesa (cresciuta di ben cinque punti negli ultimi anni) e la quantità e il livello dei servizi che vengono prodotti.

A questo proposito, la relazione del ministro Giarda presentata al Parlamento mette in luce molti elementi critici. In sintesi: i costi di produzione sono aumentati, la spesa corrente si è mangiata quella per gli investimenti, la vischiosità dei processi di spesa lascia scoperti nuovi bisogni e rende squilibrato il sistema del *welfare*, vi è una enorme disparità di efficienza tra i diversi comparti e le diverse fabbriche territoriali dei servizi. È una questione – ne dobbiamo essere convinti – che ha a che fare con l'essenza della democrazia. Se normalmente all'espressione «spesa pubblica» si associa la parola «spreco» vi è un oggettivo indebolimento della reputazione delle pubbliche istituzioni: difficile avere l'autorità di chiedere sacrifici, se non si ha la percezione diffusa che a quel sacrificio possa corrispondere una spesa realmente utile. Pertanto, la revisione globale e continuativa della spesa è questione eminentemente politica. Ha bisogno, certo, di una strumentazione tecnica che va progressivamente implementata, cosa che il Governo ha progressivamente attuato. Sono disponibili strumenti nuovi: le previsioni dell'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011 sui criteri e le procedure per la revisione della spesa, il decreto-legge n. 32 del 2012, con la creazione della struttura commissariale, le previsioni della nuova legge di contabilità, con procedure e strumenti orientati meno sugli aspetti giuridico-contabili e di più sulla conoscibilità dei risultati.

Non sarà tuttavia la moltiplicazione delle norme di legge che ci porterà a risultati; anzi, rischiamo di avere sedimentazioni normative destinate a restare inapplicate. Serve piuttosto sviluppare una cultura generale della buona amministrazione, un progetto industriale generale, mobilitando le energie presenti nelle amministrazioni pubbliche, costruendo pratiche virtuose di concertazione nelle amministrazioni e tra di loro; serve la determinazione di un'azione continua nel tempo, con possibili misurazioni periodiche dei risultati.

In secondo luogo, il decreto-legge fa una scelta di fondo pienamente condivisibile: riduce le spese per impedire un aumento, dal prossimo ottobre, dell'IVA di due punti, che aggraverebbe la tendenza depressiva del quadro economico, e per liberare risorse per affrontare l'emergenza terremoto, con la creazione di un fondo di 2 miliardi e l'attivazione di strumenti creditizi agevolati e garantiti dallo Stato per 6 miliardi di euro a favore di cittadini ed imprese. Parte delle risorse è inoltre destinata ad allargare di 55.000 unità la platea dei lavoratori cosiddetti esodati che potranno godere delle agevolazioni pensionistiche. Ci avviamo perciò sulla strada giusta: riqualificare la spesa per ridurre gli eccessi della pressione fiscale e ricavare risorse a favore della crescita e della coesione sociale.

Resta un punto critico. Positivamente, il decreto-legge porta con sé una profonda riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, ricevendo aspetti importanti della Carta delle autonomie su cui ha lavorato con molta passione la 1^a Commissione, ridisegnando altresì la mappa delle Province italiane, con la previsione di un dimezzamento. Non è mai facile toccare aspetti identitari che hanno radici storiche e certamente, nel nostro

sistema, le Province hanno questa caratteristica, ma penso che si debba vivere questa trasformazione con l'energia creatrice di chi vuole misurarsi con un'occasione piuttosto che con il senso di una privazione. Resta tuttavia uno squilibrio tra i tagli che si realizzano nella spesa degli apparati centrali e nella spesa delle autonomie. Per il 2013 si taglia l'1,8 per cento della spesa centrale rispetto al 3 per cento della spesa locale. È uno squilibrio nella partecipazione alla revisione della spesa che occorre correggere nell'immediato futuro. Il decreto-legge, però, comincia ad impostare un criterio innovativo nella ripartizione dei tagli tra i soggetti delle autonomie. Se lo vorranno, le autonomie potranno superare la logica dei tagli lineari utilizzando i dati relativi all'analisi della spesa effettuata dal Commissario e quelli raccolti per la definizione dei fabbisogni *standard*.

Si sarebbe potuto fare di più in questa direzione, utilizzando anche le proposte contenute in emendamenti sia della maggioranza che dell'opposizione. Il tempo limitato non ha consentito di affrontare questo aspetto decisivo. Formuliamo la raccomandazione al Governo di muoversi con più coraggio su questo terreno, tenendo conto che la prossima legge di stabilità può offrire il veicolo adatto.

Concludendo, cacciare la cattiva spesa per promuovere quella buona e sostenibile, per restaurare un accettabile e condiviso rapporto tra ciò che il cittadino dà e ciò che riceve è un'operazione più che mai politicamente necessaria. Con il decreto in esame si fanno passi avanti nella giusta direzione, e crediamo che questo sia un fatto positivo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3396, senatore Pichetto Fratin.

PICHETTO FRATIN, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento in esame ha il proprio fondamento – come ha già accennato il collega Giaretta nella sua relazione – nell'eliminare gli sprechi e le disfunzioni, nel dare efficienza al sistema della pubblica amministrazione, nell'adeguare all'economia e alla società moderna le articolazioni anche territoriali del nostro Stato. Si tratta quindi di azioni a struttura invariata e di riforma delle strutture della pubblica amministrazione e del nostro Paese.

Ad ognuno di questi provvedimenti previsti nell'articolato sulla revisione della spesa è possibile porre eccezioni o presentare proposte di modifica, sostenerne la validità o l'esatto opposto, cioè la necessità della totale cancellazione. Ma un processo riformatore è necessario, in un Paese che ha oltre il 120 per cento di debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo, una macchina pubblica che frena i produttori, un'articolazione di uffici che ricalca i tempi in cui si andava a dorso d'asino, un numero di dipendenti pubblici che forse è nella media rispetto ad altri Paesi europei ma che ha una produttività ben al di sotto della media, nonché una rete procedurale burocratica pesantissima. Non vi è dubbio che ogni azione di questo provvedimento di modifica tocchi interessi, rallenti carriere, cambia

abitudini, sollecita corporativismi conservativi, o conservatori, richiamando la questione dei diritti costituzionali, dei diritti acquisiti e così via.

Tutti o quasi gli opinionisti, i partiti e i Gruppi politici hanno come obiettivo la riduzione delle tasse, che vanno ben oltre il 55 per cento dichiarato nel nostro Paese. Questo provvedimento ha uno stretto legame con tale affermazione, avendo come obiettivo di risulta il non procedere all'aumento dell'IVA per il 2012. Nel merito, quindi, il provvedimento non determina variazioni rilevanti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'aumento dell'IVA era già stato completamente speso sul bilancio dello Stato, quando era già stato deciso, per cui le azioni sui saldi non sono così rilevanti.

Specificatamente, il decreto-legge mira a ridurre la spesa della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi in virtù della centralizzazione e dell'aggregazione della domanda e della modernizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, quindi con la trasparenza del sistema di acquisto. In secondo luogo, avvia un processo importante nel Paese per la revisione delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione, che dovrebbero ridursi nella misura del 20 per cento per le qualifiche dirigenziali e del 10 per cento per le restanti categorie. Inoltre, prevede – con una modifica apportata durante i lavori in Commissione sull'articolo 3 del decreto – che i contratti di affitto degli immobili che lo Stato occupa sul territorio nazionale, nel caso che giungano a scadenza o che debbano essere rinnovati, siano rinegoziati con base molto più bassa. Con l'articolo 4 si provvede allo scioglimento o vendita – con una procedura modificata durante i lavori in Commissione – delle cosiddette società in *house* o delle società partecipate che svolgono servizi solo nei confronti della pubblica amministrazione; l'articolo 5 reca disposizioni ulteriori, su un percorso già avviato da altri provvedimenti anche dal Governo precedente, volte al contenimento delle spese per il parco-auto e l'acquisto di buoni-pasto e interventi più specifici. Prevede, all'articolo 7, una riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; introduce, all'articolo 8, una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa per consumi intermedi, dando come obiettivo per gli enti pubblici non territoriali di avere risparmi almeno del 5 per cento nel 2012 e del 10 per cento nel 2013. Si introduce l'obbligo, con l'articolo 9, per gli enti territoriali di sopprimere o accorpare enti, agenzie ed organismi al fine di raggiungere una riduzione degli oneri finanziari non inferiore al 20 per cento.

Si prevede poi, all'articolo 12, la soppressione di una molteplicità di enti e di organismi partecipati. Anche questo articolo ha subito una serie di modifiche durante i lavori di Commissione. Di alcuni di questi il relatore, il Governo ed i membri della Commissione hanno ritenuto di dover escludere la soppressione, valutando la loro importanza e valenza sociale; di altri, si è previsto solo il posticipo di un anno dello scioglimento.

L'articolo 14 procede ad una omogeneizzazione ed estensione dei meccanismi di blocco del *turnover*, al fine di raggiungere un equilibrio tra numero di dipendenti e funzioni svolte. L'articolo 15 riduce il contri-

buto del finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale di 2 miliardi di euro a regime, ma si provvede contestualmente ad introdurre misure di risparmio sulla spesa farmaceutica, che hanno visto un ampio dibattito sia in Commissione sia negli ambienti portatori di interesse esterni.

Mi sembra poi opportuno ricordare che l'articolo 16, unitamente a disposizioni finalizzate a disciplinare alcuni ambiti incidenti sul livello della spesa degli enti locali, prevedeva all'origine solo un taglio sui trasferimenti statali a Comuni, Province e Regioni. A seguito del passaggio in Commissione, si sono liberati 800 milioni a favore dei Comuni e 100 milioni a favore delle Province, legati quindi alla cassa e non alla competenza, ma comunque in modifica al Patto di stabilità, che è in ogni caso un freno alla possibilità di investire da parte degli enti locali, e quindi anche un freno allo sviluppo.

All'articolo 17, è stato previsto, in modo ordinamentale, il riordino del sistema delle Province con un percorso che ha trovato poi una convergenza della Commissione sui tempi e sulle procedure da applicare. All'articolo 18 sono state istituite dieci città metropolitane, anche qui con alcune correzioni al percorso previsto dal decreto. All'articolo 19 sono ridefinite le funzioni fondamentali dei Comuni procedendo ad una loro tassativa elencazione. Per tutto questo, ringrazio i colleghi della Commissione per aver proposto bozze di emendamenti, in alcune parti raccolte ed in altre elaborate, ma complete in merito a tale questione, basate non solo sulla loro competenza, ma anche sulla esperienza di lavoro svolto nel provvedimento sulle autonomie locali.

Come ha già sottolineato il collega Giaretta, l'articolo 21 posticipa al 1° luglio 2013 l'aumento dell'IVA, ma vorrei ricordare che tale aumento può essere e va scongiurato dall'azione del Governo nell'esercizio di quella delega che ha avuto con i provvedimenti della scorsa estate.

Viene rifinanziata, inoltre, con l'articolo 23, una serie di interventi che riguardano l'autotrasporto, l'università, i prestiti d'onore e l'emergenza umanitaria, tutti condivisi ed apprezzati dalla Commissione.

In ultimo, è stato inserito un intervento per il terremoto in Emilia-Romagna, con la previsione dell'intervento statale con i mutui agevolati.

Quello in esame è un provvedimento che ha toccato mille temi, e questo ci ha portato a consultarci con i colleghi delle altre Commissioni interessati per il merito e a raccogliere anche le loro osservazioni. Per questo, voglio concludere il mio intervento ringraziando tutti i colleghi del Senato che operano nelle diverse Commissioni. Ringrazio, in particolare, il presidente Azzollini ed il collega Giaretta, quest'ultimo anche per il contributo che con la sua esperienza ha portato al mio lavoro. Ringrazio altresì i rappresentanti del Governo che nel corso di questa settimana ci hanno assistito, con assiduità e costanza, in un contraddittorio sui vari temi, non sempre condivisi, dal sottosegretario Malaschini – che vedo presente – al sottosegretario Polillo, al ministro Patroni Griffi. Ringrazio poi i Capigruppo e tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che per competenza specifica, durante i lavori della Commissione, ci sono stati di supporto e di ausilio. Ringrazio, infine, il presidente Schifani, che

non ha mai fatto mancare la sua spinta, il suo stimolo e la sua opinione. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e una questione sospensiva sul disegno di legge n. 3396.

Ha chiesto di intervenire il senatore Viespoli per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, abbiamo presentato questa pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento in esame per recuperare, rispetto ad una condizione di criticità, uno spazio di confronto e di dibattito all'interno di quella compressione del confronto parlamentare che si sta determinando ormai con sistematicità.

In fondo, la caratterizzazione di quel che sta accadendo – e mi limiterò ad evidenziare i profili di costituzionalità, cercando di evitare per quanto possibile il merito – segnala una sorta di percorso per quanto attiene la decretazione d'urgenza, che è ormai una modalità utilizzata ben oltre ogni limite, e non certo solo da questo Governo. Forse, però, per ragioni legate all'acuirsi della crisi, c'è una sorta di passaggio dalla continuità alla sistematicità, dalla lesione all'espropriazione della centralità del Parlamento.

Non vorrei per la verità guastare il clima da «Mulino bianco parlamentare» disegnato dal relatore poco fa, ma mi pare che, più che su una democrazia rappresentativa ampia, partecipata e diffusa, il dibattito si regga ormai su una sorta di «triangolare» tra il Governo, le *lobby* e le oligarchie parlamentari (e mi fermo qui, per non andare oltre e non includere anche salotti o quant'altro, e comunque tutte situazioni che hanno poco a che vedere con la democrazia rappresentativa).

Fatta questa promessa, potrei utilizzare il tempo a mia disposizione per individuare all'interno del provvedimento in esame i tanti profili palesemente in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, oltre che con la legge n. 400 del 1988; tuttavia, per ragioni di sinteticità, mi limiterò ad illustrare la questione, emblematica, delle Province.

Infatti, signor Presidente, dobbiamo stare molto attenti, quando si tratta di livelli istituzionali, a parlare di costi perché inserire disposizioni relative a quello che in seguito è diventato un riordino delle Province all'interno di un provvedimento di revisione della spesa significava voler affrontare, con questo intervento, – uso il passato perché poi è stato apportato un certo cambiamento – eminentemente una questione di costo: le Province costano e quindi dobbiamo intervenire.

È evidente che, se imbocchiamo questa strada, qualcuno prima o poi dirà che anche i Comuni costano, come le Regioni, qualcuno prima o poi, a ragion veduta, dirà che costano gli apparati e le strutture dello Stato nazionale e qualcuno, a maggior ragione, dirà che costano le strutture parlamentari e le strutture della democrazia rappresentativa. D'altra parte, lo stesso fatto che la politica sia considerata un costo è emblematico di una cultura diffusa alla quale noi diamo un contributo inserendo il riordino

delle Province all'interno di un provvedimento, per la precisione all'articolo 17, che si occupa di costi. Tale provvedimento, infatti, era inserito tra quelli finalizzati all'ottenimento del cosiddetto pareggio di bilancio e quindi fra le misure tipiche di revisione dei costi.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,16)

(Segue VIESPOLI). Mi sembra evidente che l'articolato, così come era predisposto e come d'altra parte era stato segnalato con puntualità non da chi vi parla ma dal *dossier* del Servizio studi del Senato, presentava alcune criticità rispetto al tema relativo alle Province e all'esigenza di un intervento di rango costituzionale. Infatti, era così palese ed evidente il venir meno del processo di democrazia dal basso disegnato dalla Costituzione repubblicana, che, per cercare di aggirare l'iniziativa del Comune come unico elemento scatenante per ottenere la modifica delle circoscrizioni provinciali, è stato utilizzato, nella norma originaria contenuta nell'articolo 17, il riferimento al CAL, il Consiglio delle autonomie locali, peraltro non presente in alcune Regioni, che in qualche modo faceva immaginare la possibilità di coinvolgere i Comuni attraverso la strada proposta. In tal modo si cercava di assicurare, più o meno formalmente, il rispetto dell'articolo 133 della Costituzione e della relativa procedura.

Questa impostazione era così palesemente incongrua che poi è stata modificata in termini di filosofia, passando dalla soppressione al riordino delle Province, senza però risolvere la lesione dell'articolo 133 della Costituzione, perché per farlo non basta individuare alcuni requisiti e stabilire una procedura all'interno della quale non vi è più il passaggio dal Governo al Consiglio delle autonomie, poi nuovamente al Governo e al Consiglio delle Regioni. La nuova procedura, infatti, prevede il passaggio dal Consiglio delle autonomie alle Regioni, poi al Governo e poi di nuovo al Parlamento. In pratica scopriamo che il decreto, in relazione al tema delle Province, può essere definito, lo dico per sinteticità, un decreto-toppa, necessario per sanare i contenziosi costituzionali già avviati dalle Province dopo il cosiddetto decreto salva Italia che ha ridotto le Province ad organismo di secondo livello e le ha depotenziate di ruolo, riducendole ad una funzione di coordinamento.

Il decreto al nostro esame, dunque, è innanzitutto funzionale a reggere il contenzioso costituzionale perché, in relazione ai cosiddetti principi fondamentali che certo non si potevano concretizzare nella sola funzione di coordinamento, per cui la Corte costituzionale facilmente avrebbe potuto accettare il ricorso delle Province contro il cosiddetto salva Italia, da un certo punto di vista potenzia le Province, nel senso che ciò che sembra una sottrazione in realtà è un'aggiunta. Infatti, alle funzioni di coordinamento attribuite alle Province si aggiungono le funzioni relative all'am-

biente, alla viabilità e al trasporto e poi, nella successiva fase emendativa, è stata aggiunta anche la funzione relativa all'edilizia scolastica. In tal modo si dà tono e sostanza alle Province residue, ed è per questo che parlo di decreto-toppa rispetto alla palese incostituzionalità del precedente.

Da questo punto di vista, si mette una toppa e si costruisce una sorta di decreto-tappa, cioè di tappa di avvicinamento. Questo, infatti, è un decreto procedurale, nel senso che individua una procedura e non disegna e non dà una scelta urgente come da decreto (o come dovrebbe essere un decreto). Ripeto: esso delinea una procedura. Si tratta del decreto istruttorio, che delinea una procedura e che poi deve ritornare in Parlamento, al cui interno si riapriranno il confronto e il dibattito.

Noi contestiamo questo decreto per ragioni di palese incostituzionalità e non già in ragione di un'ambigua o equivoca territorialità; lo contestiamo per assenza di radicalità, perché, se si vuole inserire l'intervento delle Province in un disegno organico di riordino dei livelli istituzionali, esso va inserito in Costituzione. In tal senso, mi rivolgo ai Capigruppo e non tanto al Governo, che si muove nella condizione data e cerca, a suo modo, di recuperare un punto di equilibrio tra i soggetti politici.

La radicalità la dovrebbero pretendere tutte quelle forze politiche e quei partiti che si sono presentati alle elezioni inserendo nel programma l'abolizione delle Province, tranne poi dimenticarsene. Infatti, basterebbe un disegno di legge costituzionale che stabilisca che le Province sono soppresse e che le loro competenze vengono trasferite a Comuni e Regioni, che (si potrebbe aggiungere), come dovrebbe essere in un sistema federale, delincono, a loro volta, gli enti di area vasta e se li pagano. A quel punto, però, si tratterebbe davvero di un alto intervento di rango costituzionale e non di questo meccanismo a macchia di leopardo che, dentro territori dilaniati dalla questione sociale, apre anche la questione delle contrapposizioni territoriali e municipaliste, così inaugurando una fase di cui, francamente, non avvertiamo la necessità e il bisogno.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo ritenuto di presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità: per i valori che questo tema richiama e per l'importanza della vicenda e della questione, che riguardano un elemento fondamentale della vita del Paese. Infatti, se mettiamo in relazione l'articolo 17 con l'articolo 10 (relativo alla riorganizzazione della presenza dei servizi e delle strutture dello Stato sul territorio), abbiamo un quadro che abdica alla dimensione della politica, che dovrebbe rivendicare questo ruolo e questa funzione e che – invece – continua a perdere ruolo, funzione e centralità, insieme al Parlamento. In questa fase è utile affrontare la perdita di centralità della politica con il respiro riformatore giusto. Lo dico senza offesa per il Governo, perché l'ho detto in dichiarazioni pubbliche: questa storia delle Province, più che un esempio di montismo, mi sembra una vicenda di peggior doroteismo. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Mazzatorta per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP2, adducendo tutta una serie di motivi di incostituzionalità di un provvedimento abnorme. Non entrerò nel merito tecnico, e per l'esame dei singoli aspetti di incostituzionalità rinvio al testo della questione pregiudiziale.

Desidero far notare che, come ricorderete, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del febbraio 2012, il Presidente della Repubblica scrisse un accorato appello ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, affinché, nel procedimento di conversione dei decreti-legge, non vi fossero più emendamenti eterogenei. Ricordo che in quel momento tutti quanti sposammo quella linea, volta ad evitare che in Commissione vi potessero essere modifiche radicali del testo dei decreti-legge, così come pervenuti dal Governo.

In questo caso, assistiamo a 90 emendamenti approvati in Commissione, che in larga parte hanno stravolto il testo originario del decreto-legge. Tuttavia, mentre – prima – il Presidente della Repubblica, di fronte ad un evento di questo tipo, sarebbe intervenuto con messaggi monitori particolarmente rigorosi, oggi assistiamo, invece, ad un Presidente della Repubblica del tutto silente sotto questo aspetto.

Ci aspettiamo che almeno la Corte costituzionale ribadisca la sua giurisprudenza, che – ripeto – sotto questo profilo è molto chiara: non si può portare in Aula un provvedimento stravolto nei suoi contenuti con 90 emendamenti approvati dalla Commissione bilancio. Di questi, peraltro, pochi colleghi sono a conoscenza, perché il fascicolo degli emendamenti è stato messo a disposizione qualche minuto fa dagli Uffici del Senato. Quindi mi chiedo anche come si possa lavorare in queste condizioni, visto che già si preannuncia per oggi pomeriggio il voto di fiducia.

Volevo limitarmi ad alcuni punti, partendo dall'analisi di un articolo pubblicato oggi da «Il Sole 24 ORE» proprio sul decreto cosiddetto della *spending review*, della rivisitazione della spesa pubblica. Il titolo di questo articolo, a pagina 8, è il seguente: «Manovre anticrisi, le Autonomie pagano il 51,6% dei tagli». Si legge: «La riduzione dei trasferimenti agli enti locali è stata più efficace della sforbiciata ai Ministeri». Testualmente l'articolista scrive: «Dalla fase »federalista« siamo passati »alla svolta centralista dettata dall'emergenza con il Governo dei tecnici».

Quello che noi stiamo dicendo da diversi mesi è che, nell'assoluto silenzio, nell'assoluta indifferenza purtroppo anche della stampa, tranne qualche lodevole eccezione come quella che ho appena citato, sta avvenendo una radicale svolta, cioè siamo passati da quella che era l'impostazione federalista, che a parole anche il Partito Democratico aveva sposato fino a pochi mesi fa, ad una vera e propria svolta centralista, dettata dalla cosiddetta emergenza economica; una svolta centralista che probabilmente nemmeno il regime fascista – lo dico con assoluta tranquillità – si sarebbe permesso di fare. Lo vediamo per esempio con il tema delle Province, ma anche con il tema delle prefetture: ci sono dei passaggi che francamente credo che nemmeno il dittatore Mussolini si sarebbe permesso di fare.

Siamo passati radicalmente da una valorizzazione delle autonomie locali (penso alla riforma del 2001 voluta dal centrosinistra con l'articolo 114 della Costituzione, nel quale è previsto che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, (...) dalle Regioni e» – da ultimo – «dallo Stato») ad una svolta centralista, in cui tutto deve essere deciso a Roma e il Governo detiene l'assoluto primato su qualsiasi scelta di carattere politico-economico-sociale.

Quindi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che già nel titolo è divertente: «revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini». Invarianza dei servizi ai cittadini? Io sono sindaco di un Comune e non mi permetterei mai di andare dai miei cittadini a dire che mantengo i servizi invariati, perché in questo momento i Comuni sono costretti a chiudere tutti i servizi che hanno: cercando di mantenere quelli che sono essenziali, ossia i servizi sociali, ma il resto debbono chiuderlo, perché a forza di tagli ai trasferimenti erariali l'invarianza dei servizi ai cittadini è una chimera.

Allora, per quale motivo prevedere un titolo ipocrita scrivendo «revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»? Togliete quest'ultima frase, perché è una presa in giro. Sappiamo che è una revisione parziale, disomogenea, disordinata, disorganica della spesa pubblica, che va a colpire – come dice «Il Sole 24 ORE» – solo le autonomie locali (non va a colpire i Ministeri e le amministrazioni centrali) e assolutamente i servizi ai cittadini saranno variati in peggio e in diminuzione. Inoltre, ai cittadini stiamo chiedendo in questo momento l'IMU, un prelievo fiscale abnorme, che è sotto gli occhi di tutti, e i dati li abbiamo ogni giorno.

Anche il tema delle Province merita un passaggio, perché anche questo è un capolavoro. Si potrebbe dire «tanto tuonò che non piove», in quanto il Governo esordisce parlando della soppressione delle Province all'articolo 17 e adesso siamo arrivati al riordino delle Province. Va bene: però diciamo ai colleghi, soprattutto a quelli amanti delle autonomie locali (pensavamo che ce ne fossero parecchi in quest'Aula, ma ci dobbiamo ricredere), che abbiamo notato che, dopo le leggi Bassanini e dopo la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, la Provincia veniva considerata un livello di governo intermedio necessario fra il Comune e la Regione. E questo è stato sancito – ripeto – in un articolo della nostra Carta costituzionale.

Le Province non sono nate da poco, ma sono un'eredità degli Stati preunitari. Ogni tanto un ripasso della storia degli Stati preunitari servirebbe anche per capire quello che stiamo facendo, i disastri che stiamo combinando. Le Province nascono negli Stati preunitari, nel Ducato di Modena, nel Lombardo-Veneto. Avevano nomi differenti, si chiamavano contadi, delegazioni, distretti, circondari, divisioni, ma anche un substrato storico che non può essere cancellato con l'articolo 17 di un Governo dei tecnici. È qualcosa che lascia davvero interdetti! Pensare che centinaia di anni di storia amministrativa, legata anche alle identità territoriali di questi territori, possano essere cancellati con un tratto di penna è impensabile: le Province sono soppresse.

Aggiungo che pensavamo che la cosiddetta scuola panregionalista, che in sostanza riteneva dovessero esservi solo la Regione e i Comuni, fosse stata abbandonata. Dopo gli anni settanta c'era stata una corrente di pensiero che aveva sostenuto che dovessero esservi solo la Regione i Comuni e nessun altro livello di governo intermedio. Pensavamo che anche questo passaggio fosse stato superato e che si fosse vista l'utilità delle Province, naturalmente di quelle con una dimensione adeguata e con una classe politica adeguata. Ci raccontiamo sempre tante storie, ma sappiamo che il problema è formare una classe dirigente politica all'altezza delle nuove sfide. Le Province sono fondamentali come livelli di governo delle aree vaste, quelle aree dove si possono concordare assieme i servizi di utilità sociale, di interesse economico. La Provincia svolge un ruolo essenziale in questa materia, che è di indirizzo e che richiede grandi competenze, capacità e autorevolezza. È evidente che se poi queste Province (che come configurate vanno in parte riviste ma certamente non soppresse) vengono affidate a classi dirigenti politiche non all'altezza, il problema non è lo strumento ma chi governa quello strumento.

Quanto al fascismo, aveva eliminato 94 circondari provinciali con regio decreto del 21 ottobre 1926, e il testo unico fascista delle leggi comunali del 1934 non porta alcuna traccia dei circondari provinciali. La Costituzione del 1948, invece, ha voluto le Province.

Colleghi, qui facciamo marcia indietro e, visto che la *vulgata* di questo periodo è che lo spreco dello Stato sta tutto nelle Province, eliminiamo un livello di governo intermedio che esiste in tutti i Paesi europei intelligenti e avveduti.

Chiudo sulla questione degli esodati, perché anche in questo caso stiamo rasentando la follia. A dicembre avevamo detto che quella riforma delle pensioni non andava bene perché mancava una fase transitoria. Avevamo ripetuto che non si possono cambiare le regole pensionistiche in corsa perché ciò porta a dei problemi. Lo avevamo detto. Andate a vedere i Resoconti parlamentari, che nessun giornalista legge ma che esistono. Avevamo sostenuto questa tesi.

Da lì è emerso poi il problema degli esodati, ma ce ne sono tanti altri e adesso è tutta una rincorsa per far sì che singole categorie, insegnanti in esubero, dipendenti pubblici, possano andare in pensione con le vecchie regole. Ci si è accorti infatti che le nuove regole sono troppo rigorose e che era necessaria una fase transitoria.

Con l'articolo 22 si cerca di mettere un'altra piccola toppa, ma il buco è troppo grande e non si riesce a coprirlo; a meno che non si riveda radicalmente quella riforma delle pensioni. Ho letto con stupore che l'onorevole Fassina, responsabile economico del Partito Democratico afferma che se vinceranno le elezioni cambieranno la riforma delle pensioni. È una battuta degna davvero dei fratelli Marx, con ciò intendendo i comici dell'epoca. (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori D'Ubaldo e Viespoli*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Franco Paolo per illustrare la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, colleghi senatori, intervegno su una questione sospensiva importante, con la quale desidero porre un quesito all'Aula.

Leggendo il testo del deliberato che proponiamo penso che la questione diventi abbastanza evidente: proponiamo «di non passare all'esame del provvedimento prima che il Governo abbia fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'impatto sociale ed economico del medesimo». La domanda che voglio porre all'Aula e ai colleghi è assolutamente semplice: abbiamo contezza degli effetti che questi interventi legislativi – e la questione sospensiva riguarda, in particolare, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – avranno sui servizi, che i cittadini vedranno pesantemente modificati nella loro quantità e nella loro dinamica? Oppure approviamo questo provvedimento a seguito di un lavoro di Commissione molto importante e dibattuto – del quale poco fa i relatori ci hanno dato una corretta spiegazione – ma che nei fatti non ha consentito di valutare a pieno – e forse neanche in minima parte – gli effetti che ricadranno sui cittadini?

Degli effetti sulla spesa pubblica potremmo discutere, ma probabilmente il decreto in esame non avrà le conseguenze miracolose e miracolistiche da qualche parte enunciate, soprattutto – come ha detto poco fa anche il collega Mazzatorta – nel momento in cui il suo titolo reca «revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».

Sono tanti gli argomenti che si possono portare alla nostra riflessione, nel momento in cui dobbiamo cercare – e scusatemi se lo ripeterò ancora – di avere contezza degli effetti che questo decreto avrà (altro che invarianza nei confronti dei servizi ai cittadini!). Ne sono stati citati diversi in ordine alle questioni di costituzionalità, e altrettanti possono valere anche in ordine alla questione sospensiva, presentata per avere ulteriori informazioni, che però siano serie, mirate e valutate finanziariamente, anche con riferimento ai livelli di assistenza che verranno erogati, da parte del Governo.

Si è parlato di Province oggi, riguardo sia alla loro soppressione, sia alla loro riduzione, sia al loro dimezzamento, anche da parte del ministro Patroni Griffi, quindi si ritiene che tale intervento avrà notevole incidenza sotto il profilo del costo di tali autonomie territoriali. Ho però letto, ad esempio, qualche ora fa un dispaccio di agenzia nel quale il mio presidente di Regione, il governatore Luca Zaia, dichiara che in Veneto le Province non verranno toccate quanto al loro numero, perché l'intervento che è stato fatto e le modifiche emendative apportate non fanno altro che lasciare nelle mani delle Regioni il problema, anzi, la «patata bollente» (e riprendo le sue stesse parole). Il Governo e le Commissioni, infatti, non hanno avuto il modo – o il coraggio, o la possibilità – di stabilire, né in un senso né nell'altro, norme univoche e condivise, che potessero incidere davvero nei confronti di questo costo, che da alcuni è ritenuto non opportuno, mentre da altri – come la Lega – è ritenuto importante per i servizi ai cittadini, nell'insieme della spesa pubblica.

Ho chiesto dunque una riflessione in merito, per capire se abbiamo contezza della situazione, e ho appena citato le dichiarazioni del presi-

dente Zaia in proposito: quale sarà dunque l'effetto di tale provvedimento? Ecco perché chiediamo al Governo che, se questi sono i cambiamenti e il percorso che con il maxiemendamento le Regioni si troveranno a dover sviluppare ed affrontare, e se queste sono dunque le risposte – a mio avviso giuste – che da esse possono arrivare (delle quali ho citato quella che ho letto), quale sarà allora l'effetto del decreto in esame sulla spesa pubblica? Quale sarà l'invarianza dei servizi ai cittadini, se un altro presidente di Regione come Renata Polverini, che lo è del Lazio, ricordando in particolare la questione della sanità, ieri l'altro ha dichiarato che i tagli che le Regioni subiranno in merito al servizio sanitario porteranno gravi disservizi nell'erogazione delle prestazioni dello stesso?

Poi, circa il fatto che la manovra comprenda profondi tagli agli enti locali, ricordo quanto detto dal sindaco della città capoluogo della mia Provincia (tanto per rimanere in casa) Achille Variati del PD, il quale ha affermato che chiuderà i conti in rosso perché con quelle prospettive di tagli che vengono fuori dalla *spending review* 1 e 2 non riuscirà a coprire il bilancio del Comune di Vicenza. Potrei proseguire con un lungo elenco, citando amministratori locali o importanti Presidenti di Regione che hanno fatto le loro rimostranze.

Ripeto, entrare nel merito delle rimostranze non è neanche compito dell'illustrazione di questa proposta sospensiva. Avranno e hanno anche le proprie ragioni, ma il problema che pongo ancora una volta è quello della contezza – lo ripeto ancora una volta – che quest'Aula dovrebbe avere – altro che invarianza dei servizi ai cittadini! – per assumere la decisione di approvare con la fiducia un testo così importante. Ho citato alcuni aspetti che riguardano gli entiterritoriali – Comuni, Province e Regioni – ma potremmo anche ragionare in merito alla dismissione del patrimonio pubblico, a tutte le vicende e ai *rumor* di contraddizione che abbiamo ascoltato fra chi possiede degli immobili e li concede alle prefetture o ad altro e che, quindi, si vedrà privato dei propri introiti o viceversa, a seconda delle diverse situazioni che si sono manifestate. Insomma, ne abbiamo lette di tutti i colori.

Un altro punto da affrontare in maniera totalmente diversa – di qui la necessità di un'interlocuzione molto più approfondita con il Governo – è quello del personale delle pubbliche amministrazioni. Sappiamo che la Commissione europea ci ha invitato ad effettuare tagli di personale nell'ordine di 100.000 unità (neanche tante), ma occorre chiedersi: in merito a questo aspetto fondamentale, le soluzioni adottate nel decreto e con gli emendamenti danno una risposta concreta o, invece, rinviano la soluzione del problema più avanti nel tempo, come si è verificato nei fatti con le Province e con gli aspetti sanitari?

Ho parlato degli aspetti sanitari perché vi è una contraddizione fra l'emendamento 15.1000 dei relatori, approvato dalla Commissione, che ha lenito gli effetti dell'originario testo del Governo in ordine ai costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sui servizi sanitari e la relazione della Ragioneria generale dello Stato, che contraddice gli effetti auspicati dall'emendamento scrivendo considerazioni puntuali secondo le quali so-

stanzialmente quell'emendamento mette a repentaglio i risparmi di spesa previsti nel testo originario del decreto.

Hanno ragione i relatori o la Ragioneria generale dello Stato? Ecco un altro motivo per ritenere che questo testo – che è quello che poi oggi sarà sottoposto al voto – così come è abbia due caratteristiche fondamentali. La prima è di non corrispondere in maniera veritiera all'invarianza dei servizi ai cittadini (è un po' una presa in giro: si potrebbe parlare di una dicitura che lascia il tempo che trova e che forse ce lo potevamo risparmiare). L'altra caratteristica è che in effetti l'insieme di questa manovra di *spending review* non ci dà modo di conoscere realmente gli effetti tanto nel risparmio della spesa pubblica quanto nei confronti dei servizi che i cittadini si aspettano.

Per questo motivo, sottopongo all'Aula la questione sospensiva testé illustrata auspicandone l'approvazione. (*Applausi del senatore Cagnin*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, sia le questioni pregiudiziali di costituzionalità sia la questione sospensiva sono state articolate.

Per quanto mi riguarda, vorrei ricordare al presidente Viespoli che sono state votate caterve di decreti-legge non aventi i presupposti di necessità ed urgenza. Pertanto, meraviglia a questo punto una pregiudiziale come quella al nostro esame.

Certo, si tratta di due provvedimenti che portano in sé una serie infinita di contraddizioni ed eterogeneità. Che ci azzecca la misura a favore del Monte dei Paschi di Siena con il provvedimento per la dismissione del patrimonio pubblico?

La *spending review* è sicuramente il festival delle occasioni mancate: nessun taglio ai cacciabombardieri; nessuna soppressione delle Province; i cittadini subiscono tagli ai servizi, agli enti locali e alla sanità. Sono ancora in ballo i diritti degli esodati che vengono eufemisticamente chiamati salvaguardati. In verità, dovrebbero salvaguardarsi dal Governo e dal Ministro del lavoro.

Come Gruppo dell'Italia dei Valori ci asterremo in merito alle ipotesi presentate questa mattina. Ci asteniamo perché preferiamo che si arrivi al voto finale con posizioni chiare, affinché il Governo e la maggioranza si assumano le proprie responsabilità e non si nascondano dietro le pregiudiziali di costituzionalità.

Noi riteniamo che questi provvedimenti siano – come dicevo prima – contraddittori e insufficienti e non facciano fare quel salto di qualità che,

come Gruppo dell'Italia dei Valori, abbiamo provato a suggerire in sede di Commissione. Si tratta di provvedimenti che sono stati presi – lo diranno poi i miei colleghi nel corso della discussione generale – spesso sotto quelle pressioni lobbistiche che hanno caratterizzato la fase finale della loro discussione in Commissione.

In ogni caso, riteniamo che la diversità e lo scontro di opinioni debbano vedere il traguardo con le dichiarazioni di voto. Non vogliamo sottrarci al confronto, che sarà sicuramente aspro, e chiediamo piuttosto alla maggioranza di avere uno scatto d'orgoglio, evitando di approvare questo iniquo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Viespoli e da altri senatori (QP1) e dal senatore Bricolo e da altri senatori (QP2), sul disegno di legge n. 3396.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Bricolo e da altri senatori, sul disegno di legge n. 3396.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. *(Brusìo).* Colleghi, suggerirei di sospendere brevemente i nostri lavori per consentire a tutti di intervenire in un'Aula più silenziosa e più consona al proprio ruolo.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,51, è ripresa alle ore 12,54).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 12,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.

BUTTI *(PdL)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei porre una domanda: la pesante situazione del Paese giustifica la furia iconoclasta con cui il Governo si è abbattuto, almeno in un primo momento, su quasi tutti gli emendamenti presentati al decreto-legge sulla *spending review*? Sono stati infatti cassati anche quelli circostanziati e ben lontani dalle intenzioni di aggravare la condizione economica complessiva.

Non si scandalizzi allora il Presidente e non si offenda il Governo se utilizzerò un termine forte, che però è contemplato da tutti i dizionari poiché è entrato nel linguaggio corrente, mutuato dalla cinematografia. Questo provvedimento sembra una «supercazzola», quella che nel celebre film faceva il celebre conte Mascetti per confondere un po' l'interlocutore.

È un provvedimento che a tratti risulta anche privo di senso, privo cioè di una sorta di aderenza alla realtà. I sindaci hanno tentato di spiegarvi che la vostra assicurazione, sottosegretario Polillo, circa l'equivalenza tra il gettito dell'ICI del 2010 e quello dell'IMU del 2012, è stata ampiamente smentita dai fatti: balla un miliardo e mezzo di euro, che non sono propriamente quisquiglie. L'Unione delle Province italiane ha tentato invece di spiegarvi che una razionalizzazione così improvvisata, confusa e a tratti anche contraddittoria delle Province creerà grossi problemi.

Se non si conosce il territorio, se non si vivono le dinamiche amministrative periferiche, ma si ostenta una cieca supponenza legislativa e riformatrice, si fallisce. Mentre la grande finanza gioca con i *computer*, le imprese sul territorio devono vedersela con la cassa integrazione e con la disoccupazione e gli enti locali con le nuove emergenze.

Occorrono scelte politiche (ce lo ha ricordato il relatore Giaretta) non solo tagli lineari, ma il testo in esame non è nemmeno vagamente imparentato con la politica. Occorre un'inversione di marcia culturale e non un taglio ossessivo-compulsivo che rischia di non essere compreso. C'è bisogno di una nuova cultura amministrativa. E non ci siamo certo svegliati ora, colleghi, perché i tagli lineari, miopi e irresponsabili sotto il profilo politico, li contestavamo – ingaggiando anche duri confronti – quando a proporli era il ministro Tremonti, perché di tagli lineari si può anche morire.

Avete addirittura supposto di sopprimere la Discoteca di Stato: ma come si fa a sopprimere la Discoteca di Stato, che di fatto è la più grande collezione pubblica del nostro Paese, che possiede 500.000 supporti inventariati e catalogati, dai cilindri di cera ai dischi, ai nastri, ai video, ai supporti digitali? Per non parlare del Centro sperimentale di cinematografia. Due esempi che riguardano i tagli alla cultura, per i quali il disastro è stato evitato grazie alla nostra caparbità.

Come si fa a stroncare centinaia di imprese radiotelevisive, umiliate con l'assegnazione delle frequenze, private di ogni politica di sostegno durante la transizione verso la digitalizzazione del Paese? E ora si vogliono tagliare, anche qui in modo lineare, altre ingenti risorse ad un mondo che genera lavoro e indotto, nonostante la crisi della pubblicità.

Proseguo in modo *random*. Come si può ignorare lo stato di grave sofferenza del Comune di Campione d'Italia, che vive esclusivamente della propria casa da gioco? Sottosegretario Malaschini, la prego di seguire particolarmente questo passaggio. Certo, per conoscere la situazione bisognerebbe sapere che dall'Italia, per raggiungere Campione d'Italia, occorre percorrere l'autostrada svizzera per circa venti minuti, perché quella è una *enclave*, o una *exclave*, chiamatela come volete, ma è territorio italiano in Svizzera. È Italia, però la moneta corrente è il franco svizzero, il bilancio del Comune è in franchi svizzeri, i servizi sono svizzeri, i bambini nascono nelle cliniche di Lugano. Se non si capisce che quel paese va dotato di uno statuto speciale e che occorre intervenire per legge sulla casa da gioco di Campione, come chiedo da tempo, si mette a repentaglio

un'intera comunità: tanto vale che sia annessa direttamente alla Confederazione elvetica.

Al casinò, sul quale per una vita ha campato, attraverso il non meglio identificato Fondo Campione, anche il Ministero dell'interno, ci sono oltre 200 esuberi. Ma chi pensate debba ripianare quando avverrà l'irreparabile? Forse i soci soppressi e accorpati (mi riferisco alle amministrazioni provinciali)? È fuori dubbio che debba intervenire una moralizzazione degli stipendi, ma è altrettanto evidente che occorre dare a quella comunità una soluzione politica, nulla di più.

Vogliamo parlare dei servizi pubblici? Se fosse passato il contenuto fantozziano dell'articolo 4 dedicato alla privatizzazione delle società pubbliche e al ricorso al mercato, sarebbe stato un disastro, e su questo bisogna ringraziare il relatore Pichetto Fratin.

Mi avvio alla conclusione. Se il commissario straordinario Bondi dice che i consumi intermedi degli enti locali sono in eccesso per oltre 13 miliardi, ma non osa intraprendere quella operazione chirurgica per colpire dove si annida lo spreco, che senso ha il suo lavoro?

Ho letto le ironie di qualche sedicente giornalista relativamente ai miglioramenti apportati al testo dal Parlamento. Non oso pensare quale sarebbe stato il risultato finale se fosse dipeso dalla saccenza di qualche settore del Governo o dall'ironia di qualche grande firma che dalla propria scrivania impartisce lezioncine prive di senso logico.

In questo ramo del Parlamento ci sono senatori che non solo conoscono bene la macchina periferica amministrativa, ma che potrebbero essere anche molto utili a un Governo più disponibile all'esercizio dell'ascolto. (*Applausi dei senatori Augello e Ladu. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà.

SARO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei toccare nel mio intervento un tema specifico: il rapporto tra questo provvedimento, la *spending review*, e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.

Come tutti sanno, attraverso questo provvedimento si è chiesto un concorso rilevantissimo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome per contenere la spesa pubblica e per impedire che ci sia da quest'autunno l'aumento dell'IVA.

Stiamo assistendo ad una fase nella quale tutta una serie di processi della finanza locale sui quali abbiamo ragionato per anni stanno profondamente cambiando. Da un lato, l'Italia, il nostro Stato, il Governo centrale sono condizionati nella predisposizione dei bilanci dagli accordi comunitari, in particolare dal *fiscal compact*; nello stesso tempo, lo Stato centrale sta sviluppando nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e di quelle ordinarie una politica nuova di riaccentramento della spesa che è in contrasto nettamente con tutti i ragionamenti che abbiamo sviluppato in questi anni, in particolare sulla ristrutturazione in senso federale del nostro Paese.

Io credo che ci siano molti limiti, sprechi ed inefficienze nelle Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale; in particolare, non vi è dubbio che la pubblicistica negativa nei confronti della Sicilia abbia danneggiato un po' tutti, in particolare anche le Regioni virtuose, perché l'opinione pubblica ci accomuna tutti come Regioni inefficienti. Quindi, obiettivamente, bisogna fare assolutamente chiarezza evidenziando che c'è una diversità di funzionamento tra alcune Regioni che sono serie, che hanno sviluppato politiche di razionalizzazione e di tagli alla spesa pubblica, e altre Regioni che invece non hanno assolutamente sentito la necessità di cambiare profondamente i loro meccanismi di spesa e di organizzazione dei servizi.

Però, mi preoccupa soprattutto come il Governo centrale sta operando nei confronti di Regioni a Statuto speciale e Province autonome, in particolare di quelle del Nord. Noi funzioniamo in base a un meccanismo legato a norme di attuazione che ha consentito il trasferimento di competenze e di funzioni alle Regioni stesse e conseguentemente abbiamo ottenuto delle compartecipazioni per finanziare queste funzioni e competenze sui maggiori tributi (IVA, IRPEF e così via). Cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che il Governo – non mi riferisco solo a quello attuale, ma anche ai Governi precedenti – ha predisposto una serie di decreti (prima i decreti del ministro Tremonti, poi il cosiddetto decreto salva Italia e adesso quello sulla *spending review*) che passano sopra la testa delle Regioni a Statuto speciale e dei meccanismi che reggono i rapporti con lo Stato centrale. Intendo dire che si possono sicuramente tagliare le compartecipazioni, però queste ultime devono essere modificate in base ad un accordo tra Stato e Regione.

Se non si cambierà atteggiamento e comportamento, la mia sensazione è che le Regioni a Statuto speciale saranno costrette a restituire allo Stato centrale alcune funzioni e competenze. Per fare un esempio, una Regione piccola come la mia, che ha 1.200.000 abitanti, con gli ultimi quattro decreti ha subito un taglio di 1 miliardo di compartecipazioni su 4,5 miliardi di bilancio complessivo, ossia di risorse proprie e non di trasferimenti. È chiaro che in questo modo non sarà più in grado di sostenere sanità, trasporti ed enti locali.

Mi auguro che il Governo abbia il coraggio di rivedere completamente il rapporto Stato-Regione e di costruire dei meccanismi che possono portare a risparmi nella spesa pubblica regionale attraverso due principi di fondo: l'individuazione – finalmente – dei costi *standard* e il collegamento dei costi *standard* stessi all'effettivo gettito fiscale che deriva da Regioni che sono più ricche rispetto a Regioni più povere e che possono garantire dei servizi migliori.

Comunque, è un fatto importante che il Governo abbia accolto la richiesta dei parlamentari delle Regioni a Statuto speciale che chiedevano il rispetto delle procedure previste dagli statuti per procedere ai tagli e alle razionalizzazioni. Mi auguro che il negoziato che si aprirà tra Stato e Regioni consenta di sistemare veramente le cose, ma in modo concordato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi senatori, se scopo del decreto in discussione è la revisione della spesa pubblica per tagliare gli sprechi, c'è da chiedersi quale sia il livello di competenza di chi se ne è occupato, visto che, per esempio, sono stati cassati emendamenti importanti per mettere sotto controllo la spesa sull'istruzione, impuntandosi, per contro, su provvedimenti praticamente ininfluenti sotto il profilo economico, come quello che crea discriminazione tra le lingue minoritarie riconosciute dallo Stato, esponendo l'amministrazione alla più che probabile condanna della Corte costituzionale.

Il nostro emendamento 1.122, in particolare, chiedeva che le sentenze emesse nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, data la molteplicità degli interessi coinvolti, non siano mai provvisoriamente esecutive sino alla pronuncia del giudice di appello.

L'attuale normativa prevede la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado emesse dal giudice del lavoro a favore del lavoratore. Tale norma appare giusta e doverosa nella generalità dei casi ma, ove fosse parte soccombente l'amministrazione scolastica, rischia di creare notevoli lesioni a diversi principi fondamentali del nostro ordinamento e, in particolare, al buon andamento dello Stato e della collettività. In ogni caso, tale situazione crea grave nocimento all'erario statale.

Basterebbe però prevedere che, nelle controversie in cui è parte l'amministrazione scolastica, il disposto non può trovare applicazione prima che sia decorso un adeguato tempo dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Ciò permetterebbe all'amministrazione di predisporre tutti i provvedimenti necessari, senza gravare ingiustamente sulle casse dello Stato. Se un giudice ordina l'immissione in ruolo di un nuovo docente, in aggiunta al restante organico già regolarmente assunto, lo Stato si trova costretto a pagare un doppio stipendio. Se, invece, fosse concesso all'amministrazione scolastica un adeguato lasso di tempo per adeguarsi, ogni eccesso di personale verrebbe riassorbito (senza aggravio di spese) dal nuovo contingente.

C'era poi l'emendamento 1.120, il quale chiedeva che le controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti siano, in primo grado, di competenza del giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ambito territoriale provinciale dell'ufficio scolastico regionale al cui albo sono state pubblicate le graduatorie.

Attualmente, la norma prevede che si instauri il contenzioso innanzi al giudice «nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trovi l'azienda o una sua dipendenza» – nel nostro caso la sede scolastica – «alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto». Ebbene, tale norma crea diversi problemi all'amministrazione scolastica, col rischio di produrre aberranti effetti anche sul buon andamento della pubblica amministrazione, sull'erario, sul corretto espletamento del servizio scolastico, nonché a ca-

rico delle parti private controinteressate. Spesso, infatti, il contenzioso sorge a distanza di diverse centinaia di chilometri rispetto all'ufficio provinciale scolastico convenuto (l'unico ufficio che, di fatto, conosce la situazione concreta alla base del contenzioso).

Una situazione simile, di fatto, rischia di porre l'amministrazione in seria difficoltà sia da un punto di vista economico sia dal punto di vista dell'efficienza, del buon andamento e così via. In tali casi, infatti, i funzionari degli ambiti territoriali – coloro che, di fatto, in primo grado difendono l'amministrazione scolastica ex articolo 417 del codice di procedura civile – si trovano impossibilitati nel comparire direttamente in udienza, giacché dovrebbero affrontare, il più delle volte, trasferte per coprire enormi distanze.

Ancora, vi sono casi in cui la circoscrizione di un determinato ambito territoriale scolastico non corrisponde alla circoscrizione sede del tribunale (si pensi, ad esempio, ai tribunali di Udine e di Tolmezzo, oppure a quelli di Bari e Trani, Foggia e Lucera). In tali casi si concretizzerebbe l'ulteriore rischio che controversie identiche – riguardanti lo stesso ufficio scolastico periferico – possano essere decise in maniera differente a seconda del tribunale adito, con la conseguente possibilità che, nelle graduatorie appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, l'amministrazione debba ottemperare a decisioni contrastanti tra loro – con enorme pregiudizio anche per tutti gli altri docenti parimenti inseriti in graduatoria – solo perché provenienti da diverse sedi di tribunale, seppur tutte rientranti nella stessa circoscrizione.

Anche questo caso provoca seri inconvenienti al buon andamento dell'amministrazione, alla sua efficienza, alla parità di trattamento dei docenti, nonché alle casse dello Stato.

L'attuale norma, inoltre, comporta che il funzionario dell'amministrazione delegato per l'udienza debba assentarsi dal luogo di servizio per più ore, al fine di raggiungere una sede di tribunale che non si trova nello stesso luogo in cui ha sede l'ufficio scolastico provinciale convenuto in giudizio. Per fare ciò, il funzionario avrà diritto all'indennità di trasferta e ai rimborsi per le spese di viaggio sostenute. Infine, assentandosi per maggior tempo dal suo posto di lavoro, creerà un maggiore disservizio all'utenza e all'amministrazione.

Per risolvere tali inconvenienti basterebbe approvare l'emendamento sopra citato, che è, tra l'altro, in perfetta sintonia con il programma di razionalizzazione delle spese per la giustizia e di riforma della geografia giudiziaria già voluta portare avanti dal Governo e dal Ministero della giustizia.

Chiedo quindi, ancora, per quale motivo vengano cassati gli emendamenti che ho richiamato. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, giungono alla discussione di quest'Aula due importanti provvedimenti sui quali è alta l'attenzione del-

l'opinione pubblica del Paese per l'incidenza che tali disposizioni avranno sul futuro delle condizioni materiali della nostra comunità nazionale, sull'operatività complessiva della pubblica amministrazione e sugli effetti che si determineranno nel campo dei rapporti, in particolare, fra Governo e autonomie territoriali.

Allo stesso tempo, il complesso delle disposizioni alle nostra attenzione si inserisce lungo il solco del lavoro avviato in questi difficili mesi, rispetto al quale sia i mercati internazionali che i nostri stessi *partner* europei intendono misurare l'effettiva volontà dell'Italia di avviare efficaci politiche di riforma del suo assetto istituzionale, economico e finanziario.

Per quanto riguarda il primo di questi provvedimenti, si rileva l'obiettivo di utilizzare gli assetti patrimoniali e la loro dismissione al fine di ridurre l'ammontare del debito, in un contesto nel quale è avviata un'opera di risanamento.

In realtà, i primi due articoli del decreto in esame non si manifestano certamente quale soluzione globale di tale sforzo, ma sicuramente possono rappresentare l'apertura di un impegno più articolato ed efficace da indirizzare a quello scopo. Ciò vale, in particolare, là dove si avvia la costituzione di un sistema più evoluto delle dismissioni immobiliari, che fino ad oggi non è stato in grado, nonostante vari interventi messi in cantiere da precedenti iniziative legislative, di ottenere risultati soddisfacenti.

Un'altra osservazione va sicuramente dedicata alla parte del decreto-legge che affronta il riassetto del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. Come evidenziato nel dibattito delle Commissioni riunite 5ª e 6ª, non si può far a meno di rilevare, anche nell'odierna discussione, un limite e una mancanza di coordinamento tra queste specifiche misure e il programma di generale riforma della pubblica amministrazione inserito all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011.

In quella sede si prevedeva infatti la riunificazione in un'unica struttura di tutte le Agenzie fiscali, diversamente a quanto, invece, più timidamente, viene a proporsi con le disposizioni al nostro esame. Una razionalizzazione più radicale delle attuali Agenzie fiscali in un'unica Agenzia risulterebbe, infatti, più funzionale ad una migliore lotta all'evasione fiscale, non certo di ostacolo come alcuni hanno ipotizzato.

Signor Presidente, lo sguardo di noi tutti è sicuramente però maggiormente rivolto ai contenuti del secondo provvedimento alla nostra attenzione, il decreto-legge n. 95. Il lavoro svolto in Commissione bilancio, pur nei limiti di tempo davvero strettissimi, ha consentito di migliorare alcune delle criticità più evidenti del provvedimento. Mi riferisco al tema delle autonomie territoriali, lo stesso inserimento di una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale, il complesso dei provvedimenti per le società *in house*, la questione terremoto, gli enti di ricerca, solo per citarne alcune.

Tutto ciò è avvenuto mantenendo fermo uno dei capisaldi esplicitamente previsto dal decreto-legge predisposto dal Governo, ovvero un saldo pari a zero, e senza incrementi della pressione fiscale. Un aumento del-

l'IVA, infatti, avrebbe determinato ulteriori cadute depressive sulla nostra economia con pesanti conseguenze sul potere d'acquisto e sulla propensione al consumo dei cittadini, nonché sulla competitività generale del nostro sistema economico-produttivo e sull'*export* dei beni prodotti.

Va segnalato ancora che il complesso degli interventi si distingue, nei suoi volumi complessivi, per avere agito esclusivamente sul lato della spesa. La scelta rappresenta una novità nel contesto delle recenti manovre di risanamento delle finanze pubbliche, quasi sempre sbilanciate sul lato delle entrate.

Altro importante punto di forza del provvedimento è rappresentato dall'avvio dei primi interventi di *spending review*. Si avvia così il processo di razionalizzazione della spesa pubblica, anche se, a mio avviso, in modo del tutto parziale. Fra le correzioni positive apportate all'iniziale testo, si rileva il complesso delle norme ordinamentali introdotte in materia di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali e, in particolare, quelle che ridisegnano i confini e la dimensione delle Province. Altro importante intervento è quello predisposto in favore delle emergenze, a partire dal terremoto in Emilia-Romagna. Da sottolineare, infine, l'intervento sugli enti di ricerca, teso ad attenuare l'impatto del testo originario del provvedimento che prevedeva un taglio di risorse di oltre 200 milioni di euro fino al 2014.

L'entità di tale taglio era in evidente controtendenza rispetto all'esigenza di sostenere attività capaci di creare sapere e innovazione, così necessarie al sistema Italia. Averne ridotto l'entità risulta quindi un aspetto certamente positivo.

Il risultato ottenuto con il lavoro svolto in Commissione, lascia, tuttavia, aperte alcune problematiche. Fra le altre, quella che desta maggiori perplessità riguarda il complesso delle questioni concernenti il rapporto con gli enti locali e le Regioni, su cui pesa una parte consistente della manovra di reperimento delle risorse. Da questo punto di vista, l'impegno comune di Governo ed enti territoriali nello sforzo di risanamento non potrà fare a meno, fin dall'immediato futuro, di stabilire nuove modalità nei rapporti, tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati in un quadro di maggiore condivisione delle scelte e di riconoscimento delle reciproche prerogative. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, cercherò di tratteggiare brevemente alcuni punti del decreto-legge n. 87 e del decreto-legge n. 95 che vengono discussi congiuntamente e sui quali ci sarà una richiesta di fiducia unica da parte del Governo.

Innanzitutto volevo anticipare alcune riflessioni. I primi provvedimenti che il Governo aveva adottato alla fine dello scorso anno e all'inizio dell'anno prevedevano esclusivamente nuove tasse, tanto che la pressione fiscale, in Italia, è ormai insostenibile ed è la più alta sia a livello mondiale che europeo. Il Governo ci aveva fatto sognare, o illudere, dato che ci era stato fatto credere che sarebbero stati presto presentati provvedimenti per lo sviluppo, provvedimenti che facessero attenzione alle piccole e medie imprese, alle famiglie, che avrebbero aiutato le imprese ad ottenere finanziamenti, provvedimenti importanti per dare forza e coraggio e per uscire da questa pesante crisi che sta colpendo il mondo intero, l'Europa e il nostro Paese. Questo sogno resterà nel cassetto, perché i provvedimenti che stiamo discutendo sono un'illusione, un *bluff*. Sono provvedimenti che non affrontano la realtà dei problemi in maniera consistente e con risultati reali.

Nel corso della discussione in Commissione, inoltre, non sono stati presi in considerazione i tanti suggerimenti avanzati al Governo da parte di tutti i Gruppi, non solo dall'opposizione (e ne abbiamo portati molti e importanti), ma anche di stessi Gruppi di maggioranza.

Abbiamo sentito gli interventi dei colleghi precedenti, molto critici e duri, caratterizzati dalla miopia e dell'incapacità di cogliere delle proposte, magari minimali e piccole, ma che davano risposta a dei problemi reali che le autonomie locali, il territorio e le imprese avevano sollevato.

Il Gruppo della Lega Nord ha come sempre lavorato con impegno, avanzando proposte serie. Desidero ringraziare i relatori e la maggioranza, che hanno poi riconosciuto il fattivo lavoro che abbiamo fatto. Non siamo certamente soddisfatti e contenti del risultato del lavoro della Commissione, che ci ha impegnato per molti giorni ed ore: si poteva fare di più e meglio. Il nostro giudizio, quindi, è complessivamente negativo (e comunque, successivamente, nella fase della discussione e delle dichiarazioni di voto finali, si entrerà nel merito di alcuni specifici punti).

Analizzando alcune questioni: che cosa non funziona? Partiamo dal famoso decreto-legge n. 87, in materia di dismissione del patrimonio pubblico. Anzitutto, si parla di dismissione del patrimonio pubblico, ma i meccanismi posti in essere sono assolutamente farraginosi, burocratici, difficili e complessi. Questo Governo deve avere il coraggio di dire: ho del patrimonio inutilizzato e devo renderlo disponibile, a prezzi magari anche molto bassi e concorrenziali; lo cedo agli enti locali, magari con il vincolo di valorizzarlo e di non alienarlo (come è avvenuto con il provvedimento del 1995, per quanto riguarda l'Arsenale di Venezia).

Si tratterebbe di un piccolo tentativo di migliorare la cessione del patrimonio pubblico, perché vale la regola del famoso venditore di frutta e verdura del Ponte di Rialto: quando si arriva a mezzogiorno, la frutta e la verdura ormai non hanno più alcun valore e, quindi, venderle a un solo centesimo al chilo significa non doversi riportare a casa del materiale e non avere costi di trasporto e merce ulteriormente deperita. Il prezzo che si fa la mattina non è il prezzo che si fa la sera. Il patrimonio pubblico che ha lo Stato è un patrimonio ormai inutilizzato: costa mantenerlo e si

rovina ancora di più. Che sia ceduto, quindi, al famoso euro forfetario e simbolico (che spesso vediamo nella cessione delle aziende) agli enti locali, che sicuramente sapranno fare meglio!

Passo al tema della Cassa depositi e prestiti. Che cosa facciamo? Con i soldi dei cittadini lo Stato si paga il proprio debito, perché cede le partecipazioni che ha nelle grandi società (come Fintecna e altre) e le fa comprare a Cassa depositi e prestiti, che ha soldi di raccolta pubblica dei cittadini, così coprendo il debito pubblico dello Stato. Si tratta di un grande imbroglio nell'uso dei soldi dei cittadini.

Vi è poi il tema della razionalizzazione amministrativa, economica e finanziaria. Vi è l'accorpamento delle agenzie, che è un provvedimento buono nelle intenzioni; abbiamo visto che serviranno diversi anni per portarlo a regime. Abbiamo chiesto che venissero cancellati tutti quei posti di lavoro dirigenziali e paradirigenziali inutili, che, in questi anni, sono stati dati come omaggio, in maniera molto leggera e superficiale. No: questi posti rimangono. Ancora una volta, quindi, si salvaguarda un debito pubblico e un costo pubblico improduttivo.

Passo al tema del patrimonio bancario e della banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di una vera vergogna: con soldi pubblici dei cittadini, facendo debito, andiamo a sanare la malagestione da parte dei dirigenti di quella banca, che, tra l'altro, in maniera molto subdola e come comando ai propri funzionari delle banche, stavano consigliando ai propri correntisti, manipolando la loro buona fede, di investire in prodotti assolutamente taroccati e drogati di cattiva finanza. Anche su questo abbiamo chiesto due cose e non abbiamo avuto risposta. In primo luogo, abbiamo chiesto che, in questo Paese, vengano finalmente divise le banche tra quelle banche di tipo finanziario (è chiaro che ci possano essere anche le banche di tipo speculativo, ma ciò deve essere chiaro per i correntisti e gli investitori) e quelle di prestito, che devono sostenere le imprese, il lavoro, le famiglie e la società civile. Questa è una domanda importante, a cui non abbiamo avuto risposta.

Abbiamo anche detto: se è possibile fare del debito per sanare una banca, perché non si può fare del debito anche per fare sviluppo? Investiamo e facciamo sviluppo, sosteniamo le piccole e medie imprese, ad esempio. No, questo non è possibile. Quindi, come sempre, i soldi per gli amici degli amici ci sono, i soldi per la parte sana e produttiva del Paese non esistono.

Faccio qualche considerazione sul decreto-legge n. 95, il famoso provvedimento sulla *spending review* o revisione della spesa. Ancora diamo soldi a Roma: altro che revisione della spesa! Premiamo lo sperpero e lo spreco, diamo soldi ad un'amministrazione incapace di governare, la quale viene a battere cassa a Pantalone, cioè al Nord produttivo, per pagare la mala gestione e la mala amministrazione.

Non vengono riconosciute le peculiarità del nostro territorio, in particolare le realtà montane dell'arco alpino (mi riferisco alla revisione delle Province), e non è stato quindi accolto un parametro di territorio montano che avevamo posto all'attenzione del Governo.

C'è il *bluff* dei soldi del Patto di stabilità dato ai Comuni: si dice che sono 800 milioni, ma in realtà sono soltanto 500 milioni, perché 300 milioni vengono dalla cancellazione di un precedente provvedimento di Patto di stabilità ai Comuni. Quello era verticale: ne è stato fatto uno orizzontale, e quindi, con il trucco del cappello, sono stati spostati i soldi da una parte all'altra, in maniera tra l'altro peggiorativa, perché la divisione sulle Regioni è assolutamente scandalosa, va a premiare le Regioni che sono sprecone, dando ancora più soldi per questo Patto di stabilità, e taglia invece alle Regioni virtuose, che sono in particolare il Veneto, la Lombardia e tutte le Regioni della parte produttiva, la locomotiva di questo Paese; locomotiva che, a quanto pare, vogliamo azzoppare e fermare definitivamente. Spero che non sia proprio così.

Abbiamo combattuto anche la divisione del provvedimento come riparto alle Regioni. È stato detto di no, non è stato riconosciuto quello che era un accordo che invece era stato fatto in Conferenza Stato-Regioni. Quindi è un altro schiaffo alle autonomie locali e alla vera democrazia.

Circa il taglio del personale pubblico, abbiamo chiesto che siano applicati i criteri di virtuosità che avevamo previsto nei decreti del federalismo fiscale, in modo tale che chi aveva già razionalizzato la propria spesa potesse non essere ulteriormente colpito: invece, ancora in questo caso, il taglio è fatto in modo indiscriminato, senza tener conto delle virtuosità e di chi invece ha sprecato.

Avevamo anche chiesto che per la Regione Sicilia ci fosse un meccanismo di garanzia e di sicurezza, affinché i soldi non venissero ancora sprecati se la Regione non mette a posto i propri conti, ma neanche su questo abbiamo avuto accoglimento, alla faccia della *spending review*: qui si tratta solo di ulteriore spesa e non certamente di revisione.

Cosa dire in conclusione, Presidente? L'Italia ha il miglior avanzo primario delle grandi economie al mondo, oltre il 4 per cento, però si mangia questo avanzo con gli interessi sul debito pubblico, causa uno *spread* altissimo, e lo *spread* è alto perché non siamo credibili come Paese per quanto riguarda le vere revisioni strutturali. La Lega le ha sempre chieste; questo Parlamento le ha sempre promesse, ma non le ha mai attuate. Vediamo, almeno in questo termine di legislatura, di fare le grandi riforme per dare prospettiva e futuro al nostro Paese, al Nord in particolare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, credo che a questo punto, anche dopo un periodo abbastanza lungo del Governo Monti, dei tecnici e dei professori, qualche considerazione generale possa essere fatta, soprattutto alla luce dei provvedimenti che abbiamo in discussione questa settimana. Partiamo da un presupposto purtroppo ineluttabile: il Paese è con le spalle al muro.

Mi sembrava di sentire, da qualche dispaccio di agenzia, che la modesta emissione (rinnovo, ovviamente) di titoli di Stato in corso oggi stia andando relativamente bene. Ma con tassi del 6 per cento credo sia abbastanza semplice, pur nella difficoltà di trovare qualcuno disposto ad impegnare i propri quattrini per dieci anni di fronte all'incertezza di un congelamento dei propri crediti, oltre che alla promessa di un tasso interessante. Non sarà così. Rimane il fatto che il continuo peregrinare del nostro Presidente del Consiglio in Europa – nei prossimi giorni visiterà anche i Paesi euroscettici, non tanto nei confronti dell'Europa, quanto degli strumenti finanziari ideati per sostenere il debito dei Paesi che stanno sopportando, causa loro, il peso della crisi finanziaria in maniera consistente – dimostra che da parte del Governo c'è più attenzione nel cercare di salvare il salvabile, e quindi nel tentare di trovare condizioni per procrastinare (in un modo o nell'altro, sperando nello stellone italico o in strumenti quali il MES, approvato dal Parlamento nelle ultime settimane) il problema del nostro immane debito pubblico e del costo che esso comporta.

Tutto questo – che può rappresentare un'azione necessaria e indispensabile, dal momento che gli imprenditori si comportano allo stesso modo quando sono in difficoltà, cercando credito da altri soci e chiedendo e sperando che le banche possano finanziare gli investimenti, la riconversione o l'estensione del proprio debito – dimostra indubbiamente la difficoltà di incidere sull'effettiva qualità e quantità della spesa pubblica e quindi di incidere fattivamente su programmi di crescita del nostro Paese. Dunque, se l'emergenza finanziaria dell'imprenditore, che va in cerca di soldi dalle banche, o quella del nostro Presidente del Consiglio, che gira per i Paesi europei sperando venga lenita la giusta tutela dei virtuosi nei confronti dei non virtuosi, come il nostro Paese, sono aspetti comprensibili, occorre sottolineare che quando l'imprenditore, dopo aver ottenuto il prestito, torna in azienda deve presentare un progetto di rilancio della medesima, altrimenti ciò che è riuscito ad estirpare in termini di credito servirà solo a procrastinare la situazione di crisi; dovrà esserci un rinnovamento delle linee produttive, dei processi, dei prodotti e dei mercati, altrimenti l'impresa fallirà e non riuscirà nemmeno ad ottenere una copertura temporanea, quindi una riqualificazione del proprio debito. Altrettanto sta accadendo al nostro Paese.

Mi soffermo ora su due aspetti sostanziali relativi a ciò che bisognerebbe fare meglio all'interno del nostro Paese. Se, come ha fatto qualche Ministro, pensiamo che riuscendo a vendere – ammettendo che ciò sia possibile – il patrimonio pubblico per ridurre in parte il debito (almeno per la parte rispondente agli impegni assunti nei confronti dell'Europa con il *fiscal compact*) poniamo in essere un procedimento utile ad un programma di riqualificazione della nostra spesa e alla crescita del Paese, ci sbagliamo. Infatti, è come se per sanare una spesa incontrollabile – torniamo all'esempio dell'imprenditore – costui ipotecasse la casa o l'azienda, e non in vista di una riqualificazione del processo produttivo, e quindi nel tentativo di ridurre i costi per rimanere nel mercato, ma per mantenere il sistema produttivo così com'è.

Si vendono e si ipotecano il capitale e il patrimonio pubblico per ridurre un debito in buona parte fatto da spesa corrente: non è che i titoli di Stato emessi servano a pagare le autostrade o l'Alta velocità; servono anche a questo, ma soprattutto a pagare il nostro debito (che sappiamo ammontare a quasi 2.000 miliardi, mentre la spesa supera gli 850 miliardi) e a rinnovare il pagamento della spesa corrente sostenuta dallo Stato e da tutti gli enti pubblici nel suo bilancio consolidato. Vendere il patrimonio per sostenere questa spesa – ammesso che si possa fare – credo potrà essere una misura temporanea, che però non avrà effetti, se non si interverrà profondamente nei confronti della spesa pubblica.

Uno strumento c'era, ma è stato azzoppato e traviato dal Governo: mi riferisco al federalismo fiscale. La riforma costituzionale approvata nel 2005, ma bocciata nel 2006 da un *referendum* popolare, innovava profondamente il sistema costituzionale e istituzionale del Paese (e adesso ci si prova ancora, ma ovviamente senza costrutto). Parimenti, il federalismo fiscale, dal punto di vista della spesa pubblica locale, riorganizzava e responsabilizzava gli enti locali – permettetemi la citazione – dando a Cesare quel che è di Cesare, ossia la responsabilità legata e coniugata alla gestione delle risorse provenienti dal territorio. Di conseguenza, questo avrebbe portato ad una riduzione della spesa pubblica – che sappiamo essere per quasi il 50 per cento in capo alle amministrazioni locali – dagli effetti benefici, tant'è che in più occasioni era stata enunciata l'opportunità di far adottare anche alle amministrazioni centrali i principi di costi e fabbisogni *standard* del federalismo fiscale applicato agli enti locali. Quello era il percorso.

Quando affermo che vendere il patrimonio pubblico per pagare la spesa corrente non serve o per lo meno posticipa i problemi, sostengo anche, d'altra parte, che il federalismo fiscale, se invece di azzopparlo o, per altri versi, rallentarlo, lo si fosse anticipato dove conveniva, come con l'IMU, avrebbe caso mai dovuto essere reso ancora più stringente, sia nelle misure sia nei tempi, perché era uno strumento.

I tempi a disposizione nella discussione generale mi impediscono di affrontare altre questioni, altrettanto fondamentali, perché mentre a livello di spesa il federalismo fiscale avrebbe potuto dare una risposta importantissima, la discussione a livello di sviluppo e crescita meriterebbe tempi ancora più lunghi. Con riferimento allo sviluppo ed alla crescita, comunque, ritengo che occorra evitare che i quattrini finiscano nelle mani di una qualsiasi pubblica amministrazione, facendo in modo che rimangano nella misura maggiore possibile nelle tasche delle famiglie, delle imprese e degli enti locali più vicini ai cittadini. Questo pensiero meriterebbe però uno svolgimento assolutamente più lungo.

Per questo motivo – e in sede di dichiarazione di voto il collega Massimo Garavaglia sarà ancora più preciso in merito – riteniamo che questi decreti sulla *spending review* non rispondano all'esigenza di assicurare i mercati e far cambiare rotta ad un Paese che – come ho detto inizialmente e come desidero ribadire ora – è con le spalle al muro. (*Applausi del senatore Vaccari*). (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, comprendo bene che, quando parliamo al telefono, non ci accorgiamo di alzare la voce. Invito quanti di voi lo stanno facendo qui in questo momento a rendersi conto del fatto che non è normale fare le telefonate in quest'Aula: vanno fatte fuori.

È iscritto a parlare il senatore Andria. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, desidero formulare qualche brevissima – anzi, telegrafica – considerazione, per commentare il decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, con particolare riguardo in primo luogo ai temi della cultura.

Credo che bene abbia fatto il Senato, attraverso il lavoro, lungo e meticoloso, della Commissione bilancio (ne do atto ai relatori e ai colleghi della Commissione stessa), a correggere in parte l'impostazione originaria riportata negli articoli 4, 9 e 12 con particolare riguardo ai temi della cultura. Non si può – e sarebbe stato sbagliato – fare tagli nel settore della cultura: una delle poche voci, signor Presidente, su cui si può puntare per uno sviluppo e una crescita civili, prima ancora che economici, del Paese. Sarebbe stato anche incoerente con il titolo del provvedimento che parla di invarianza di servizi ai cittadini.

La cultura è un servizio ai cittadini. Quella impostazione originariamente contenuta nel decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri avrebbe variato e – a mio giudizio *in peius* – il servizio cultura ai cittadini. Da questo punto di vista, mi sia consentita una brevissima precisazione. È apprezzabile – mi rivolgo al collega Butti che ha aperto la serie degli interventi in discussione generale – la convergenza di intenti. Devo dire però che alcuni di noi hanno anche fisicamente presidiato la Commissione bilancio proprio per illustrare gli emendamenti, seguire l'andamento dei lavori e determinare anche inversioni di tendenza.

Non voglio autocitarmi. Tra gli altri, però, menziono il collega Vita sui temi relativi alla Cineteca nazionale, al Centro sperimentale di cinematografia, riportando lo *status quo ante* per le questioni in oggetto ed anche per quello che riguarda l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (quello che un tempo era definita la Discoteca di Stato), custode della memoria e della tradizione musicale e teatrale italiana e internazionale, nonché di straordinarie documentazioni di tradizioni popolari, di storia orale e di voci storiche.

La seconda questione su cui desidero intrattenermi è quella riguardante i temi dell'agricoltura. Qui ci siamo molto adoperati, signor Presidente, signori del Governo, e lo abbiamo fatto in primo luogo tra i colleghi della Commissione agricoltura, partendo con larghissimo anticipo. Potrei dire che il primo tentativo serio di revisione della spesa pubblica lo abbiamo prodotto noi, attraverso un'indagine conoscitiva che la Commissione agricoltura poi ha promosso ad opera del presidente Scarpa Bonazza Buora, su richiesta del Gruppo PD, e poi addirittura con un disegno di legge, a prima firma della senatrice Pignedoli, che nel mese di novembre già parlava di *spending review* sugli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole.

Quel nostro lavoro in parte è andato un po' vanificato. Avremmo gradito che un nostro emendamento che impegnava il Governo a proseguire su questo tema venisse accolto. Così non è stato, e non è stato così neanche per determinate storture che abbiamo rilevato nel provvedimento con riguardo all'ENSE e all'ex INCA: disparità di trattamenti, correzioni che non era difficile apportare. Registriamo questo dato, ma non demorderemo. Torneremo su questo argomento e impegneremo nuovamente il Governo alla prima occasione utile su questi argomenti che ci sembrano fondamentali, mentre apprezziamo lo sforzo prodotto già in sede di decreto-legge sulla modificazione della struttura di AGEA, così come da lungo tempo andavamo sostenendo, e l'accoglimento dell'emendamento su Buontalpa Spa che ci ha visti tutti uniti.

Mi sia consentito, signor Presidente, un *flash* conclusivo sulle Province. Anche qui l'opera del Parlamento è stata provvidenziale. Questa volta lo dico più a titolo personale che a nome del Gruppo. Sono un convinto sostenitore della dimensione istituzionale e territoriale delle Province, e quindi l'aggiustamento che in sede emendativa è stato apportato rispetto alle questioni del riordino, evitando la soppressione e l'accorpamento, già dal punto di vista terminologico, proprie dell'impostazione originaria, mi sembra utile, come pure la competenza in edilizia scolastica e nella razionalizzazione della rete scolastica. Si tratta di un nuovo protagonismo dei territori e delle Regioni.

Speriamo infine di poter riprendere al più presto le questioni relative agli esodati e all'articolo 22. Si tratta di un tema significativo e importante. Apprezziamo l'apertura dimostrata con l'accoglimento dell'ordine del giorno. È sicuramente un dato apprezzabile, anche se non si tratta di una risposta – a nostro giudizio – sufficiente. Sul tema dei 2.000 esodati ritorneremo ancora. Lo faremo naturalmente con tutta la forza di cui siamo capaci con i colleghi del Gruppo PD, sapendo di trovare condivisione negli altri Gruppi parlamentari. (*Applausi della senatrice Armato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (*PdL*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, parlerò nei cinque minuti a mia disposizione del provvedimento di revisione della spesa, soffermandomi in modo particolare sul problema relativo alle Province.

Più che revisione della spesa l'avrei chiamata riduzione della spesa. Non mi sembra, infatti, che si tratti solo di rivedere ma di ridurre la spesa e, peraltro, si dice a invarianza di servizi. Vorrei che dell'invarianza dei servizi chiedessimo ai farmacisti, o agli ammalati, ai quali riduciamo i posti letto negli ospedali, o alle Province, alle quali abbiamo ridotto, dopo i trasferimenti erariali, una parte dei fondi a loro dedicati e, per alcune, dopo l'approvazione dei bilanci. Naturalmente i Presidenti delle Province saranno costretti a ridurre alcuni servizi pubblici, restando però a loro carico le responsabilità in materia civile e penale.

Lo potremmo chiedere a quei professori universitari che hanno vinto il concorso per docenti di primo livello, per i quali è previsto nel provvedimento l'assunzione del 20 per cento. Con un emendamento, signor Sottosegretario, si chiedeva di assumerne almeno il 30 per cento. Peraltro, essi chiedevano solo il loro inquadramento a fini giuridici e non economici. Mi chiedo per quale motivo è stato bocciato questo emendamento. Veniamo però ora alle Province.

Non parlo di questo argomento perché sono calabrese e perché nel provvedimento originario era prevista la soppressione delle province di Crotone e Vibo Valentia. Non mi appassiona l'idea di difendere l'istituzione Province in sé. Mi sarebbe però piaciuto, se la ragione era ridurre la spesa, che fossero sopprese tutte le Province del Paese. Conosco l'obiezione che mi può essere avanzata: si tratta di una legge di natura costituzionale. Allora sarebbe bastato – per esempio – chiamare le Città metropolitane Province metropolitane per risolvere il problema, perché mi chiedo quale sarà la riduzione della spesa. Si dice che vi saranno 64 Province in meno. La verità è che quelle sopresse ne saranno al massimo 30. Non esiste un quadro economico. Non lo potete predisporre, perché non si sa quante Province saranno sopprese. Non esiste un quadro economico perché, dopo il decreto salva Italia, gli enti sono diventati di secondo livello, per cui non saranno più pagati neanche i Presidenti.

Ma quale sarà il risparmio? Pensiamo a quanti altri enti, aventi sicuramente maggiori spese e minore peso, si sarebbero potuti sopprimere: penso alle *Authority*, alle comunità montane, agli ATO. Penso a una serie di altri enti che potevano essere soppressi.

Ma che cosa è successo, Presidente? Il Governo se ne è lavato le mani, buttando la palla alle Regioni, alle quali ha detto di provvedere da sole e che, dopo dieci giorni dall'approvazione, avrebbe mandato loro le indicazioni, ma in ogni caso dovevano obbedire a due parametri e fare tutto da sole.

Che cosa succederà nelle Province o nelle Regioni ve lo lascio immaginare. Se si rispetteranno i tempi, passeranno circa cento giorni, e arriveremo più e meno al momento dello scioglimento delle Camere. Sicché ve ne siete lavati le mani in tutti i sensi, e dovrà provvedere poi il futuro Governo.

Ma mi chiedo, signor Sottosegretario, se davvero il parametro del numero degli abitanti e delle estensioni territoriali può essere un criterio omologante su tutti i territori. Le Province del Sud Italia sono uguali a quelle di Siena o di Bolzano? Una inquietante presenza malavitosa sul territorio, la mancanza di servizi e di lavoro rappresentano criteri dei quali tener conto, onorevole sottosegretario. Nella Provincia di Vibo Valentia, qualche giorno fa, in pieno giorno, è stato barbaramente assassinato sulla spiaggia, davanti ai cittadini, ai bagnanti, davanti ai propri figli, un cittadino che stava prendendo il sole. Come risponde lo Stato? Risponde chiudendo le prefetture, le questure, il Comando generale dei carabinieri, tutti i servizi? Fra qualche anno chiuderemo pure i tribunali.

Ma vi sembra possibile questo atteggiamento? Vi sembra davvero che si possa tollerare un atteggiamento di questo tipo nel Mezzogiorno d'Italia?

Abbiamo presentato un emendamento con cui chiedevamo quanto meno di lasciare i servizi. Per questo le dicevo che non mi appassiona e non difendo l'idea della Provincia. Chiedo però davvero che si ripensi ai servizi e alla presenza dei presidi di legalità sui territori. Mi rendo conto che il tempo va rapidamente finendo e cerco di avviarmi alla conclusione. Tutto questo è stato fatto perché avremmo dovuto evitare l'innalzamento di due punti dell'IVA ad ottobre. Che cosa ha fatto il Governo? Non incrementa l'IVA e ne rinvia l'aumento a luglio dell'anno prossimo, in modo che se ne occupi il nuovo Governo e limitandosi per il momento a raccogliere qualche fondo in più, raschiando il fondo del barile.

Francamente, io non ci sto. Non apprezzo questo provvedimento e mi spiace, chiedo scusa ai colleghi del mio Gruppo e ai Capigruppo, ma io voterò contro questo provvedimento anche se dovesse essere posta la fiducia.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il mio intervento si incentrerà, come ritengo doveroso, ancora una volta sul problema degli esodati. Credo sia doveroso, come dicevo, perché si tratta certamente di uno dei più gravi problemi che siamo chiamati ad affrontare in questo duro periodo di persistente crisi economica che sembra non trovare fine. È una delle manifestazioni più concrete e drammatiche dal punto di vista umano delle contraddizioni che hanno caratterizzato l'azione del Governo Monti in generale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in particolare. Lo stesso fatto che ad oggi, 30 luglio, questa vicenda non veda ancora soluzione, anzi che non si abbia neppure la certezza delle sue proporzioni, dovrebbe essere sufficiente a dimostrarne la gravità.

L'11 giugno scorso organi di stampa diffondevano un documento dell'INPS secondo cui, in base a calcoli effettuati dall'Istituto stesso su incarico del Ministero, il numero dei cosiddetti lavoratori esodati ammonterebbe a circa 390.000 unità, una cifra ben lontana dalle 65.000 unità che il 12 aprile un comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva annunciato come dato ufficiale. La cosa che risulta molto grave è che il documento dell'INPS sarebbe stato portato a conoscenza del Ministero ben prima dell'emanazione del cosiddetto decreto ministeriale del 1° giugno con cui si sarebbero dovute stanziare le risorse necessarie alla salvaguardia di tutte le situazioni pendenti.

In quell'occasione il Ministro replicava senza fornire alcuna spiegazione in merito, limitandosi a dichiarare che la diffusione di questo documento era grave ed irresponsabile e fatta con dolo per danneggiare il Governo. Peccato che già da aprile, mentre il Governo diffondeva le cifre cosiddette ufficiali, il direttore generale dell'INPS, nel corso di un'audizione

presso la Commissione lavoro della Camera, forniva cifre totalmente differenti, affermando che, secondo stime dell'Istituto, il numero dei lavoratori esodati era di circa 130.000 unità. Come ha sottolineato un autorevole commentatore, se la vicenda degli esodati non fosse un vero e proprio dramma, sarebbe una tipica farsa italiana.

Il Ministro si è lamentato della fuga di notizie che ha portato alla diffusione dei dati. Ebbene, va ribadito che il problema è esattamente l'opposto: più che una fuga di notizie, c'è stata per mesi una gravissima e inspiegabile assenza di notizie; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha taciuto per mesi i dati sui lavoratori, a vario titolo coinvolti in processi di ristrutturazione, che prevedevano un pensionamento anticipato. Se ciò fosse stato fatto per tempo, i limiti della pur doverosa riforma delle pensioni varata a novembre sarebbero emersi in tutta la loro rilevanza, sollecitando soluzioni che tenessero conto, non solo degli incentivi ai lavoratori ad andare in pensione, ma anche delle scelte dei datori di lavoro. Come è noto, invece, il Governo all'inizio ha semplicemente ignorato il problema e poi ha fortemente sottostimato il vero numero dei lavoratori coinvolti.

In più occasioni, all'indomani del varo del cosiddetto decreto salva Italia, il Ministro aveva ribadito che nessuno dei lavoratori in mobilità alla data del 31 dicembre 2011 sarebbe rimasto senza copertura reddituale, perché le risorse indicate erano sufficienti per garantire tutti i lavoratori che a tale data si fossero trovati in mobilità. Eppure gli allarmi si erano avuti per tempo: già all'inizio del 2012, i sindacati avevano avvertito che i lavoratori che a seguito della riforma pensionistica si sarebbero ritrovati privi di qualunque reddito per almeno cinque anni erano non meno di 350.000 e non le poche migliaia di cui in un primo tempo il Governo aveva parlato.

Successivamente, in sede di conversione del decreto milleproroghe, il Governo aveva annunciato la presentazione di misure volte a individuare ulteriori risorse al fine di risolvere il problema dei lavoratori esodati, il cui numero, secondo i dati ufficiali dello stesso Governo, si sarebbe aggirato attorno alle 75.000 unità. Anche in questa occasione il Ministro teneva un comportamento assolutamente censurabile: da un lato, infatti, negava l'attendibilità dei dati diffusi dalle organizzazioni sindacali, senza però fornire riscontri alle sue affermazioni; dall'altro, smentendo quanto precedentemente annunciato, dichiarava che la risoluzione del problema sarebbe stata rimandata alla presentazione di un ulteriore specifico provvedimento.

Ad aprile, come già detto, dopo un vergognoso balletto di cifre durato per settimane, il Ministero annunciava trionfalmente la cifra ufficiale degli esodati in 65.000 unità e che l'importo finanziario individuato dalla riforma delle pensioni era adeguato, senza dovere ricorrere a risorse aggiuntive. Poi attraverso i dati dell'INPS si è scoperta l'amara, drammatica verità: le persone coinvolte da questo mancato sostegno in termini sia di reddito che di pensione sono quasi 400.000.

Il Governo presenta ora un provvedimento che, all'articolo 22, si limita a rimandare ad un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le modalità di definizione di un nuovo contingente di soggetti da tutelare, in aggiunta ai 65.000 già definiti, che sarà costituito da un massimo di 55.000 lavoratori. In pratica, se tutto va bene, 270.000 lavoratori, cioè più della metà di coloro che non hanno raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento e hanno esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico all'esodo o della mobilità, verranno lasciati nella tremenda situazione di essere privi di qualunque tipo di reddito. Conseguenza inevitabile sarà l'ulteriore necessità di utilizzare risorse per finanziare ammortizzatori sociali che presumibilmente costeranno più delle pensioni di anzianità che avrebbero dovuto essere erogate a questi lavoratori. Altro che *spending review*!

Vorrei però ricordare a tutti che, nel corso del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro, la 11^a Commissione del Senato ha approvato un mio ordine del giorno, con il quale si impegnava il Governo ad adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere, tra i soggetti interessati dalla deroga di cui al comma 14 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto salva Italia, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale fino al 31 dicembre 2011. Questo ordine del giorno, signor Presidente, era stato firmato dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in Commissione, ma è stato e continua ad essere totalmente disatteso.

Ma le scialuppe sono piene, ci si viene a dire. Nessuna norma è in cantiere per allargare la platea degli esodati tratti in salvo dopo l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero.

Come Gruppo Italia dei Valori abbiamo ripresentato, aggiornato, l'ordine del giorno sul tema esodati, ma in Commissione bilancio è stato respinto. Le limitazioni, sia numeriche, sia di risorse che ancora una volta vengono ribadite in questo provvedimento, devono essere eliminate nella ricerca di una soluzione universale e davvero definitiva al problema. È in questa prospettiva che come sempre il Gruppo Italia dei Valori ha presentato le proprie proposte emendative.

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei fare una ulteriore piccola notazione, stavolta come membro della Commissione bicamerale infanzia. Voglio ribadire le forti preoccupazioni espresse in questi giorni sia dalla Commissione che dalle associazioni e dalle organizzazioni che operano in Italia a favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per la decisione del Governo di chiudere l'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Il coordinamento è una delle misure generali che, in tutto il mondo, riveste un ruolo chiave nell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Nelle ultime raccomandazioni all'Italia del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia il coordinamento tra le politiche realizzate dai diversi livelli di Governo, viene letto come elemento cruciale per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

All'Osservatorio nazionale per l'infanzia, oltre ai rappresentanti dei diversi Dicasteri con competenze in materia d'infanzia, partecipano esperti e rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni che quotidianamente operano con e per i diritti dei bambini e degli adolescenti. È importante sottolineare che questa partecipazione viene svolta a titolo puramente gratuito e che l'intera struttura dell'Osservatorio costa alle casse statali meno di 8.000 euro l'anno. La soppressione di questa struttura insomma non solo non apporta un significativo risparmio alle finanze pubbliche, ma priva l'Italia di un organismo richiesto dalle normative internazionali in materia. Ancora una volta questo Governo colpisce le categorie più deboli e indifese del Paese.

Altro che il rigore, l'equità e lo sviluppo più volte invocati da Monti. Siamo davanti ad una palese iniquità, in quanto si continuano a chiedere sacrifici alle famiglie ormai allo stremo, senza andare a intaccare gli interessi dei grandi evasori fiscali, degli intestatari di pensioni d'oro e dei soliti privilegiati, né gli sprechi veri che tuttora permangono nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vedani. Ne ha facoltà.

VEDANI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, sono qui da pochi giorni, in pratica un «verginello» della situazione. Ho passato queste serate non vivendo le famose notti romane ma, a leggere oltre 250 pagine e tutti gli atti connessi a questo decreto.

La mia intenzione era quella di dare un giudizio, poco coinvolto e distaccato, senza aver vissuto le vicissitudini degli eventi e tutto il dibattito, da *ex* sindaco, da cittadino proveniente dall'esterno del Palazzo. L'impressione che ho avuto nel leggere questo decreto è che si tratta di oltre 290 pagine di esercizio teorico di risparmi e di tagli, di un puro esercizio accademico di risparmi: teoria allo stato puro, sostanzialmente risparmi non dimostrati, non suffragati da un'analisi costi-benefici.

Con questo non voglio essere *tranchant*, perché bisogna rispettare il lavoro svolto nelle Commissioni, in particolare dei membri della Lega Garavaglia e Vaccari, ma bisogna chiedersi se veramente questo decreto produce risparmi. Se non fosse per questa atmosfera ovattata del Senato, la situazione sarebbe paragonabile un po' a quella scena fantozziana in cui i dipendenti del mega direttore galattico si riunivano per commentare il film che proiettavano, «La corazzata Potmkin». Alla fine il Fantozzi della situazione, alzatosi in piedi, disse quella celebre frase, dissacrante rispetto a quella che era l'analisi generale del provvedimento: «Questo decreto» – mettiamoci un «bip» - «è una (bip) pazzesca», perché, oggettivamente, andando sul concreto, accorpate questi enti, in particolare gli uffici giudiziari, solleva una serie di dubbi. Noi trasferiamo il personale (non lo eliminiamo), e lo portiamo nelle sedi accentrate. Bisogna chiedersi come si farà, anche dal punto di vista logistico. Per produrre risparmi si vuole forse derogare alle norme urbanistiche. Considerato che gli uffici attuali sono alti 2,70 metri, si vuole forse separarli con un soppalco creando

due uffici da 1,30 metri ciascuno? Se spostiamo il personale da un punto all'altro, bisogna infatti anche analizzare dove lo si colloca all'interno delle sedi.

Ciò che dà fastidio, considerando questo decreto in maniera distaccata, è proprio l'ispirazione un po' prepotente e arrogante, sicuramente centralista, sostanzialmente fatta da tecnici che nominano altri tecnici, da tecnici all'ennesima potenza, che evidentemente in un ente territoriale non hanno mai messo piede. Manca totalmente un approccio pragmatico. Si discute non del fine, non di un elemento prestazionale (il servizio deve essere erogato con una quantità di risorse umane o di mezzi), ma si parla sostanzialmente del fine, ossia che un determinato servizio o ufficio devono essere tagliati del 20 per cento a livello di dirigenza e di personale.

Questo porta a non incidere sul livello prestazionale e di efficienza. L'ente virtuoso non è premiato; l'ente che risparmia non è premiato; l'ente che finora ha amministrato bene non è premiato. In tale provvedimento c'è scritto sostanzialmente che gli enti che hanno contenuto la spesa sono degli enti fessacchiotti, che non hanno avuto il benché minimo premio per la loro capacità amministrativa. Vengono premiati i furbi. Così vengono operati dei tagli che dalle mie parti vengono definiti tagli «fatti con il falciotto» (forse a Roma si direbbe tagli fatti «'ndo cojo cojo», ovvero dei tagli in termini lineari (un vocabolo molto forbito, che fuori di qui non renderebbe l'idea).

L'esempio è quello degli uffici dirigenziali, ridotti almeno del 20 per cento. L'impatto è decisamente diverso in zone dove esiste un dirigente ogni sei dipendenti, rispetto a una Regione come la Lombardia che ha un dirigente ogni 14 dipendenti; il taglio del personale ha un impatto diverso in Regioni che hanno 28.800 dipendenti rispetto a Regioni come la Lombardia che ne ha 4.900.

È logico che il rapporto di uno a sei dipendenti, a parità di superficie e di popolazione, qualche problema e qualche riflessione lo debbano porre. O si chiarisce che i dipendenti pubblici che per fare una pratica devono essere in sei sono degli incapaci rispetto a coloro che svolgono una funzione da soli e che riescono a concludere in maniera brillante la stessa pratica, oppure su questa prestazione ci mangiano in troppi.

Quello che la Lega ha sempre sostenuto è di puntare sui costi *standard* della pubblica amministrazione, i costi che mettono in evidenza in termini di competizione quello che può essere un atteggiamento di prestazione decisamente virtuoso. In questo decreto gli enti territoriali vengono considerati come colonie territoriali, con una mancanza assoluta di rispetto degli elementi che sono fondanti e fondamentali per questo sistema di Stato.

Ad esempio, con il Patto di stabilità non si concede loro nemmeno di spendere i soldi che hanno in cassa, di spendere soldi per riuscire ad aiutare quei fornitori che hanno erogato prestazioni, fornito servizi e beni. Questi servizi e beni non vengono pagati (ci sono ritardi dalle mie parti, nella zona di Varese, di oltre un anno nei pagamenti) e le imprese falli-

scono. Ebbene, questi enti territoriali non vengono minimamente trattati con rispetto, anzi vengono trattati come «colonie».

Credo che con questo decreto si inizi ad acuire e si apra uno scontro di tipo istituzionale e ritengo sia legittima difesa da parte degli enti territoriali, così bistrattati ed umiliati, sfiorare il Patto di stabilità. Lo ripeto, è una legittima difesa.

Un altro esempio che vorrei citare, semplicemente per definire l'arroganza e la prepotenza contenuta in queste norme, riguarda l'uso gratuito, a beneficio dello Stato, dei beni di proprietà degli enti territoriali, in un rapporto di 132 milioni di euro – tanti sono quelli che derivano da «affitti» e concessioni che gli enti territoriali ricevono dallo Stato – contro 12 milioni di euro che lo Stato paga agli enti territoriali.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 14,10)

(Segue VEDANI). Si dice: «Benissimo, d'ora in avanti facciamo tutto gratis!», ma è uguale, il rapporto uno a dieci non esiste!

Ormai gli immobili di proprietà degli enti territoriali vengono dati allo Stato a titolo gratuito. Anche da questo punto di vista lo scontro istituzionale aumenterà a vista d'occhio, perché oggettivamente qualcuno deve spiegare a che titolo un ente locale bistrattato deve dare gratuitamente allo Stato questi immobili: a questo punto forse si farebbe prima a sfrattare l'ente e a mettere sul mercato gli immobili, almeno si manderebbero a reddito! Questa inizia ad essere una pacifica disubbidienza civile.

Concludo dicendo che ci vuole fegato per approvare questo provvedimento, perché non produce risparmi e perché non riesce a razionalizzare la struttura organizzativa dello Stato. Inoltre, e soprattutto, questo decreto è inficiato da ansia da prestazione verso i mercati e verso l'elettorato. I «tecnici» farebbero meglio a sfogare questa ansia da prestazione in altra maniera. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ubaldo. Ne ha facoltà.

D'UBALDO (PD). Signor Presidente, questa discussione si inquadra naturalmente nel dibattito sulla capacità del nostro Paese di «fare i compiti a casa». In particolare, credo che questa discussione, e soprattutto la votazione che ci accingiamo a fare nelle prossime ore, dimostri come nel nostro Paese si stia davvero facendo con serietà quello che nell'effettiva realtà della situazione economica e finanziaria che ci troviamo oggi a vivere una classe dirigente deve fare.

Aggiungo solo che non è un impegno che possiamo considerare legato ad un tempo ristretto: sappiamo bene che questo è il compito che segna l'attuale legislatura, ormai alla fine del suo mandato, e che segnerà indubbiamente anche la prossima. Dovremo dunque far tesoro del rigore politico con il quale stiamo affrontando questi problemi in chiusura di legislatura.

Sono riforme e cure dolorose, e non siamo noi a dirlo: lo stesso Governatore della Banca d'Italia, infatti, ha ricordato che tutto questo «ha depresso» – secondo la definizione tecnica – il ciclo e che quindi tutto il complesso delle riforme e delle cure finanziarie adottate produce un caduta del PIL. Sappiamo bene che dietro la caduta del PIL sopravvivono ed esistono situazioni di difficoltà, di emarginazione: la disoccupazione crescente, i problemi legati alla mancanza del lavoro, i giovani che non entrano nell'attività professionale.

La revisione della spesa è stata presentata come un'alternativa all'aumento delle tasse. Sappiamo – e lo abbiamo visto già durante i lavori delle Commissioni, così come in questa prima parte del dibattito in Aula – che si tratta di un'operazione molto complessa e delicata perché, anche dietro il taglio alla spesa pubblica, si nascondono situazioni caratterizzate dal sostegno da parte dello Stato a realtà particolarmente bisognose.

Erano necessari correttivi, e il Parlamento li ha fatti. Le Commissioni hanno lavorato bene e i relatori sono stati in grado di recepire, con molta perizia, questo è emerso nella discussione presso le Commissioni. Tutto ciò dimostra che non è necessario intervenire di colpo, in maniera inevitabilmente anche maldestra o che almeno comporta questo rischio.

Mi sia consentito fare una citazione di Alcide De Gasperi. Il Presidente del Consiglio ha autorevolmente ricordato un pensiero di questo grande statista quando ha fatto visita a Mosca, recentemente. Diceva De Gasperi: «L'Italia non ha bisogno di cure cliniche, ma di clinica medica politica».

Ciò significa, se mi si permette almeno una chiosa, che quello che stiamo facendo è effettivamente ciò che serve: non un tentativo di mettere in salvo l'Italia con una unica misura, ma un insieme di misure ed un strategia organica per portare il Paese fuori dalle secche della crisi.

Il no al colpo di maglio ancora una volta è stato detto da Visco, dal nostro Governatore, il quale ha fatto presente a noi, ma a tutto il Paese, che se noi pensassimo, ad esempio, di raccogliere, come qualcuno ha suggerito, 100 miliardi o 200 miliardi di euro, e forse anche più, per tagliare il debito, queste stesse risorse non potrebbero essere indirizzate verso fini produttivi, e questo deprimerebbe ulteriormente il ciclo.

Voglio far presente, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, che quando si parla di enti locali bisogna anche avere un quadro più organico di fronte a noi. Recentemente, il presidente della Cassa depositi e prestiti, Bassanini, ha detto che la Cassa ha ricevuto 20 miliardi dalla Banca europea, dalla BCE, e ha dato a garanzia, come collaterale, gli investimenti degli enti locali (quindi, i mutui degli enti locali).

In sostanza, gli enti locali, in un modo o nell'altro, finanziano interventi per le nostre imprese. Questi 20 miliardi saranno destinati dalla Cassa depositi e prestiti a sostenere le iniziative delle nostre imprese. Questo significa che, anche sugli enti locali, bisogna trovare il modo per il quale si possa riaprire un margine utile e corretto per la loro ordinata e corretta amministrazione.

Ci vogliono più investimenti, in tutti i sensi, bisogna riattivare il ciclo dei consumi e bisogna ripensare la politica dello sviluppo. Non possiamo immaginare che tutto questo si faccia senza che ci sia una maggioranza politica che oggi, ma – io insisto nel dire – anche nella prossima legislatura, abbia sulle proprie spalle la responsabilità di portare avanti questo programma impegnativo. (*Applausi dei senatori Barbolini e Negri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, io avevo previsto un intervento di dieci minuti, ma visto che c'è stata una riduzione generale dei tempi taglierò alcune parti importanti dell'intervento, che chiedo di poter allegare integralmente al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LADU (*PdL*). Circa otto mesi fa molti italiani, quando è nato questo Governo, hanno festeggiato. Oggi, nonostante i sacrifici cui sono sottoposti gli italiani, i risultati non ci sono.

Il carico fiscale è aumentato (siamo al 55 per cento, uno dei più alti del mondo), così come è aumentato l'indebitamento dello Stato e la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Lo *spread* giorni fa ha superato quota 500 punti base, e non vi è un solo settore dell'economia che registri positività.

Il provvedimento in discussione oggi, della *spending review*, è l'ennesima misura di sacrifici dopo altri interventi pesanti quali quello su pensioni, lavoro, liberalizzazioni, dismissioni, conti pubblici e fisco.

Ma visti i precedenti risultati, servirà a qualcosa? Serve far soffrire i cittadini se i risultati sono questi? Continuare a tartassare gli italiani aumentando le tasse e riducendo gli stipendi senza incrementare l'occupazione non serve.

Finora abbiamo visto tagli lineari; in certi casi c'è un vero e proprio accanimento, come nel caso della politica sulla casa. La gente ha investito, in certi casi, i risparmi di una vita, per non pagare almeno il sonno (così si diceva). Oggi molti stanno riflettendo su quel tipo di investimento; ci sono molta incertezza e disorientamento, senza considerare che il mercato immobiliare, dopo questi provvedimenti, è a pezzi. La casa, paradossalmente, è diventata un peso. La gente vuole vedere misure di sviluppo. Questo sistema porterà ad un impoverimento generale del Paese e ad una pericolosa recessione, come di fatto sta avvenendo.

L'ultima misura sui farmaci contenuta nel decreto-legge ridurrà l'occupazione, non nel settore pubblico, ma in quello privato, limiterà l'autonomia professionale dei medici e assesterà un colpo mortale alla ricerca e alle sperimentazioni. Spero ci sia un ripensamento da parte del Governo.

Questo provvedimento riguarda, per gran parte, anche la Sardegna, senza che ciò abbia minimamente entusiasmato i sardi. Mi soffermerò soltanto su due misure che ritengo siano particolarmente significative, riguardanti la privatizzazione della Tirrenia (e, di conseguenza, la continuità territoriale) e l'interpretazione data dal Governo per il riconoscimento delle lingue minoritarie.

Quanto alla privatizzazione della Tirrenia (di cui all'articolo 4, comma 19), mi pare ci sia una certa fretta per chiudere questo capitolo a favore della CIN. Non vi sono altrettanta fretta e – soprattutto – volontà politica per risolvere il problema della continuità territoriale, che oggi è drammaticamente attuale. Perché si vogliono approvare, *ope legis*, le convenzioni che, in questo modo, produrranno un effetto immediato, riguardanti la privatizzazione della Tirrenia, nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remunerabilità dei servizi espletati, nonostante la Commissione europea abbia ancora molte cose da dire in merito? Le sovvenzioni che sono state elargite finora per la gestione del servizio pubblico (che avrebbero dovuto garantire la continuità territoriale e su cui non è stata fatta ancora chiarezza da parte della Commissione europea) e che sono state ancora confermate per un ammontare pari a 72 milioni di euro l'anno, non hanno minimamente risolto il problema. Soprattutto, non si sa dove siano state spese queste risorse. Sarebbe stato più giusto fare una ripartizione per rotte, come è stato ripetutamente chiesto dalla Sardegna. Finora il Governo fa finta di non sapere che oggi i costi dei trasporti da e per la Sardegna sono inaccessibili, avendo determinato risultati catastrofici per quanto riguarda lo sviluppo turistico e l'economia sarda in generale.

A titolo meramente di esempio, riporto alcune tariffe scaricate dai siti *Internet* e applicate oggi per il trasporto marittimo. I prezzi si riferiscono ai prezzi del viaggio andata e ritorno, in auto berlina, con una cabina e quattro persone a bordo, per non residenti (per i residenti vi è uno sconto di qualche centinaio di euro). La tratta Civitavecchia-Olbia ha un costo di 763 euro; la tratta Civitavecchia-Cagliari, di 778 euro; la tratta Olbia-Genova, di 1.051 euro; la tratta Genova-Porto Torres, di 1.173 euro. Con queste tariffe, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, si potrebbe andare anche in America.

Dove è, allora, la continuità territoriale? In realtà, non c'è nulla che riguardi la continuità territoriale: si tratta di un'autentica presa in giro, aggravata da un dispendio enorme di risorse. Temo che si stia passando da un monopolio pubblico ad uno privato, senza alcun beneficio per chi usufruirà di questo servizio. Considerata l'assenza totale del Governo, giorni fa ho mandato una lettera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare la liceità dei prezzi dei trasporti marittimi applicati dalle varie compagnie di navigazione, in particolare dalla Tirrenia.

Per quanto riguarda la normativa sulle minoranze linguistiche, contenuta all'articolo 14, comma 16, vi è una vera e propria discriminazione nei confronti della lingua sarda, in quanto si vogliono stravolgere i contenuti della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che riconosce il sardo, a tutti gli effetti, come lingua che si vorrebbe far retrocedere a dialetto.

Le minoranze linguistiche, non solo quelle di lingua madre straniera, sono tutelate dalla Costituzione e dalla Carta europea delle lingue minoritarie regionali in corso di ratifica. Questa interpretazione del Governo avrà gravi ripercussioni sulle autonomie scolastiche regionali in termini di minori servizi ai cittadini e di cancellazione di posti di lavoro.

Signor Presidente, questa non è una revisione della spesa pubblica: questi sono obbrobri, di fatto e di diritto. Il Governo vari norme di buon senso e non faccia tagli a caso senza considerare i principi basilari contenuti nella Costituzione, nelle norme e negli Statuti.

La Regione Sardegna, già provata da una grave crisi economica e sociale, ha bisogno di altri interventi seri, che garantiscano crescita e sviluppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nerozzi. Ne ha facoltà.

NEROZZI (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, anche nel provvedimento in esame vi è un taglio agli enti locali e in generale al sistema delle autonomie, così come per la costruzione dello stesso non vi è stato un rapporto con le parti sociali, cioè si è voluto evitare il metodo della concertazione.

È bene fare attenzione, non per l'oggi ma per il periodo che rimane da qui alla fine della legislatura, perché indebolire i Comuni e le parti sociali vuol dire indebolire coloro che, nel bene o nel male, hanno un rapporto diretto con i cittadini e con le persone che in qualche modo rappresentano questo Paese. Attenzione, perché nello scontro con un Esecutivo anche capace, un Governo, come anche in passato e in altri periodi storici, di tecnici o di ottimati senza i corpi intermedi, senza la democrazia, vince il populismo, vecchio e nuovo: e nel nostro Paese di populistici ne abbiamo sia vecchi, presenti in Parlamento, che di nuovi. Ecco allora che un'attenzione maggiore alle questioni del rapporto con il sistema delle autonomie, da un lato, e delle parti sociali, dall'altro, è a mio avviso assolutamente necessaria.

Volevo porre noi due questioni. La prima è quella degli esodati. Penso che, quando si commette un errore, la cosa migliore sia riconoscerlo e rimediare. Queste lavoratrici e questi lavoratori non si sono licenziati in attesa di una pensione, che in quel periodo era vicina, per un loro piacere, ma per salvare le loro aziende, attraverso accordi nazionali e regionali, e non tutti vengono compresi da questo provvedimento. E ho avuto l'impressione che anche per raggiungere quei 2.000, che erano una prima risposta, in divenire, ci sia stato un furore un po' ideologico, che non c'è stato – poi lo dirò – verso altri settori, per esempio della pubblica amministrazione. Non va bene, anche perché questo problema prima o poi andrà

risolto, e allora meglio ammettere che si è sbagliato e risolverlo, che farlo di provvedimento in provvedimento, lasciando l'ansia a tante famiglie, che oltretutto non vivono con grandi redditi.

Proprio per questo si doveva adottare per il pubblico impiego lo stesso strumento che per il privato. Si arrivava allo stesso risultato applicando la norma del 1952 e mandando in pensione tutti coloro che hanno già i requisiti; si otteneva lo stesso risultato, ma con meno discrezionalità e unificando pubblico e privato. Non si è fatto. Perché non si è fatto? Perché è stato bocciato l'emendamento da noi proposto, per cui chi va in pensione non può rientrare con nuovi incarichi nella pubblica amministrazione? Un Sottosegretario ha detto che se non prendessimo più questi dirigenti lo Stato cadrebbe. Ma se di fronte a tanta scienza il buon Dio li chiamasse a sé, come farebbe lo Stato? È un insulto: è un insulto a quei giovani che sono all'estero, che dirigono banche e importanti strutture internazionali, ma che non possono dirigere le strutture statuali del loro Paese perché c'è una burocrazia anziana, vecchia, che continua a rimanere.

E proprio nei tagli c'è una differenza tra enti locali e Stato. Perché i Ministeri della difesa, degli affari esteri, soprattutto dell'economia e la Presidenza del Consiglio hanno un trattamento diverso dal resto della pubblica amministrazione? Si può pensare che coloro che hanno diretto per 15 anni questa pubblica amministrazione siano gli stessi che la riformano? Questo rimane un problema aperto, per il futuro.

Non si agisce in questo modo, con tagli lineari, senza scegliere, lasciando ancora in piedi baracconi e magari chiudendo asili nido e scuole materne. Non va bene. So che questo interesserà poco. Anch'io, del resto, sono convinto che comunque questo provvedimento dovrà essere approvato per evitare l'aumento percentuale di due punti dell'IVA, che rappresenterebbe una misura recessiva, e perché comunque il Governo, nelle politiche verso l'Europa e verso il mondo, sta agendo bene ridando credibilità al nostro Paese. Ma c'è una differenza notevole tra ciò che fa Monti all'estero e quello che fanno molti Ministri in Italia. (*Applausi del senatore Saltamartini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, ci troviamo oggi a chiudere questo provvedimento sulla cosiddetta *spending review* in fretta e furia perché così si è deciso. Purtroppo, però, ci sono tante ombre e poche luci in questo provvedimento.

Partiamo dalla prima, dall'impostazione generale: il tutto era stato venduto come un'importante operazione di razionalizzazione della spesa pubblica. Fin qui avremmo dovuto essere tutti più che contenti, ma iniziano subito i primi problemi sui saldi. Se si vanno a vedere i saldi effettivi, si scopre che c'è una riduzione della spesa di circa 4 miliardi di euro, sufficienti per sterilizzare l'aumento dell'IVA a breve termine, ma la

spesa pubblica, quest'anno, secondo il bilancio presentato dal Governo Monti, aumenta di 10 miliardi. Pertanto, la riduzione della spesa non c'è, o meglio la spesa aumenta solo di 6 miliardi di euro: questo è il risultato netto di quello che si sta facendo nel 2012. Quindi, in valore assoluto, non c'è un taglio vero della spesa.

C'è almeno un taglio in prospettiva, un intervento serio per cui possiamo dire che, pur non avendo ottenuto quest'anno grandi risultati, in futuro avremo una riduzione? Questa era la vera sfida e, purtroppo, questa sfida non è stata raccolta. Ci troviamo ora con una serie di proposte, inserite nel maxi-emendamento che esamineremo con calma questa sera, consistenti in tagli teorici in larga parte, e rimandati tutti nel tempo.

Quanto ai tagli teorici, un esempio su tutti è quello relativo alle piante organiche del personale della pubblica amministrazione. Quando sui giornali è apparsa l'anticipazione di questa misura, tutti sono rimasti stupiti positivamente del coraggio di tagliare del 10 per cento il personale della pubblica amministrazione e del 20 per cento i dirigenti. Sarebbe stata – questa sì – una vera scossa, un autentico rovesciamento rispetto alle politiche degli ultimi 50-60 anni. Peccato che i tagli ci sono, ma solo sulle piante organiche teoriche.

Il taglio, quindi, è tutto in teoria e mi servirò di un esempio, per capirci: nel mio comunello, Marcallo con Casone, che conta 6.000 abitanti, la pianta organica è di 50 dipendenti, mentre quelli effettivi sono 25; se quindi tagliamo la pianta organica, cos'abbiamo tagliato? Assolutamente il nulla, lo zero. A parte il fatto che c'è lo zero da tagliare perché 25 dipendenti per 6.000 abitanti sono pochissimi ed effettivamente siamo già sotto il limite vitale. È chiaro pertanto che si tratta di un'enorme presa in giro. Supponiamo che un comune di 6.000 abitanti, invece di 25, abbia 50 dipendenti, con una pianta organica però di 100: anche lì non si è risolto niente, perché si è tagliato teoricamente, ma rimangono 50 dipendenti, che sono il doppio di quelli impiegati nel mio comunello di Marcallo con Casone. Non si è fatta efficienza, ma si sono solo presi in giro i cittadini.

Questo è l'esempio più eclatante, anche se ve ne sarebbero diversi. Ne farò solo altri due, relativi ad aspetti che proprio non quadrano. In Commissione si è sviluppata una polemica molto forte sul tentativo della ministra Fornero – «la» Fornero: noi mettiamo l'articolo davanti al nome perché a Milano si fa così ed è più bello – di inserire a tutti i costi 2.000 esodati in più, perché le era scoppiata la grana di Finmeccanica e doveva risolvere questo problema. Ebbene, cosa voleva fare la ministra Fornero? Comprendere i suddetti 2.000 esodati all'interno dei 55.000 esistenti, cioè sistemare questi 2.000 e fregarne però altri 2.000. Una cosa del genere, evidentemente, non poteva funzionare ed anche i commissari della maggioranza – che ringrazio – hanno stoppato questa operazione, che sarebbe stata assolutamente demenziale: sistemare 2.000 esodati, fregandone però altrettanti.

Il problema di quei 2.000 in più, però, rimane: per aggiungerli, sarebbero serviti – udite, udite – 38 milioni di euro. Dove trovarli? È così dif-

ficile? Certamente sì, quando si è ormai alla canna del gas, ma diventa assolutamente impossibile se se ne devono dare 30 a Roma Capitale, vero pozzo senza fondo e scandalo di questa Repubblica: che in un'operazione di *spending review* si debbano ancora trovare 30 milioni di euro per Roma Capitale oggettivamente grida vendetta. Già con questi si erano sistemati i 2.000 esodati. Ne mancavano ancora un po', ma bastava prenderne da quell'altra misura che ugualmente grida vendetta: 13,8 milioni di euro che si sono voluti dare all'Agenzia delle entrate, perché si devono sistemare 340 posizioni organizzative (340 vice dirigenti, per così dire).

Ma è logico, in un provvedimento che vuole tagliare la spesa, dare ancora indennità aggiuntive per quasi 14 milioni di euro? È chiaro che anche questa disposizione non ha assolutamente senso e grida vendetta, tal quale l'ennesimo obolo a Roma Capitale. La ministra Fornero avrebbe potuto risolvere subito il problema: bastava prendere questi 44 milioni per iniziare a fare intanto qualcosina di buono, e gliene sarebbero avanzati anche per sistemare qualche esodato in più, perché non sono di certo solo 2.000 quelli che mancano all'appello, ma molti, molti di più.

Ho fatto solo alcuni esempi, in questa discussione generale, per far comprendere come la realtà sia purtroppo su un altro pianeta, al di là di quanto scrivono i giornali, che devono comunque raccontare la favola del «va tutto bene», della *spending review* e della riduzione della spesa. Purtroppo siamo di fronte ad un disegno di legge che contiene anche un sacco di errori, inevitabili quando le cose vengono fatte in fretta. Dal momento che i relatori sono presenti, faccio appello al loro buonsenso per sistemare con il maxiemendamento in particolare un problema presente all'articolo 4 del decreto-legge n. 87.

Al di là dei numerosi errori, comunque, vi sono alcuni elementi che davvero stonano e si tratta in particolare delle due suddette operazioni, quella relativa a Roma Capitale e quella relativa all'Agenzia delle entrate, che fanno a pugni con le esigenze di tanta gente – gli esodati in particolare – che invece non trova riposte in questa, che non è un'operazione di *spending review*, com'è stata venduta e com'è stata annunciata, bensì semplicemente l'ennesima manovra finanziaria. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

* ADAMO (PD). Signor Presidente, avendo a disposizione solo cinque minuti non posso riprendere le considerazioni generali sul provvedimento se non per condividere l'equilibrato giudizio espresso dal relatore Giaretta che, insieme al senatore Pichetto Fratin, ha ricordato il lavoro svolto in Commissione teso a superare alcune criticità.

Quello al nostro esame è un provvedimento sul quale esprimo un giudizio positivo, diverso da quello testè espresso dal senatore Garavaglia, un provvedimento che chiude il ciclo di manovre iniziato nel luglio 2011, largamente sbilanciate dal lato delle entrate, che recupera risorse per evitare l'aumento dell'Iva e per fronteggiare alcune spese prima fra tutte quella

per il terremoto. Una manovra, quindi, in controtendenza anche rispetto ai tagli lineari con l'introduzione della metodologia della *spending review*.

Sulla base dei dati forniti dalla relazione Giarda, dal commissario straordinario nonché dalla documentazione fornita sui costi e fabbisogni *standard*, si poteva forse fare meglio e di più e alcuni emendamenti approvati dalla Commissione credo siano andati in tal senso, sebbene rispetto al testo presentato si poteva e forse si dovrà fare meglio e di più, ad esempio riguardo agli enti territoriali del Governo e la necessità di un loro accorpamento.

Si poteva anche cogliere l'occasione – mi rivolgo al Governo – per risolvere l'annosa questione dell'*enclave* di Campione che insieme ad un gruppo di lombardi ho posto all'attenzione dell'Esecutivo. Ce ne dovremo occupare purtroppo in termini di emergenza a breve visto che non abbiamo voluto o saputo cogliere l'occasione di occuparcene oggi. Soprattutto avremmo dovuto avere il coraggio di toccare qualche santuario in più, come ad esempio nel settore della Difesa e degli Esteri, su cui già esisteva una documentazione preparatoria svolta dalle Commissioni per recuperare investimenti realizzati su voci importantissimi – evitare l'aumento dell'Iva, intervenire sul terremoto – e dare anche un segnale su ricerca e istruzione, che spero sarà dato nel prossimo provvedimento per dire davvero che stiamo facendo una politica che accompagna le politiche di sviluppo.

La parte su cui vorrei soffermarmi per esprimere apprezzamento per il testo uscito dal lavoro della Commissione è quella del riordino delle autonomie locali, che ha tenuto conto del lavoro svolto dalla 1^a Commissione sul cosiddetto codice delle autonomie locali, sia nel testo presentato dal Governo sia nel lavoro emendativo. Esso interviene sui piccoli Comuni, nelle loro forme associate, sulle Province, sulle Città metropolitane.

Ora, abbiamo sentito diverse critiche in ordine a questo intervento. Il senatore Mazzatorta, bravissimo avvocato e collega, ma forse non espertissimo di storia istituzionale, ha detto che neanche il fascismo aveva fatto una cosa del genere. Temo di dovergli ricordare che solo il fascismo è riuscito ad attuare un ridisegno istituzionale e che, purtroppo, quella repubblicana è stata una storia di introduzioni sommatorie di istituzioni e di difficoltà nel ridisegno, se si esclude l'importantissima stagione degli anni '70, iniziata con la realizzazione del dettato costituzionale delle Regioni e proseguita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e tutti i provvedimenti delegati che hanno previsto uno spostamento delle funzioni e dei poteri dal centro verso la periferia e lo scioglimento di tantissimi enti – quelli sì- di origine fascista.

Ora si è detto, Presidente e colleghi, che non doveva essere contenuto in un provvedimento di spesa. Ovviamente, avendo seguito i lavori della 1^a Commissione, sono totalmente d'accordo, ma devo svolgere due considerazioni e concludo l'intervento, Presidente.

La prima considerazione è la seguente. Che senso avrebbero i sacrifici che stiamo sopportando se non mettessimo in grado la pubblica amministrazione – da un lato – e il sistema istituzionale – dall'altro – di essere

più efficienti ed efficaci. Rispetto alla triade che ci ha sempre guidato – sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – oggi l'adeguatezza delle istituzioni si impone come priorità nel nostro ragionamento e nella decisione del legislatore.

In secondo luogo, abbiamo avuto a disposizione molti anni. Ho partecipato alla mia prima campagna elettorale a 25 anni, nel 1975, a Milano per le elezioni provinciali. Nel programma del mio Presidente era previsto il superamento della Provincia di Milano per la costituzione dell'ente intermedio. Ripeto che era l'anno 1975. Quanto tempo ha avuto questo Paese per darsi delle istituzioni moderne e funzionali? Oggi apprezzo della fase, pur se contraddittoria, che stiamo vivendo quanto si sta facendo. Per la prima volta – lasciatemelo dire da milanese – parte la Città metropolitana a Milano, chiesta da troppi anni non solo da coloro che lavorano come me nelle istituzioni ma anche da tanta parte di quelle forze economiche e sociali nella cui mancanza vedono un freno non indifferente alle loro prospettive di sviluppo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascitelli. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, vista la fretta con la quale quest'Aula del Senato vuole liquidare due decreti di un'importanza enorme per la vita del Paese e di tanti italiani, cercherò di essere altrettanto semplice e chiaro. Mi soffermerò pochi minuti sul decreto-legge n. 87 che ha tre cardini importanti, che forse i relatori non hanno voluto mettere sufficientemente in risalto.

Il primo cardine è il cambiamento dell'assetto azionario di tre società a totale partecipazione pubblica, che rappresentano le punte di diamante dell'economia del nostro Paese. Parliamo della Fintecna, della SACE e della SIMEST. In pratica, per una semplice operazione di cassa attraverso cui si svende un patrimonio dello Stato dalla cifra ancora non quantificabile, che va dai 9 ai 10 miliardi di euro, lo Stato vende la sua totale partecipazione alla Cassa depositi e prestiti, la quale, a sua volta, è posseduta al 70 per cento dallo Stato e al 30 per cento da ben 66 fondazioni bancarie. La domanda alla quale i relatori e il Governo non hanno saputo rispondere, considerando tra l'altro che la Fintecna possiede una quota azionaria importante nella Fincantieri, industria strategica del nostro Paese, è la seguente: qual è il piano industriale che la Cassa depositi e prestiti intende portare avanti nei prossimi anni?

Il secondo cardine è la dismissione del patrimonio immobiliare, quisquilie da affrontare in fretta e furia. Per far comprendere di che cosa stiamo parlando, nella relazione tecnica che accompagna il decreto si parla della potenziale dismissione di un patrimonio immobiliare quantificato da 219 a 329 miliardi di euro. Che cosa si propone? Si propone l'istituzione di una società di gestione del risparmio veicolata, anche questa, tramite la Cassa depositi e prestiti con l'istituzione di uno o più fondi immobiliari. Quali sono – anche a questa domanda non è stata data alcuna risposta – le

garanzie per evitare che detta operazione non si ritrasformi nella vecchia operazione SCIP 2, fatta dal grande creativo ed innovativo ministro dell'economia Tremonti, la quale ha determinato un danno per le casse dello Stato quantificato nella cifra di un miliardo e 700 milioni?

Il terzo cardine di questo decreto-legge, che è stato liquidato con grande disattenzione da parte di tutti, è che lo Stato, sottoscrivendo delle azioni e delle emissioni di titoli, presta 3,9 miliardi di euro al Monte dei Paschi di Siena senza adeguate assicurazioni che non ci possano essere delle perdite e senza garanzie di rientro e di ritorno. La versione ufficiale è stata che ce lo ha chiesto l'EBA (*European banking authority*), ma pochi hanno ricordato che il Monte dei Paschi di Siena già da troppi anni vive una situazione di *deficit* e di gravi perdite alle quali adesso i contribuenti italiani sono stati chiamati a far fronte. Inoltre, se vediamo che nelle ultime ore buona parte della discussione presso la Commissione bilancio è stata incentrata sulla ricerca di 39 milioni di euro per includere altri 2.000 lavoratori esodati o salvaguardati – come li volete chiamare – allora questo è il parametro dell'equità sociale di questo Governo, che trova 3,9 miliardi per coprire i *deficit* del Monte dei Paschi di Siena e non trova 39 milioni di euro per 2.000 nuovi lavoratori da salvaguardare.

Veniamo ora al decreto-legge n. 95 del 2012, cioè a quello che è stato oggetto di una settimana di lavori della Commissione bilancio. Signori relatori, chiamiamo le cose con il loro vero nome: quello in esame non è un decreto-legge di razionalizzazione o di revisione della spesa pubblica, ma è una vera e propria manovra economica che nel giro di tre anni movimentata 26 miliardi di euro e che, a fine triennio, a regime, determina semplicemente un saldo dell'indebitamento netto nel 2014 di meno 27 milioni di euro. Allora, questa manovra economica non tiene conto dello stato di recessione del nostro Paese, che è stato quantificato già da adesso in un calo tra il 2 e il 2,5 per cento di prodotto interno lordo, né del fatto che, con i tagli ai servizi che verranno fatti indirettamente tramite i tagli alla sanità e i minori trasferimenti agli enti locali, essa avrà indubbiamente un effetto di contrazione dei consumi e del sostegno al reddito, e quindi avrà un effetto recessivo. Questo provvedimento, inoltre, non tiene conto del fatto che bisogna ancora implementare gli effetti che si dovranno produrre a seguito dell'applicazione del patto Europlus e del *fiscal compact*, e quindi di ciò che dovremo affrontare nei prossimi anni in termini di riduzione di un ventesimo del debito.

Questa manovra non tiene conto neppure della situazione economica reale del nostro Paese, perché non tiene conto del fatto che una famiglia su cinque ormai vive in uno stato di povertà o vi sta entrando; né del fatto che in dieci anni, dal 2000 al 2010, i redditi netti dei nostri lavoratori sono aumentati, secondo i dati della Banca d'Italia, soltanto di 39 euro; né del fatto che nei prossimi anni, secondo i dati dell'Unione italiana delle camere di commercio, soltanto due lavoratori su dieci avranno la speranza di avere un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Questa manovra economica non tiene conto anche di un altro aspetto, come ha ricordato il relatore Giaretta, cioè che nel nostro Paese non si

spende troppo, ma si spende male. C'è una sacca di sprechi, di inefficienze sulle quali questa manovra non agisce assolutamente. I dati dell'OCSE sono molto chiari: per sanità, istruzione, giustizia e ordine pubblico l'Italia sta al di sotto degli altri Paesi europei in termini di spesa pubblica. In questi anni, la spesa in conto capitale, la spesa per investimenti in Italia è ai minimi storici.

Allora, che cosa manca in questo decreto? Deve essere chiaro che in esso c'è tutto tranne la razionalizzazione della spesa pubblica, perché i tagli lineari, grossolani, rozzi che sono stati fatti non producono riorganizzazione della spesa. Ne è un esempio la misura riguardante il pubblico impiego, con il taglio del 20 per cento dei dirigenti e del 10 per cento dei dipendenti. Ebbene, dal momento che non si è avuta la capacità di affrontare una vera e propria riorganizzazione del pubblico impiego, questa previsione, in termini economici, causerà per l'anno prossimo, il 2013, una perdita di 172 milioni di euro per i prepensionamenti e le liquidazioni del personale del pubblico impiego.

Questo provvedimento è tutto tranne che una razionalizzazione della spesa pubblica, perché gli obiettivi che vengono dichiarati in maniera apodittica in realtà non fanno altro che aggravare i problemi esistenti. Basti pensare, ad esempio, alla sanità, dove si sta lavorando al collasso della tutela del diritto alla salute e ai servizi sanitari, dal momento che i tagli a regime in tale comparto – tra le manovre del Governo Berlusconi e le ultime del Governo Monti – sono arrivati a 13 miliardi di euro.

Al contrario, per la riorganizzazione della sanità, si sarebbe dovuto ripensare il rapporto tra la medicina ospedaliera e quella del territorio, rivedere l'accreditamento delle strutture sanitarie private, fare in modo che il controllo della spesa farmaceutica avvenisse in modo diverso, non come è stato previsto in questo decreto, dove si è creato di fatto – lasciatemelo dire, avremo modo di discuterne in altre occasioni – un falso in bilancio. Infatti, la riduzione degli extrasconti alle aziende farmaceutiche e, al tempo stesso, l'incapacità di garantire la certezza delle entrate hanno determinato di fatto un falso in bilancio.

Queste sono alcune delle considerazioni che possono e debbono essere fatte su questo decreto, ma occorre considerare anche che ci sono due grandi aspetti che sono assenti nel provvedimento. Tra gli emendamenti che Italia dei Valori aveva chiesto venissero esaminati con attenzione ve n'era uno significativo, con il quale chiedevamo che venisse previsto l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di garantire la trasparenza delle loro spese attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati ad esse relativi. Non è una proposta demagogica o populistica, perché a legislazione vigente ciò dovrebbe già avvenire. I siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, infatti, dovrebbero indicare gli elenchi delle spese, degli appalti pubblici, delle consulenze e degli acquisti di beni e servizi. Del resto, come ha detto il ministro Giarda nella sua relazione per la revisione della spesa pubblica, il migliore monitoraggio della spesa pubblica è realizzato attraverso l'informazione, la conoscenza e

quindi la partecipazione dei cittadini al controllo degli sprechi e delle inefficienze.

Questo decreto taglia i servizi ma salva gli sprechi, perché nel rimaneggiamento delle società *in house* e di quelle partecipate da Comuni, Province e Regioni si è dimenticato un aspetto molto importante, che è indicato in maniera chiara e netta nella relazione della Corte dei conti, che diceva in modo molto semplice che vi sono oltre 6.000 società partecipate, il 30 per cento delle quali in perdita, in passivo.

Era un'occasione per fare veramente trasparenza e chiarezza, salvaguardando la tutela dei dipendenti, e fare piazza pulita di queste società che succhiano risorse pubbliche. Ed anche in questo è mancato il coraggio: tutto si è fatto tranne che una vera riorganizzazione della spesa pubblica.

In ultimo, ma non da ultimo, signor Presidente, signor Sottosegretario, signori relatori, sapete che cosa è mancato realmente nel decreto sulla revisione della spesa pubblica? Il fatto che a fare i relatori fossero i senatori Giaretta e Pichetto Fratin. Sono due persone di grande qualità, di grande competenza, ma estremamente diverse tra loro: ed allora, una vera revisione della spesa pubblica non può essere ispirata, come avete fatto voi, ad una ideologia di cassa sulla pelle dei dipendenti pubblici, dei servizi sanitari, dei cittadini. Una vera riorganizzazione della spesa pubblica è ispirata ad un'idea del Paese. E i senatori Giaretta e Pichetto Fratin non possono avere la stessa idea del Paese, lo stesso modello di sviluppo, le stesse proiezioni di crescita e di tutela delle classi sociali. Questo è stato uno dei motivi in più per cui da questo decreto è uscito fuori – e lo vedremo purtroppo nei prossimi mesi – un grande pastrocchio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, questo è un provvedimento di cui si sta parlando da diverso tempo, da diverse settimane: il famoso *spending review*, o meglio provvedimento di razionalizzazione della spesa, in teoria a invarianza zero per i cittadini. Dico «in teoria» perché non è così, e nel corso dell'intervento ne spiegherò il perché.

Credo che di un provvedimento di razionalizzazione della spesa sicuramente ve ne fosse bisogno. È una bella cura dimagrante nel Paese degli sprechi. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questa razionalizzazione della spesa ci dovesse essere, e ci deve essere.

Abbiamo una difformità geografica di spesa, la famosa spesa storica, e alla fine abbiamo concentrato tutto nel provvedimento sul federalismo fiscale, che fino un anno fa andava molto di moda, il quale come essenza, portava proprio alla razionalizzazione della spesa attraverso quel concetto tanto difficile da comprendere in quest'Aula parlamentare e anche in quella gemella, quella della Camera, dei costi *standard*. In sostanza si diceva in maniera molto semplice che il costo di qualsiasi servizio, qualsiasi prodotto della pubblica amministrazione del Nord doveva essere assunto a

riferimento anche al Sud. E questo è stato un concetto talmente difficile da comprendere che vi è addirittura caduto il Governo.

Ora, piano piano, vediamo che questi concetti vengono comunque fatti propri da questo Governo che cerca di metterli in pratica: devo dire, però fallendo completamente in questa sua missione perché, se assimila i concetti del federalismo fiscale e della famosa spesa storica, li mette in atto in maniera assolutamente disastrosa.

È giusto – credo che nessuno in questo Paese possa dire il contrario – tagliare gli sprechi, e finalmente se ne inizia a parlare in maniera concreta. Ma il modo non è dei migliori, perché mettere un'ulteriore fiducia su un provvedimento come questo non è molto condivisibile. Si parla di razionalizzazione della spesa, ma di razionale questo provvedimento non ha assolutamente nulla.

Poco meno di un anno fa tantissimi italiani videro questo Governo un po' come il salvatore della Patria. Tantissimi italiani avevano riposto le loro speranze in questo Governo di tecnici, in questo Governo – lo dico senza alcuna ironia, poiché lo riportavano i giornali, i *mass media* – di superlaureati nelle migliori università del nostro Paese, una specie di *dream team* di supereroi che arrivava per salvare l'economia del nostro Paese. Abbiamo però visto – non lo dico solo io, ma tantissimi giornali, nonostante una copertura di regime che non sempre permette di dire completamente la verità sui *mass media* – ed inizia a trasparire che questo Governo non è che abbia completamente salvato questo Paese.

L'economia oggi va peggio. Qualcuno lo dice timidamente, ma io lo dico tranquillamente: l'economia va peggio, molto peggio. Lo dico anche da sindaco, da pubblico amministratore che non ha neanche più i soldi per dare qualcosa agli anziani che vengono umilmente e giustamente a chiedere, perché hanno lavorato una vita alla creazione dei servizi nel mio Comune. Io oggi, da sindaco, non sono più in grado di dare le minime risposte e i servizi ai miei cittadini, a coloro che hanno pagato le tasse al Paese e le imposte comunali per una vita. Oggi, nel momento del bisogno, vengono a chiedere qualcosa a me, ma io, da sindaco *pro tempore*, non sono più in grado di dare loro una risposta. Questo Governo ci ha portato nell'attuale situazione, con uno *spread* uguale o superiore a quello di un anno fa. Sembrava invece che, arrivando il Governo Monti, tutto si dovesse risolvere tranquillamente come se avesse la bacchetta magica.

Tornando al merito del provvedimento al nostro esame, credo che esso sia assolutamente sperequativo. In questo Paese abbiamo delle Regioni (non sono tantissime ed è anche facile elencarle: la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte) dove si amministra – non lo dico io, ma tutte le più autorevoli fonti economiche di questo Paese – in maniera economica, efficiente ed efficace; i servizi costano poco, i cittadini sono contenti, tutto funziona. C'è però tutta un'altra realtà in questo Paese, la realtà del Sud, a volte anche del Centro-Sud.

Possiamo tranquillamente citare Regioni come la Sicilia, il Molise, la Calabria, la Campania, dove invece i servizi costano moltissimo, ma sono completamente inefficienti, e la gente è scontenta. Basta fare un appunto

sulla sanità: la sanità del Veneto è riconosciuta da tutti come la migliore sanità nazionale; è efficiente, i bilanci sono in positivo e il periodo di ospedalizzazione è tra i minori nel Paese (questo significa che la gente viene curata bene e in tempi molto brevi). Da tutte le Regioni d'Italia vengono a curarsi in Veneto: questo è indice di efficienza, ma significa anche che dalle altre parti forse la sanità tanto efficiente non è.

Vorrei fare qualche esempio che ci permette anche di capire la sperequazione esistente nel nostro Paese. Facciamo il confronto tra due Regioni che hanno più o meno – meno, direi – differenza nel numero di abitanti: il Veneto e la Sicilia. Entrambe hanno circa 5 milioni di abitanti. Il numero di dipendenti *pro capite* in Regione Veneto è di 3.000 su 5 milioni di abitanti, quindi un dipendente ogni 1.666 cittadini, mentre in Sicilia, con una popolazione che è sempre di 5 milioni di abitanti, abbiamo 18.000 dipendenti, vale a dire uno ogni 278 abitanti. Abbiamo quindi un rapporto di uno a sei, e su questo rapporto, signor Presidente, inviterei fortemente lei e tutti i colleghi a riflettere, perché è illogico che, in un Paese che si voglia definire civile, vi siano sperequazioni di questo tipo.

E il Governo, poi, con il provvedimento della *spending review* – tanto per venire al nocciolo della questione – che cosa fa? Taglia. Come dicevo prima, è giusto tagliare, ma non capisco perché si tagli tanto in Veneto, dove le cose – come sottolineavo anche prima – funzionano, dove vi è un dipendente pubblico ogni 1.666 abitanti, e si tagli allo stesso modo in Sicilia, dove c'è invece un dipendente pubblico ogni 278 abitanti. È un po' come un chirurgo – concedetemi questo esempio – che, invece di operare con il bisturi, usi l'accetta o la mannaia: si capisce bene che riuscirà forse anche a togliere la parte malata, ma di sicuro otterrà l'effetto di far morire il paziente. Credo che questo è ciò che succederà in questo Paese.

Voglio fare un altro esempio, che molto probabilmente rende l'idea. Da sempre, da tempo immemorabile, nelle scuole viene insegnata la favola della cicala e della formica, come esempio di vita e di buona amministrazione. Ritengo che l'attuale Governo faccia l'esatto contrario: questo Governo ammazza le formiche e premia invece le cicale!

Credo che vi sia una riflessione da fare e che vi sia anche da ripensare un attimo all'attuale Governo. Per quanto mi riguarda, spero si possa andare al voto quanto prima, ma penso che nel frattempo ci sia da riflettere sul fatto che l'attuale Governo si sia effettivamente laureato alla Bocconi: un provvedimento di questo genere poteva essere fatto, infatti, tranquillamente anche dal ragioniere Fantozzi che, come tutti quanti sappiamo, non era neanche senatore a vita. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leddi. Ne ha facoltà.

LEDDI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, interverrò in relazione ad un aspetto del decreto in conversione che è a mio avviso particolarmente rilevante, ossia sulle misure di rafforzamento del patrimonio del settore bancario.

Con l'approvazione di questo decreto, il Ministero dell'economia sarà autorizzato a sottoscrivere, anche in deroga alle norme di contabilità, nuovi strumenti finanziari emessi dalla banca Monte dei Paschi di Siena, sino ad un massimo di 3,9 miliardi di euro. Ciò si rende necessario – come dice il testo della relazione – perché la banca Monte dei Paschi di Siena non è più in grado di provvedere altrimenti al rafforzamento dei requisiti di capitale richiesti dall'EBA. Pertanto, la banca Monte dei Paschi di Siena presenterà un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

A ciò aggiungiamo che dalla relazione si apprende anche che la banca Monte dei Paschi di Siena, che già aveva usufruito di una precedente sottoscrizione di emissione di strumenti finanziari (i Tremonti *bond* del 2008), non ha corrisposto alcuna cedola all'ultima data di pagamento di interessi, e questo è un fatto assai preoccupante.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, chiamando le cose con il loro nome, per la prima volta di fatto stiamo salvando con l'intervento pubblico una banca italiana: lo stiamo facendo aumentando il debito pubblico – e questa è una delle ipotesi di copertura che temo senz'altra verrà esperita – e con modalità che porteranno, purtroppo è realistico prevederlo, alla trasformazione in tempi non lunghissimi dello Stato obbligazionista in Stato azionista di una banca italiana. E chiamare le cose con il proprio nome credo che sia, proprio perché un po' più aspro, di aiuto a riflettere sulla situazione, e io ritengo che due riflessioni si impongano.

La prima è questa. Noi abbiamo affermato, fin dall'inizio della crisi, che il sistema bancario italiano era più solido degli altri, e credo che abbiamo detto il vero. Abbiamo detto il vero sia per l'innato orientamento del nostro sistema del credito a servizio dell'economia, sia perché i requisiti di capitale, richiesti poi da Basilea, nel nostro Paese la Banca d'Italia li aveva già introdotti 20 anni fa, e questo ha reso il nostro sistema del credito realmente più solido degli altri.

Ma, a causa delle trasformazioni della crisi, che da crisi prevalentemente della finanza anglosassone è diventata crisi economica e poi crisi dei debiti sovrani, ora si torna all'inizio e la crisi torna ad essere delle banche e, spiace dirlo, anche delle banche meno colpevoli della provocazione della crisi, cioè le nostre.

Ciò detto, al di là delle giustificazioni comunque necessarie, è opportuno che si apra una profonda riflessione su un intero sistema, partendo dalla necessità, che si sta da più parte evidenziando, di giungere alla separazione delle attività di *utility banking* da quelle che, con un bel termine significativo, Lord Turner ha definito di *casino banking*.

È tempo di riconsiderare, a mio avviso, il modello di *universal banking*, che si è affermato proprio in parallelo alla creazione delle condizioni che hanno portato alla crisi del secolo, e di separare ciò che deve essere tutelato anche con denaro pubblico, perché è una funzione di interesse pubblico, ossia la raccolta dei depositi, dei prestiti all'economia, dei servizi di pagamento, separando questi da quelli più rischiosi e socialmente meno utili.

Poiché, se un intervento di questa natura e di queste dimensioni non deve, e non può essere, a buon rendere, la funzione vera che potrà avere, oltre a quella immediata, sarà quella più strutturale di far avviare un dibattito anche nel nostro Paese per correggere le distorsioni del sistema e riportare le banche più vicine alla produzione di beni e servizi, allontanandoci da quel modello *too big to fail* che ha portato a una deresponsabilizzazione con cui non abbiamo ancora finito di fare i conti.

Non trascuro una seconda parte, che è questa. Noi oggi destiniamo 3,9 miliardi di euro di risorse pubbliche per salvare una banca, ma non sfuggirà a nessuno che la fondazione Monte dei Paschi di Siena, dall'aprile 2008 al luglio 2011, ha sottoscritto tre aumenti di capitale, di cui uno per l'acquisto di Antonveneta, per un totale di 4 miliardi e 616.281 milioni di euro. La fondazione Monte dei Paschi di Siena, la prima, insieme alla Cariplo, grande fondazione italiana, a bilancio 2011 ha un patrimonio netto che passa da 5.407 miliardi di euro a 1.331 miliardi di euro, in diminuzione di 4.759 miliardi. Alla data di conferimento della spa bancaria, cioè il 23 agosto 1995, più o meno 17 anni che si compiono ora, il patrimonio era di 2 miliardi e 696 milioni di euro.

Questa non è la fondazione Rockefeller, per cui il denaro che evapora è denaro del signor Rockefeller. Il denaro delle fondazioni bancarie, che giustamente la Corte costituzionale ha definito di proprietà privata, di natura privata, è comunque un patrimonio che non arriva dal signor Rockefeller. Arriva dai territori, ed è il frutto del lavoro che si è accumulato nel tempo e che aveva costituito una grande forza per molti territori. A Siena, con la fondazione Monte dei Paschi di Siena, il frutto del patrimonio consentiva di far ritornare sul territorio, solo quattro anni fa, 379 milioni di euro in erogazioni. Oggi siamo a 126 milioni. Quattro anni fa, il volontariato riceveva più di 20 milioni di euro; nel 2011 ne ha ricevuti tre milioni. Anche queste sono risorse che pesano sulla collettività.

Quindi, credo che se oggi, giornata in cui ci accingiamo ad un voto di fiducia su un provvedimento estremamente complesso, procedessimo su questo punto non solo con un intervento necessario ed immediato, ma anche facendo seguire delle azioni più strutturali e di lungo periodo, nel ricordo di quella lunga e calda estate del 2011, mi auguro e penso che questo, da un dato estremamente negativo, possa diventare un dato positivo. *(Applausi del senatore Barbolini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bassoli. Ne ha facoltà.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, l'articolo 15 del provvedimento, riguardante il tema della sanità, ha rappresentato un terreno di confronto molto impegnativo nella Commissione bilancio. Alcuni senatori che, per fortuna, non si occupano di sanità, hanno lavorato soprattutto per salvare dai tagli alcuni settori della filiera della salute, senza capire che la sanità non è un mercato e che o si distribuiscono i sacrifici in modo equo, oppure non si salva nessuno e si rischia mettere in discussione il nostro sistema universale.

Pur essendoci state significative modifiche, riteniamo che il risultato raggiunto sia insoddisfacente. Esprimiamo, prima di tutto, una forte preoccupazione per il taglio di 4 miliardi e 700 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, che, assommata a quelli del Governo di centrodestra del luglio 2011, portano ad oltre 21 miliardi la riduzione delle risorse in sanità: una vera e propria cura dimagrante. Noi abbiamo puntato soprattutto a ridurre la centralizzazione che ispirava il decreto in questione, perché pensiamo che, affinché la *spending review* sia veramente efficace, occorra revisionare i processi di attività sanitarie per arrivare a dei migliori costi, ma anche per migliorare i servizi.

Mi domando come sia possibile attuare questo processo così capillare se non si opera perché si vada a cascata dal centro alla periferia e perché le Regioni, per le quali la sanità è una materia concorrente, non operino di conseguenza. Tra l'altro, questo coinvolgimento potrebbe ulteriormente incoraggiare iniziative importanti che alcune Regioni definite virtuose hanno già messo in campo in modo efficace. La prova che queste iniziative cominciano a funzionare si ha nel contenimento dei costi per beni e servizi. Nella relazione fatta al Parlamento circa una ventina di giorni fa è riportato che nel 2011 questi costi sono aumentati solo del 2,4 per cento rispetto al 2010, mentre nel 2010 erano aumentati del 4,7 per cento rispetto al 2009.

Hanno funzionato iniziative come la centralizzazione degli acquisti, l'ottimizzazione delle procedure di acquisto dei farmaci ospedalieri e tutta un'altra serie di iniziative importanti che hanno messo in campo, di fatto, una revisione della spesa ancora prima della *spending review*.

Considero importante che sia stata accolta la nostra proposta di spostare al 15 novembre 2012 la sottoscrizione del Patto per la salute 2013-2015, che nel decreto era fissata al 31 luglio 2012: cosa impossibile da farsi, nelle more del confronto nella Commissione preposta e nella nostra Aula. Nel decreto-legge la norma prevede che negli anni 2013 e seguenti le misure previste siano applicate salvo stipulazione del Patto per la salute, nel quale possono essere convenute delle rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.

Quindi, questa modifica consente non solo di ridare un ruolo alle Regioni, ma anche di salvare il valore del sistema pattizio che è stato costituito, dagli anni Duemila in poi, per dare una programmazione alla spesa sanitaria, per metterla sotto controllo e per costringere le Regioni indebitate ad impegnarsi al rientro sia dal *deficit*, che dal debito accumulato. Alcuni risultati li vediamo. Non possiamo pensare che oggi tutto questo venga rimesso in discussione pensando che si possa controllare la spesa solo centralmente.

Per quanto riguarda il taglio dei letti ospedalieri dal 4,2 per mille (tra i più bassi d'Europa) al 3,7 per mille, comprendente lo 0,7 per mille per riabilitazione e lungodegenza, la domanda è come sia possibile ridurre ulteriormente un tasso, che è già piuttosto basso, in modo così rigido se non si opera nello stesso tempo anche per una riorganizzazione dei servizi territoriali, che devono essere funzionanti ventiquattr'ore su ventiquattro, in

rapporto stretto con la riorganizzazione del servizio dei medici di famiglia e degli altri servizi territoriali.

Il Ministro della salute, che conosce bene queste problematiche, ha accolto una nostra richiesta che prevedeva che entro il 31 ottobre 2012 devono essere dettati, da parte del Ministero, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, una serie di criteri e soprattutto di *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che tengano conto, tra l'altro, anche della mobilità interregionale, e su questa base le Regioni presentino il loro programma entro il 31 dicembre 2012 di riduzione dei posti letto, perché questo significa non solo fare una riduzione per rientrare nella spesa, ma anche riqualificare il nostro sistema ospedaliero su base di criteri ben definiti.

Abbiamo sempre considerato di grande valore la filiera del farmaco dalla produzione alla distribuzione. La produzione del farmaco è fonte di ricerca, innovazione tecnologica e alta professionalità, oltre che di sempre più avanzate frontiere per la cura delle malattie gravi. Il sistema di distribuzione rappresentato dalle farmacie è un servizio che consente di dare sicurezza alla distribuzione e al consumo del farmaco.

Il fatto che nonostante gli alleggerimenti concordati in Commissione bilancio per quanto riguarda lo sconto dovuto dalle farmacie convenzionate al sistema sanitario nazionale si sia anche inserita la possibilità di rimettere in discussione quanto dovuto per il 2013 e oltre induce in qualche perplessità, non perché di questo non ci sia bisogno, ma perché su una materia così controversa è da tempo che non si riesce a mettere intorno a un tavolo i contendenti. Noi ci auguriamo naturalmente che, secondo la clausola di salvaguardia prevista secondo cui l'accordo deve decorrere entro i 90 giorni dalla sua scadenza, questo accordo possa essere trovato nell'interesse del sistema sanitario nazionale e anche del sistema di distribuzione del farmaco e naturalmente, prima di tutto, dei cittadini.

Riteniamo che sia positivo l'innalzamento del tetto per la farmaceutica ospedaliera. Sappiamo che le Regioni più virtuose hanno utilizzato questi risparmi per incentivare l'utilizzo di farmaci innovativi negli ospedali, il che salvaguarda naturalmente anche l'industria che investe in ricerca e nuovi prodotti.

Per quanto attiene alla prescrizione del principio attivo da parte dei medici, bisogna fare i conti con il fatto che il nostro è un Paese dove l'utilizzo dei farmaci generici è il più basso in Europa, perché nei fatti non c'è informazione al malato. Quando si arriva in farmacia – lo dico anche per esperienza diretta – il farmacista chiede se invece del *brand* si vuole il farmaco generico e inevitabilmente la risposta è la seguente: «Mi dia quello che mi ha prescritto il medico». Forse stabilire delle norme e condividerle con i medici che devono prescrivere per lasciare anche la giusta autonomia ai medici che prescrivono il farmaco può essere il modo per perseguire queste due esigenze: da una parte, un maggiore consumo del farmaco generico, dall'altra, la possibilità di personalizzare la cura da parte del medico, che conosce esattamente quali sono le problematiche del suo paziente.

Infine, tutti i cittadini sono d'accordo quando si taglia sulle auto blu, ma non possiamo fare la stessa cosa per le auto che sono dedicate ai servizi sanitari. Abbiamo richiesto che fosse salvaguardata almeno la possibilità di acquistare il 50 per cento delle auto rottamate, così com'è stato fatto per altri servizi importanti come i Vigili del fuoco e la Polizia.

Siamo preoccupati infine per il taglio del 5 per cento di beni e servizi, sia per quanto riguarda l'importo che la quantità. Non possiamo peggiorare la qualità e la quantità, ad esempio, dei pasti per i malati o del cambio delle lenzuola o delle pulizie, che sono d'obbligo in strutture così delicate come quelle ospedaliere. Crediamo che almeno questo sia stato inserito. Mi riferisco alla possibilità di trovare accordi tra aziende sanitarie o con altre Regioni per evitare che, nel caso l'azienda interrompa il contratto per eccesso di ribasso, ci sia addirittura l'interruzione dei servizi. Questo ci sembra un passo avanti.

Concludo col dire che mi ha colpito la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del Regno Unito perché in quella cerimonia si è celebrato il sistema sanitario nazionale di quel Paese. Anch'esso vive una situazione economica difficile ed è in recessione, eppure il servizio sanitario nazionale, in quell'occasione mondiale, è stato valorizzato come una delle tappe storiche più importanti del Paese per i suoi valori, per la coesione sociale, oltre che per la valorizzazione delle risorse umane.

Mi auguro che anche noi facciamo lo stesso. Abbiamo la necessità di valorizzare un sistema che produce il 12 per cento del nostro PIL nazionale, che utilizza solo il 7,1 per cento (Relazione della Corte dei conti) ed è tra i sistemi con i costi più bassi d'Europa, pur essendo diminuito il nostro PIL negli ultimi due anni.

Ciò che oggi è necessario ricordare, è che dobbiamo continuare ad attuare un principio costituzionale, come quello relativo al diritto alla salute, che rappresenta uno dei fondamenti del patto che unisce i cittadini di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

* INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, vorrei ricordare, soprattutto a chi ci ascolta, che il tema della revisione e della riorganizzazione della spesa pubblica è stato oggetto, da parte del PD, in quest'Aula, anche con il Governo precedente, di numerosi emendamenti; convinti, infatti, come siamo che aggredire il tema dei costi della spesa pubblica e degli apparati della pubblica amministrazione sia un fattore cruciale non solo per la tenuta dei conti pubblici, ma per l'efficienza e la competitività del sistema Paese.

Ci siamo già pronunciati in quest'Aula su un primo provvedimento di *spending review*, relativamente all'acquisto di beni e servizi. Il nostro è stato un giudizio positivo, consapevole della grande importanza del volume di affari che questa partita rappresenta. Inoltre, non da ultimo, abbiamo messo in evidenza come questi rivoli di spesa polverizzata e incon-

trollata nascondano forme di sprechi ma anche di corruzione che, come tutti sappiamo, ammonta nel Paese ad un volume di affari di 60 miliardi l'anno e si concentra in particolare negli appalti sulle opere pubbliche e sulle forniture di beni e servizi.

Al provvedimento già approvato si collega, in modo importante e consequenziale, quello che oggi esaminiamo. Un provvedimento che – come dicevo – discende in parte da quelli precedenti ed affronta il cuore del problema, vale a dire la revisione e la riorganizzazione della spesa cercando di evitare il taglio ai servizi. Come spesso avviene, infatti, i tagli alla spesa possono causare uno svantaggio nell'erogazione dei servizi.

La revisione della spesa, attraverso la riorganizzazione della stessa, non è efficace se non parte da un processo ineludibile di riorganizzazione delle strutture, degli apparati e del loro funzionamento: riorganizzazione, quindi, in termini di processo e di prodotto. Un lavoro sicuramente lungo, diverso da un intervento di emergenza, ma necessario e indispensabile.

Siamo convinti però che, solo se oggi piantiamo solide radici in tale direzione, possiamo innescare un circolo virtuoso, cioè quello della riorganizzazione, dell'efficienza, dei risparmi e anche dei tagli, però di tagli strutturali. Viceversa, gli stessi tagli, effettuati in mancanza di una riorganizzazione profonda, tenderanno a riprodurre maggiori inefficienze e sicuramente potranno tendere ad aumentare i costi e, in carenza di risorse, a portare ad un taglio vivo della qualità e della quantità dei servizi, oggi già fortemente compromessa.

Teniamo a dire che bisogna distinguere i costi relativi ai servizi ed alla loro erogazione secondo parametri, fabbisogni e costi *standard*, dal costo degli apparati che li producono: le due entità non sono legate indissolubilmente, né spesso lo sono in modo virtuoso, secondo un rapporto incrementale favorevole. Pertanto, in presenza di una profonda riorganizzazione, i tagli alle strutture non debbono necessariamente ripercuotersi sull'offerta dei servizi. Voler legare le due voci in modo statico ed ineludibile significa voler mantenere lo *status quo*, ammesso che oggi sia possibile, e sfuggire ad ogni ipotesi d'innovazione, quanto mai necessaria. Pertanto, pur evidenziando molte critiche che sono state oggetto di alcuni emendamenti e riconoscendo alcuni limiti, come già si evinceva anche da alcune considerazioni del nostro relatore, senatore Giaretta, riteniamo di aver imboccato la strada giusta e, se non smarriamo il senso del lavoro che dobbiamo seguire e che deve far seguito a questo provvedimento, possiamo ottenere risultati significativi.

Sono proprio di queste ore le notizie relative sia agli studi effettuati dal professor Giavazzi sia al lavoro del commissario Bondi rispetto ad un'ingente mole di risorse che possono essere ulteriormente tagliate e che rappresenterebbero sprechi o costi impropri. Abbiamo anche ascoltato le critiche, come ad esempio quelle rivolte dall'ANCI al metodo usato per rilevare tali costi, e pensiamo anche che i loro motivi siano fondati. Tuttavia, non ci rassegniamo all'idea che non possano essere revisionati i costi, nonché interi comparti di spesa, certo in collaborazione con il sistema delle autonomie. Il lavoro va fatto e la stessa ANCI si è dichiarata dispo-

nibile: occorrono collaborazione, serietà e rigore, ma soprattutto occorre mantenere stabili tale determinazione e tale orientamento politico oltre questo tempo.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, una critica molto forte, che è stata avanzata in diversi interventi e dibattuta pubblicamente, è relativa a quanto abbiamo definito «un contributo diseguale alla riduzione della spesa», così come ripartito tra amministrazioni centrali e sistema delle autonomie. La riduzione della spesa, infatti, si aggira intorno all'1,8 per cento per le amministrazioni centrali ed al 3 per cento per gli enti locali. A ciò occorre aggiungere altri dati: gli enti locali, titolari del 70 per cento degli investimenti pubblici, nel periodo 2010-2011 hanno già ridotto le loro spese quasi del 20 per cento e vi è stato inoltre un crollo di trasferimenti in conto capitale del 26 per cento. Di converso, la spesa corrente delle pubbliche amministrazioni centrali è cresciuta, nonostante la previsione del DEF, sia per le spese del personale sia per i consumi intermedi. Tutto ciò ci è apparso decisamente iniquo e, nonostante i miglioramenti introdotti, ci aspettiamo venga ulteriormente corretto, anche da provvedimenti successivi.

Con questo provvedimento, pensiamo siano state poste alcune basi per fare di più e meglio e per riorganizzare davvero la pubblica amministrazione. Occorre, però, avere più coraggio, guardare avanti e andare a fondo su alcuni nodi centrali.

Per quanto riguarda l'articolato del testo e in particolare l'articolo 2, i tagli effettuati all'organico dei dirigenti e del personale delle strutture centrali devono sicuramente essere un obiettivo anche per le Regioni e per gli enti locali, ferme restando le loro autonomie. I tagli, tuttavia, per quanto ci riguarda, debbono essere preceduti da progetti di riorganizzazione delle strutture; tale opzione, prevista nei nostri emendamenti, speriamo possa essere recuperata dalle circolari applicative e dallo spirito con cui il Governo si muoverà in tale direzione. I suddetti progetti di riorganizzazione è auspicabile che rifunzionalizzino le strutture, definendone le competenze e le professionalità necessarie per il loro stesso funzionamento; inoltre, occorrerà tener conto delle valutazioni effettuate per il personale. Riteniamo insomma che tutta la partita della definizione degli esuberi e della mobilità debba essere un processo ed un percorso segnato da criteri trasparenti certi, di qualità e di professionalità.

In poche parole, siamo contrari ad un eventuale *spoils system* completamente discrezionale e strisciante, nonché ad un eventuale patteggiamento con le organizzazioni sindacali. Siamo invece pienamente favorevoli al loro coinvolgimento, su criteri certi, ma oggettivi. L'idea di centralizzare il processo tra i Ministeri ci sembra valida, ma sicuramente va costruita in modo professionale sulle qualità e sulle necessità delle strutture; altrimenti, non riusciremo a disegnare un percorso oggettivo e trasparente.

Vanno bene anche l'accorpamento e la riorganizzazione delle scuole di formazione, e penso al ruolo del FORMEZ, ma anche alla possibilità di coinvolgere le università, dato che ve ne sono alcune molto competenti sul terreno dell'innovazione della pubblica amministrazione.

Bisognerà mettere a punto i veri fabbisogni formativi e, soprattutto, collegarli a processi di riorganizzazione. In sostanza, la pubblica amministrazione ha bisogno di una iniezione di managerialità, che non è solo una parola, ma una cultura scientifica che si chiama, appunto, cultura della organizzazione.

In Italia il sistema politico ha alimentato la crescita della spesa pubblica e questo ha prodotto dati positivi, quali sicuramente un aumento forte dei servizi e un *welfare state* diffuso anche a livello locale. Ma al contempo ha anche determinato una spesa fuori controllo, generando apparati elefantiaci e spese improprie, con un aumento ed una disfunzionalità pagati da tutta la collettività.

Se è vero che la spesa pubblica è orientata dalle scelte politiche di una comunità, dobbiamo riconoscere che questo non è più ormai terreno lasciato esclusivamente alle scelte degli Stati nazionali. Le politiche nazionali oggi si incrociano con i parametri europei, e ci auguriamo con quelli di una maggiore integrazione europea. Inoltre, dobbiamo soprattutto tener conto di quanto pesa il debito – questo sì – per quanto riguarda gli Stati nazionali.

Allora, mettere sotto osservazione la spesa delle pubbliche amministrazioni è un fattore fondamentale per la competitività del Paese. Riorganizzare la spesa significa fare comparazioni di costi, processi e prodotti. Significa rompere incrostazioni, resistenze, rendite di posizione, poteri di apparati pubblici e le *constituents* politiche, a qualsiasi parte politica esse facciano riferimento. Occorre più coraggio, più innovazione, più qualità e più merito, di cui ne potrà beneficiare tutto il Paese.

Per questi motivi, il Partito Democratico è convinto che la pubblica amministrazione possa essere non un fattore di arretratezza, ma un fattore di sviluppo. Pensiamo che occorra aprire un percorso di riforme non solo normative. Si badi bene che l'Italia ha vissuto stagioni interessanti nel campo della Pubblica amministrazione dal punto di vista della normazione, a partire dal decreto legislativo n. 29 del 1993, per passare alle riforme Bassanini e ai vari interventi di semplificazione. In realtà, si è trattato però soltanto di norme. Poco spazio e poca energia vengono spesi per verificare l'attuazione di dette riforme dal punto di vista organizzativo e il loro impatto sul complesso delle pubbliche amministrazioni. Occorre invece aprire un vero e proprio cantiere per riformare un settore cruciale che riguarda la vita di tutti i giorni, e tutti i cittadini.

Credo che il concorso degli enti locali, delle forze sociali, delle forze intellettuali, nonché una forte determinazione politica potranno fare di questo un punto importante in un'agenda di Governo che possa riformare il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio. Ne ha facoltà.

BAIO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signor Presidente, onorevoli relatori (in questo momento ne è presente solo uno), signor rappresentante del Governo, credo che il provvedimento di *spending review* al nostro esame

abbia rappresentato anche l'occasione per cogliere alcuni punti, su uno dei quali desidero porre l'attenzione in Aula, pur essendo parziale rispetto all'insieme del provvedimento, sul cui valore generale sono stati svolti molti interventi. Desidero porre l'attenzione sull'articolo 15 che riguarda la materia sanitaria. Non è casuale che sia all'interno della Commissione che al di fuori, proprio su detto articolo, siano state spese molte ore e svolte diverse trattative.

Il mondo sanitario è importante in un Paese come il nostro che vuole continuare a confermare la difesa del diritto alla salute e declinare tale diritto attraverso tanti piccoli e specifici, o grandi e specifici, diritti che non possono essere negati ma anzi continuamente migliorati anche dal punto di vista qualitativo.

Ma come si inserisce la sanità nel provvedimento di *spending review*? Dal punto di vista finanziario internazionale, l'attenzione è massima e non possiamo quindi da essa prescindere. È come se fossimo tutti in trepidante attesa. È come se stessimo aspettando un lampo, poi un tuono e infine il temporale. Anche noi, come il grande poeta Giacomo Leopardi, speriamo nella quiete dopo la tempesta. Vorremmo trovarci tutti in una condizione di quiete, ma oggi siamo ancora in una tempesta. Quello che è oggi sul piatto dei Governi europei e del nostro Governo è il futuro stesso dell'Europa e un conseguente e inevitabile contagio globale. Il nostro dovere è quindi quello di agire e di farlo in fretta per cercare di salvare questa barca dalla tempesta in cui siamo dentro tutti e rischiamo di affondare.

Il decreto *spending review* in quest'ottica è necessario, indispensabile e doveroso. Di questo provvedimento siamo grati al Governo che ha individuato alcuni settori chiave su cui agire: le amministrazioni statali, gli enti non territoriali, la sanità e la scuola, ipotizzando un risparmio per il 2012 di 2,6 miliardi, per il 2013 di 5,3 miliardi e per il 2014 di 8,3 miliardi.

Il decreto nella prossima revisione aumenterà ulteriormente i risparmi, ad esempio riordinando gli incentivi alle imprese (pensiamo al piano Giavazzi), attuando il taglio tanto discusso dei costi della politica (pensiamo al piano Amato) e revisionando la lista di quelle che si definiscono *tax expenditures*, le deduzioni, esenzioni e detrazioni per le imprese e i cittadini che in questo momento storico risultano di fatto ingiustificate. Siamo di fronte a 720 agevolazioni di cui alcune sono assolutamente necessarie per un Paese civile come il nostro (spese sanitarie, coniugi e figli a carico, mutuo), che ammontano a circa 83 miliardi e che giustamente sono considerate blindate. Ma ve ne sono però altre, come le spese veterinarie. Cito queste, ma se ne potrebbero citare tantissime altre che possono essere quantomeno ridotte per alleggerire il carico di 260 miliardi di euro che grava sul bilancio dello Stato.

La sanità, in ogni caso, come ho detto all'inizio, resta e vuole continuare ad essere, per voce di chi vi parla, ma della quasi totalità, per non dire della totalità dei colleghi che siedono dentro quest'Aula, un diritto da tutelare e garantire, non solo perché ce lo dice la Costituzione all'articolo

32, ma perché riteniamo che questo sia parte imprescindibile del nostro DNA. Ma il Servizio sanitario nazionale sta vivendo un momento di estrema e profonda difficoltà ed il provvedimento sulla *spending review* lo tocca attraverso una riduzione nel finanziamento per 900 milioni nel 2012, 1,8 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014.

Sostanzialmente ci sono due ragioni fondamentali: la spesa del sistema è in continua crescita (la prima frenata da 16 anni si è verificata nel 2011, con un calo dello 0,6 per cento sul 2010 e un valore totale di 112 miliardi) perché la ricerca individua sempre nuove patologie e nuove cure anche molto costose e l'invecchiamento della popolazione allunga il periodo d'assistenza. Fortunatamente noi siamo il Paese con il più alto tasso di invecchiamento, a dimostrazione del buon funzionamento e dell'efficacia del nostro Servizio sanitario nazionale. Però, si verificano sprechi abissali e ripetuti che il nostro sistema continua a perpetuare. Finalmente in alcuni di questi la *spending review* ha cominciato ad agire. Ne cito uno per tutti: ospedali che nascono e che non se ne comprende la ragione. Prendiamo l'esempio dell'Ospedale del Carmine in provincia di Pescara. Abbiamo letto sui giornali che è stato interamente realizzato e mai aperto, con una spesa di 15 milioni di euro. Non se ne capisce la ragione però non è qualcosa che nasce dall'oggi al domani, è frutto di una scelta, una scelta incomprensibile.

Ma venendo specificatamente a questo provvedimento di *spending review*, intendo porre l'attenzione su due emendamenti approvati e su di uno in particolare, su cui varrebbe la pena, in queste poche ore che ci separano dall'apposizione della questione di fiducia, soffermarsi.

Il primo è quello che riguarda la spesa per presidi e dispositivi, che sono essenziali dal punto di vista terapeutico, perché sono parte della terapia: anche se in Italia non li riconosciamo come terapeutici, essi la affiancano. La finanziaria del 2007, quindi la maggioranza di centrosinistra, aveva previsto l'individuazione dei prezzi di riferimento per i beni a più alta incidenza di spesa; ciò significava che sulla spesa totale per i dispositivi, più del 50 per cento era legato ad alcuni prodotti: si tratta di 163 dispositivi. Se guardate il sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici li vedete elencati; tenete conto che i dispositivi e i presidi in Italia – elencati sempre dal Ministero della salute – sono la bellezza di 79.537, quindi 163 sono una minoranza, però rappresentano più del 50 per cento della spesa. Fra questi abbiamo le classiche siringhe e i cerotti; si riscontra una differenza di spesa, ecco perché questo esempio fa capire non solo l'utilità della *spending review*, ma la sua indispensabilità: guai se non ci fosse stata, guai per la civiltà e la moralità di un Paese!

Rispetto a questi 163 prodotti, i dati dimostrano uno scostamento medio dei prezzi di riferimento dalla mediana del 37 per cento che, riportato al 50 per cento della spesa per dispositivi (che è di 5,6 miliardi), porterebbe a un risparmio di 500 milioni. La differenza tra un prezzo e l'altro (la mediana è del 37 per cento) varia dal 43 al 91 per cento e ciò fa capire che è indispensabile intervenire. Noi abbiamo presentato un emendamento in questo senso che è stato approvato.

Faccio riferimento ad un emendamento che è stato approvato e che in questi giorni è stato sui giornali: mi riferisco a quello relativo ai farmaci generici. So che il Governo sta cercando di rimediare. Perché bisogna modificare quella norma? In Italia abbiamo un basso utilizzo di farmaci generici, intorno circa al 17 per cento; gli altri Paesi europei variano invece dal 40 al 50 per cento e parliamo di Francia e Inghilterra, dove il livello di benessere sanitario è simile a quello dell'Italia, soprattutto in Francia. Noi non possiamo chiedere al medico di medicina generale, la cui categoria (Federazione italiana medici di famiglia, FIMMG) ha fatto un comunicato in questo senso, di esprimere se vuole indicare il farmaco con il principio attivo ancora con il brevetto; non possiamo chiedergli di dover specificare perché il medico sceglie questo. Se la responsabilità terapeutica è, come è per il nostro sistema, nelle mani del medico di medicina generale, è assurdo chiedergli questo; lo dico senza interessi di parte. Inoltre, nel mondo aziendale si scontrano due interessi fra le imprese produttrici dei farmaci generici (Assogenerici) e Farindustria, che difende il prodotto con il *brand*.

Credo che su questo serva equilibrio, perché noi vogliamo mantenere le imprese che fabbricano farmaci con *brand* in Italia (guai se non le mantenissimo e se non potenziassimo la ricerca), ma al tempo stesso dobbiamo anche potenziare l'utilizzo del farmaco generico. Serve quindi un equilibrio maggiore e migliore rispetto a quello che è stato prodotto l'altra notte (perché eravamo di notte).

Concludo leggendo una frase di Francesco Guicciardini, che è utile per il Governo, *in primis*, apprezzando il lavoro che è stato fatto, ma anche per tutti noi. Guicciardini scriveva: «Non consiste tanto la prudenza della economia nel sapersi guardare dalle spese, perché sono molte volte necessarie, quanto in sapere spendere con vantaggio».

Varrebbe allora forse la pena che, quando si discute di sanità, invece di rispondere agli interessi di parte, ci fosse qualcuno (che sta nel Governo, da una parte, e in Parlamento, dall'altra) che sappia contemperare le diverse esigenze, che non risponda – come era avvenuto originariamente, poi fortunatamente abbiamo introdotto una correzione in Commissione, l'altra notte – solo e tanto all'interesse di una parte. Infatti, l'interesse di una parte, seppur legittimo, non coincide mai con il bene possibile e necessario per la salute dei cittadini. Vorrei che questa esperienza della *spending review* ci avesse almeno insegnato che vale la pena guardare all'obiettivo generale e non all'interesse particolare. (*Applausi dei senatori Soliani e Musso*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, può ricordarmi di quanto tempo dispongo?

PRESIDENTE. Cinque minuti.

MICHELONI (PD). Chiedo allora di poter consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MICHELONI (PD). Dirò solo poche parole, signor Presidente, per illustrare brevemente la situazione in cui versano i servizi dell'Italia all'estero.

In questi anni, stiamo assistendo ad una sistematica chiusura di uffici e sedi che offrono servizi alle comunità italiane e alle aziende; quest'anno, chiuderemo praticamente tutti i corsi di insegnamento della lingua e cultura italiana, che è un'azione di promozione del Paese. Saremo l'unico Paese in Europa ad assumere una misura di questo tipo. Ricordo che abbiamo anche cessato di sostenere qualche decina di migliaia di italiani, nati in Italia ed emigrati in America latina, che stanno aspettando di morire in totale indigenza.

Bastano poche parole per illustrare la situazione. Tralascio tutta una serie di premesse, che mi auguro i colleghi vorranno leggere nel testo che lascerò agli atti.

Ho avanzato alcune proposte sulla revisione della spesa, per le quali non sono necessari fondi aggiuntivi, ma è sufficiente utilizzare diversamente le risorse a disposizione.

Signor Presidente, occorre sapere che nel quadro di spesa del Ministero degli affari esteri, al capitolo 1276, sono stanziati, per gli indennizzi di sede all'estero per il nostro personale consolare e diplomatico, 336 milioni per il 2012; inoltre, al capitolo 2503, sono previsti altri 65 milioni. Complessivamente, il MAE ha dichiarato che nel 2012 verserà 460 milioni di indennità di servizio all'estero. Vi porto qualche esempio: a Parigi abbiamo attualmente tre ambasciatori, uno presso la Francia, uno presso l'OSCE e un altro presso l'UNESCO. Questi tre ambasciatori, al di là del loro stipendio versato in Italia, che è pari a circa 100.000 euro, percepiscono a Parigi 320.000 euro annui, come indennità di sede, di residenza all'estero, nonché 125.000 euro per le spese di rappresentanza. Stiamo parlando di 445.000 euro.

Questa è la situazione degli ambasciatori un po' alta, però i consoli non stanno molto peggio: essi percepiscono attorno ai 20.000 euro mensili di indennità, oltre allo stipendio italiano. Queste indennità sono al netto delle imposte. Ho proposto allora di ridurre del 20 per cento queste cifre: si tratta di una semplice riduzione del 20 per cento, che troverete nell'emendamento 14.78, con cui si sarebbe potuto rispondere a tutti i bisogni delle comunità del Paese all'estero e contribuire ad un ulteriore risparmio di 10 milioni per il 2012 e di 32 milioni per il 2013. A questo il Governo ha detto di no.

Il ministro Terzi ha insediato una commissione per farsi consigliare sulla revisione della spesa, commissione, composta da parlamentari esperti, che – ricordo un solo punto – ha messo in evidenza aspetti che succedono in Paesi a noi paragonabili che all'estero mandano nella loro

rete globale e utilizzano l'80 per cento di personale assunto *in loco* e il 20 per cento proveniente dalla loro capitale. Noi, Italia, più furbi, ne mandiamo più del 50 per cento da Roma ed assumiamo meno del 50 per cento *in loco*.

Avevo presentato l'emendamento 14.79 che a regime avrebbe prodotto un risparmio dell'ordine di 60.70 milioni annui. Anche a questo il Governo ha detto no.

A questo punto, non ho alternative, anche se dall'estero sono sollecitato a non votare la fiducia a questo Governo che guarda passivamente alla distruzione di tutto ciò che è stato costruito all'estero con tanti anni di impegno e moltissimo volontariato da parte degli italiani residenti fuori dall'Italia: mi limiterò a non partecipare al voto. Lo faccio per rispetto dell'impegno e del sostegno che in questi momenti difficili ho avuto dalla presidenza e da molte colleghe e molti colleghi del PD del Senato.

So bene che molti colleghi vivono le mie stesse difficoltà, su altri temi, e voglio perciò esprimere loro la mia solidarietà. Voglio però anche esprimere al Governo tutta la mia preoccupazione, in particolare al presidente del Consiglio, il senatore a vita Mario Monti.

Caro Presidente, non può affrontare il tema dell'equità solo a parole. Caro Presidente, non si può affidare all'arroganza o alla supponenza di certi Sottosegretari, che non si fanno scrupoli nel dare parere negativo su proposte come le mie, dicendo che il MEF non può agire su un altro Ministero. Mi chiedo allora perché il MEF agisce invece sui pensionati, sugli esodati, sui lavoratori di questo Paese. State attenti che il Paese reale è fuori da questi Palazzi, e se si continua a parlare di equità e di giustizia sociale, facendo azioni che ben poco hanno a che vedere con l'equità e la giustizia, si arriva a un punto di non ritorno, che nessuno saprà e potrà gestire. Continuate ad essere forti con i deboli e inesistenti con i forti. Così facendo, non usciremo da questo incubo.

Signor presidente Monti, fino a quando avrà la forza di chiedere l'IMU ai pensionati di tassare gli appartamenti degli operai e sostenere che una vera patrimoniale sui grandi patrimoni non sia possibile? Fino a quando le banche potranno continuare a fare liberamente solo i loro interessi, tradendo il loro ruolo nella società? Fino a quando la finanza speculativa terrà in ostaggio questo nostro mondo?

Signor Presidente del Consiglio, quando avremo il piacere di sentire la sua autorevole voce su questi temi? È ora che il suo giusto impegno sia portato a livello internazionale e sia rivolto a regolamentare e fermare questa finanza selvaggia e ricattatoria.

Trovare una soluzione a tutto questo marasma in cui ci hanno portato questi signori della finanza è la sola via di uscita che abbiamo.

Signor Presidente Monti, il cittadino, il lavoratore, i pensionati, i giovani e le donne, tutti hanno già dato. Adesso, da subito, deve dimostrare che l'equità non è uno *slogan*, che lei governa con il potere che le viene dal Parlamento della Repubblica italiana, a favore del popolo italiano, e non da o per poteri non ben definiti, i cosiddetti e famosi poteri forti.

Signor Presidente del Consiglio, spero che sia l'ultima volta che non posso votare la fiducia e spero che metta rapidamente il Parlamento in condizione di votare la fiducia al suo Governo non solo per dovere, ma con convinzione e corresponsabilità. (*Applausi del senatore Musi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musso. Ne ha facoltà.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, permettetemi di spendere il primo minuto del mio intervento per stigmatizzare una situazione, un *modus operandi*, che purtroppo abbiamo già vissuto in quest'Aula, facendo una discussione generale, che forse sarebbe meglio definire generica perché, pur avendo dei dottissimi e interessanti interventi e relatori, tuttavia parla di qualcosa che di fatto è già passato in quanto tutti noi sappiamo che fra pochi minuti verrà presentato un maxiemendamento che in questo momento l'Aula non conosce ancora, sul quale verrà posta la fiducia.

Orbene, noi non siamo qui per giocare: se si fa di tutto per rendere inutile il lavoro dei parlamentari, verrà alla fine delegittimato il Parlamento stesso. Le persone migliori sembreranno stupide se si impone loro di fare una cosa stupida. E questa lo è.

Intanto, mentre siamo ininterrottamente riuniti in Aula, viene trasmesso il decreto sviluppo con un termine di poche ore, che scade alle 18, per presentare gli emendamenti al decreto stesso che verosimilmente quelli che sono qui non potranno presentare.

Mi limito a qualche considerazione generale, anche perché nel dettaglio dei due provvedimenti forse non è neanche il caso di entrare, non sapendo se questi dettagli saranno ancora sul tavolo fra qualche minuto, al termine di questo dibattito.

Abbiamo due provvedimenti: uno riguarda la revisione analitica della spesa, la cosiddetta *spending review*, e l'altro concerne la valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Si tratta di due misure tra loro evidentemente connesse. Occorre ridurre la spesa che ha alimentato nel corso degli anni un debito pubblico così ingente, che ormai è gravato da interessi passivi che ogni anno alimentano l'ulteriore *deficit* e quindi l'ulteriore crescita del debito pubblico. È un circolo vizioso rispetto al quale adesso ridurre la spesa corrente in modo strutturale, sistematico, approfondito e razionale è assolutamente necessario ma non più sufficiente, altrimenti basteranno gli interessi passivi del debito accumulato, come ormai avviene da quasi vent'anni a questa parte, a far salire ulteriormente il debito negli anni successivi.

La revisione della spesa di per sé non significa automaticamente una sua riduzione, ma in questo contesto è così. La revisione della spesa può avere due caratteristiche, due valenze, due finalità: una di tipo funzionale, ossia rendere più efficiente la spesa per realizzare certi obiettivi che si vorrebbero mantenere costanti, come recita anche il titolo del provvedimento, e una funzione invece di tipo strategico, riallocativo, di scelta e

quindi di giudizio politico sui settori, sui comparti o sui livelli amministrativi che vanno privilegiati o ulteriormente ridotti. L'elemento in comune di entrambe le funzioni della revisione è che il criterio della spesa non deve essere più quello storico, come è stato fino adesso, con i risultati che purtroppo sono sotto i nostri occhi, ma il miglioramento di efficienza, in un caso, e di strategicità o di efficacia, nell'altro caso, della spesa pubblica; ciò nel contesto, naturalmente di un'esigenza generale di riduzione del livello del debito nel frattempo accumulatosi.

La riduzione della spesa pubblica è certamente un pilastro della politica economica liberale: una spesa pubblica minore significa una minore tassazione. Per la verità, questo era già un impegno del Governo precedente, ma in questo caso il criterio dell'efficienza e della strategicità rispetto a quello dei valori storici può essere ciò che permette, o quanto meno dovrebbe permettere, di superare la logica dei tagli orizzontali e quindi di avere una revisione non neutrale come è invece quella dei tagli orizzontali, rispetto all'efficienza della spesa e alle scelte politiche.

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, visto che non ce n'è il tempo, ci sono alcuni capitoli importanti che segnano qualche elemento di svolta, in particolare nella riduzione della spesa per i consumi intermedi, per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali: qui si annida da sempre una delle maggiori fonti di spreco. Questa volta lo sforzo è di fare non dei tagli lineari, ma di parametrare la spesa rispetto alle persone operanti in ciascuna amministrazione. C'è quindi un primo tentativo di standardizzazione delle spese per acquisti.

Un altro capitolo importante è quello della riduzione degli organici. In verità, su questo versante il taglio è complessivamente lineare, ma il provvedimento introduce la possibilità di ridurre di meno gli organici in alcuni settori a condizione di compensarli con maggiori riduzioni in altri settori.

Poi c'è il vasto capitolo della razionalizzazione dei livelli amministrativi, delle amministrazioni territoriali: la soppressione o l'accorpamento delle Province e l'ulteriore possibilità di accorpamento o di unione dei piccoli Comuni. Sembra che questo sia uno degli argomenti messi

in gioco dal maxiemendamento che stiamo attendendo, peraltro messo in gioco piuttosto positivamente a mio avviso, restituendo alle Regioni una possibilità di razionalizzare il processo a partire da un dato di popolazione e di estensione territoriale che deve essere invece uguale per tutti.

C'è poi il vastissimo capitolo della spesa degli enti territoriali. Qui la filosofia è quella di un taglio a monte, di un tentativo di «affamare la bestia», di indurre cioè in un certo senso gli enti territoriali a fare a loro volta una *spending review* efficace, se non vogliono soccombere sotto il peso di tagli particolarmente rilevanti. Parliamo di tagli che in realtà pesano per 2-3 miliardi sui 4,4 del primo anno, mentre di fatto pesano per più della metà dei tagli complessivi: bisogna stare attenti che ciò non si traduca in minori servizi per i cittadini.

Complessivamente, dunque, il giudizio sulla non orizzontalità di questi tagli è abbastanza positivo, anche se la questione generale della riduzione non è completamente risolta. In effetti, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sommando 4,4 a 10,5 e poi a 11 miliardi, si ottiene come risultato un taglio di 26 miliardi, di cui – se ho calcolato bene – 22,3 miliardi servono a rifinanziare qualcosa: si va dagli aiuti alle popolazioni terremotate – esigenza sacrosanta – al rifinanziamento delle missioni all'estero – esigenza legittima – ma, soprattutto, 16 miliardi servono a rinviare l'aumento dell'IVA, che doveva entrare in vigore fra poco, secondo quanto deliberato lo scorso anno.

Tutto ciò è davvero paradossale, nel senso che non si riduce la spesa pubblica per ridurre le tasse, ma per non aumentarle: siamo ad un livello di imposizione fiscale in cui veramente un ulteriore aumento delle aliquote riduce il gettito, o dal lato dell'offerta – perché, come diceva Laffer, si deprime l'incentivo alla produzione di reddito imponibile – o, come nel caso dell'IVA, dal lato della domanda, perché di fatto si crea un aumento del livello generale dei prezzi e, quindi, una riduzione del reddito reale e di conseguenza dei consumi, della produzione e, a cascata, poi anche del gettito delle imposte sul reddito.

A questo noi destiniamo in realtà due terzi dei tagli di questo importante provvedimento, che sono tagli di grande entità.

Complessivamente, quindi, vi sono più luci che ombre, ma con qualche perplessità ed incertezza quantomeno sull'esito di questo provvedimento.

Tuttavia, credo, che vi sia un aspetto che occorre sottolineare. Di fronte a questo provvedimento, così come ad altri – anche del Governo precedente – che hanno imposto un taglio delle spese ormai non rimandabile, personalmente non ne posso più di sentire ciascuna categoria, ciascun comparto territoriale o ciascun livello amministrativo lamentarsi esclusivamente dei tagli che lo riguardano, ponendo spesso come unico argomento a difesa l'importanza presunta e autogiustificata del livello di spesa raggiunto fino a quel momento. È esattamente questa la catena da spezzare.

Il senso del provvedimento in esame è proprio quello di cercare degli ancoraggi oggettivi al posto della deriva storica inerziale della spesa pubblica, che ha portato la spesa a crescere ininterrottamente, malgrado i tagli alla spesa tendenziale che anno per anno sono stati proposti. Se non si trovano questi ancoraggi oggettivi, a quel punto è necessario tagliare effettivamente la spesa.

Come abbiamo detto tante volte, noi abbiamo vissuto a spese delle generazioni future: il problema è che le generazioni future adesso sono qui e sono quelle che hanno lavori precari e malpagati, perché sullo stesso loro posto di lavoro ci sono persone che hanno condizioni migliori finanziate dal debito pubblico che abbiamo accumulato. Lo stesso discorso vale per le pensioni e per gli studi e la formazione dei nostri giovani.

Rispetto alle generazioni future, che non sono più future, ma presenti, questo provvedimento è una parte della risposta che intendiamo dare, se non vogliamo che presto questa richiesta di rendiconto da parte delle ge-

nerazioni future diventi incontrollabile per chi deve gestire i conti pubblici. (*Applausi del senatore Serra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.

* BASTICO (*PD*). Signor Presidente, il decreto-legge sulla revisione della spesa, nella formulazione con cui è stato approvato dal Governo, presenta uno squilibrio evidente nella riduzione della spesa tra gli enti locali e le amministrazioni centrali. Peraltro, all'interno delle amministrazioni centrali, la riduzione di spesa grava soprattutto su alcuni settori – cito, ad esempio, la scuola e l'università – che già hanno dato tanto.

Richiamo qui alcuni dati relativi alla scuola: dal 1990 al 2009 il peso della scuola e dell'istruzione nell'ambito della spesa pubblica è passato dal 23,3 per cento al 17,7 per cento e, dal 2009 in poi, gli ulteriori tagli sono stati di 8 miliardi di euro e di meno 132.000 tra docenti e ATA. Potremmo dire, in sintesi, che la scuola ha già dato tanto alla revisione della spesa.

Complessivamente, il decreto presenta una visione fortemente centralistica, quasi ad evidenziare che lo Stato è in grado di fare razionalizzazione e risparmio di spesa, mentre il sistema delle autonomie locali non è in grado di effettuarli. È esattamente vero, per molti aspetti, il contrario e i dati lo dimostrano per quanto riguarda, da un lato, le Regioni e, dall'altro lato, anche il sistema delle autonomie locali, Comuni e Province.

Partendo da queste valutazioni, voglio evidenziare la mia forte convinzione che sia necessario revisionare la spesa e che sia necessario togliere tutto ciò che non è strettamente indispensabile alla buona erogazione di servizi per i cittadini. Ciò è assolutamente necessario, soprattutto da parte di chi crede che i servizi pubblici (e parto da quelli relativi alla persona: il sociale, la sanità, l'istruzione, l'università) siano fondamentali per la vita dei cittadini e il futuro del Paese.

Tra l'altro, condivido pienamente l'obiettivo che è al fondo di questa manovra, quello di evitare l'aumento del 2 per cento delle aliquote IVA, misura che sarebbe dannosissima per le famiglie a reddito più basso, che già faticano ad arrivare alla fine del mese (anzi, non ci arrivano per niente) e sulle quali, ovviamente, questo incremento di costo dei beni e dei servizi che acquistano graverebbe in maniera fortemente significativa. Ricordiamo, infatti, che l'IVA è comunque un'imposta regressiva, che grava soprattutto su coloro che hanno i redditi più bassi. Ancora, sarebbe una manovra che, deprimendo i consumi, aumenterebbe la recessione che stiamo vivendo nel Paese.

In questo quadro, voglio evidenziare i punti di positività, frutto del lavoro molto serio, fatto dal Governo, dai relatori e dai componenti la Commissione bilancio e dai tanti altri che vi hanno partecipato; e voglio dar conto del buon lavoro che è stato svolto e che ha migliorato in molti elementi il testo presentato dal Governo. È un lavoro non ancora sufficiente, ma importante.

Cito come elementi positivi la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato, di cui all'articolo 10 della manovra, con l'unificazione, attorno alla prefettura, di un insieme di servizi di supporto, quali quello del bilancio e del personale. Non è ancora l'unitarietà e l'accorpamento di tutti i servizi attorno all'ufficio territoriale del Governo, ma è sicuramente un passo avanti, tant'è vero che viene quantificato il risparmio derivante da questa riorganizzazione aumentandolo dal 10 al 20 per cento della spesa precedente.

È importante che questa riorganizzazione degli uffici periferici sia condizionata e collegata con il riordino delle Province di modo che, in corrispondenza di ogni Provincia che verrà accorpata, saranno accorpati anche gli uffici del Governo che, progressivamente, tra l'altro, hanno visto ridotte le proprie funzioni, dal momento che il processo di decentramento di cui al Titolo V della Costituzione è comunque stato, sia pur parzialmente, realizzato.

Ritengo, inoltre, importante l'allentamento del Patto di stabilità a vantaggio dei Comuni di 800 milioni di euro e la riduzione del taglio alle Province di 100 milioni.

Positiva è l'eliminazione dei tagli per il 2012 agli enti di ricerca, una riduzione che avrebbe davvero danneggiato anche enti che stanno svolgendo ricerche importantissime in ogni campo; riduzione che viene rinviata al 2013. Quindi, l'auspicio è che anche per il prossimo anno si trovino risorse per evitare questi tagli.

Molto importante è la norma introdotta in Commissione relativa al terremoto in Emilia, Veneto e Lombardia. Si tratta di 6 miliardi di euro messi a disposizione della ricostruzione delle abitazioni danneggiate, a favore delle famiglie, dei cittadini e delle imprese, che hanno subito danni gravissimi. E sono imprese di tutti i tipi: artigianali, industriali e agricole.

Si tratta di un processo di finanziamento sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti, quindi a carico dello Stato, con il recupero attraverso il meccanismo del credito d'imposta. È un apporto significativo, oltre quello già previsto dal decreto-legge n. 74 (di cui discuteremo domani i contenuti).

Allo stesso modo, importante, anche se forse non sufficiente, è il fatto di aver esentato dal Patto di stabilità l'assunzione di 170 persone per le Unioni di Comuni e di 50 persone per quanto riguarda il Commissario nella Regione Emilia-Romagna per la gestione del terremoto.

Significativi miglioramenti vi sono stati, inoltre, sulle norme relative all'associazionismo, al volontariato, alle cooperative sociali ed anche in termini di riordino delle Province, delle Città metropolitane e delle Unioni di Comuni, anche se, ancora una volta, io confermo la valutazione che questo riordino istituzionale avrebbe dovuto essere fatto attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali.

Veniamo ora a quella che io considero invece una parte del tutto insoddisfacente delle norme contenute all'interno del decreto e che riguarda l'istruzione, che continua a pagare, pagare, pagare, al di là di quanto è giusto. Ancora in questo decreto-legge verranno ridotti 15.000 posti e quindi 15.000 precari, tra ATA e docenti, verranno espulsi dal sistema del-

l'istruzione, dopo i 132.000 che sono stati espulsi nei tre anni precedenti a seguito della manovra finanziaria del 2008. Particolarmente negative sono le norme relative agli inidonei: si tratta di 3.500 persone che potrebbero continuare a lavorare all'interno delle strutture scolastiche e nelle biblioteche, apportando le proprie competenze ai progetti relativi all'autonomia scolastica.

Del resto, il Parlamento non ha approvato una norma nella legge sulle semplificazioni relativa all'organico funzionale per le autonomie scolastiche? Tra l'altro, al personale inidoneo potrebbe essere applicata la norma (almeno a coloro che hanno raggiunto i requisiti di età e di contribuzione) che si applica agli altri 24.000 dipendenti della pubblica amministrazione in esubero, ai quali è consentito andare in pensione utilizzando i requisiti antecedenti alla riforma Fornero, qualora questi siano raggiunti entro il 2014. Io chiedo che ci sia almeno parità di trattamento tra queste persone inidonee (che hanno problematiche di salute molto serie) e gli altri pubblici dipendenti considerati in esubero, che possono prepensionarsi senza alcun costo per lo Stato, dal momento che gli inidonei della scuola non sono più in organico, e quindi sono completamente in soprannumero.

Molto negativo è inoltre il fatto che non si sia data una risposta ad un'ingiustizia palese, che riguarda il personale della scuola per il quale i requisiti antecedenti alla riforma Fornero avrebbero dovuto essere contabilizzati al 31 ottobre 2012 e non al 31 dicembre 2011, per la semplice e chiara ragione che il personale della scuola può andare in pensione soltanto il 1° settembre e non il 1° gennaio; lo spostamento al 31 agosto 2012, quindi, è una norma che ristabilisce parità di trattamento. Ne abbiamo discusso lungamente in Commissione, ma sono state trovate delle soluzioni del tutto insoddisfacenti, collegando questo personale agli esuberanti e non riconoscendo invece quello che è assolutamente un diritto, che equipara il personale della scuola a tutto l'altro personale della pubblica amministrazione.

E ancora insoddisfacenti sono le norme sugli esuberanti. Ci sono 10.000 persone che verranno messe in circolazione nella scuola indipendentemente dalla loro abilitazione, e quindi saranno chiamate ad insegnare anche ciò per cui non hanno l'abilitazione.

C'è infine la negazione di una risposta, anche minimale, agli insegnanti tecnico-pratici, che saranno anch'essi trasferiti all'interno dell'organico degli ATA, che peraltro non ha la capienza per accogliere tutte queste persone che lì vengono trasferite.

Ho voluto sottolineare analiticamente queste disposizioni per dimostrare come, ingiustamente, la scuola ancora una volta stia pagando troppo. Per questo ho parlato del personale della scuola come figlio di un Dio minore. Chiedo almeno l'equiparazione delle norme sul personale della scuola a quelle sulla pubblica amministrazione, in particolare in relazione ai 24.000 dipendenti pubblici che potranno andare in pensione (essendo in esubero); chiedo inoltre che il Governo si impegni, in un prossimo provvedimento, ad apportare almeno i correttivi delle norme più evidentemente ingiuste, che in questa manovra non hanno trovato una solu-

zione. Penso che sia un impegno che il Governo potrebbe assolutamente assumere, dal momento che la maggior parte di queste norme che ho citato non ha necessità di copertura finanziaria, o può trovare la copertura finanziaria all'interno del bilancio dell'istruzione stessa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, riservandomi di consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, mi permetto soltanto di leggerne l'ultima parte.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Molinari.

MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Si tratta di una postilla su un tema delicato, che è toccato in modo consistente nel decreto-legge n. 95, integrato all'uopo in Commissione con un emendamento più volte riformulato. Mi riferisco al concorso, ivi previsto, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome alla finanza pubblica determinato nel comma 3 dell'articolo 16, con le premesse di cui al comma 1 e le riserve di cui al comma 4. In fase di Commissione è stato accolto l'emendamento al quale accennavo, che ricorda la peculiarità delle autonomie speciali; il testo originale dell'emendamento, in vero, era più ampio e faceva riferimento anche a quanto già impegnato da alcune di quelle autonomie sulla base di accordi già intercorsi con il Governo e normati negli scorsi anni.

Collegli senatori eletti nelle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, perfettamente consci del complessivo raggio di azione del loro mandato parlamentare secondo l'articolo 67 della Costituzione, hanno proposto all'attenzione della 5^a Commissione e del Governo quell'emendamento, che ho sentito qui già commentare dai colleghi Pegorer e Saro, che ringrazio per il loro impegno.

Pensare di poter procedere ancora a lungo nel costante equivoco circa i rapporti fra lo Stato e le autonomie speciali mi pare incongruo. Occorre guardare in faccia la realtà, che non è quella di facile (e modesta) lettura di chi contrappone le «speciali» ricche alle «ordinarie» povere, ovvero si compiace a denunciare i «privilegi» delle autonomie speciali. La realtà è quella di una incomprensione, cresciuta nel tempo, dalla Costituente ad oggi, circa il significato e il ruolo delle autonomie speciali nella realtà istituzionale italiana. Lo stesso percorso normativo riguardante il cosiddetto federalismo non è riuscito – com'era, del resto, prevedibile – a destinare uno spazio preciso ed esemplare alle specialità territoriali.

È altrettanto vero che, in tutti questi decenni, i percorsi della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige/Südtirol, del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna si sono svolti in modo assolutamente diversificato.

Ritengo che una recente lettera a firma congiunta dei presidenti Rolandin, Dellai, Durnwalder e Tondo al presidente del Consiglio Monti sia la prima espressione unitaria delle autonomie speciali alpine, tendente a precisare competenze proprie e disponibilità condivise.

Segnalo, nella brevità consentita dall'ora, due prospettive di lavoro. Anzitutto, la ripresa di un confronto puntuale fra il Governo e le singole autonomie speciali, alla luce anche del testo di legge in fase di approvazione e comunque alla luce delle norme già vigenti e degli accordi già intercorsi: lo Stato avrà modo di verificare la fondatezza della disponibilità delle speciali» a concorrere al risanamento della finanza pubblica anche attraverso compartecipazioni concordate e una revisione della spesa condotta nel contesto delle distinte e peculiari competenze costituzionalmente riconosciute. Credo che la ripresa della trattativa possa essere un buon messaggio per le italiane e per gli italiani che risiedono nei territori ai quali furono riconosciute quelle prerogative di specialità e che oggi si interrogano su una loro presunta schizofrenia di cittadinanza.

La seconda prospettiva, necessariamente di medio periodo, ma da porre nell'agenda dei partiti per la prossima legislatura e da tenere ben presente dal Governo in carica, è quella di una ragionata rivisitazione del senso aggiornato delle autonomie speciali nel contesto nazionale, alla luce delle sempre più impellenti prospettive di integrazione europea. Utilizzare anche l'esperienza che ci viene da questa straordinaria e preoccupante stagione per una riflessione condotta – con rispetto della storia recente, ma anche con grande apertura prospettica – allo scopo di offrire spunti per un nuovo sistema di rapporti istituzionali.

Oltre alla Carta delle autonomie locali in fase di elaborazione, anche una Carta delle autonomie speciali. So che la Provincia autonoma di Trento sta lodevolmente studiando un nuovo (il terzo) Statuto speciale di autonomia da sottoporre a quegli organi rappresentativi e a tutta la popolazione e da proporre, quindi, al Governo e al Parlamento. Cerchiamo di non sprecare questa occasione. (*Applausi dei senatori Fosson, Peterlini e Ranucci*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, prendo la parola a nome anche dei colleghi senatori delle Autonomie Thaler Ausserhofer, Pinzger e Fosson, insieme ai quali rappresentiamo due realtà territoriali speciali.

Nel richiedere l'autorizzazione ad allegare il testo integrale del mio intervento, vorrei sottolineare in particolare la volontà, già dimostrata e attuata, delle Regioni a Statuto speciale, in particolare della Valle d'Aosta, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di contribuire con forza e decisione al risanamento della drammatica situazione dei conti pubblici,

nella consapevolezza che il Paese è in grande difficoltà. L'abbiamo già fatto nel 2009. Il Trentino-Alto Adige, in base ad un accordo siglato a Milano con il Governo, ha contribuito al bilancio 2010 con una cifra complessiva di 1500 milioni, entrati nel bilancio di quell'anno.

Oltre a ciò abbiamo sottoposto continuamente al Governo proposte volte ad assumerci ulteriori spese ed abbiamo perfino ipotizzato un modello che preveda che le Province autonome di Bolzano e di Trento si assumano ulteriori spese dello Stato, come già fatto in passato. Pensiamo alle strade statali, a nostro carico da molto tempo, così come l'università, totalmente a nostro carico. Penso anche alle altre proposte che abbiamo sottoposto e già concordate, riferite alla Rai di lingua tedesca e italiana, nonché alla distribuzione delle poste.

La nostra volontà, quindi, è di assumerci tutte le spese dello Stato nelle Province di Trento e Bolzano. Mi sembra si tratti di una proposta seria. Eppure il Governo di fronte a queste proposte è finora rimasto sostanzialmente indifferente, proseguendo nel taglio dei nostri bilanci, senza rispettare i presupposti statutari ancorati nella Costituzione e negli statuti di autonomia. Questo rappresenta non solo una mancanza di rispetto verso le massime leggi dello Stato (il primo a doverle rispettare per dare un buon esempio è proprio il Governo, prima ancora dei cittadini stessi), ma è anche mancato interesse proprio, come dimostrano 11 sentenze della Corte costituzionale – che mi sono permesso di citare in Commissione affari costituzionali – nelle quali, alla fine, la stessa Corte ha sempre dovuto ammettere quanto previsto, ovvero che per le relazioni tra lo Stato e le autonomie speciali serve un presupposto, che è la concordia sulla proposta, l'intesa.

Su questo punto, quindi, insistiamo. Difatti, la Commissione affari costituzionali, rispetto alle 11 sentenze citate, delle quali ho illustrato nei particolari in quella sede, ci ha dato ragione. Per quanto riguarda la sanità ho ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009. Non entro nel merito della questione, ma la sentenza che ci ha dato ragione recita: «Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del *ticket*». Si voleva infatti imporre, come anche questa legge intende fare, a carico del nostro sistema sanitario provinciale, spese per il fondo sanitario nazionale di cui noi non usufruiamo affatto.

Situazione simile per quanto riguarda invece l'intesa prevista dagli Statuti. Cito la sentenza n. 178 del 2012 (ma potrei citare anche la sentenza n. 179 del 2012, di pochi giorni fa) in cui la Corte sostiene nuovamente l'adozione delle procedure pattizie, come previsto dalla legge delega n. 42 del 2009 legge, che nei confronti di tali enti, richiede appunto l'adozione delle procedure pattizie.

Signor Presidente, nell'intervento che intendo allegare preciserò anche le altre sentenze; ora mi fermo qui per sottolineare questo aspetto dell'interesse dello Stato: è inutile insistere su capitoli, quando poi vi é la

spada di Damocle della Corte costituzionale che alla fine dichiara illegittime le relative disposizioni proprio perché incostituzionali.

La stessa Commissione affari costituzionali, nel suo parere alla Commissione bilancio, scrive: «Si rileva che le norme che incidono direttamente sui trasferimenti alle Regioni ad autonomia speciale presentano possibili profili di incostituzionalità, come confermato da recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Si segnala pertanto l'esigenza, al fine di evitare conflitti istituzionali, di individuare forme di compartecipazione sulla base di apposite intese, così come previsto dagli Statuti speciali». Questo è quanto scrive il massimo organo del Senato della Repubblica, sotto il profilo dell'esame di costituzionalità dei disegni di legge, cioè la Commissione affari costituzionali.

Nel merito non spenderò molte parole. Ci teniamo però a rispettare le forme, anche se questa *spending review* scarica la maggior parte del peso sulle Regioni, in particolare su quelle a Statuto speciale, e sui Comuni. Vorrei veder dimagrire anche lo Stato. Invece vedo solo manovre a carico degli enti più piccoli.

Devo poi constatare la sproporzione che esiste tra le Regioni ordinarie e quelle a Statuto speciale. Per le Regioni a Statuto ordinario è previsto un carico finanziario di 700 milioni nel 2012 e di 1.000 milioni nel 2013, mentre per le cinque Regioni a Statuto speciale, che rappresentano circa il 15 per cento della popolazione, il carico per l'anno 2012 è di 600 milioni, per il 2013 di 1.200 milioni e, a decorrere del 2014, di 1.500 milioni di euro. Una suddivisione palesemente iniqua, oltre che formalmente incostituzionale.

Con tanta fatica, alla fine della discussione, dopo tante nottate in Commissione bilancio, siamo riusciti a far inserire una clausola di salvaguardia, ma una salvaguardia *post festum*, in cui si riconferma l'articolo 16 – senza il nostro consenso – e poi si dichiara in forma solenne che debbono essere rispettati gli Statuti e deve essere trovata l'intesa. Non so in quale modo si possa trovare una convergenza considerato queste due contrastanti dichiarazioni presenti nella stessa legge.

In conclusione, vorrei sottolineare un aspetto politico, perché è molto importante. La questione sudtirolese non era solo il fulcro delle trattative di pace e del relativo accordo internazionale, ratificato dall'Italia nel 1947, e dell'Accordo di Parigi del 1946 concluso con l'Austria, ma anche di difficoltà di applicazione e controversie che ci hanno portato due volte all'attenzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nel 1960 e nel 1961, quando purtroppo le tensioni precipitarono in scontri violenti, in bombe, in persecuzioni e in torture. Grazie all'impegno di statisti dell'altezza di Aldo Moro e Giulio Andreotti, per nominare due dei tanti esponenti di lingua italiana impegnati in una soluzione pacifica, di Silvius Magnago e di altri, per i sudtirolesi, e di Alcide Berloff, impegnatissimo sul fronte della popolazione italiana sudtirolese, e dell'impegno dell'Austria, con i ministri Kreisky e Waldheim e altri, si è riusciti a trovare una soluzione pacifica.

La Südtiroler Volkspartei, che rappresento, ha da sempre perseguito con grande pazienza la via delle trattative e della convivenza pacifica

tra i gruppi linguistici, promuovendo ed impegnandosi in prima fila per la soluzione autonomistica, a differenza di altri gruppi, che vorrebbero la secessione dall'Italia. Discreditando però questa nostra politica, portata avanti con pazienza per decenni, mettendo in dubbio i pilastri fondamentali dell'autonomia che sostengono questa pacificazione, non solo si discredita la politica finora perseguita dai partiti moderati italiani e dalla Südtiroler Volkspartei, ma si getta benzina sul fuoco, di chi, in alternativa all'autonomia, chiede, con sempre più consenso – lo sottolineo – in Alto Adige/Südtirol, l'autodeterminazione, un diritto ancorato tra i principi delle Nazioni Unite. *Pacta sunt servanda*. Lo dico al Governo. Se lo Stato non mantiene i patti, non può chiedere di mantenerli ai suoi *partner*. Chiedo pertanto, e concludo, la necessaria sensibilità verso un territorio e un tessuto sociale, linguistico e culturale diversificato e delicato, per proseguire il cammino di pace.

Ricordo anche che massimi esponenti del Governo quando si trovano all'estero elogiano la nostra autonomia come soluzione esemplare per risolvere le tensioni.

Auspiciando in un ripensamento del Governo in ordine a questi provvedimenti non ci rimane altro che respingerli con fermezza e dichiarare il voto contrario della Südtiroler Volkspartei e dell'Union Valdotaïne, togliendo al Governo la fiducia che finora avevamo, con tanta buona volontà, espresso. (*Applausi dei senatori Fosson e Molinari. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3382, senatore Barbolini.

BARBOLINI, *relatore sul disegno di legge n. 3382*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3382, senatore Latronico.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 3382*. Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3396, senatore Giaretta.

GIARETTA, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. Signor Presidente, rinuncio anch'io all'intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3396, senatore Pichetto Fratin.

PICHETTO FRATIN, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in sede di discussione generale, in modo particolare i relatori, senatori Barbolini, Latronico, Giaretta e Pichetto Fratin, e i presidenti Azzollini e Baldassarri. È stato grazie alla loro dedizione e al loro forte impegno in Commissione se, nello spazio di pochi giorni, siamo riusciti a terminare un dibattito su due provvedimenti così complessi. In cinque giorni siamo riusciti a fare – e questo forse rimarrà un po' nel *Guinness* dei primati qui al Senato – una sorta di minifinanziaria con tempi che, secondo i Regolamenti parlamentari, come voi ben sapete, negli anni passati erano molto più distesi. In più, era a presidio di quella legge finanziaria una serie di strumenti regolamentari al fine della selezione degli emendamenti che oggi noi non avevamo a nostra disposizione.

Eppure, nonostante questa concitazione dei nostri lavori e questa urgenza, in parte motivata dalle condizioni generali del Paese, siamo riusciti a portare a termine il nostro impegno. I saldi sono stati interamente preservati, il Senato è riuscito a migliorare le disposizioni di legge che in qualche modo erano state proposte al Senato stesso, attraverso una fase istruttoria molto delicata che, però, non poteva tener conto della complessità della società italiana e quindi di quell'accumulo di richieste che inevitabilmente si riflettono sul Senato. Nonostante questo, e quindi le legittime capacità emendative da parte del Senato, siamo riusciti ad ottenere una sintesi che esprime un elemento estremamente positivo e che accompagnerà il nostro Presidente del Consiglio in questa settimana di passione che lo aspetta negli incontri nelle varie capitali europee. Egli potrà avere a disposizione la consapevolezza che il Senato ha fatto quanto era giusto fare e che la situazione italiana rappresenta quegli elementi di sicurezza che non mancheranno di avere effetti positivi sul dibattito in corso.

Con queste parole ringrazio ancora tutti intervenuti e mi auguro che il viaggio del presidente Monti possa concludersi con il successo che tutti auspichiamo.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo chiede alla cortesia sua

e dell'Assemblea una sospensione della seduta sino alle 18 per consentire la valutazione da parte del Governo del successivo *iter* del provvedimento.

MURA (*LNP*). (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo desidero esprimere una perplessità. Poco fa il rappresentante del Governo ha espresso la sua soddisfazione rispetto ai tempi celeri, da *Guinness* dei primati, nell'affrontare un provvedimento dal così forte impatto sul Paese. Adesso però viene chiesta una sospensione dei lavori e mi sembra strano. Per cosa? Abbiamo un fascicolo di emendamenti che potremmo iniziare a votare.

Il Governo non è pronto con il maxiemendamento? Di questo mi dispiaccio. Non capisco perché chiedere di sospendere per un'ora e un quarto i lavori, dopo che abbiamo perso tanto tempo anche la settimana scorsa, con rinvii vari perché i pareri delle Commissioni ancora non erano pronti e quant'altro: un'altra ora e un quarto di sospensione quando adesso potremmo, esaurita la discussione generale in Aula, passare all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti. Si potrebbe cioè proseguire in quello che è il lavoro ordinario, in quella che dovrebbe essere l'ordinarietà del lavoro che si svolge in quest'Aula. Ricordo che già la fiducia è da considerare un evento assolutamente straordinario: arriviamo in questa fase e il Governo non è pronto. Invito a proseguire con i lavori.

Il Gruppo della Lega Nord chiede quindi di passare all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti come da calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 18,09).

Presidenza della vice presidente BONINO

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di parlare il sottosegretario Polillo. Ne ha facoltà.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, chiediamo se possibile un'altra ora di sospensione, in attesa che si compia l'*iter* necessario per arrivare alla presentazione del maxiemendamento.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle ore 19,10.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 19,16).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Colleghi, buonasera. Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, professor Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, autorizzato dal Consiglio dei ministri, a nome del Governo, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di revisione della spesa pubblica, nel testo approvato dalla Commissione con alcune modifiche.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla luce della questione di fiducia testé posta dal Governo, sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 19,30).

Presidenza della vice presidente BONINO

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di revisione della spesa pubblica.

Poiché nell'emendamento è inserito anche il testo del decreto-legge sulle dismissioni del patrimonio pubblico, con le modifiche approvate dalle Commissioni riunite bilancio e finanze, il Governo non insiste per la conversione di tale provvedimento.

La discussione sulla fiducia avrà inizio alle ore 20 di stasera, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria. L'inizio delle dichiarazioni di voto finale è previsto per

domani mattina, a partire dalle ore 9. La chiama, pertanto, avrà luogo intorno alle ore 10,20.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,31, è ripresa alle ore 20,04).

Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa, ma, in relazione ai lavori della 5^a Commissione permanente, è sospesa nuovamente per altri 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,33).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3382 e 3396 (ore 20,33)

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, c'è un'osservazione preliminare che voglio fare rispetto a quelle puntuali che svolgerò e che, anzi, avranno senso alla luce di questa precisazione generale.

Per la prima volta, probabilmente per il tempo assegnato ai lavori, il Governo ha effettuato tutta una serie di piccole modifiche al testo. Nelle ultime votazioni di fiducia eravamo giunti più o meno alla corrispondenza del testo: in questo caso, ci sono parecchie piccole modifiche, molte delle quali, naturalmente nei tempi concessi alla Commissione, non è stato possibile esaminare puntualmente. Sulla scorta delle assicurazioni del Governo, siamo però abbastanza certi che, salvo i temi che porrò fra un momento, le altre questioni sono soprattutto di coordinamento: c'era un coordinamento tecnico lungo molte pagine, per cui il Governo ci dice che tutto sommato si tratta di queste modifiche. Alcune però sono di rilievo e, per questo, io le devo citare.

La prima modifica è all'articolo 7 e riguarda la nuova regolamentazione degli scaglioni e dei tempi di pagamento delle tasse universitarie, che sono stati modificati. In particolare, il punto di sostanza è che, anche per gli studenti in corso, potrebbero verificarsi degli aumenti delle tasse universitarie. Nel testo licenziato dalla Commissione, invece, le tasse universitarie aumentavano soltanto per gli studenti che andavano oltre il periodo di frequenza stabilito dai regolamenti delle università. E questo è un punto di sostanza che abbiamo colto.

Il secondo punto è relativo all'articolo 12 e alla questione Buonitalia. Anche qui c'è una norma che muta alcune questioni relative al personale. Come è noto, con Buonitalia vi è un travaso di personale della società che va in liquidazione. Le norme che lì sono state modificate, come noi abbiamo visto, hanno però carattere procedimentale.

All'articolo 15 ci sono state due modifiche. Lo so che ne hanno parlato i giornali, ma le riporto per chi, come me, non legge i giornali del giorno e del mese corrente. Le questioni presentano due profili. Uno riguarda i pagamenti alla filiera distributiva e il secondo riguarda le certificazioni mediche. Per la filiera distributiva, il Governo mi consentirà di dire che, prima di questa esperienza, io non conoscevo tali sistemi di pagamento e, personalmente, sono contento che abbiamo previsto la data del 2012. Qui ci sono, infatti, parole straordinarie, come un'espressione che sembra da supermercato, quale l'extrasconto. In più, prima c'è un tetto di spesa e, infine, per il Governo dei tecnici c'è un *pay-back*, che è qualcos'altro.

Io sono sempre timoroso di queste espressioni molto confuse e mi auguro che, al più presto, diventino più semplici, almeno per farle comprendere a me. Altri, infatti, sicuramente le comprendono meglio.

Tornando alla stretta attinenza al problema, le modifiche che abbiamo registrato sono, anche qui, meramente procedurali. Una prevede l'inserimento nel procedimento della Conferenza Stato-Regioni, misura che mi sembra assolutamente necessaria perché mi sembra ovvio che questa materia sia di competenza regionale. L'altra modifica è un perfezionamento linguistico (invece che «sull'intesa», si chiede di scrivere «sulla base»). Queste modifiche non avevano alcun rilievo per noi.

Il problema delle certificazioni mediche consiste nel fatto che sono cambiate alcune questioni di chimica. Io, purtroppo, sono laureato in giurisprudenza e non in chimica e sempre mi auguro che, quando mi si da una ricetta, possa capire di cosa si tratta. (*Applausi del senatore Nessa*). Non vorrei, infatti, che mi cambino un principio attivo, e io non sappia cosa accadrebbe alla mia pelle. Chiedo a tutti di garantire che, quando qualcuno scrive una ricetta, questa si capisca. Tale questione è quella che, nella Commissione bilancio (nella quale siamo aridi ragionieri), ci ha impressionato di più. Speriamo, sempre e comunque, che questa modifica di terminologie e di facoltà date ai medici possa consentire sempre a tutti noi di essere certi del principio attivo che ci viene somministrato. Certo, se si scambia il nome di un farmaco con un altro, può darsi che questi siano simili, mentre se si scambia un principio attivo, allora non vorrei essere io il destinatario di quel cambiamento.

Tuttavia, con questo Governo siamo arrivati anche a tanto, e noi non possiamo che registrare tale questione, che però non ha nessun rilievo di carattere finanziario. Tali questioni, signora Presidente, non ci fanno richiedere alcunché. Le ho osservate alla luce di quel principio generale di corrispondenza: abbiamo cioè dovuto rappresentare a lei, signora Presidente, che esistono queste differenze, ma esse non hanno per noi nessun rilievo di carattere finanziario.

C'è invece un'unica questione per la quale formulerò una richiesta precisa di espunzione al Governo. Si tratta dell'ultimo periodo dell'ultimo articolo: *in cauda venenum*. L'articolo 24-bis contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale. Di per sé, l'aggiunta di quell'articolo sembrerebbe da menzionare come le altre e, anzi, sembrerebbe

essere stata formulata con l'idea che è addirittura virtuosa nei confronti delle finanze pubbliche. Una lettura nostra ci consente di dire invece che quella norma – chiedo scusa al Governo se uso qualche tono critico, sarà anche per un po' di stanchezza – contrasta proprio con la logica di Aristotele; questo è ciò che noi abbiamo scoperto, ed io condivido quanto è stato detto in Commissione.

Quella clausola di salvaguardia è stata a lungo discussa e, soprattutto, modificata in Commissione nella parte che riguardava i saldi pubblici. Il primo periodo di quella clausola di salvaguardia è quello che assicura il concorso delle Regioni a Statuto speciale non ad una generica azione di risanamento, ma alle cifre determinate dall'articolo 16. Il Governo, però, espunge proprio l'articolo 16; per questo, la logica di Aristotele probabilmente non ha funzionato.

Come avrebbe detto uno studioso, non siamo nel campo dell'opposizione dialettica, ma in quello della contraddizione reale: se non c'è l'articolo 16, cioè la determinazione del concorso delle Regioni a Statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica, abbiamo fatto esattamente il contrario di ciò che si pensava. Peraltro, anche l'articolo 15 segue la stessa cosa. Pertanto, poiché quella contraddizione potrebbe essere sì dannosa per le finanze pubbliche, perché quanto meno depotenzia, ma secondo noi potrebbe addirittura escludere la fissazione di obiettivi di concorso delle Regioni ad autonomia speciale all'azione di risanamento della finanza pubblica, perché ovviamente non si sa cosa poi quelle Regioni potrebbero decidere, chiediamo esplicitamente al Governo di espungere quella frase finale; a nostro avviso, essa è potenzialmente foriera di seri danni alle finanze pubbliche.

Così penso di aver riassunto tutta la nostra discussione, che pertanto non presenta alcuna istanza al Governo per quanto riguarda le altre osservazioni, che erano solo di carattere generale e che, a nostro avviso, non violano le regole di contenimento della finanza pubblica. Per l'ultima, invece, io chiedo formalmente al Governo l'espunzione dell'ultimo periodo dell'articolo 24-*bis*, quello che parla degli articoli 15 e 16.

PRESIDENTE. Di fronte a questa richiesta specifica e ferme restando le osservazioni che lei ha voluto fare sugli articoli 7, 12 e 15, che però non implicano problemi di copertura finanziaria (il problema che lei ha posto invece riguarda l'articolo 24-*bis*, in particolare l'ultimo periodo dell'articolo), do la parola al rappresentante del Governo.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, prendo atto dei rilievi formulati dalla Commissione. Mi permetto però di insistere su una modifica all'ultimo periodo dell'articolo 24-*bis*. In effetti, la prescrizione inerente all'articolo 16 è già contenuta in premessa dello stesso articolo, mentre il riferimento all'articolo 15 deve essere mantenuto. Pertanto, se la Commissione fosse d'accordo, la norma diverrebbe: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento all'articolo 15», sopprimendo soltanto il riferi-

mento all'articolo 16. Tra l'altro, in questo modo la norma è stata bollinata dalla Ragioneria e vi sarebbero dei problemi se sopprimessimo l'intero periodo.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, noi manteniamo ferma la nostra posizione per le ragioni che ho illustrato ed anche, diciamo al Governo, per evidenti ragioni (non spetta a me dirlo, faccio una considerazione che eviterà dei problemi alla Repubblica italiana) di costituzionalità, sulle quali si è già espressa – per questo mi permetto di osservarlo – la 1^a Commissione e che sono state oggetto di attenta valutazione da parte nostra, perché anche per le questioni relative all'articolo 15 si porrebbero gli stessi problemi che prima ho evidenziato.

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, vorrei invitare il Governo ad accettare la proposta che la Presidenza implicitamente gli ha rivolto perché accolga le indicazioni contenute nel rapporto che il presidente Azzollini ha fatto sui lavori della Commissione, in quanto su questa clausola di salvaguardia abbiamo lungamente discusso.

Il punto fondamentale della sua tenuta dal punto di vista finanziario è legato al riconoscimento del fatto che gli obiettivi di risparmio fissati dalla norma originaria per le Regioni a Statuto speciale siano quelli previsti nell'articolo 16. Di lì abbiamo fatto discendere una norma, una clausola di salvaguardia, collocata non casualmente all'articolo 24-*bis*, cioè all'ultimo articolo, ma collocata volutamente all'ultimo articolo, in maniera tale che fosse chiaro che è l'insieme delle norme che sono contenute in questo decreto (così come modificato attraverso l'emendamento oggi presentato dal Governo per apporvi la questione di fiducia) che deve consentire di fare due cose contemporaneamente: in primo luogo, garantire il contributo delle Regioni a Statuto speciale all'azione di risanamento come fissata in questo provvedimento dallo stesso Governo (non può cioè essere che il contributo sia inferiore rispetto a quello fissato); in secondo luogo, però, che questo avvenga rispettando i rapporti e i vincoli che gli Statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regione a Statuto speciale.

Per questa ragione – mi permetto di dire – l'insistenza sul mantenimento di quel periodo è da considerarsi come un contributo negativo alla soluzione positiva del problema della tenuta finanziaria, oltre che della costituzionalità di questo provvedimento. Se posso dare un consiglio, inviterei la Presidenza ad insistere con il Governo perché l'intero periodo sia espunto.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, sentendo i colleghi e condividendo ovviamente anche quanto ha detto il senatore Morando (prego i colleghi della Commissione bilancio di ascoltarmi), per evitare ogni possibile discussione su questo tema, sempre dopo l'espunzione dell'ultimo periodo del quale parliamo, forse potremmo aggiungere invece, nella prima parte dell'articolo 24-*bis*, il riferimento all'articolo 15. L'articolo diventerebbe il seguente: «Fermo restando il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano all'azione di risanamento, così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto-legge (...)». Penso che forse, in questo caso, anche il Governo potrebbe accettare la nostra proposta: veniamo incontro all'esigenza e chiariamo quello che abbiamo detto.

Cerco conferma con lo sguardo e penso che con questa ipotesi di migliore riscrittura dell'articolo possiamo andare incontro all'esigenza discussa in Commissione e insieme anche all'esigenza del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, a parte la sintonia di sguardi, riassumo la proposta avanzata. Lo faccio rivolgendomi, in particolare, al Governo prima di dargli la parola...

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, prima di riassumere le posizioni penso sia giusto comprendere le questioni.

Mi pare si evidenzi quanto noi abbiamo lamentato nel corso della discussione generale e cioè il fatto chiarissimo che ci sarebbero delle norme statutarie e di rango costituzionale da rispettare che prevedono l'intesa con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome. Tale intesa, tuttavia, non viene rispettata a causa dell'articolo 16, come si è detto finora, e, secondo la proposta avanzata dal presidente Azzollini, dell'articolo 15, aprendo di per sé un contenzioso legato alla formulazione della legge. Mi sembra pazzesco ciò che sta accadendo!

Vorrei sapere innanzitutto dal Governo come mai ora intende apportare quelle modifiche, perché non ho capito bene le intenzioni. Vorrei far notare, anche in considerazione di un eventuale contenzioso che dovesse aprirsi dinanzi la Corte costituzionale, che nel testo si dice di fare salvo quanto è stato eliminato in violazione delle norme statutarie e di rango costituzionale addirittura inserendo l'articolo 15, e poi si chiede di trovare un'intesa. Ma che intesa si dovrebbe trovare *post festum*? L'intesa si sa-

rebbe dovuta trovare prima, ed è per questo motivo che la Corte (ed io ho citato varie sentenze in tal senso), ogni qual volta che non si è trovata l'intesa, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento.

Non trovo sia giusto inserire l'articolo 15, come suggerito dal senatore Azzollini, poiché andrebbe ad ampliare i contenziosi. Vi avverto di ciò: poi, ognuno faccia come crede.

Noi abbiamo già espresso la nostra posizione politica al riguardo e non solo sotto il profilo costituzionale. Ciò che voi proponete avrà conseguenze sull'equilibrio territoriale, sia dal punto sociale che politico, così faticosamente costruito grazie alle intese raggiunte tra i gruppi linguistici da decenni.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi riguardo all'ultima proposta formulata dal presidente Azzollini.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, mi sembra che il presidente Azzollini abbia formulato in un modo più consono, dal punto di vista della tecnica legislativa, la proposta già avanzata dal Governo. Pertanto, il Governo si dichiara favorevole alla proposta di far riferimento all'articolo 15 e di sopprimere, di conseguenza, l'ultimo periodo dell'articolo 24-bis.

PRESIDENTE. Così resta stabilito, nel senso che l'articolo 24-bis deve intendersi con le modifiche proposte dal senatore Azzollini...

SANTINI (*PdL*). E cioè?

PRESIDENTE. Lo rileggo: «Fermo restando il contributo delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano all'azione di risanamento, così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto-legge si applicano alle predette Regioni...».

Viene eliminato, se mi confortano il presidente Azzollini nonché il rappresentante del Governo, l'ultimo periodo dell'articolo 24-bis che recitava: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento agli articoli 15 e 16». (*Commenti del senatore Peterlini*).

Certamente. Il suo intervento è stato stenografato e quindi rimarrà agli atti.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori ancora presenti in questa Aula, sin dal suo insediamento il Governo Monti ha operato per il risanamento dei conti pubblici e per questo voterò la fiducia al maxiemendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di revisione della spesa pubblica.

L'azione riformatrice del Governo iniziò con il decreto salva Italia, che conteneva anche dure riforme, in un momento in cui il suo decisionismo apparve taumaturgico per prendere il toro per le corna e debellare velocemente la crisi che, non mancò di denunciare lo stesso Governo, era gravissima sin da allora.

Coscienti che con i conti a posto occorresse anche promuovere lo sviluppo, venne annunciata una seconda fase di riforme: sviluppo, lavoro, *fiscal compact*, semplificazioni tributarie e amministrative. Tanti, tanti decreti si sono susseguiti da allora.

Un'azione riformatrice di cui il Paese aveva bisogno e della quale occorre dare atto al Governo, anche se, purtroppo, strada facendo questa spinta innovatrice, per vari fattori, si va appannando e, malgrado l'enorme produzione di decreti, la svolta che tutti si aspettavano si sta facendo attendere. Governare l'Italia da tecnici non è più facile che farlo da politici. Credo che di questo ve ne siate resi conto.

Il piano industriale che dovrebbe muovere questa spinta riformatrice non appare evidente: sulla spesa pubblica siamo solo all'inizio di un percorso di verifica e riqualificazione; il cantiere dell'abbattimento del debito non è stato ancora neppure appaltato; sullo stato di salute dell'industria occorre quell'attenzione che finora è venuta a mancare e gli investimenti necessari ad un piano di sviluppo non sono stati stanziati, mentre la pressione fiscale continua ad aumentare.

L'azione del Governo, a mio avviso, deve proseguire, pur se con decreti che correggano sviste disseminate qua e là, per cui non ci sconvolge che il testo del maxiemendamento che andiamo ad approvare presenti delle modifiche, formali e non sostanziali, che il presidente Azzollini bene ha fatto ad evidenziare e ringraziare il Governo per aver accettato il suggerimento del presidente Azzollini. Il Parlamento, composto dai rappresentanti del popolo, che lo ha eletto, deve operare da intermediario, affinché i provvedimenti del Governo vengano calati nella realtà vera e non restino appesi in quella virtuale dei dati e delle statistiche, favorendo il recupero della credibilità persa nel momento in cui ha accettato un Governo terzo senza appiattirsi su di lui, ma vigile agli interessi degli italiani.

Governare l'Italia non è facile. Ce ne stiamo rendendo conto. Ora questa *spending review* avrebbe potuto rappresentare una occasione importante sulla strada per aggredire la montagna del debito pubblico, attraverso la riorganizzazione delle funzioni e la riduzione dei costi dell'apparato statale. Anzi, avrebbe potuto dare all'Italia quello Stato efficiente, paragonabile alle altre architetture pubbliche europee, che sono fattori importanti per lo sviluppo di quelle economie. Per fare questo però, a mio avviso, occorre sin dall'inizio della stesura dell'atto fare qualcosa di più sul versante dei rapporti e del confronto con i vari livelli istituzionali dello Stato, onde evitare la concertazione successiva per venire incontro alle doglianze di tutti e ingenerando reale o supposto malumore che non fa bene alle criticità del momento che tutti stiamo vivendo.

Operare con fermezza ed equità... (*Richiami del Presidente*). Signora Presidente, il tempo a mia disposizione è già finito?

PRESIDENTE. Sì.

SPADONI URBANI (*PdL*). D'accordo, concludo.

Dicevo, occorre operare con fermezza ed equità, ma sin da subito, per trasformare il nostro Stato elefantiaco in uno Stato efficiente ed efficace, costoso il giusto, agendo sulla centralizzazione degli acquisti, ridimensionando l'organico eccedente, a cominciare da quello dirigenziale, individuando le situazioni con oculatezza, senza far ricorso a tagli orizzontali o in percentuale, perché quando si opera in percentuale di solito si fa la politica del «'ndo cojo cojo». I tagli lineari, invece, li abbiamo già conosciuti. (*Applausi del senatore Ladu*).

Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a far pubblicare in allegato al Resoconto della seduta odierna il mio intervento, che resterà così agli atti come era stato predisposto, perché in origine avevo più tempo. Ora invece lei me ne ha concesso di meno... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice Spadoni Urbani, giusto per chiarire, non è la Presidenza che decide. Le indicazioni sono arrivate dai Gruppi.

Comunque, è autorizzata a consegnare il testo integrale del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, diciamo sì alla revisione della spesa pubblica nel nostro Paese, e non è una novità. Invochiamo da tempo l'introduzione di questa metodologia di riduzione della spesa pubblica perché essa costituisce un'alternativa ai tagli lineari effettuati in questi anni e che si sono dimostrati inefficaci ed iniqui perché lasciano le cose come stanno, riducono un po' a tutti... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Legnini, vorrei chiedere ai colleghi senatori se per favore possono evitare di dare le spalle alla Presidenza.

LEGNINI (*PD*). ...e non sempre funzionano, anzi l'esperienza ci dice che non funzionano. E i tagli lineari non funzionano perché non incidono sui meccanismi generatori della spesa pubblica.

Diciamo sì per questo, per ragioni metodologiche, di approccio all'esigenza da tutti condivisa di riduzione della spesa, ma anche perché, in relazione a questo provvedimento, si evita l'aumento dell'IVA già previsto a legislazione vigente che scatterebbe in mancanza di questo decreto dal 1° ottobre, come tutti sappiamo: aumento dell'IVA che costituirebbe un danno serio al nostro Paese sui consumi e sul sistema economico e sarebbe un pessimo segnale per i mercati italiani ed europei. Un ulteriore aumento della pressione fiscale nel nostro Paese, per di più non progressivo, anzi regressivo qual è l'IVA, costituirebbe un segnale molto preoccupante.

Il nostro sì, dunque, non è una novità, e non lo è perché ricordo che già il compianto ministro Padoa-Schioppa avviò con una certissima precisione il lavoro su quattro Ministeri. Il suo programma e il programma di quel Governo era di proseguire su quella via, e magari in questi anni fosse stato fatto quel lavoro che era stato appena iniziato! Infatti, durante le manovre finanziarie di questi anni abbiamo sempre insistito su tale metodologia alternativa presentando proposte precise, fino a quando, nell'agosto scorso, su proposta del nostro Gruppo, del collega Morando in particolare, e poi con il voto unanime di tutta la Commissione bilancio, fu approvato il noto emendamento dal quale origina il lavoro successivo che il Governo ha fatto in questi mesi e sta facendo ancora. Non è una novità anche perché abbiamo espresso da subito la nostra convinta adesione a quel lavoro pregevole e a quella metodologia che il ministro Giarda ci ha esposto all'inizio di questo percorso.

Dunque, condividiamo l'obiettivo di questo decreto-legge. Le nostre critiche, le nostre osservazioni e anche le nostre proposte emendative si sono concentrate dunque non su se fare o meno la revisione della spesa, ma su come farla. Il decreto nel suo impianto originario conteneva poca revisione vera della spesa – c'è, ma non in tutti i settori che vengono incisi da questo provvedimento – e troppi tagli che somigliano più ai tagli lineari che non alla revisione della stessa. Tagli *ex ante* che vengono accompagnati sì da quella metodologia a cui mi riferivo, ma con indicazione di obiettivi finanziari predeterminati. Tagli che si aggiungono a quelli disposti in questi anni così duri nei quali il nostro Paese ha dovuto fare la più grande manovra correttiva sui conti pubblici che sia stata fatta dal dopoguerra ad oggi.

In particolare, le nostre osservazioni critiche si sono concentrate sul comparto delle Regioni, della sanità e degli enti locali.

Il lavoro duro, intenso, di approfondimento, di confronto e di valutazione di tutte le proposte fatto in Commissione ha consentito di ottenere risultati positivi. C'è stato un recupero significativo di quell'impostazione, seppur collocata *ex post* rispetto all'approvazione di questo provvedimento, nel senso che sia sul lato della spesa sanitaria, sia sul lato della spesa delle Regioni, sia sul lato della spesa degli enti locali c'è un impegno normativamente determinato per poter fare ciò che non è stato fatto prima, cioè una vera operazione di revisione della spesa, all'esito della quale distribuire la riduzione ulteriore della spesa in favore dei governi territoriali non in modo uniforme, ma appunto sulla base delle risultanze del lavoro che Governo e commissario straordinario nominato si apprestano a fare, e che ci auguriamo facciano bene nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Poi c'è stata questa correzione importante sul fronte degli enti locali che ha riguardato la previsione di uno stanziamento di 800 milioni di euro in favore dei Comuni per pagare i debiti pregressi. Rimangono i tagli con quell'impegno, con quella impostazione, ma vi è questa boccata di ossigeno e di allentamento del Patto di stabilità.

Permane il punto critico da noi evidenziato e sottolineato. Se vogliamo effettivamente assumere nella nostra pratica, nella nostra legislazione quella metodologia di riduzione della spesa, la si deve accompagnare necessariamente a riforme che riguardano appunto i meccanismi che generano la spesa. Certo, a legislazione vigente è possibile ridurre, è possibile eliminare sprechi, è possibile fare di più e in modo migliore, ma in maniera molto limitata. Se si vuole ridurre in modo selettivo, contrastando ed eliminando sprechi e spesa superflua, si deve contemporaneamente promuovere un processo di riforma, che è previsto nel decreto in esame ma in modo non esattamente correlato agli obiettivi finanziari.

Faccio un esempio su tutti che riguarda le Province. Le Province italiane sostengono che, con le riduzioni di 500 milioni quest'anno e di un milione di euro l'anno prossimo, andranno in dissesto. Non so se ciò risponda o meno a verità. Si vedrà e sarà oggetto di verifica ed approfondimento. Non è stato possibile correggere questo sotto il profilo finanziario. È probabile però che il Governo, nel determinare l'ulteriore contributo da parte delle Province italiane, abbia emanato una norma finanziaria preterintenzionale, ossia sul presupposto della riduzione delle Province, come è scritto nel testo del decreto e come emendato in Commissione. Al contrario, sotto il profilo metodologico e di comprensione dell'intervento che si compie, prima bisognerebbe fare la riforma delle Province e poi contestualmente procedere con i risparmi e ad una riduzione di carattere finanziario.

Permangono le nostre preoccupazioni, dunque, sul fronte della sostenibilità finanziaria per i governi territoriali. Riteniamo questo intervento un primo passo, certamente migliorato attraverso la lettura parlamentare. Si tratta di un passo importante a cui però devono seguirne altri.

In autunno bisognerà operare qualche verifica, e credo sarà inevitabile farlo all'esito del lavoro che il Governo si accinge a fare attraverso una accelerazione.

Noi dovremo rispondere al seguente quesito: i Comuni, le Province e le Regioni italiane, nelle ultime settimane, ci hanno detto che non reggono l'ulteriore riduzione che – ricordo – si somma a quelle disposte nel rosario delle manovre effettuate dal mese di luglio e, prima ancora, con la manovra triennale del 2010. Non la reggono. Ritengono che ci sarà una drastica riduzione, e non una invarianza di servizi come recita il testo del decreto, e la necessità di aumentare ulteriormente – come già accaduto negli ultimi mesi – le imposizioni locali.

Non possiamo dare una risposta in astratto, ma – come ho già detto prima – dobbiamo darla dopo che il Governo avrà compiuto questo lavoro. È presente in Aula il Ministro della salute, che ringrazio per il lavoro che ha svolto in questi giorni in Commissione, nel corso dell'esame di misure molto complicate e complesse. Nella sanità italiana c'è o meno uno spazio di 2 miliardi di euro – è scritto nel decreto un miliardo e 800 milioni, e poi ci sono le cifre che conosciamo – di sprechi, di possibilità di riduzione, senza intaccare i servizi sanitari a favore dei cittadini italiani? Questo è il punto, il quesito. Se detto spazio esiste, allora bisognerà indivi-

duare quali sono le fonti della spesa inutile, della spesa superflua, della spesa degli sprechi, e quindi questa manovra sarà sostenibile; in caso contrario, bisognerà discutere con le Regioni per fare in modo che i servizi ai cittadini non siano incisi.

Ecco perché questo provvedimento – e concludo, signora Presidente – è il primo tempo in quanto vi è bisogno di un lavoro successivo e in quanto il tema dell’eliminazione della clausola di salvaguardia dell’aumento dell’IVA non è interamente risolto, ma solo parzialmente risolto. Infatti, dal 1° luglio, in assenza di ulteriori interventi (che, come noto, il Governo si accinge a studiare e sta studiando su altri fronti della spesa pubblica, e che noi sollecitiamo ad adottare), rischia di scattare un ulteriore aumento.

Il nostro, dunque, è un sostegno convinto, ma critico, in attesa di ulteriori misure e dell’ulteriore lavoro che il Governo svolgerà nelle prossime settimane e che noi sollecitiamo a fare in fretta e bene.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, io condivido molte preoccupazioni del Governo Monti, il quale quotidianamente affronta temi difficili che spesso provengono da lontano. Nonostante l’introduzione di norme costituzionali sul pareggio di bilancio, l’approvazione del cosiddetto *fiscal compact* e, soprattutto, la famosa manovra salva Italia e tutte le manovre economiche adottate nell’ultimo anno, il Paese resta in recessione e lo *spread* continua ad aumentare (al di là dei «tamponamenti» offerti, e speriamo a lungo, dalla BCE).

Il nostro debito pubblico sta per raggiungere i 2.000 miliardi di euro: dal novembre 2011, cioè dalla nascita del Governo Monti, è cresciuto di 50 miliardi; questo mentre la spesa pubblica non si modificava, la pressione fiscale saliva rapidamente, i consumi sprofondavano e con essi il PIL.

Come mi piace ricordare in Aula in ogni discussione sui temi economici, ciò dimostra che la crisi non dipendeva dal Governo Berlusconi, ma – come appare oggi ormai evidente anche ai bambini – dalle politiche e da alcune regole perverse dell’Unione europea. Ora occorre iniziare rapidamente una fase di sviluppo e di crescita prima che la crisi diventi strutturale. L’Italia ha bisogno di riforme e non di manovre, come ha testé ben evidenziato il collega Legnini.

Ciò che l’Assemblea del Senato si appresta a votare, attraverso questo voto di fiducia al Governo, è un ampio processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica; processo nel quale devono essere coinvolte anche le strutture dell’amministrazione finanziaria poiché, in quanto strumento privilegiato di imposizione fiscale e di tutela degli interessi erariali, devono più di altre caratterizzarsi per razionalità organizzativa, efficienza operativa ed eliminazione delle spese improduttive.

La razionalizzazione della spesa pubblica, che ricordo pesa per oltre il 50 per cento del PIL, è un inizio. Pur necessitando di alcune cautele (espresse da molti di noi), la filosofia di fondo che anima il provvedimento è largamente condivisibile. Ricordo che il provvedimento prevede misure come la riduzione degli organici; l'ampliamento del raggio d'azione della CONSIP per ridurre le spese improduttive delle amministrazioni centrali e non solo; il decisivo intervento riduttivo su consulenze, enti *in house*, e sugli affitti pubblici.

Inoltre, sono stati proposti coraggiosi interventi in alcuni importanti comparti dello Stato, quali la sanità e la giustizia. Il ministro Balduzzi, qui presente, ha molto lavorato a questo.

Tutto questo per quel rinvio dell'aumento dell'IVA che è una boccata d'ossigeno per le imprese; quel rinvio è coperto da circa 4 miliardi del 2012. Guai se non facessimo di tutto, prima di arrivare alla data che sta nel nostro traguardo, per scongiurare definitivamente quell'aumento.

A tutto questo si aggiungono altri 3 miliardi circa, in favore della estensione della clausola di salvaguardia agli ulteriori 55.000 esodati – Dio sa quanto si è parlato di questo tema e un passo avanti il Governo lo ha fatto – e alle zone colpite dal terremoto.

Si poteva fare di più, come ha detto il senatore Legnini poc'anzi? Da qualche commento apparso sulla stampa, emerge che dei 26 miliardi complessivamente recuperati nel triennio, 23 vanno a coprire addirittura nuove spese, così che l'impatto contenitivo reale forse è di solo 3 miliardi.

Quella della *spending review* dovrebbe essere una buona occasione per recuperare tempo, laddove si è perso, e risorse da impiegare nell'operazione crediti-debiti tra Stato e imprese.

In una complessiva revisione della spesa pubblica, la riforma dell'amministrazione finanziaria così come prevista – e mi permetto di insistere su questo tasto – non può essere concepita in una prospettiva congiunturale o contabilistica, ma deve porsi la finalità di ripensare gli assetti organizzativi per realizzare obiettivi di maggiore efficacia nella gestione dell'intero sistema della fiscalità verso una più equa fiscalità.

Così come i nuovi compiti affidati alla Cassa depositi e prestiti servono alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute dallo Stato per aumentare efficienza ed efficacia delle stesse.

A tutte queste iniziative appare indispensabile affiancare attività volte a ridurre l'ammontare dello *stock* del debito pubblico. Per questo esorto il Governo – e lo ringrazio per aver accolto il mio ordine del giorno G100 – a proseguire il programma di dismissione del patrimonio pubblico, iniziato con il provvedimento in esame, volto al contenimento della spesa per interessi e alla riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi derivante dalla ridotta necessità di procedere a nuove emissioni.

Il lavoro di Governo e Parlamento è volto a realizzare una grande sfida contro il tempo che implica una complessiva riduzione della spesa pubblica.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, detesto fare queste interruzioni, ma è proprio terminato il tempo a sua disposizione.

BONFRISCO (*PdL*). Sono alla conclusione, signora Presidente.

Una sfida contro il tempo che implica altresì una complessiva riduzione delle strutture burocratiche, raggiungendo più elevati livelli di efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni e liberando finalmente quelle risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale e al sostegno delle fasce più deboli della nostra popolazione. (*Applausi del senatore Santini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI (*PdL*). Signora Presidente, numerosi colleghi provenienti da Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano hanno già sottolineato durante la discussione generale come questo provvedimento – ma non è una novità – arrivi ad appesantire notevolmente il carico di sacrifici per queste aree.

Per quanto riguarda la mia Regione, il Trentino-AltoAdige/Südtirol, non è stato tenuto in alcun conto l'accordo stipulato a Milano nel 2009 con l'allora ministro Tremonti, in base al quale le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno deciso di contribuire a sostenere la crisi con un miliardo e mezzo di euro ciascuna pagati dal 2009 ad oggi. Un segnale non trascurabile!

A parte la rilevanza economica dei tagli, direi che è sempre più preoccupante il metodo che viene adottato da Governi di diverso colore politico e di diversa natura, da tecnici a politici, nell'intervenire con leggi ordinarie su una materia di rango costituzionale, come gli Statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome.

L'emendamento recante l'articolo 24-*bis*, che quasi tutti i senatori di queste Regioni hanno firmato, tendeva semplicemente a garantire la salvaguardia delle prerogative costituzionali, non difendeva interessi economici e abbiamo visto, poco fa, come il dibattito sia stato crudo e pesante.

Si tratta, in sostanza, della materializzazione, per quanto riguarda l'applicazione delle autonomie speciali, di quel sogno federalista che per altre Regioni è ancora utopia, ma che nelle autonomie speciali significa soprattutto assunzione di responsabilità. In tutti i settori sensibili, come la sanità, la scuola, le strade e i trasporti, c'è competenza totale (e vivaddio, con il sostegno di risorse adeguate): in tutto tranne che nelle forze armate.

Quindi nessun privilegio, ma invece l'assunzione di una responsabilità globale in due direzioni: una verso gli organi costituzionali dello Stato, chiamati a controllare la correttezza della gestione, e l'altra verso i cittadini, i quali in una simile situazione non concedono alibi sul piano della qualità dei servizi, ben conoscendo l'entità delle risorse e la rapidità legislativa con cui si può intervenire in tempo reale su qualsiasi bisogno.

Non sembri inutile o peregrino o teorico ricordare tutto ciò in un momento come quello che stiamo vivendo e in questa sede, signor Sottosegretario. Lo hanno fatto prima di noi, con una lettera, i Presidenti di tre Regioni a Statuto speciale (Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta), i quali avevano anche proposto timidamente alcuni emendamenti, nessuno dei quali mi pare sia stato tenuto in considerazione. Era sopravvissuta solo la proposta all'articolo 24, ma abbiamo visto poco fa come altre prerogative siano state abbattute dalla scure incrociata del Presidente della Commissione bilancio e del rappresentante del Governo. Altro che lavoro di lima, come si usa dire in questi casi! Qui vi è stata un'accetta pesante che ha abbattuto l'intero tronco.

Ciò che rimane dell'emendamento originario recante l'articolo 24-*bis* potrebbe ad un'analisi notturna che farò prima di decidere il voto anche essere sufficiente per votare la fiducia, ma soltanto, caro signor Sottosegretario, per senso di responsabilità e con profondo imbarazzo nel tornare a casa, nella mia Regione, a spiegare perché ho sostenuto un taglio del genere. La notte porterà consiglio, ma non so domattina cosa deciderò. Potremmo turarci il naso, naturalmente nell'attesa, signor Sottosegretario, che la Corte costituzionale ristabilisca i termini corretti del rapporto tra queste Regioni, il Governo e il Parlamento.

Attendiamo insomma altre sentenze, che si uniranno alle nn. 142 e 178 di quest'anno, ad altre due del 2011 e del 2010, a due del 2009 e a ben quattro sentenze del 2008, che dicono tutte la stessa cosa: le prerogative costituzionali delle Regioni a Statuto speciale non possono essere manipolate. Non sono un elastico.

Signor Sottosegretario, se è vero che errare è umano, perseverare di fronte a questa evidenza non solo è diabolico ma è davvero preoccupante.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillo. Ne ha facoltà.

GRILLO (*PdL*). Signora Presidente, sono un profondo estimatore dell'attività del Governo Monti. Quindi, apprezzo anche questo decreto nella sua interezza. Utilizzo però i pochi minuti che ho a disposizione per porre due questioni che mi paiono meritevoli di attenzione e perché ho ricevuto una personale delusione nel dibattito svoltosi in Commissione.

Il primo argomento riguarda l'articolo 23-*bis* con il quale si procede nell'attività di ampliamento della Cassa depositi e prestiti e si dispone che la Cassa depositi e prestiti possa assumere in proprietà le quote azionarie di SACE, Fintecna e SIMEST.

È a tutti noto che la Cassa dalla riforma del 2000 sta procedendo a questa attività di aggregazione, di acquisto della titolarità di molte aziende pubbliche. Qualche giornalista acuto ha osservato: siamo in presenza della ricostituzione della nuova IRI. Perché queste partecipazioni vanno sotto la tutela della Cassa depositi e prestiti? La risposta è ovvia: la Cassa depositi e prestiti è fuori del perimetro del debito pubblico e quindi si trasforma l'ipotesi dello Stato-Tesoro in uno Stato-Cassa depositi e prestiti che non sta nel debito pubblico complessivo.

Sono un estimatore dei *manager* che sono al momento titolati a governare la Cassa depositi e prestiti. Dal 2000 in avanti ho sempre manifestato consenso agli interventi che essa ha fatto per il finanziamento dell'economia. Ho coscienza che avevamo un gigante – come taluni osservatori hanno detto – che si è svegliato rispetto alla Cassa che faceva solo i finanziamenti agli enti locali. Ma c'è un però, signor Presidente. Sono particolarmente contento che questa sera a queste osservazioni assista il sottosegretario Polillo, che nella recente attività di Sottosegretario ha sicuramente mostrato sensibilità sui temi di politica economica. Il però riguarda la natura giuridica di questo istituto. Il presidente Bassanini, che è acuto e capace, ha detto più volte: non è una banca; è un'istituzione finanziaria deputata ad intervenire con operazioni plurime. Benissimo. Si dà il caso però che recentemente la Cassa depositi e prestiti mi risulta che abbia addirittura ricevuto un finanziamento dalla BCE per un importo ragguardevole (20 miliardi): quindi, è un interlocutore che si pone a questo livello.

Se così stanno le cose, noi dobbiamo dare una risposta, signor Sottosegretario; dobbiamo cioè pretendere – lo dico garbatamente, ma fermamente – che il Governo faccia chiarezza al più presto sulla natura giuridica della Cassa depositi e prestiti. Secondo la mia opinione, nel rispetto di un'autonomia che va ribadita, poiché la Cassa depositi e prestiti ha titolo per gestire autonomamente tutto quello che si chiede di gestire, il Governo dovrebbe chiarire qual è il disegno strategico di politica economica che intende portare avanti, quali sono le sinergie che il Governo intende realizzare nel campo industriale, qual è la finalizzazione della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto mi risulta, anche dopo l'approvazione del decreto in esame, la SIMEST, la SACE e la Fintecna continueranno ad operare secondo i vecchi regolamenti e i vecchi accordi. È una questione che ritengo di stringente attualità. Non si tratta, signora Presidente, di una questione puramente formale, perché dal diverso stato giuridico di un ente di tale potenza finanziaria ed economica discendono conseguenze non limitate solo alla sua operatività, ma certamente rilevanti anche sotto il profilo della regolamentazione, dei vincoli, dei controlli, oltre che della *par condicio* che deriverebbe dal punto di vista della concorrenza e del libero mercato.

Utilizzo ancora un minuto di tempo, signora Presidente, contando sulla sua generosità, per fare una seconda osservazione che riguarda la bocciatura di un emendamento con il quale in Commissione ho tentato di sopprimere l'ipotesi contenuta nella legge n. 262 del 2005. Al comma 10 dell'articolo 19 si ipotizzava la statizzazione della Banca d'Italia. C'era qualcuno al Governo, in particolare l'allora ministro Tremonti, che aveva normato la possibile statizzazione, cioè il controllo, l'acquisto delle quote azionarie della Banca d'Italia in capo ad apparati dello Stato.

Siccome sono passati sette anni, tutto ciò non è avvenuto e la norma stabiliva che in tre anni doveva essere fatta tale operazione, e siccome mi pare un assurdo immaginare che lo Stato oggi abbia 15, 20, 25 miliardi per comprare le quote della Banca d'Italia per incidere sulla sua autono-

mia, per rovinare o ridimensionare la sua autonomia (sarebbe veramente assurdo), ho presentato un emendamento semplice, di nessun costo, lineare, trasparente. Immaginavo che tutti fossero d'accordo: invece, dopo un *niet* proveniente dall'alto, anzi dall'altissimo, tutti quanti si sono adeguati e io non capisco perché questa norma desueta, che non ha più alcun senso, debba rimanere nel nostro ordinamento, visto che tutti conoscono il ruolo che ha la Banca d'Italia che, in sintonia con la BCE, in questo momento, come a tutti è altrettanto noto, sta salvando il nostro Paese e l'Europa. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Santini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vedani. Ne ha facoltà.

VEDANI (*LNP*). Signora Presidente, colleghi sopravvissuti, membri del Governo, mi è capitato di seguire i lavori di quest'Assemblea per tutta la giornata ed è facile riassumere le critiche anche molto energiche che sono arrivate da quest'Aula, sintetizzabili in una scarsissima organicità del provvedimento e in un suo esercizio puramente teorico di risparmi. È un esercizio accademico, tipico dei professori e dei tecnici, addirittura di tecnici che nominano altri tecnici, quindi dei tecnici elevati all'ennesima potenza. Soprattutto, è un intervento un po' avulso dalla realtà territoriale, fatto forse da persone che non hanno mai messo piede dal punto di vista amministrativo in un Comune e che quindi fanno confusione tra funzione e servizi: quando si dice «aggreghiamo le funzioni», sarebbe molto meglio aggregare i servizi, ad esempio mettendo insieme, semplicemente, gli uffici finanziari, il servizio tributi, armonizzando i sistemi informatici dei Comuni: lì si potrebbe agire con dei reali risparmi.

Oggettivamente, però, quello che si evince dalla lettura di questo etto e mezzo, due etti di carta è veramente un taglio, una sforbiciata: qui si usa l'espressione «taglio lineare», ma credo che vada tradotta in romanesco con «'ndo'cojo cojo», quindi senza pietà e senza la minima discriminante reale.

Quando si dice, per esempio, che gli uffici dirigenziali devono essere diminuiti di almeno il 20 per cento, non si dà un parametro di tipo prestazionale: si va giù con il falchetto, perché un conto è agire sul 20 per cento del personale dirigenziale della Regione Sicilia, dove c'è un dirigente ogni sei dipendenti, un conto è agire sugli uffici dirigenziali della Regione Lombardia, in cui c'è un dirigente ogni 14 dipendenti. Non mi sembra bello come principio, ma, soprattutto, non è rispettoso degli enti territoriali virtuosi, di quelli cioè che hanno messo a posto il proprio bilancio e che agiscono in maniera efficace contenendo la spesa.

Ritengo che quello in esame sia un provvedimento profondamente ingiusto, prepotente e, oserei dire, arrogante, che definisce implicitamente come amministrazioni fesse, molto fesse, quelle virtuose. Un conto, infatti, è stabilire dei costi *standard* della pubblica amministrazione (cosa ribadita fino alla nausea dalla Lega Nord), un conto è dire in termini assoluti che bisogna aggregare, a prescindere dalla virtuosità dell'ente e a prescindere dalla capacità di produrre efficienza. Ci sono magari degli enti piccoli che

sono virtuosi, che rispettano dei parametri prestazionali e operativi in maniera estremamente brillante; eppure, anche questi enti vengono «falciot-tati», come si dice dalle mie parti.

Questo è profondamente ingiusto e, soprattutto, premia i furbi e in-sulta degli enti virtuosi. Uno deve infatti anche chiedersi come mai deter-minate prestazioni vengano erogate in alcune zone da sei dipendenti, men-tre ad altre latitudini basta un solo dipendente: o da una parte abbiamo sei dipendenti pubblici che non sono capaci di svolgere il proprio mestiere o dall'altra parte – come è più verosimile – c'è troppa gente che mangia, e quindi c'è un'iniquità e uno spreco da colmare. Se questa si chiama *spen-ding review*, non credo proprio che si sia colto l'obiettivo.

La cosa grave è che con questo provvedimento si apre un conflitto istituzionale estremamente serio: mi chiedo a che titolo un ente territoriale debba dare in uso gratuito un immobile da destinare ad uffici dello Stato, e non possa mandarlo invece sul libero mercato. È scritto, infatti, che gli immobili di proprietà degli enti territoriali vengono dati gratuitamente allo Stato: questo assomiglia molto a un esproprio proletario di sessantottina memoria, e questo non è proprio bello. A questo punto credo che uno scontro istituzionale in questo senso sarà fisiologico.

Un discorso analogo è quello riguardante i Comuni che si trovano ad avere i soldi in cassa e sono vincolati dal Patto di stabilità, una regola as-surda che presuppone degli approcci di gestione estremamente kafkiani, per cui il Comune vede fallire le imprese che gli hanno fornito dei beni e dei servizi, ha i soldi in cassa, ma non può pagarle. Credo che sia legiti-ma difesa che questi Comuni sfiorino il Patto di stabilità e paghino i for-nitori, soprattutto nell'attuale congiuntura economica.

Tutto questo bel provvedimento – questo etto e mezzo o due di eser-cizio teorico di risparmio – è l'emblema dell'inefficacia che questo Go-verno dei professori, questo Governo dei tecnici – che, ribadisco, nomi-nano altri tecnici per fare scelte politiche – ha attuato.

Quindi, sprechi e non risparmi. Ed è poi tutto da dimostrare che qui ci siano dei risparmi. Altro che *spending review!* (*Applausi del senatore Mura*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI (*IdV*). Signora Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, noi diremo no a questo provvedimento del Governo.

Provvedimento che presenta a nostro parere ben pochi punti di forza e, invece, innumerevoli punti di debolezza, sia per quanto concerne l'ap-proccio utilizzato sia nelle misure che lo caratterizzano, soprattutto alla luce del sigillo salvifico e di netta discontinuità rispetto al passato con cui il Governo ha annunciato e poi presentato il provvedimento nelle ul-time settimane.

Il decreto segue dei criteri che, in alcuni passaggi, si richiamano, pur-troppo, alla logica dei tagli lineari, anziché a quella della revisione strut-turale dei meccanismi che alimentano la spesa pubblica. Una grossa fetta

dei risparmi arriverà, come sempre, dai tagli sul pubblico impiego, sulla sanità e sui trasferimenti agli enti locali, come è già stato ricordato

Chi si attendeva una vera *spending review*, sul modello inglese, non può che rimanere deluso. L'esperienza di questi anni ci dice che i continui tagli agli enti locali non solo non hanno prodotto gli effetti sperati di riduzione strutturale della spesa pubblica, ma sono sempre stati scaricati sui cittadini attraverso un aumento abnorme della pressione fiscale. Proprio sugli enti locali sono previsti, nel provvedimento, ulteriori tagli di 500 milioni di euro per i rimanenti mesi del 2012 e di 2 miliardi di euro l'anno a partire dal 2013. Quindi, mi sembra una stangata. Inoltre, è di questi giorni la notizia che proprio questi nuovi tagli metterebbero seriamente e immediatamente a rischio il pagamento degli stipendi della pubblica amministrazione nei capoluoghi di Regione. Situazione che fa presagire un ulteriore aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini ed un ulteriore peggioramento automatico della qualità dei servizi erogati.

Forti perplessità vengono anche espresse in merito alla riduzione degli organici della pubblica amministrazione, ancora peraltro del tutto indefiniti, visto che si è in attesa della formulazione dei criteri di intervento, previsti per ottobre 2012, nonché ai tagli riguardanti la ricerca scientifica, soprattutto a fronte della conferma del rifinanziamento di 10 milioni di euro per le università private.

Va riconosciuto un certo sforzo di avviare un percorso virtuoso, come da noi sempre chiesto, sui tagli alle auto blu, e alle consulenze, sulle limitazioni ai consigli di amministrazione delle società partecipate e sui tagli agli enti inutili. Ma quando sette mesi fa fu lanciata l'operazione di *spending review* le prospettive erano più ambiziose ed erano auspicabili obiettivi numerici molto più consistenti di quelli che vengono definiti in questo provvedimento.

Dicevo, prima, del ricorso al taglio degli enti locali. Ma non è solo questa la leva che viene nuovamente utilizzata. Vi è anche la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni in capo alla CONSIP, aspetto su cui ho espresso la mia contrarietà motivandola già in 8ª Commissione lavori pubblici e trasporti. L'obiettivo è quello di ridimensionare drasticamente la sfera di autonomia delle pubbliche amministrazioni, al fine di subordinare l'acquisto di beni e servizi effettuato da queste ultime al controllo rigido della CONSIP e delle centrali di committenza regionale. È prevista addirittura la nullità dei contratti non stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP. Già in passato sono stati assegnati a quest'ultima larghi poteri senza che però si siano registrati effettivi risparmi di spesa. Ora si continua su questa strada. Non si capisce da dove derivi l'ottimismo del Governo nel momento in cui crede che, insistendo su questa strada, si possa effettivamente invertire la rotta, producendo delle effettive riduzioni di spesa. Nel caso in cui ciò non avvenga entro il 30 settembre prossimo, le funzioni attribuite all'Agenzia verrebbero assegnate dal 1º ottobre al Ministero delle infrastrutture. Perché, io mi chiedo, essendo già stata costituita, non si decide di mettere concretamente l'Agenzia nelle condizioni di ope-

rare, dotandola del personale e delle strutture che le occorrono? Tuttavia, nel caso in cui non si raggiungesse tale obiettivo, credo che l'ipotesi di investire delle medesime funzioni il Ministero delle infrastrutture rappresenti una soluzione non improntata alla garanzia dei criteri di imparzialità e trasparenza che devono necessariamente informare il settore delle concessioni autostradali. Saremmo invece maggiormente favorevoli nel caso in cui l'Agenzia non diventi concretamente attiva, ad un trasferimento delle sue prerogative alla neonata *Authority* dei trasporti.

Come si fa, inoltre, a destinare per il 2013 ben 400 milioni di euro alle imprese autotrasportatrici che nel 2010, secondo dati ufficiali dell'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA), hanno prodotto 22 milioni di tonnellate di anidride carbonica? Alla luce delle più che probabili sanzioni di Bruxelles, proprio a causa di questi altissimi livelli di inquinamento, sarebbe stato sicuramente più opportuno non finanziare a pioggia il trasporto su gomma, bensì investire il denaro nella manutenzione e nell'ammmodernamento dei ben 16.000 chilometri della rete ferroviaria attualmente esistente in Italia, al fine di creare quella intermodalità veloce, efficace ed efficiente, sia per i passeggeri che per le merci, che è condizione indispensabile per un Paese che voglia definirsi moderno e al passo con i tempi.

Per ultimo, ma non certo per importanza, intendo soffermarmi sulla disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 7 del provvedimento con la quale, a partire dal 2013, si riduce di 30 milioni di euro lo stanziamento destinato al sostegno delle piccole emittenti locali. Gli importi previsti sono circa 88 milioni di euro per l'anno 2013 e 73 milioni di euro per il 2014, di cui l'85 per cento destinato alle tv locali e il 15 per cento alla radiofonia.

L'emittenza televisiva locale, già fortemente in difficoltà, non potrà più svolgere le precipue funzioni cui è preposta e che da sempre la caratterizzano. Su tutte, quelle di garantire il pluralismo dell'informazione, assicurare visibilità e tutela alle culture territoriali, tutelare e promuovere i prodotti delle piccole e medie imprese locali, che costituiscono il 70,8 per cento del prodotto interno lordo nazionale.

Consentitemi infine, colleghi e Governo, di stigmatizzare la decisione del Governo di ricorrere, ancora una volta, allo strumento della fiducia, del quale si è abusato in passato con il Governo Berlusconi e si continua ad abusare con il Governo Monti, che svilisce il ruolo di quest'Aula, subordinandolo alla volontà dell'Esecutivo.

Oggi, come qualche mese fa, è d'obbligo chiedersi: dov'è davvero il rispetto per l'Aula parlamentare? Noi vorremmo fare le nostre proposte, discuterle liberamente ed in modo aperto e trasparente e non continuare a subire imposizioni che, motivate alcune volte apparentemente con la crisi che stiamo vivendo, continuano a deprimere la funzione e le prerogative che ancora, nonostante a qualcuno dia fastidio, la nostra Costituzione ci riconosce. (*Applausi del senatore Vedani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Signora Presidente, colleghi senatori, farebbe piacere che qualcuno spiegasse perché sono stati cassati emendamenti importanti alla *spending review* sull'istruzione (proposti per mettere sotto controllo la spesa), puntando invece su provvedimenti di fatto ininfluenti sotto il profilo economico, come quello che crea discriminazione tra le lingue minoritarie riconosciute dallo Stato, esponendo l'amministrazione alla più che probabile condanna della Corte costituzionale.

Un nostro emendamento chiedeva che le sentenze emesse nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, data la molteplicità degli interessi coinvolti, non siano mai provvisoriamente esecutive sino alla pronuncia del giudice di appello.

Ciò permetterebbe all'amministrazione di predisporre tutti i provvedimenti necessari, senza gravare ingiustamente sulle casse dello Stato. Se un giudice ordina l'immissione in ruolo di un nuovo docente, in aggiunta al restante organico già regolarmente assunto, lo Stato si trova costretto a pagare un doppio stipendio. Se invece fosse concesso all'amministrazione un adeguato lasso di tempo per adeguarsi, ogni eccesso di personale verrebbe riassorbito (senza aggravio di spese) dal nuovo contingente.

Un altro nostro emendamento chiedeva che le controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti siano, in primo grado, di competenza del giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ambito territoriale provinciale dell'ufficio scolastico regionale al cui albo sono state pubblicate le graduatorie.

Spesso il contenzioso sorge a distanza di diverse centinaia di chilometri rispetto all'ufficio scolastico provinciale convenuto (l'unico ufficio che, di fatto, conosce la situazione concreta alla base del contenzioso) e vi sono casi in cui in la circoscrizione di un determinato ambito scolastico territoriale non corrisponde alla circoscrizione sede del tribunale, con il rischio che controversie identiche (riguardanti lo stesso ufficio scolastico periferico) possano essere decise in maniera differente a seconda del tribunale adito, con la conseguente possibilità che, nelle graduatorie appartenenti a uno stesso ambito territoriale, l'amministrazione debba ottemperare a decisioni contrastanti tra loro (con enorme pregiudizio anche per tutti gli altri docenti parimenti inseriti in graduatoria) solo perché provenienti da diverse sedi di tribunale, seppur tutte rientranti nella stessa circoscrizione dell'ufficio scolastico provinciale di competenza.

Come si può notare, erano tutte proposte di semplice buon senso. Chissà che qualcuno non decida di spiegare il perché dei no. (*Applausi del Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 31 luglio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 31 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9, anziché alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (3382) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (3396) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (3402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria (3414) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (3396)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QPI

VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, SAIA

Respinta (*)

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame interviene, con 25 articoli raggruppati in cinque Titoli. Il Titolo I reca disposizioni di carattere generale. Il Titolo II tratta della riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali. Il Titolo III prevede la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria. Il Titolo IV reca razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articolo 1), contiene disposizioni volte alla soppressione delle province, all'istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio (articoli 17 e 18). L'ultimo Titolo, infine, reca altre disposizioni di carattere finanziario;

il Governo per l'ennesima volta ha giustificato, l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine di adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati e difendere le tutele sociali ed il potere di acquisto dei cittadini, introducendo norme volte a razionalizzare la spesa pubblica;

le generiche affermazioni del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politica economica fondata sulla teoria della razionalizzazione della spesa una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori, oltre che su materie che riguardano modifiche costituzionali, quali appunto la soppressione delle province;

il provvedimento in esame, nell'ottica della razionalizzazione delle spesa, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto, in palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 «immediata applicabilità» delle misure disposte con decreto-legge. A conferma di quanto detto a titolo esemplificativo l'articolo 17 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province sulla base di criteri da formularsi con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 18 istituisce dieci città metropolitane, sopprimendo le relative province a partire dallo gennaio 2014;

il provvedimento interviene, dunque, su una pluralità di materie. In particolare, la pur necessaria soppressione delle province, prevista dagli articoli 17 e 18 del decreto in argomento, risulta in evidente contrasto con l'articolo 133 della Costituzione, il quale, al comma primo stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3396 di conversione del decreto-legge.

QP2

BRICOLO, MAZZATORTA, MURA, VEDANI, VALLI, PITTONI, MARAVENTANO, TORRI, VALLARDI, ADERENTI, DIVINA, PAOLO FRANCO

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto liberalizzazioni, ha ribadito nuovamente come sia fondamentale nell'utilizzo della normativa d'urgenza il rispetto dei presupposti costituzionali;

il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del presente decreto, per l'ennesima volta ha giustificato l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine di una revisione della spesa pubblica, razionalizzazione della stessa attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi garantendo l'invarianza dei servizi ai cittadini;

l'esame in Commissione di merito del presente provvedimento è stato caratterizzato dall'approvazione di una serie di emendamenti del relatore e del Governo completamente sostitutivi dei rispettivi articoli del decreto. Tale procedura, conseguentemente, nei fatti produce effetti palesemente incostituzionali alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio 2012, che ha sancito che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo del decreto-legge. Lo stesso Presidente della Repubblica, a seguito della pronuncia costituzionale succitata, ha ritenuto di ammonire attraverso comunicazione ufficiale i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché si uniformassero nella programmazione e svolgimento dei lavori delle Commissioni di merito e dell'Aula a quanto chiaramente sancito dalla Consulta;

le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente

privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

osservando l'inopportunità di affrontare il tema dell'assetto istituzionale delle autonomie locali solamente in chiave di "tagli di spesa", piuttosto che attraverso la predisposizione di un disegno organico che, partendo dall'esercizio delle funzioni, dia vita ad un sistema integrato di livelli istituzionali che, con pari dignità, operino nei rispettivi territori di competenza nell'interesse generale della cittadinanza, le disposizioni relative alla soppressione e alla razionalizzazione delle Province, alla costituzione delle Città metropolitane e alla gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni lasciano aperte numerose criticità. In particolar modo, l'articolo 17 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province attraverso un procedimento elusivo di quanto previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, riguardo all'iniziativa dei Comuni interessati. Non è pensabile, infine, procedere al riordino delle autonomie locali senza che sia rivisto il patto di stabilità interno;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico-economica fondata sulla teoria della revisione della spesa pubblica una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;

il provvedimento in esame, nell'ottica della revisione della spesa pubblica, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto in palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 «immediata applicabilità» delle misure disposte con decreto-legge;

il provvedimento prevede l'adozione di numerosi regolamenti di delegificazione, discostandosi dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, in base al quale tali regolamenti sono adottati, nel rispetto delle norme generali regolatrici delle materie indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione. Talune autorizzazioni alla delegificazione presenti nel testo fanno riferimento a «principi e criteri direttivi» in luogo

delle norme generali regolatrici della materia e non indicano le disposizioni da abrogare;

il provvedimento interviene su una pluralità di materie alcune delle quali attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, senza un ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali;

si segnala che il principio di delega contenuto all'articolo 2, comma 2, lettera c), nel prevedere una semplificazione delle procedure di nomina dell'alta dirigenza appare eccessivamente indefinito;

in riferimento all'articolo 4, comma 8, si rileva che lo scioglimento automatico delle società *in house* è suscettibile di determinare, in alcune ipotesi, un'impropria contrazione dell'offerta di servizi ai cittadini, in particolare nel caso di gestioni economicamente efficienti. Occorre ricordare, in proposito, che il ricorso alle società *in house* è stato incoraggiato dalle istituzioni comunitarie, quando esse siano capaci di agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo tempestività, efficienza e trasparenza, in assenza di scopi di lucro;

l'esclusione del parere delle Commissioni parlamentari in merito alla soppressione di enti e società, priva il Parlamento di una delle sue funzioni, ossia l'esercizio del controllo sull'attività esercitata dal potere esecutivo;

in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di controllo della spesa farmaceutica, si rileva che tali misure non garantiscono il mantenimento di un livello essenziale delle prestazioni rendendo particolarmente gravoso l'esercizio del diritto fondamentale alla salute, anche in relazione all'efficienza ed efficacia del sistema di diffusione capillare della distribuzione dei farmaci;

l'articolo 22 del presente decreto prevede l'incremento, nel limite numerico di 55.000, dei soggetti (esodati) salvaguardati dall'attuazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dalla legge n. 214/2011 qualora siano in possesso di determinate caratteristiche, demandando la definizione delle modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È doveroso sottolineare che il modo con cui il Governo affronta questa emergenza sociale scaturita dalla superficialità con la quale è stata approvata la recente riforma sulle pensioni presenta profili di manifesta incostituzionalità violando i principi di cui agli articoli 70, 73, 76 e 77 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3396 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

BRICOLO, Paolo FRANCO, VACCARI

Respinta

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

il decreto-legge in esame dovrebbe recare le prime disposizioni in materia di revisione della spesa pubblica, cosiddetta «*spending review*»;

in realtà, da un approfondito esame del testo, non siamo in presenza di una revisione organica della riduzione della spesa pubblica, ma di una manovra vera e propria, adottata con decreto d'urgenza, strumento che non consentirà una appropriata e seria valutazione da parte dei due rami del Parlamento, per la probabile fiducia e per i tempi ristretti a ridosso della chiusura estiva dei lavori parlamentari;

trattasi di manovra, come emerge dagli ulteriori tagli di risorse imposti alle Regioni ed agli enti locali, che rendono sempre più grave e impossibile la gestione politica ed amministrativa del territorio e l'erogazione dei servizi;

il titolo dovrebbe essere modificato, in quanto la locuzione «con invarianza dei servizi ai cittadini» è assolutamente non veritiera;

di fatto i comuni, già provati dalle manovre succedutesi dal 2010 fino ad oggi, denunciano da tempo la difficoltà ad erogare i servizi essenziali e sociali ai cittadini e uno degli effetti di tale decreto sarà una maggiore contrazione dei servizi erogati, a cui si aggiungeranno altresì, difficoltà nel pagare addirittura gli stipendi ai dipendenti;

inoltre, i tagli previsti nel settore sanitario causeranno disagi per i cittadini, come già si sono verificati in seguito ai precedenti tagli del DL 98/2001. Sarebbe opportuno ridurre la spesa sanitaria non riducendo le risorse e dunque i servizi, ma efficientando e controllando la gestione delle aziende sanitarie mediante l'anticipata applicazione dei costi *standard*. Invece, i tagli proposti colpiscono indistintamente il settore;

dunque, ci si aspettano effetti devastanti di maggiore disagio per i cittadini dalle norme del decreto-legge in esame;

si rileva, inoltre, che il decreto-legge contiene disposizioni di maggiori spese, quali il finanziamento di 1 miliardo di euro per il 2013 per le missioni internazionali, ovvero lo stanziamento di ben 500 milioni di euro da destinare agli interventi per l'immigrazione dal Nord Africa, che andrebbero stralciate;

i suddetti finanziamenti, peraltro, in un momento così critico per la nostra economia e per l'accrescersi del numero di cittadini che perdono il lavoro e sono al limite della sopravvivenza, appaiono improponibili;

un'altra misura importante, quale quella della riduzione e soppressione delle province, andrebbe vagliata con apposito provvedimento organico nella Commissione di merito, che possa valutare nel complesso gli

effetti di una riorganizzazione più snella del territorio, e non inserito in un «*facsimile*» di manovra;

medesima osservazione si può estendere in merito alla problematica del personale della P.A., in particolare quello delle amministrazioni centrali. È noto che ci sono unità in sovrannumero, è noto che la Commissione europea ci ha invitato ad effettuare tagli di personale nell'ordine di 100.000 unità. A maggior ragione, una seria «*spending review*» dovrebbe anche per tale argomento presentare un progetto di riduzione organica del personale del pubblico impiego, valutando anche gli strumenti per il sostegno o la riallocazione dei cittadini a rischio (ad esempio una facilitazione del loro collocamento nel settore produttivo privato con agevolazioni sulla contribuzione). Un progetto del genere, che comprenda anche una nuova disciplina per la valutazione ed il sistema retributivo e premiale dei dipendenti, dovrebbe essere presentato ed esaminato nelle Commissioni appropriate con *iter* a parte;

anche la disciplina della dismissione del patrimonio pubblico, ivi compresi quello appartenente agli enti territoriali e locali, da sempre rivelatosi farraginoso ed inefficiente a produrre risultati nell'immediato, viene ritoccata in alcuni aspetti senza una visione organica e senza una proiezione chiara dei risultati conseguibili nel medio termine;

nell'ottica di riduzione degli organici della P.A. non si comprende per quale motivo si autorizzi l'Agenzia del demanio ad utilizzare utili per soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni statali, quando si potrebbero utilizzare anche gli immobili sequestrati alle organizzazioni malavitose ovvero, in attesa del ridimensionamento dei dipendenti pubblici, utilizzare le locazioni passive a canoni ridotti;

i vari tagli e riduzione di stanziamenti, di cui all'articolo 7, sono disorganici, non afferenti ad una riorganizzazione della spesa pubblica efficiente, ma dettati da esigenze immediate di cassa, tipiche delle manovre finanziarie;

nessuna norma, invece, è stata proposta per ridurre le spese degli organi di Governo, quindi ridurre e accorpare i Ministeri, che, attualmente, sono una fonte di spesa per il frazionamento di funzioni;

considerato che:

i provvedimenti da adottare per una concreta e programmata riduzione della spesa pubblica in tutti i settori della P. A. necessitano di approfondimenti da parte del Parlamento;

si rileva l'opportunità di una condivisione trasversale politica delle scelte da approvare, proprio per l'incidenza delle riforme sul futuro economico del Paese e per il fatto che l'attuale Governo non è sostenuto da una maggioranza uscente vincente dalle elezioni,

delibera di non passare all'esame del provvedimento prima che il Governo abbia fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'impatto sociale ed economico del medesimo.

EMENDAMENTO 1.900 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

(*) Il testo dell'emendamento è riprodotto in formato PDF.

1.900

IL GOVERNO

V. testo corretto

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

"1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, modificate o non convertite in legge.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*."

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

All'articolo 1,

al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese."

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

al comma 4, sostituire le parole: "488 e ed" con le seguenti: "488, e".

il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

ai commi 10 e 11, sostituire le parole: “articolo 1” con le seguenti: “articolo 2” e dopo le parole: “n. 52 del 2012” inserire le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012”.

sostituire il comma 14, con il seguente: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle ordinarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

sostituire il comma 15, con il seguente: “Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

al comma 16, sostituire le parole da “ferma restando” fino a “contrattuali” con le seguenti: “a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.”

dopo il comma 16, inserire il seguente: “16 bis. In casi di particolare interesse per l'amministrazione, al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: “Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.”

al comma 18, in fine, dopo le parole “delle pubbliche amministrazioni” aggiungere le seguenti parole: “nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.”

al comma 19, sostituire le parole: “13 novembre 2002” con le seguenti: “4 settembre 2002”

Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

al comma 23, sostituire le parole: “dai commi 5 e 24” con le seguenti: “dal comma 24”.

al comma 26, sostituire le parole “ 20 milioni” con le seguenti: “ 25 milioni” e le parole: “35 milioni” con le seguenti: “30 milioni”, le parole: “ed euro 40” con le seguenti: “e a euro 40 milioni”, le parole: ed euro 70 milioni” con le seguenti: e a euro 70 milioni” e le parole: “ed euro 10 milioni” con le seguenti: “e a euro 10 milioni”

aggiungere in fine i seguenti commi:

“26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011 nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.”

26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

All'articolo 2,

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo”

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi

organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.”

al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.”

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo n. 165 del 2001” aggiungere “avviate alla predetta data”

Al comma 7, secondo periodo, le parole da “riduzione disposta” a “27 giugno 2012, n. 148,” sono sostituite dalle seguenti: “riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,”;

dopo il comma 10, inserire i seguenti:

“10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 ed all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi dal 10 al 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”, sono aggiunte le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.”.

al comma 17, sostituire le parole: “la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro” con le seguenti: “la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto” e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole “preventiva o successiva”.

al comma 18, lettera a), sostituire le parole: “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” con le seguenti: “previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9”.

il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla

immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa».

dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

“20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

“20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.";

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche".

All'articolo 3,

al comma 2,

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la lettera b) dell'articolo 10, è sostituita dalla seguente: “b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità

istituzionali.”.”

- alla lettera b), sostituire la parola: "concedono" con le seguenti: "possono concedere".

dopo la lettera c), sostituire le parole: "All'articolo 1, comma 439" con le seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 439".

al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";

- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

lettera b), sostituire le parole: "delle Stato" con le seguenti: "dello Stato", sopprimere le parole: "ai sensi" e le parole: "ai piani di razionalizzazione" e sostituire le parole: "in quelli" con le seguenti: "di quelli".

al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "presente comma" con le seguenti: "comma 4".

al comma 7, sostituire le parole: "del presente comma" con le seguenti: "dei commi 4 e 6".

al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della presente disposizione" e, al sesto periodo, la parola: "destinati" con la seguente: "destinata".

dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

al comma 12,

lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: "decreto-legge n. 98 del 2011" con le seguenti: "presente decreto"

lettera b), sostituire la parola: «restano» con la seguente: «Restano».

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «presente provvedimento» con le seguenti: «presente disposizione».

dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

“19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.”

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Articolo 3-bis

(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a

contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo d'intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente comma: "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la tabella allegata all'articolo 7, comma 12, come segue.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,2
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

- b) All'articolo 7, comma 21, sostituire le parole: "1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" con le seguenti: "550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".
- c) All'articolo 15, comma 22, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- d) All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- e) "All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: "1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- f) "All'articolo 16, comma 6, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- g) All'articolo 16, comma 7, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

h) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: 3, comma 16" aggiungere le seguenti: "3-bis, comma 6," .

All'articolo 4,

al comma 1,

alinea, dopo le parole: «90 per cento» inserire le seguenti: «dell'intero fatturato».

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali”

- lett. b), dopo le parole “cinque anni” aggiungere le seguenti: “, non rinnovabili,” ed aggiungere in fine i seguenti periodi: “Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.”

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.”.

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli

acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”.

al terzo periodo, dopo le parole: “titolare della partecipazione”, sono inserite le seguenti: “o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,”; nel medesimo periodo, dopo le parole: “all'amministrazione”, sono inserite le seguenti: “ ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,”

al comma 6,

- primo e secondo periodo, sostituire le parole: «articoli da 11 a 42» con le seguenti: «articoli da 13 a 42».

- aggiungere in fine le seguenti parole “, e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.”

dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le disposizioni dei commi 6 e 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto

legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione."

al comma 8,

secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".

al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali."

al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".

All'articolo 5,

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "utilizzate" aggiungere le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo le parole: "sicurezza pubblica", inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,".

al comma 10, lett. b), dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:

"9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli,

costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.”

dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

“10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lett. b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5, dell'articolo 8, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"

comma 8, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché delle autorità»

al comma 10, lettera a), sostituire le parole : «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» con le seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma»

lettera b),

capoverso 9-bis, sopprimere le parole da: «del decreto legge» fino a: «n. 111,».

capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,».

sostituire il comma 11, con i seguenti:

“11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in

uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

aggiungere in fine il seguente comma:

"14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto."

All'articolo 6,

al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» inserire la seguente: «e»

al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» sopprimere le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma.

al comma 5, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 5 a 9»

al comma 14, sostituire le parole "previsti dal piano finanziario di cui al comma 10", con le seguenti: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,"

al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: "Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione."

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione».

al comma 16, dopo le parole "In via sperimentale" inserire le seguenti: "per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" e dopo le parole "bilancio pluriennale," inserire le seguenti: "assicurandone apposita evidenza,".

al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sentite le Regioni interessate".

al comma 20, lettera b), dopo la parola: «nonché» inserire la seguente: «a».

All'articolo 7,

al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011».

al comma 4, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3».

al comma 11, le parole "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"

al comma 17,

sopprimere le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

aggiungere dopo le parole "94 milioni di euro per l'anno 2012" le seguenti: "e 10 milioni di euro per l'anno 2013".

dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

“21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»”

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

al comma 32, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi da 27 a 31».

al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: "Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."

il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."

al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), *sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» *con le seguenti*: «al comma 634 del presente articolo» e sono aggiunte le seguenti “, salvo quanto disposto dal comma 875”;

- la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) dopo le parole “di cui al presente comma” sono inserite le seguenti “nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione”»;

- dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

«37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “le risorse annualmente stanziati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma

634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."».

sostituire il comma 42 con il seguente:

"42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

- a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;
- c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013/2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività. "»

dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle

esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.”.

All'articolo 8,

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «n. 78 del 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché alle autorità»

al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) Ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011"

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4,

- al comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».

- al comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;

- al comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000».

- al comma 4-sexies, le parole «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 1.000».

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000», al secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 13, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

Conseguentemente

- nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.

- nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

All'articolo 9,

al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi"

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali."

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936. dopo le parole: «le funzioni previste:», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse”.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

All'articolo 10,

al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva."

al comma 2,

- alinea, le parole "Uffici territoriali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Uffici territoriali del Governo" e le parole "territoriale dello Stato" dalle seguenti: "territoriale del Governo"

- alla lettera b), le parole: "territoriali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "territoriali del Governo"

- lettera c), dopo le parole: "uffici periferici del Governo", aggiungere le seguenti: "e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili";

- lettera d), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

- dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione del Governo di cui alla lettera d), ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva"».

All'articolo 11,

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all'alinea, le parole; "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente; "c) per il reclutamento e la formazione generica del dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;"».

All'articolo 12,

al comma 13, lettera b), dopo le parole "il collegio dei revisori dei conti" aggiungere le seguenti: ", composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo."

al comma 14, dopo le parole: "e forestali", inserire le seguenti: ", previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere"

al comma 17, sostituire le parole: «il presente articolo» con le seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo».

al comma 18, sostituire le parole: «disposizione del presente articolo» con le seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17».

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma; con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva, da espletare nei limiti ed a

valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. ».

al comma 19,

- *sostituire le parole:* «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» *con le seguenti:* «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»

- sopprimere l'ultimo periodo

al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo: "Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai componenti dei soprarichiamati organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità."

sopprimere i commi 21 e 22

al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4, comma 2» *con le seguenti:* «articolo 4, comma 5»

al comma 24, anteporre le seguenti parole: "Dal 1° gennaio 2014"

al comma 26, sostituire le parole "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2014";

al comma 27, sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"

al comma 28, sostituire le parole: «al presente articolo» *con le seguenti:* «ai commi da 24 a 27»

sopprimere i commi da 31 a 38

sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48

al comma 54, primo periodo, sostituire le parole : «l'ente nazionale per il microcredito» *con le seguenti:* «l'associazione Luigi Luzzatti»

al comma 56, sostituire le parole: «soppressione dell'ente» *con le seguenti:* «soppressione dell'associazione».

al comma 59, premettere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";

al comma 60, al primo periodo sostituire le parole da ", nominato con" fino a "codice civile," con le seguenti: "al momento della soppressione di cui al comma 59" e sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "30 giugno 2014" e al secondo periodo dopo le parole "A tal fine," inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";

al comma 61, al secondo periodo sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "30 giugno 2014";

al comma 62, dopo la parola "provvede" inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";

al comma 63, dopo le parole "in essere" inserire le seguenti: "alla data di cui al comma 59";

al comma 64, al secondo periodo sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto legge" con le seguenti: "di cui al comma 59" e all'ultimo periodo sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";

al comma 65, sostituire le parole "dell'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";

al comma 68, sostituire le parole "all'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di cui al comma 59"

al comma 70, sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59" e dopo le parole "sono abrogati" sopprimere le seguenti: "il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,"

sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:

«71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

al comma 77, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 71» con le seguenti: «di cui al comma 76».

al comma 80, lett. c), apportare le seguenti modificazioni:

- la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

- le parole: "irrogate dagli organi del Comando generale delle Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate", sono sostituite dalle seguenti: "constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate";

- dopo le parole: "effettuati presso le imprese", sono aggiunte le seguenti: "per la successiva

applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689."

al comma 84, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 83».

al comma 89, sostituire le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,».

dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:

"90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni."

All'articolo 13,

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

b) l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera *w-bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

e) al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

e1) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»

f) il comma 7 è soppresso;

f-bis) i commi 8 e 9 sono soppressi

g) al comma 13, primo periodo, le parole: «o previdenziale» sono soppresse;

h) al comma 13 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

i) al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

l) al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;

m) al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

n) al comma 24, *sostituire la parola: «Ministero», ovunque ricorre, con la seguente: «Ministro»* e le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

o) al comma 28 è così sostituito:

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento»;

p) il comma 29 è così sostituito:

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

r) il comma 32 è così sostituito:

«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

s) il comma 33 è così sostituito:

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

t) il comma 34 è così sostituito:

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

t-bis) *al comma 37, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 35 e 36».*

u) il comma 39 è così sostituito:

«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

f) il comma 40 è così sostituito:

«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai

precedenti commi».

w) il comma 41 è soppresso;

w-bis) al comma 42 le parole “o alla COVIP” sono soppresse;

z) il comma 43 è così sostituito:

«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

All'articolo 14,

al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui ai periodi precedenti»

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 2, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”.

dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile».

al comma 6, sostituire le parole: «di cui l'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» con le seguenti: «all'80 per cento di quelle»

il comma 10 è soppresso.

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltà

assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia."

al comma 14, sostituire le parole: «della classi» con le seguenti: «delle classi».

al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 17».

al comma 19, sostituire le parole: «ai sensi del comma precedente» con le seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» inserire le seguenti: «del comma 17».

dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."

All'articolo 15,

al comma 1, sostituire le parole: «risorse destinante» con le seguenti: «risorse destinate

al comma 2 al primo periodo sostituire le parole: «dalla farmacie» con le seguenti: «dalle farmacie», le parole "3,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,25 per cento", al secondo periodo le parole "6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,1 per cento" e dopo le parole "del presente decreto" inserire la seguente "e" e aggiungere in fine i seguenti periodi: "In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica."

al comma 3, primo periodo, le parole: "11,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,35 per cento"

al comma 4, le parole: "3,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"

al comma 8,

alla lettera a), sostituire le parole: «e di quelle restituite» con le seguenti: «e quelle restituite».

alla lettera d), sostituire le parole: «dalla regioni» con le seguenti: «dalle regioni» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».

alla lettera e) dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «e alle Regioni».

alla lettera i),

- dopo le parole: «n. 141/2000» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,».

- le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» sono sostituite dalle parole: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».

al comma 10,

- dopo le parole: «ed il tavolo» inserire le seguenti: «di verifica»

- alla fine aggiungere il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale».

al comma 11, dopo le parole: «La disciplina» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 10» e sostituire le parole: «al presente articolo » con le seguenti: «ai commi da 4 a 10 del presente articolo»

Dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12."

al comma 12, sostituire le parole " entro il 31 luglio 2012" con le seguenti: "entro il 15 novembre 2012"

al comma 13,

- lettera b), sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti periodi» con le seguenti: «il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti»

- aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le Aziende Sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire

l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende Sanitarie mediante gare d'appalto o forniture. "

- dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;"

- alla lettera c) sostituire le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012," con le seguenti "sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012," al secondo periodo sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento" con le seguenti: "per una quota non inferiore al 50 per cento"; al *terzo periodo*, dopo le parole: «singole regioni» inserire le seguenti: «e province autonome» e sopprimere l'ultimo periodo;

dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto aventi requisiti di legge."».

al comma 14, sostituire le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «terzo periodo»

al comma 15,

- *sostituire le parole: «1992 e successive modificazioni» con le seguenti: «1992, n. 502, e successive modificazioni»*

- *sostituire le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012»*

- *e sostituire le parole: «la determinazione» con le seguenti: «la determinazione»*

al comma 16, sostituire le parole "valide per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014"

al comma 17, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 15»

al comma 19, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,»

al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da "ed abbia altresì" fino alla fine del periodo.

al comma 25, dopo le parole " anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale

fin dalla loro entrata in vigore.” sono aggiunte le seguenti: “La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.”

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

“25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma in modalità anonima”.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.”

All'articolo 16,

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

al comma 4, capoverso 12-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e *sopprimere la lettera c)*

ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»

al comma 12,

– alla lett. *a)*, le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. *b)*, è aggiunta la seguente: *b-bis)* al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. *c)*, le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma *12-bis*, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e *12-bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (*articolo 16, comma 12-bis 12-ter*)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327

LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

12-septies. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. (Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 di cui al comma 1. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi 295 - 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

All'articolo 17,

sostituire la rubrica con la seguente: “(Riordino delle province e loro funzioni)”

al comma 1, sostituire le parole: “le province sono soppresse o accorpate” con le seguenti: “tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino”

al comma 2, sostituire le parole: “i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province,” con le seguenti: “il riordino delle province sulla base di requisiti minimi”

sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.”

sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.”

dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di

diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna Provincia oggetto di riordino.”

dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.”

al comma 10, capoverso, sostituire la parola: “accorpamento” con la seguente: “riordino” e, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

“b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;”

dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

“13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di cento milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate-fondo di bilancio.

All'articolo 18,

al comma 2, sostituire le parole: “il potere di iniziativa dei comuni” con le seguenti: “il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa”

dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione.”

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014 ovvero nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia. Lo Statuto di cui al presente comma resta in

vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c) e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013."

al comma 4,

- *alinea, dopo le parole:* «articolo 51, commi 2 e 3,» *inserire le seguenti:* «del citato testo unico».

- sono soppresse le parole: "nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo,"

- sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»

- e alla lettera c), premettere le seguenti parole: "nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis"

sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento."

al comma 7, alla fine aggiungere:

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

al comma 9,

- l'alinea è sostituita dalla seguente: "9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana"

- sostituire la lettera c) con la seguente;

"c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il

contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;";

- sostituire la lettera *d*) con la seguente:

"*d*) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;"

al comma 11, dopo le parole: "le disposizioni", inserire le seguenti: "relative ai comuni";

aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione"».

All'articolo 19,

al comma 1, lettera h), dopo le parole: "edilizia scolastica", aggiungere le seguenti: "per la parte non attribuita alla competenza delle province"

al comma 2, capoverso 2, dopo le parole "Sono affidate" aggiungere "inoltre"

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

All'articolo 20, *al comma 4, dopo le parole:* «1° settembre 2000,» *inserire le seguenti:* «n. 318,».

All'articolo 21,

al comma 2, dopo le parole: «n. 52 del 2012,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» *e dopo le parole:* «n. 111 del 2011» *inserire le seguenti:* «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22,

al comma 1, alinea, sostituire la parola: «presupposti» *con la seguente:* «presupposti».

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in materia» *con le seguenti:* «in materia di».

al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole: «decreto-legge n. 201 del 2011» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2001».

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del 2011» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».

All'articolo 23,

al comma 2,

secondo periodo, sostituire le parole: «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» *con le seguenti:* «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014».

aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, così come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. "".

al comma 8,

- sostituire le parole "700 milioni" con le seguenti "658 milioni";

- le parole "nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." sono sostituite dalle seguenti: "nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica."

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

al comma 11,

- dopo le parole: "territorio nazionale," aggiungere le seguenti: "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare" e sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "495 milioni"

- *dopo le parole: «Nord Africa» sopprimere la parola: «umanitaria» e dopo le parole: «6 ottobre 2011,» inserire le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011».*

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati."

al comma 12, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 11 ».

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".

12-ter. Al comma 4, dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola

“1.143” è sostituita da “1.113”, al secondo periodo sostituire le parole “100 milioni” con le seguenti “70 milioni” e al terzo periodo sostituire le parole “50 milioni” con le seguenti “90 milioni”;

12-quinquies. Per l’anno 2012 il contributo di cui all’articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro”.

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell’articolo 8, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui all’art. 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell’Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune dell’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 Aprile 2009 e n. 11 del 17 Luglio 2009 la stabilità dell’equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000,00 per il comune di L’Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell’Aquila mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012.

12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall’articolo 7, comma 31-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.”

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l’articolo 2, comma 7 del decreto legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-undecies. "Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali

di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a)".

12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre la parola: "2012" con: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis della legge n. 27 del 2012, è UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tal fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

12-quinquiesdecies. "L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati - , è aumentato a 5.000.000 di euro."

12-sexiesdecies. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco Nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità

di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa comunitaria, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco Nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza' ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo";

b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “; c) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni;”;

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.”;

d) al comma 7, primo periodo, le parole " , di età non superiore ai 40 anni", sono soppresse;

e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,”.

12-octies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite".».

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente Titolo:

Titolo VI

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Articolo 23-bis

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1, del decreto per Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla

normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo: "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari".

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

Articolo 23-ter

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;

2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";

3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: “nel fondo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater” e le parole: “ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;

2) al secondo periodo, la parola: “suddetti” è soppressa e dopo la parola: “fondi” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater”;

3) all'ultimo periodo, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 8-ter e 8-quater”;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “conferimento” sono inserite le seguenti: “o trasferimento” e le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”;

2) al secondo periodo, le parole: “di cui al comma 2” sono soppresse;

3) al quarto periodo dopo la parola: “apporto” sono inserite le seguenti: “o il trasferimento”; le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”; le parole: “all’espletamento” sono sostituite dalle seguenti: “al completamento” e tra le parole: “delle procedure” e: “di valorizzazione e di regolarizzazione” è inserita la seguente: “amministrative”;

4) al quinto periodo, dopo le parole: “non sia completata,” sono inserite le seguenti: “secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,” e dopo le parole: “i soggetti apportanti”, le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse;

5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “A seguito dell’apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”;

e) al comma 7, dopo le parole: “Agli apporti” sono inserite le seguenti: “e ai trasferimenti”;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: “gestione del risparmio” la parola: “del” è sostituita dalle seguenti: “costituita dal”;

2) al secondo periodo è soppressa la parola: “predetta” e dopo le parole: “società di gestione del risparmio”, sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l’Agenzia del Demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Agenzia del Demanio, quest’ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall’Agenzia del Demanio per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche,

connesse alle operazioni di cui al presente articolo“;

g) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del Demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del Demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-*bis*, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi. 8-*quinquies*. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-*bis*, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate".

1-*bis*. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-*bis* e 5-*ter* e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: "a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.”

al comma 19, sostituire le parole: “13 novembre 2002” con le seguenti: “4 settembre 2002”

Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

al comma 23, sostituire le parole: “dai commi 5 e 24” con le seguenti: “dal comma 24”.

al comma 26, sostituire le parole “ 20 milioni” con le seguenti: “ 25 milioni” e le parole: “35 milioni” con le seguenti: “30 milioni”, le parole: “ed euro 40” con le seguenti: “e a euro 40 milioni”, le parole: ed euro 70 milioni” con le seguenti: e a euro 70 milioni” e le parole: “ed euro 10 milioni” con le seguenti: “e a euro 10 milioni”

aggiungere in fine i seguenti commi:

“26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011 nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.”

26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

All'articolo 2,

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo”

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.

Articolo 23-quater

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo

assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto

organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-*bis*. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2012, n. 95.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: “, l'agenzia del territorio“, sono sostituite dalle seguenti: “e dei monopoli“;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64“;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: “delle dogane“, sono inserite le seguenti: “e dei monopoli“; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato“;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: “Agenzia del territorio“ sono sostituite dalle seguenti: “Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate“;

2) al comma 1, le parole: “del territorio è“ sono sostituite dalle seguenti: “delle entrate è inoltre“;

3) ai commi 3-*bis* e 4, sono soppresse le parole: “del territorio“;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23-quinquies

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e

personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti

titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-

finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura *in house* delle società di cui al comma 7.

Articolo 23-sexies

(Emissione di strumenti finanziari)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

Articolo 23-septies

(Condizioni di sottoscrizione)

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Articolo 23-octies

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti

vantaggi.

3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi inclusi *bonus* monetari e *stock options* – accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzia una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Articolo 23-novies

(Procedura)

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;
- b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
- c) il profilo di rischio dell'Emittente;
- d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;
- e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 23-decies

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapacità degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:
 - a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Articolo 23-undecies

(Risorse finanziarie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione

predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento agli articoli 15 e 16.»

1.900 testo corretto ()**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

“1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, modificate o non convertite in legge.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.”

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

All'articolo 1,

al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: “I contratti stipulati” le seguenti: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,” e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”

sostituire il comma 2, con il seguente: “All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.”

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: “Nel caso di lavori,”;

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”;

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.”;

- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: “Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.”

al comma 4, sostituire le parole: “488 e ed” con le seguenti: “488, e”.

il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, à totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

ai commi 10 e 11, sostituire le parole: “articolo 1” con le seguenti: “articolo 2” e dopo le parole: “n. 52 del 2012” inserire le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012”.

sostituire il comma 14, con il seguente: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

sostituire il comma 15, con il seguente: “Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

al comma 16, sostituire le parole da “ferma restando” fino a “contrattuali” con le seguenti: “a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.”

dopo il comma 16, inserire il seguente: “16 bis. In casi di particolare interesse per l'amministrazione, al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: “Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.”

al comma 18, in fine, dopo le parole “delle pubbliche amministrazioni” aggiungere le seguenti parole: “nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle

organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.”

al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.”

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo n. 165 del 2001” aggiungere “avviate alla predetta data”

Al comma 7, secondo periodo, le parole da “riduzione disposta” a “27 giugno 2012, n. 148,” sono sostituite dalle seguenti: “riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,”;

dopo il comma 10, inserire i seguenti:

“10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 ed all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi dal 10 al 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”, sono aggiunte le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.”

al comma 17, sostituire le parole: “la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro” con le seguenti: “la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto” e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole “preventiva o successiva”.

al comma 18, lettera a), sostituire le parole: “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” con le seguenti: “previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9”.

il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla

immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa».

dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

“20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

“20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.";

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche".

All'articolo 3,

al comma 2,

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la lettera b) dell'articolo 10, è sostituita dalla seguente: “b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità

istituzionali.””

- alla lettera b), sostituire la parola: "concedono" con le seguenti: "possono concedere".

dopo la lettera c), sostituire le parole: "All'articolo 1, comma 439" con le seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 439".

al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";

- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

lettera b), sostituire le parole: "delle Stato" con le seguenti: "dello Stato", sopprimere le parole: "ai sensi" e le parole: "ai piani di razionalizzazione" e sostituire le parole: "in quelli" con le seguenti: "di quelli".

al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "presente comma" con le seguenti: "comma 4".

al comma 7, sostituire le parole: "del presente comma" con le seguenti: "dei commi 4 e 6".

al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della presente disposizione" e, al sesto periodo, la parola: "destinati" con la seguente: "destinata".

dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

al comma 12,

lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: "decreto-legge n. 98 del 2011" con le seguenti: "presente decreto"

lettera b), sostituire la parola: «restano» con la seguente: «Restano».

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «presente provvedimento» con le seguenti: «presente disposizione».

dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

“19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.”

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Articolo 3-bis

(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a

contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo d'intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente comma: "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la tabella allegata all'articolo 7, comma 12, come segue.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,2
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

- b) All'articolo 7, comma 21, sostituire le parole: "1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" con le seguenti: "550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".
- c) All'articolo 15, comma 22, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- d) All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- e) "All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: "1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- f) "All'articolo 16, comma 6, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- g) All'articolo 16, comma 7, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

h) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: 3, comma 16" aggiungere le seguenti: "3-bis, comma 6,".

All'articolo 4,

al comma 1,

alinea, dopo le parole: «90 per cento» inserire le seguenti: «dell'intero fatturato».

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali”

- lett. b), dopo le parole “cinque anni” aggiungere le seguenti: “, non rinnovabili,” ed aggiungere in fine i seguenti periodi: “Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.”

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un'efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. ”.

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli

acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”.

al terzo periodo, dopo le parole: “titolare della partecipazione”, sono inserite le seguenti: “o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,”; nel medesimo periodo, dopo le parole: “all'amministrazione”, sono inserite le seguenti: “ ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,”

al comma 6,

- primo e secondo periodo, sostituire le parole: «articoli da 11 a 42» con le seguenti: «articoli da 13 a 42».

- aggiungere in fine le seguenti parole “, e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.”

dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le disposizioni dei commi 6 e 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto

legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione."

al comma 8,

secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".

al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali."

al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".

All'articolo 5,

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "utilizzate" aggiungere le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo le parole: "sicurezza pubblica", inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,".

al comma 10, lett. b), dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:

"9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli,

costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.”

dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

“10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lett. b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5, dell'articolo 8, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"

comma 8, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché delle autorità»

al comma 10, lettera a), sostituire le parole : «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» con le seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma»

lettera b),

capoverso 9-bis, sopprimere le parole da: «del decreto legge» fino a: «n. 111,».

capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,».

sostituire il comma 11, con i seguenti:

“11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in

uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

aggiungere in fine il seguente comma:

"14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto."

All'articolo 6,

al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» inserire la seguente: «e»

al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» sopprimere le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma.

al comma 5, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 5 a 9»

al comma 14, sostituire le parole "previsti dal piano finanziario di cui al comma 10", con le seguenti: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,"

al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: "Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione."

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione».

al comma 16, dopo le parole "In via sperimentale" inserire le seguenti: "per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" e dopo le parole "bilancio pluriennale," inserire le seguenti: "assicurandone apposita evidenza,".

al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sentite le Regioni interessate".

al comma 20, lettera b), dopo la parola: «nonché» inserire la seguente: «a».

All'articolo 7,

al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011».

al comma 4, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3».

al comma 11, le parole "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"

al comma 17,

sopprimere le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

aggiungere dopo le parole "94 milioni di euro per l'anno 2012" le seguenti: "e 10 milioni di euro per l'anno 2013".

dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

al comma 32, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi da 27 a 31».

al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: "Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."

il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."

al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), *sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» *con le seguenti*: «al comma 634 del presente articolo» e sono aggiunte le seguenti “; salvo quanto disposto dal comma 875”;

- la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) dopo le parole “di cui al presente comma” sono inserite le seguenti “nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione”»;

- dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

«37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma

634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."».

sostituire il comma 42 con il seguente:

"42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013/2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività. "»

dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle

esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.”.

All'articolo 8,

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «n. 78 del 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché alle autorità»

al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) Ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011"

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4,

- al comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».

- al comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;

- al comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000».

- al comma 4-sexies, le parole «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 1.000».

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000», al secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 13, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

Conseguentemente

- nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.
- nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

All'articolo 9,

al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi"

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali."

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste:», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse".

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

All'articolo 10,

al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. AI fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva."

al comma 2,

- alinea, le parole "Uffici territoriali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Uffici territoriali del Governo" e le parole "territoriale dello Stato" dalle seguenti: "territoriale del Governo"

- alla lettera b), le parole: "territoriali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "territoriali del Governo"

- lettera c), dopo le parole: "uffici periferici del Governo", aggiungere le seguenti: "e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili";

- lettera d), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

- dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione del Governo di cui alla lettera d), ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva"».

All'articolo 11,

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all'alinea, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e *le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;*

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente; "c) per il reclutamento e la formazione generica del dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;"».

All'articolo 12,

al comma 13, lettera b), dopo le parole "il collegio dei revisori dei conti" aggiungere le seguenti: ", composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo."

al comma 14, dopo le parole: "e forestali", inserire le seguenti: ", previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere"

al comma 17, sostituire le parole: «il presente articolo» con le seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo».

al comma 18, sostituire le parole: «disposizione del presente articolo» con le seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17».

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia. s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificaziooi, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma; con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva, da espletare nei limiti ed a

valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. ».

al comma 19,

- *sostituire le parole:* «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» *con le seguenti:* «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»

- sopprimere l'ultimo periodo

al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo: "Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai componenti dei soprarichiamati organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità."

sopprimere i commi 21 e 22

al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4, comma 2» *con le seguenti:* «articolo 4, comma 5»

al comma 24, anteporre le seguenti parole: "Dal 1° gennaio 2014"

al comma 26, sostituire le parole "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2014";

al comma 27, sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"

al comma 28, sostituire le parole: «al presente articolo» *con le seguenti:* «ai commi da 24 a 27»

sopprimere i commi da 31 a 38

sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48

al comma 54, primo periodo, sostituire le parole : «l'ente nazionale per il microcredito» *con le seguenti:* «l'associazione Luigi Luzzatti»

al comma 56, sostituire le parole: «soppressione dell'ente» *con le seguenti:* «soppressione dell'associazione».

al comma 59, premettere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";

al comma 60, al primo periodo sostituire le parole da ", nominato con" fino a "codice civile," con le seguenti: "al momento della soppressione di cui al comma 59" e sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "30 giugno 2014" e al secondo periodo dopo le parole "A tal fine," inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";

al comma 61, al secondo periodo sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "30 giugno 2014";

al comma 62, dopo la parola "provvede" inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";

al comma 63, dopo le parole "in essere" inserire le seguenti: "alla data di cui al comma 59";

al comma 64, al secondo periodo sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto legge" con le seguenti: "di cui al comma 59" e all'ultimo periodo sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";

al comma 65, sostituire le parole "dell'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";

al comma 68, sostituire le parole "all'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di cui al comma 59"

al comma 70, sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59" e dopo le parole "sono abrogati" sopprimere le seguenti: "il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,"

sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:

«71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attivi dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

al comma 77, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 71» con le seguenti: «di cui al comma 76».

al comma 80, lett. c), apportare le seguenti modificazioni:

- la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

- le parole: "irrogate dagli organi del Comando generale delle Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate", sono sostituite dalle seguenti: "constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate";

- dopo le parole: "effettuati presso le imprese", sono aggiunte le seguenti: "per la successiva

applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689."

al comma 84, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 83».

al comma 89, sostituire le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,».

dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:

"90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni."

All'articolo 13,

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

b) l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

e) al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

e1) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»

f) il comma 7 è soppresso;

f-bis) i commi 8 e 9 sono soppressi

g) al comma 13, primo periodo, le parole: «o previdenziale» sono soppresse;

h) al comma 13 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

i) al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

l) al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;

m) al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

n) al comma 24, *sostituire la parola*: «Ministero», *ovunque ricorre, con la seguente*: «Ministro» e le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

o) al comma 28 è così sostituito:

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento»;

p) il comma 29 è così sostituito:

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

r) il comma 32 è così sostituito:

«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

s) il comma 33 è così sostituito:

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

t) il comma 34 è così sostituito:

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

t-bis) *al comma 37, sostituire le parole*: «di cui al presente articolo» *con le seguenti*: «di cui ai commi 35 e 36».

u) il comma 39 è così sostituito:

«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

f) il comma 40 è così sostituito:

«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai

precedenti commi».

w) il comma 41 è soppresso;

w-bis) al comma 42 le parole “o alla COVIP” sono soppresse;

z) il comma 43 è così sostituito:

«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

All'articolo 14,

al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui ai periodi precedenti»

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 2, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”.

dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile».

al comma 6, sostituire le parole: «di cui l'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» con le seguenti: «all'80 per cento di quelle»

il comma 10 è soppresso.

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltà

assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia."

al comma 14, sostituire le parole: «della classi» con le seguenti: «delle classi».

al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 17».

al comma 19, sostituire le parole: «ai sensi del comma precedente» con le seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» inserire le seguenti: «del comma 17».

dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."

All'articolo 15,

al comma 1, sostituire le parole: «risorse destinante» con le seguenti: «risorse destinate

al comma 2 al primo periodo sostituire le parole: «dalla farmacie» con le seguenti: «dalle farmacie», le parole "3,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,25 per cento", al secondo periodo le parole "6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,1 per cento" e dopo le parole "del presente decreto" inserire la seguente "e" e aggiungere in fine i seguenti periodi: "In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica."

al comma 3, primo periodo, le parole: "11,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,35 per cento"

al comma 4, le parole: "3,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"

al comma 8,

alla lettera a), sostituire le parole: «e di quelle restituite» con le seguenti: «e quelle restituite».

alla lettera d), sostituire le parole: «dalla regioni» con le seguenti: «dalle regioni» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».

alla lettera e) dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «alle Regioni».

alla lettera i),

- dopo le parole: «n. 141/2000» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,».

- le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» sono sostituite dalle parole: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».

al comma 10,

- dopo le parole: «ed il tavolo» inserire le seguenti: «di verifica»

- alla fine aggiungere il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale».

al comma 11, dopo le parole: «La disciplina» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 10» e sostituire le parole: «al presente articolo » con le seguenti: «ai commi da 4 a 10 del presente articolo»

Dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12."

al comma 12, sostituire le parole " entro il 31 luglio 2012" con le seguenti: "entro il 15 novembre 2012"

al comma 13,

- lettera b), sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti periodi» con le seguenti: «il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti»

- aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le Aziende Sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire

l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende Sanitarie mediante gare d'appalto o forniture. "

- dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;"

- alla lettera c) sostituire le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012," con le seguenti "sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012," al secondo periodo sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento" con le seguenti: "per una quota non inferiore al 50 per cento"; al terzo periodo, dopo le parole: «singole regioni» inserire le seguenti: «e province autonome» e sopprimere l'ultimo periodo;

dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto aventi requisiti di legge."».

al comma 14, sostituire le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «terzo periodo»

al comma 15,

- sostituire le parole: «1992 e successive modificazioni» con le seguenti: «1992, n. 502, e successive modificazioni»

- sostituire le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012»

- e sostituire le parole: «la determinazione» con le seguenti: «la determinazione»

al comma 16, sostituire le parole "valide per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014"

al comma 17, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 15»

al comma 19, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,»

al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da "ed abbia altresì" fino alla fine del periodo.

al comma 25, dopo le parole " anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale

fin dalla loro entrata in vigore.” sono aggiunte le seguenti: “La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.”

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

“25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma in modalità anonima”.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e del fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.”

All'articolo 16,

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

al comma 4, capoverso 12-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e *sopprimere la lettera c)*

ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»

al comma 12,

– alla lett. *a)*, le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. *b)*, è aggiunta la seguente: *b-bis)* al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. *c)*, le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma *12-bis*, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e *12-bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (*articolo 16, comma 12-bis 12-ter*)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327

LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

12-septies. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. (Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 di cui al comma 1. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi 295 - 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

All'articolo 17,

sostituire la rubrica con la seguente: "(Riordino delle province e loro funzioni)"

al comma 1, sostituire le parole: "le province sono soppresse o accorpate" con le seguenti: "tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino"

al comma 2, sostituire le parole: "i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province," con le seguenti: "il riordino delle province sulla base di requisiti minimi"

sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2."

sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime."

dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di

diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna Provincia oggetto di riordino.”

dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.”

al comma 10, capoverso, sostituire la parola: “accorpamento” con la seguente: “riordino” e, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;"

dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di cento milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate-fondo di bilancio.

All'articolo 18,

al comma 2, sostituire le parole: "il potere di iniziativa dei comuni" con le seguenti: "il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa"

dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione."

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014 ovvero nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia. Lo Statuto di cui al presente comma resta in

vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c) e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013."

al comma 4,

- *alinea, dopo le parole: «articolo 51, commi 2 e 3,» inserire le seguenti: «del citato testo unico».*

- sono soppresse le parole: "nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo,"

- sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»

- e alla lettera c), premettere le seguenti parole: "nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis"

sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento."

al comma 7, alla fine aggiungere:

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

al comma 9,

- l'alinea è sostituita dalla seguente: "9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana"

- sostituire la lettera c) con la seguente;

"c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il

contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;"

- sostituire la lettera *d*) con la seguente:

"*d*) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;"

al comma 11, dopo le parole: "le disposizioni", inserire le seguenti: "relative ai comuni";

aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione"».

All'articolo 19,

al comma 1, lettera *h*), dopo le parole: "edilizia scolastica", aggiungere le seguenti: "per la parte non attribuita alla competenza delle province"

al comma 2, capoverso 2, dopo le parole "Sono affidate" aggiungere "inoltre"

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-*ter*, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

All'articolo 20, al comma 4, dopo le parole: «1° settembre 2000,» *inserire le seguenti:* «n. 318,».

All'articolo 21,

al comma 2, dopo le parole: «n. 52 del 2012,» *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» *e dopo le parole:* «n. 111 del 2011» *inserire le seguenti:* «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22,

al comma 1, alinea, sostituire la parola: «presupposti» *con la seguente:* «presupposti».

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in materia» *con le seguenti:* «in materia di».

al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole: «decreto-legge n. 201 del 2011» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2001».

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del 2011» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».

All'articolo 23,

al comma 2,

secondo periodo, sostituire le parole: «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» *con le seguenti:* «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014».

aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, così come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ""

al comma 8,

- sostituire le parole "700 milioni" con le seguenti "658 milioni";

- le parole "nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." sono sostituite dalle seguenti: "nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica."

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

al comma 11,

- dopo le parole: "territorio nazionale," aggiungere le seguenti: "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare" e sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "495 milioni"

- *dopo le parole: «Nord Africa» sopprimere la parola: «umanitaria» e dopo le parole: «6 ottobre 2011,» inserire le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011».*

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati."

al comma 12, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 11 ».

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".

12-ter. Al comma 4, dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola

“1.143” è sostituita da “1.113”, al secondo periodo sostituire le parole “100 milioni” con le seguenti “70 milioni” e al terzo periodo sostituire le parole “50 milioni” con le seguenti “90 milioni”;

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro”.

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 Aprile 2009 e n. 11 del 17 Luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000,00 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012.

12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.”

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del decreto legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-undecies. "Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali

di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a)".

12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre la parola: "2012" con: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis della legge n. 27 del 2012, è UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tal fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

12-*quiquiesdecies*. "L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati - , è aumentato a 5.000.000 di euro."

12-*sexiesdecies*. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco Nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità

di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa comunitaria, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco Nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza' ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo";

b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “; c) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni;”;

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.";

d) al comma 7, primo periodo, le parole ", di età non superiore ai 40 anni", sono soppresse;

e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

12-octies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite".».

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente Titolo:

Titolo VI

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Articolo 23-bis

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1, del decreto per Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla

normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo: "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari".

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

Articolo 23-ter

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;

2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";

3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: “nel fondo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater” e le parole: “ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;

2) al secondo periodo, la parola: “suddetti” è soppressa e dopo la parola: “fondi” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater”;

3) all'ultimo periodo, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 8-ter e 8-quater”;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “conferimento” sono inserite le seguenti: “o trasferimento” e le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”;

2) al secondo periodo, le parole: “di cui al comma 2” sono soppresse;

3) al quarto periodo dopo la parola: “apporto” sono inserite le seguenti: “o il trasferimento”; le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”; le parole: “all’espletamento” sono sostituite dalle seguenti: “al completamento” e tra le parole: “delle procedure” e: “di valorizzazione e di regolarizzazione” è inserita la seguente: “amministrative”;

4) al quinto periodo, dopo le parole: “non sia completata,” sono inserite le seguenti: “secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,” e dopo le parole: “i soggetti apportanti”, le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse;

5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “A seguito dell’apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”;

e) al comma 7, dopo le parole: “Agli apporti” sono inserite le seguenti: “e ai trasferimenti”;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: “gestione del risparmio” la parola: “del” è sostituita dalle seguenti: “costituita dal”;

2) al secondo periodo è soppressa la parola: “predetta” e dopo le parole: “società di gestione del risparmio”, sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l’Agenzia del Demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Agenzia del Demanio, quest’ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall’Agenzia del Demanio per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche,

connesse alle operazioni di cui al presente articolo“;

g) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del Demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del Demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-*bis*, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi. 8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-*bis*, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate".

1-*bis*. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-*bis* e 5-*ter* e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: "a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.

Articolo 23-quater

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo

assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto

organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-*bis*. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2012, n. 95.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: “, l'agenzia del territorio“, sono sostituite dalle seguenti: “e dei monopoli“;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64“;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: “delle dogane“, sono inserite le seguenti: “e dei monopoli“; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato“;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: “Agenzia del territorio“ sono sostituite dalle seguenti: “Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate“;

2) al comma 1, le parole: “del territorio è“ sono sostituite dalle seguenti: “delle entrate è inoltre“;

3) ai commi 3-*bis* e 4, sono soppresse le parole: “del territorio“;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23-quinquies

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e

personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti

titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-

finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura *in house* delle società di cui al comma 7.

Articolo 23-sexies

(Emissione di strumenti finanziari)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

Articolo 23-septies

(Condizioni di sottoscrizione)

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Articolo 23-octies

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti

vantaggi.

3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi inclusi *bonus* monetari e *stock options* – accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Articolo 23-novies

(Procedura)

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;
- b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
- c) il profilo di rischio dell'Emittente;
- d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;
- e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

~~5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.~~

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 23-decies

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Articolo 23-undecies

(Risorse finanziarie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, ~~assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative~~ delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Articolo 23-duodecies

(Disposizioni di attuazione)


1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis. (Clausola di salvaguardia) - Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'azione di risanamento così come determinata dall'articolo 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto legge si applicano alle

dagli Art. di 45 e 

predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. ~~La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento agli articoli 15 e 16.~~

(**) A seguito delle modifiche proposte dalla Commissione bilancio e accolte dal Governo.

Il testo dell'emendamento è riprodotto in formato PDF.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Giaretta sul disegno di legge n. 3396

Onorevoli senatori, il lavoro svolto in tempi ristretti in Commissione bilancio ha consentito di apportare alcune rilevanti modificazioni ed integrazioni al testo originario del provvedimento, alcune delle quali finalizzate a rafforzare la revisione organica della spesa pubblica ed altre a migliorarne le criticità più evidenti. Tale contributo, mantenendo saldo l'obiettivo di mantenere quanto più possibile i servizi per i cittadini a costi minori, è stato realizzato apportando modificazioni alle parti più problematiche del provvedimento e i risultati ottenuti non sono di certo trascurabili.

Nel giudizio complessivo sul testo va posto in primo piano un aspetto che non ha avuto sufficiente rilievo nel dibattito pubblico. Il decreto, anche dopo l'esame della Commissione bilancio, mantiene a regime un saldo pari a zero e una quota consistente dei risparmi di spesa conseguiti è stata indirizzata ad un obiettivo prioritario: quello di eliminare la previsione di un aumento della pressione fiscale con l'elevazione delle aliquote IVA che sarebbero dovute scattare a legislazione vigente di due punti a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Il previsto aumento dell'IVA avrebbe avuto effetti depressivi sull'andamento economico del Paese ed una ulteriore erosione del potere d'acquisto, già stressato da un sensibile aumento dell'inflazione, avrebbe sensibilmente ridotto la propensione al consumo dei cittadini, specie per i beni alimentari ed i servizi fondamentali.

Tale operazione è un fatto positivo che contribuisce a riequilibrare la composizione delle manovre dello scorso anno eccessivamente sbilanciate sul fronte delle entrate e a fermare un *trend* di crescita della pressione fiscale ormai abbondantemente al di sopra del 45 per cento del PIL. Il decreto, evitando l'aumento delle aliquote IVA, rappresenta pertanto un significativo contributo alla crescita del Paese, non solo sul versante delle imprese e dell'*export* ma più in generale sulla tenuta della domanda interna che, come già accennato, sarebbe stata ulteriormente penalizzata con il rischio di deprimerla in misura tale da produrre effetti recessivi sull'intera economia nazionale.

Altro importante obiettivo raggiunto è quello di avere effettuato un'operazione di finanza pubblica di rilevante entità agendo esclusivamente dal lato della spesa. La scelta di procedere ad una revisione strutturale della spesa pubblica ai diversi livelli di governo va ritenuta una scelta strategica per il risanamento delle finanze pubbliche e, rispetto all'esperienza finora maturata, tale scelta rappresenta una novità.

La spesa pubblica italiana al netto degli oneri per il debito sta nella media europea, con riferimento a Paesi paragonabili al nostro per struttura del *welfare*. Più che la quantità ciò che non va della spesa primaria è la qualità, il rapporto tra il livello della spesa (cresciuta di cinque punti negli ultimi cinque anni) e la quantità ed il livello dei servizi che vengono prodotti.

La relazione del ministro Giarda presentata al Parlamento mette in luce a questo proposito molti elementi critici. In sintesi: i costi di produzione sono aumentati, la spesa corrente si è mangiata quella per gli investimenti, la vischiosità dei processi di spesa lascia scoperti nuovi bisogni e rende squilibrato il sistema del *welfare*, vi è una enorme disparità di efficienza tra i diversi comparti e le diverse «fabbriche territoriali dei servizi».

È una questione che ha a che fare con l'essenza della democrazia, del rapporto tra il cittadino e le sue istituzioni. Se normalmente all'espressione «spesa pubblica» si associa la parola «spreco» vi è un oggettivo indebolimento della reputazione delle pubbliche istituzioni: difficile avere l'autorità di chiedere sacrifici se non si ha la percezione diffusa che a quel sacrificio possa corrispondere una spesa efficace.

La revisione globale e continuativa della spesa è perciò questione eminentemente politica. Ha bisogno di una strumentazione tecnica che va progressivamente implementata. Cosa che il Governo ha progressivamente attuato. Sono disponibili strumenti nuovi, con le previsioni dell'articolo 01 del decreto n. 138 del 2011 sui criteri e le procedure per la revisione della spesa, il decreto n. 32 del 2012 con la creazione della struttura commissariale, le previsioni della nuova legge di contabilità con procedure e strumenti orientati meno sugli aspetti giuridico contabili e di più sulla conoscibilità dei risultati.

Non sarà tuttavia la moltiplicazione delle norme di legge che ci porterà a risultati. Anzi: rischiamo di avere sedimentazioni normative destinate a restare inapplicate. Serve sviluppare una cultura generale della buona amministrazione, mobilitando le energie presenti nelle amministrazioni pubbliche, costruendo pratiche virtuose di concertazione nelle amministrazioni e tra le amministrazioni, serve la determinazione di un'azione continua nel tempo, con possibili misurazioni periodiche dei risultati.

Il provvedimento, pertanto, consente di chiudere definitivamente un ciclo di manovre iniziato nel luglio del 2011, largamente sbilanciato dal lato delle entrate, e di recuperare risorse non solo per la vicenda IVA ma per far fronte anche ad interventi urgenti ed indifferibili. Infatti, la destinazione principale dei risparmi di spesa conseguiti dal provvedimento in esame è la seguente: 3,28 miliardi di euro nel 2012, 6,56 miliardi di euro nel 2013 e 9,84 miliardi di euro nel 2014 per evitare l'aumento IVA programmato lo scorso anno nel decreto-legge n. 98 del 2011; 2 miliardi per il biennio 2013-2014 per affrontare le problematiche del terremoto in Emilia Romagna; 1,5 miliardi complessivi per le missioni di pace e per l'emergenza umanitaria; 190 milioni per gli esodati e circa 800 milioni per altri interventi indifferibili.

Altro importante obiettivo del provvedimento è rappresentato dall'avvio dei primi interventi di *spending review* e in tal senso va sottolineata ed apprezzata la scelta del Governo di fare un passo in avanti oltre gli interventi emergenziali per la tenuta dei conti pubblici, finora incentrati esclusivamente sui tagli lineari, arricchendo le azioni e la strumentazione a servizio di una radicale revisione di quantità e struttura della spesa pubblica.

Un processo questo introdotto, come già osservato, con l'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011 e di recente messo a punto dapprima con il decreto-legge n. 52 del 2012, che prevede la nomina del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, e poi con gli strumenti introdotti dal decreto-legge n. 87 del 2012 in materia di dismissione del patrimonio pubblico e quelli annunciati dal Governo sulla revisione del sistema degli incentivi ed agevolazioni fiscali.

Su tale fronte è positivo che il Governo abbia superato una certa timidezza iniziale sul tema della *spending review*, certo giustificata dall'emergenza e concentrazione dell'iniziativa di Governo all'assunzione di misure straordinarie capaci di effetti immediati sul bilancio pubblico ed all'impostazione di riforme complesse e delicate per l'impatto sociale come la riforma pensionistica e quella del lavoro.

L'utilizzo, anche se ancora del tutto parziale, dello schema previsto dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, costruito con una larga maggioranza parlamentare, inizia a dare i suoi primi risultati ed una ulteriore accelerazione potrà probabilmente consentire di rafforzare i processi di revisione della spesa, recuperare rilevanti volumi globali della spesa, che dovranno essere necessariamente e quasi esclusivamente indirizzati al sostegno della nostra economia, che subisce ancora gli effetti negativi della crisi finanziaria internazionale avviatasi ormai quattro anni orsono e che tuttora crea forti tensioni sullo scenario nazionale ed europeo.

Il risultato ottenuto con il lavoro svolto in Commissione bilancio, pur soddisfacente, lascia, tuttavia, aperte alcune problematiche e ciò in relazione al fatto che l'urgenza di ottenere immediati miglioramenti sulla sostenibilità del bilancio ci ha obbligato ad agire anche in campi in cui non si sono perfezionate adeguate analisi strutturali.

Un primo elemento critico riguarda la disparità di trattamento tra il peso di riduzione della spesa applicato al livello centrale e quello applicato al livello periferico. A tale proposito, l'incidenza della riduzione di spesa sul totale della spesa delle amministrazioni centrali e di quelle locali ha questo andamento: amministrazioni centrali: 0,6 per cento nel 2012, 1,8 per cento nel 2013 e 2,0 per cento nel 2014; amministrazioni locali: 1,4 per cento nel 2012, 3,0 per cento nel 2013 e 3,2 per cento nel 2014.

Se si applicasse la stessa percentuale ai due livelli si dovrebbe applicare una riduzione media di due punti percentuali, con uno spostamento di circa tre miliardi a vantaggio dei livelli locali di governo. Tale fatto evidenzia che vi è una disparità di rilievo nel trattamento delle amministrazioni non sufficientemente corretta in sede di esame del provvedimento,

che richiederà in futuro, qualora le condizioni siano favorevoli, un attento riequilibrio.

Riduzioni così consistenti sulla spesa sanitaria e su quella degli enti locali, che finanzia in parte rilevanti servizi pubblici fondamentali, che si aggiungono a quelle effettuate con le manovre precedenti, rischiano di mettere in discussione il principio della revisione della spesa ad invarianza dei servizi.

Resta un punto critico. Il decreto positivamente porta con sé una profonda riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, recependo aspetti importanti della Carta delle autonomie su cui ha lavorato con passione la 1^a Commissione e ridisegnando la mappa delle Province italiane, con la previsione di un dimezzamento. Non è mai facile toccare aspetti identitari che hanno radici storiche, ma penso che si debba vivere questa trasformazione con l'energia creatrice di chi vuole misurarsi con un'occasione piuttosto che con il senso di una privazione.

Il decreto incomincia ad impostare un criterio innovativo nella ripartizione dei tagli tra i soggetti delle autonomie. Se lo vorranno potranno superare la logica dei tagli lineari utilizzando i dati relativi all'analisi della spesa effettuata dal Commissario e quelli raccolti per la definizione dei fabbisogni *standard*.

Si sarebbe potuto fare di più in questa direzione, utilizzando anche le proposte contenute in emendamenti sia della maggioranza che dell'opposizione. Il tempo limitato non ha consentito di affrontare questo aspetto decisivo. Formuliamo la raccomandazione al Governo di muoversi con più coraggio su questo terreno, tenendo conto che la prossima legge di stabilità può offrire il veicolo adatto.

Infine, fra le correzioni positive apportate in Commissione si evidenzia il complesso delle norme ordinamentali introdotto in materia di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, che tenendo conto anche del lavoro svolto dalla 1^a Commissione del Senato sulla «Carta delle autonomie», ridisegnano un quadro delle istituzioni locali largamente condiviso anche dall'opinione pubblica.

Altro importante intervento è quello predisposto in favore degli enti di ricerca, sui quali il testo originario del provvedimento prevedeva un taglio di risorse di 33,1 milioni di euro nel 2012 e di 88,39 milioni di euro nel 2013 e nel 2014. L'entità di tale taglio era in evidente controtendenza rispetto alla volontà di sostenere attività capaci di valorizzare il sistema Italia e averne ridotto l'entità è certamente un aspetto positivo che consentirà a tale settore di poter continuare a produrre sapere ed innovazione. Va poi ricordato che l'Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca ha positivamente condotto una analisi approfondita sui nostri enti di ricerca, che, una volta completata, potrebbe offrire la base necessaria per evitare un sistema di tagli indifferenziati che non può essere accettato in un sistema così delicato e differenziato quanto ad effettiva produzione scientifica.

Vanno infine ricordate le norme per l'emergenza terremoto, con la creazione di un fondo di 2 miliardi e l'attivazione di strumenti creditizi

agevolati e garantiti dallo Stato per 6 miliardi di euro a favore di cittadini ed imprese, la concessione di una disponibilità di cassa per il 2012 di 800 milioni di euro a favore dei Comuni ed un contributo straordinario alle Province di 100 milioni.

In conclusione, il lavoro svolto in Commissione, come ricordato in apertura, è stato particolarmente compresso dal punto di vista temporale, ma ha comunque consentito di arrivare all'approvazione di un testo che ha conservato i suoi elementi di forza ed introdotto gli opportuni miglioramenti. La sfida che ci aspetta nell'ultima fase di questa legislatura è quella di proseguire nel percorso tracciato di razionalizzazione della spesa pubblica. Appare indispensabile passare dalla fase dei tagli lineari a quella della *spending review* vera e propria, quella che dovrebbe analizzare tutti i centri di spesa e rimuovere voce per voce ogni possibile spreco di risorse annidato nei vari capitoli di bilancio delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando a tal fine anche i dati forniti dal Commissario straordinario, nonché dalla documentazione della SOSE Spa su costi e fabbisogni *standard*.

Concludendo: cacciare la cattiva spesa per promuovere quella buona e sostenibile, per restaurare un accettabile e condiviso rapporto tra ciò che il cittadino dà e ciò che riceve, è un'operazione più che mai politicamente necessaria. Con questo decreto si fanno dei passi in avanti nella giusta direzione.

Testo integrale dell'intervento del senatore Pegorer nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396

Signor Presidente, giungono alla discussione dell'Aula due importanti provvedimenti sui quali è alta l'attenzione dell'opinione pubblica del Paese per l'incidenza che queste disposizioni avranno sul futuro delle condizioni materiali della nostra comunità nazionale, sull'operatività complessiva della pubblica amministrazione e sugli effetti che si determineranno nel campo dei rapporti, in particolare, fra Governo e autonomie territoriali.

Allo stesso tempo, il complesso delle disposizioni alla nostra attenzione si inserisce lungo il solco del lavoro avviato in questi difficili mesi, rispetto al quale sia i mercati internazionali (da questo punto di vista oggi è una giornata molto importante) sia i nostri stessi *partner* europei intendono misurare l'effettiva volontà dell'Italia di avviare efficaci politiche di riforma del suo assetto istituzionale, economico e finanziario.

Per quanto riguarda il primo di questi provvedimenti, si rileva l'obiettivo di utilizzare gli assetti patrimoniali, la loro dismissione, al fine di ridurre l'ammontare del debito in un contesto nel quale è avviata un'opera di risanamento. In realtà, i primi due articoli del decreto in esame non si manifestano certamente quale soluzione globale di tale sforzo, ma sicuramente possono rappresentare l'apertura di un impegno più articolato ed efficace da indirizzare a quello scopo.

Ciò vale in particolare laddove si avvia la costituzione di un sistema più evoluto delle dismissioni immobiliari, che fino ad oggi non è stato in grado, nonostante vari interventi messi in cantiere da precedenti iniziative legislative, di ottenere risultati soddisfacenti.

Un'altra osservazione va sicuramente dedicata alla parte del decreto-legge che affronta il riassetto del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. Come evidenziato nel dibattito nelle Commissioni riunite 5^a e 6^a, non si può fare a meno di rilevare, anche nella odierna discussione, un limite e una mancanza di coordinamento tra queste specifiche misure e il programma di generale riforma della pubblica amministrazione inserito all'art. 01 del decreto-legge n. 138 del 2011. In quella sede si prevedeva la riunificazione in un'unica struttura di tutte le Agenzie fiscali, diversamente a quanto invece, più timidamente, viene a proporsi con le disposizioni al nostro esame. Una razionalizzazione più radicale delle attuali Agenzie fiscali in un'unica Agenzia risulterebbe, infatti, più funzionale ad una migliore lotta all'evasione fiscale, non certo di ostacolo come alcuni hanno ipotizzato.

Signor Presidente, lo sguardo di noi tutti è sicuramente però maggiormente rivolto ai contenuti del secondo provvedimento alla nostra attenzione, il decreto-legge n. 95, relativo alla revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Il lavoro svolto in Commissione bilancio, pur nei limiti di tempo davvero strettissimi, ha consentito di migliorare alcune delle criticità più evidenti del provvedimento.

Mi riferisco al tema delle autonomie territoriali, allo stesso inserimento di una clausola di salvaguardia per le Regioni speciali, al complesso dei provvedimenti per le società *in house*, alla questione terremoto, agli enti di ricerca, solo per citarne alcune.

Tutto ciò mantenendo fermo uno dei capisaldi esplicitamente previsto dal decreto-legge predisposto dal Governo, ovvero un saldo pari a zero, e senza incrementi della pressione fiscale. Un aumento dell'IVA infatti avrebbe determinato ulteriori cadute depressive sulla nostra economia con pesanti conseguenze sul potere d'acquisto e sulla propensione al consumo dei cittadini, nonché sulla competitività generale del nostro sistema economico-produttivo e sull'*export* dei beni prodotti.

Va segnalato che il complesso degli interventi si distingue nei suoi volumi complessivi per avere agito esclusivamente sul lato della spesa. La scelta rappresenta una novità nel contesto delle recenti manovre di risanamento delle finanze pubbliche, quasi sempre sbilanciate sul lato delle entrate.

Altro importante punto di forza del provvedimento è rappresentato dall'avvio dei primi interventi di *spending review*. Si avvia così il processo di razionalizzazione della spesa pubblica anche se in modo del tutto parziale.

Fra le correzioni positive apportate all'iniziale testo, si rileva poi il complesso delle norme ordinamentali introdotte in materia di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali e in particolare quelle che ridisegnano i confini e la dimensione delle Province.

Altro importante intervento è quello predisposto in favore delle emergenze, a partire dal terremoto in Emilia-Romagna, con il riconoscimento di risorse aggiuntive

necessarie per gli interventi di emergenza e per l'avvio della ricostruzione.

Da sottolineare, infine, l'intervento sugli enti di ricerca, teso ad attenuare l'impatto del testo originario del provvedimento che prevedeva un taglio di risorse di oltre 200 milioni di euro fino al 2014.

L'entità di tale taglio era in evidente controtendenza rispetto all'esigenza di sostenere attività capaci di creare sapere e innovazione, così necessari al sistema Italia. Averne ridotto l'entità risulta quindi un aspetto certamente positivo.

Il risultato ottenuto con il lavoro svolto in Commissione bilancio, lascia, tuttavia, aperte alcune problematiche.

Fra le altre quella che desta maggiori perplessità riguarda il complesso delle questioni concernenti il rapporto con gli enti locali e le Regioni, su cui pesa una parte consistente della manovra di reperimento delle risorse. Infatti, riduzioni così consistenti a carico degli enti territoriali, potranno determinare inevitabili ricadute negative su gran parte dei servizi pubblici fondamentali di competenza.

Si tratta, peraltro, di interventi di riduzione dei trasferimenti e delle dotazioni che si aggiungono a quelle effettuate con le manovre precedenti.

Da questo punto di vista, l'impegno comune di Governo e degli enti territoriali nello sforzo di risanamento non potrà fare a meno fin dall'immediato futuro di stabilire nuove modalità nei rapporti, tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati in un quadro di maggiore condivisione delle scelte e di riconoscimento delle reciproche prerogative.

In conclusione, signor Presidente, il lavoro svolto nella Commissione, pur mantenendo inalterati alcuni punti di criticità del decreto, ha comunque consentito

l'approvazione di un testo che ha conservato i suoi elementi costitutivi ed introdotto, allo stesso tempo, concreti e significativi miglioramenti.

La sfida che ci attende ora, a partire dai prossimi provvedimenti, è quella di proseguire nel percorso tracciato della *spending review*.

Si tratta in realtà di realizzare davvero una revisione della spesa in grado di analizzare tutti i centri di spesa e rimuovere voce per voce ogni possibile spreco o inefficienza della spesa pubblica.

È un lavoro sicuramente titanico, ma è un'operazione necessaria per evitare, in particolare durante l'esame della prossima legge di stabilità, di intervenire in modo indiscriminato sulla spesa sostenuta dai diversi livelli istituzionali per il sociale, la famiglia, l'istruzione, la cura delle persone, e per recuperare davvero un quantitativo consistente di risorse da destinare al sostegno della crescita, così indispensabile per uscire da questa lunga crisi.

Testo integrale dell'intervento del senatore Ladu nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, circa otto mesi fa, quando è nato questo Governo, molti italiani hanno festeggiato pensando che le cose potessero cambiare, in meglio naturalmente.

Oggi possiamo dire che, nonostante i sacrifici cui sono sottoposti gli italiani, risultati non se ne vedono. Il carico fiscale è aumentato, siamo al 55 per cento, uno dei più alti del mondo, è aumentato l'indebitamento dello Stato e la disoccupazione (soprattutto quella giovanile), lo *spread* giorni fa ha superato quota 500 punti base, non c'è un solo settore economico che abbia registrato una certa positività.

Il provvedimento in discussione oggi (*spending review*) è l'ennesima misura di sacrifici che sta adottando il Governo dopo che ha prodotto altri interventi pesanti in questi otto mesi di vita, quali quelli riguardo pensioni, lavoro, liberalizzazioni, dismissioni, conti pubblici, fisco, eccetera.

Ma visti i precedenti risultati servirà a qualcosa? Serve far soffrire i cittadini se i risultati sono questi? Io, come molti cittadini, il problema me lo sto ponendo e i dubbi di giorno in giorno aumentano. Continuare a tartassare i cittadini aumentando le tasse e riducendo gli stipendi, senza incrementare l'occupazione, non serve, anzi credo peggiori la situazione.

Gli artifici contabili non servono, serve invece rilanciare l'economia partendo dai settori più rappresentativi e caratterizzati dalla piccola e media impresa, che oggi invece sono in affanno come non mai.

Finora abbiamo visto tagli lineari, in certi casi c'è un vero e proprio accanimento, come quello della politica sulla casa, sia che si tratti della prima, della seconda o della terza.

La gente ha investito in certi casi i risparmi di una vita (si diceva per non pagare almeno il sonno), oggi molti stanno riflettendo su quel tipo di investimento, c'è molta incertezza e disorientamento, senza considerare che il mercato immobiliare dopo questi provvedimenti è a pezzi. La casa paradossalmente è diventata un peso.

La gente vuole vedere invece misure di sviluppo, ma al momento manca una vera e propria strategia nei settori portanti dell'economia: industria, infrastrutture, agricoltura, eccetera.

In questo momento anche chi ha a disposizione qualche risorsa ha paura di spendere, di investire oppure preferisce andare all'estero per farlo. Questo sistema porterà ad un impoverimento generale del Paese e ad una pericolosa recessione, come di fatto sta avvenendo.

Bisogna porre rimedio subito, bisogna invertire la rotta. Bisogna recuperare risorse per ridurre l'indebitamento dello Stato avviando una seria dismissione del patrimonio pubblico, di quello che non serve ed è abbandonato e improduttivo e che al momento sta causando solo spese.

I tentativi del Governo anche questi ultimi sono tardivi e finora son sembrati timidi e soprattutto con poca convinzione.

Così come il processo di liberalizzazioni non ha minimamente intaccato i capitoli più importanti, quali ENI (dove ancora c'è troppa partecipazione statale, quando invece bisognerebbe solo conservare i settori più strategici per il Paese) ed ENEL (che praticamente sta operando in regime di monopolio), non possono essere rinviati all'infinito.

L'ultima misura sui farmaci ridurrà l'occupazione non nel settore pubblico ma in quello privato, limiterà l'autonomia professionale dei medici, assestando un colpo mortale alla ricerca e alle sperimentazioni.

Spero ci sia un ripensamento da parte del Governo.

Questo provvedimento riguarda in larga parte anche la Sardegna, senza che questo abbia minimamente entusiasmato i sardi. Mi soffermerò soltanto su due misure che ritengo siano particolarmente significative e che riguardano: la privatizzazione della Tirrenia (e di conseguenza la continuità territoriale); l'interpretazione data dal Governo per il riconoscimento delle lingue minoritarie.

Sulla privatizzazione della Tirrenia, articolo 4, comma 19, mi pare che ci sia una certa fretta per chiudere questo capitolo a favore della CIN; non c'è altrettanta fretta e soprattutto volontà politica per risolvere il problema della continuità territoriale che oggi è drammaticamente attuale.

Perché si vogliono approvare «*ope legis*» le convenzioni che in questo modo produrranno effetto immediato, e che riguardano la privatizzazione di Tirrenia, nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remunerabilità dei servizi espletati, nonostante la Commissione europea in merito abbia ancora molte cose da dire?

Le sovvenzioni che sono state elargite finora per la gestione del servizio pubblico, che avrebbero dovuto garantire la continuità territoriale (sulle quali non è stata fatta ancora chiarezza da parte della Commissione europea) e che sono state ancora confermate (72 milioni annui), non hanno minimamente risolto il problema e soprattutto non si sa dove e come sono state spese. Sarebbe stato più giusto fare una ripartizione per rotte, come è stato ripetutamente chiesto dalla Sardegna.

Il Governo finora fa finta di non sapere che oggi i costi dei trasporti sono inaccessibili da e per la Sardegna, con risultati catastrofici per quanto riguarda lo sviluppo turistico e l'economia sarda in generale. A titolo meramente di esempio riporto alcune tariffe scaricate dai siti Internet ed applicate oggi per il trasporto marittimo andata e ritorno di un'auto tipo berlina con una cabina con quattro persone non residenti (per i residenti sono previsti qualche centinaio di euro in meno): Civitavecchia – Olbia, costo 763,20 euro; Civitavecchia – Cagliari, costo 778,08 euro; Genova – Olbia, costo 1051,70 euro; Genova – Porto Torres, costo 1173,20 euro.

Con queste tariffe si potrebbe andare anche in America. Ma dov'è allora la continuità territoriale? In realtà non c'è ed è un'autentica presa in giro aggravata da un dispendio enorme di risorse.

Temo che si stia passando da un monopolio pubblico ad uno privato senza alcun beneficio per chi dovrà usufruire di questo servizio. Considerata l'assenza totale del Governo, giorni fa ho mandato una lettera all'Au-

torità garante della concorrenza e del mercato, cioè all'*Antitrust*, per verificare la liceità dei prezzi dei trasporti marittimi applicati dalle varie compagnie di navigazione, in particolare della Tirrenia Spa.

Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, l'articolo 14, comma 16, contiene una vera e propria discriminazione nei confronti della lingua sarda in quanto si vogliono stravolgere i contenuti della legge n. 482 del 1999, che riconosce il sardo a tutti gli effetti come lingua che si vorrebbe far retrocedere a dialetto. Le minoranze linguistiche, non solo quelle di lingua madre straniera, sono tutelate dalla Costituzione e dalla Carta europea delle lingue minoritarie regionali in corso di ratifica. Questa interpretazione del Governo avrà gravi ripercussioni sulle autonomie scolastiche regionali in termini di minori servizi ai cittadini e di cancellazione di posti di lavoro.

Signor Presidente, questa non è revisione della spesa pubblica, questi sono obbrobri, di fatto e di diritto. Il Governo vari norme di buon senso e non faccia tagli a caso senza considerare i principi basilari contenuti nella Costituzione, nelle norme e negli statuti.

La Regione Sardegna, già tanto provata economicamente e socialmente dalle problematiche della continuità territoriale, non deve subire ulteriori tagli anche in altri campi, come questo relativo alla scuola e ai suoi dirigenti scolastici.

Testo integrale dell'intervento del senatore Micheloni nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396

Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, tenterò brevemente di illustrare la situazione nella quale versano i servizi dell'Italia all'estero. In questi ultimi anni si assiste alla sistematica chiusura di sedi che davano servizi alle comunità italiane all'estero e alle aziende italiane che operano sull'estero. Questo è l'anno più drammatico per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo. I tagli decisi con le ultime finanziarie hanno portato alla scomparsa di questa importante attività di promozione per l'Italia. Si è, inoltre, deciso di non sostenere più le poche migliaia di emigrati italiani in America Latina, persone nate in Italia, che sono oggi costrette a vivere la fine della loro vita in stato di indigenza.

Vedete! Ci vogliono poche parole per descrivere il quadro disastroso della presenza dello Stato all'estero.

Presidente, sono consapevole che non siamo in condizione di destinare fondi per queste pur necessarie politiche. Ed è consapevole di questa impossibilità che ho proposto di utilizzare diversamente le risorse a disposizione. Ma prima di entrare nei dettagli ho purtroppo bisogno della seguente lunga premessa.

Riorganizzare il Ministero degli affari esteri è una necessità e questo lo sostengo da diversi anni. Il MAE ha preso in questi ultimi anni tutta una serie di decisioni, ha fatto delle azioni che ha presentato come riforme o riorganizzazione della struttura, anche se di fatto erano solo cambiamenti gattopardeschi: cambiare tutto per non cambiare niente dentro al palazzo, favorendo la più cruda macellazione dei servizi al Paese e agli italiani all'estero. Tale situazione è risultata talmente incomprensibile e assurda che la Commissione affari esteri del Senato ha ritenuto di dover capirne di più e ha avviato un'indagine conoscitiva sul funzionamento e l'utilizzo delle risorse del MAE. A questa indagine si è aggregata anche la Commissione affari esteri della Camera dei deputati.

Ebbene, tutto ciò non è servito a nulla. A nulla sono serviti gli interrogativi, i dubbi, le perplessità espressi dalle Commissioni affari esteri di Camera e Senato sui progetti di «riforma» presentati dal MAE.

L'amministrazione del MAE sa di agire in totale impunità, tanto da andare avanti come un treno folle, con una sola regola da rispettare, cioè tagliare tutto ciò che riguarda i rapporti con gli italiani all'estero e la cooperazione internazionale: gli uffici all'estero, i servizi agli italiani all'estero, alle aziende, tutto tranne che toccare le particolarissime condizioni economiche dei componenti di quello che appare come il «felice piccolo mondo del MAE».

Sono anni che chiedo che si intervenga su questo strano mondo del MAE. Ho contribuito a far nascere una riflessione sul tema, che è anche portatrice di soluzioni, di proposte a favore degli italiani all'estero, che non richiedono un aumento di risorse economiche da parte del Paese e che sono in linea con il decreto di revisione della spesa. Il Parlamento ha lavorato in questa direzione, ma dal MAE il tutto è stato percepito come un fastidio, come un'inaccettabile ingerenza da parte di persone che non sono alla loro «altezza», di politici che non corrispondono al loro mondo stile «Ferrero Rocher». Hanno infatti accolto il tutto con sdegno, l'hanno vissuto come un disturbo, come generalmente è vissuta la comunità italiana all'estero, persone che secondo loro «pretendono» dei servizi. Ma vi rendete conto? Queste persone che chiedono solo di poter avere dei servizi dall'Italia, servizi che devono essere forniti da una categoria di funzionari della levatura di quella del MAE! Com'è possibile pretendere tanto? Sono io che esagero? È Micheloni che ce l'ha con i diplomatici?! No, care colleghe, cari colleghi, Presidente! Micheloni non ce l'ha con i diplomatici! E ve ne darò subito prova, facendovi due esempi. Anche se prima voglio sgomberare il campo da facili strumentalizzazioni, dicendo che non ho nulla contro i diplomatici. Anzi, penso che la diplomazia italiana sia come un *iceberg*. C'è una punta emersa che è di grandissima qualità, una delle migliori del mondo, che riesce a fare miracoli con pochissimi mezzi, come per esempio la nostra unità di crisi che molti Paesi ci invidiano. Ma la parte sommersa di un *iceberg* è quella più grande, più pesante, ed è di questa parte che ci dobbiamo occupare se vogliamo valorizzare e rispettare la punta di eccellenza del MAE.

Perché dico che la politica che vuole agire e gli italiani all'estero sono vissuti come fastidio? Ebbene perché durante una delle audizioni in Commissione affari esteri, l'ex segretario generale del MAE, davanti alle richieste di fornire dei dati precisi sui costi relativi al funzionamento degli uffici all'estero, ha risposto: «Ma perché chiedete queste cose? Volete che le Commissioni siano sommerse di carte? Se proprio insistete, ve le diamo». Stiamo ancora aspettando! Ritengo che siamo al limite dell'oltraggio nei confronti del Parlamento.

Vi do un altro esempio. Ultimamente durante una discussione sul decreto-legge n. 95, il Sottosegretario, dopo che ha trattato a malo modo il decreto e in reazione ad un mio intervento sui costi eccessivi degli indennizzi dei nostri diplomatici all'estero, ha fatto il paragone con il Senato suggerendo che si potrebbe chiudere il Senato per ridurre i costi. Credo che questi due esempi siano sufficienti a spiegare come il MAE sia convinto di essere al di sopra di tutto, sicuro di godere del dovuto sostegno di ex Ministri, ex Sottosegretari o aspiranti Ministri o Sottosegretari. Da persone intelligenti, i diplomatici hanno creato dentro i più importanti sindacati delle proprie sezioni che difendono i loro privilegi con una rara efficacia corporativa, riuscendo ad ingannare e a manipolare le segreterie nazionali, che purtroppo conoscono la realtà all'estero solo di riflesso, attra-

verso rapporti con enti che hanno interesse a dare una certa visione delle cose.

Ho avuto bisogno di questa premessa per spiegare che le proposte emendative che ho presentato al decreto-legge n. 95 non sono la soluzione del problema. Perché di fatto la soluzione del problema si può attuare solo attraverso una profonda riforma del MAE e delle attività che lo Stato svolge all'estero.

Le mie proposte hanno un solo primario obiettivo: evitare che tutto ciò che riguarda gli italiani all'estero sia distrutto, perché dopo sarà molto più difficile ricostruire sulle macerie. E questo l'avrei voluto evitare. Ma non è stato possibile. Hanno prevalso gli interessi di corporazioni, di amicizie storiche.

Cosa ho proposto? Ho proposto di utilizzare diversamente le risorse a disposizione, sapendo che sognare nuove risorse è cosa folle di questi tempi. Il capitolo di spesa del MAE 1276 ISE (indennizzo di sede all'estero) ammonta a 336.513.483 euro, più 65.573.638 euro sul capitolo 2503 per il personale addetto alle istituzioni scolastiche. Non sono di agile comprensione le tabelle del MAE, ma complessivamente questo Ministero ha dichiarato di versare circa 460.000.000 di euro di ISE nel 2012. Bisogna precisare che l'ISE che paghiamo all'estero è netto da tasse sia per il fisco italiano sia per il fisco del Paese dove lo paghiamo. L'ISE non ha niente a che vedere con lo stipendio contrattuale versato in Italia. Dunque io non chiedo in alcun modo di intervenire sui salari. Questa è materia sindacale che ritengo non sia di nostra competenza. Io, invece, chiedo di intervenire sugli indennizzi extrasalariali che qui cercherò di illustrarvi con qualche esempio.

L'ISE è variabile, giustamente, a seconda della funzione, del ruolo, del luogo, eccetera. Varia tra 8.000 e 40.000 euro mensili, ricordo netti da tasse, a cui si aggiunge il salario italiano percepito nel nostro Paese. Vi faccio l'esempio di Parigi. Attualmente lo Stato italiano ha a Parigi tre ambasciatori, un console generale e un Istituto italiano di cultura. Un ambasciatore percepisce 320.000 euro di ISE più 125.000 euro per oneri di rappresentanza, a cui si aggiungono, se ha la moglie con sé, 64.000 euro e, se ha anche dei figli, altri 16.000 euro per ciascun figlio. Facciamo l'esempio dell'ambasciatore senza moglie. Percepisce 445.000 euro l'anno esenti da tasse, più lo stipendio metropolitano versato a Roma, che per un ambasciatore ammonta a circa 90.000 euro l'anno. Non dimentichiamo quando non stanno in missione all'estero. Un ambasciatore o un console o un consigliere d'ambasciata prende da 100.000 a 200.000 euro l'anno. L'ISE di un console è logicamente inferiore, ma si attesta comunque tra i 15.000 euro e più di 20.000 euro mensili.

Forse è per questo che il Segretario generale del MAE e il Sottosegretario si sentono a disagio nel fornire i dati richiesti al Parlamento. Ma questi sono. E mi chiedo se non sia il caso di trasformare l'indagine co-

noscitiva delle Commissioni affari esteri sul MAE in commissione d'inchiesta sul funzionamento e l'utilizzo delle risorse di questo Ministero.

Alla luce di questi esempi, che sono anche illustrati dai documenti che ho fornito a tutti i senatori e che allego a questo mio intervento, ho proposto al Governo di ridurre del 20 per cento il solo capitolo dell'ISE 1276, che rappresenta 29 milioni di euro per il 2012 e 70 milioni di euro per il 2013. Con queste risorse si risponde a tutti i bisogni delle comunità italiane nel mondo (vedi emendamento 14.78) e si contribuisce con il sovrappiù alla riduzione della spesa pubblica di 10 milioni per il 2012 e 32,5 milioni per il 2013.

Ebbene, a questa mia proposta il Governo ha detto no! E pressioni più o meno occulte hanno condizionato i relatori e la Commissione bilancio, che ha accettato a malincuore, mi è parso, la posizione del Governo.

Nei mesi scorsi il ministro Terzi aveva insediato una commissione per farsi consigliare sulla revisione della spesa. Questa commissione, composta da esperti, rappresentanti del Parlamento e alti funzionari, ha dato alcune indicazioni. Per esempio, ha rilevato che attualmente il nostro personale della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo è composto da più del 50 per cento di impiegati mandati da Roma con i costi che ho sopra illustrato e meno del 50 per cento di contrattisti assunti *in loco* che lavorano a costo di mercato infinitamente inferiore agli indennizzi ISE. Diversi Paesi a noi paragonabili tendono ad avere nella loro rete diplomatico-consolare il rapporto di 20 per cento di impiegati mandati dalla capitale e 80 per cento di personale assunto *in loco*. Ebbene, nel decreto in questione, il MAE ha fatto inserire al Governo l'esatto opposto di questa politica. In effetti l'unico pseudorisparmio riguarda i contrattisti, mentre invece non c'è l'ombra di un ritocco delle straordinarie condizioni economiche attuate dall'ISE. Questa situazione è veramente inaccettabile e fuori dal buon senso che avrebbe dovuto guidare la redazione del decreto della revisione della spesa. In questa direzione avevo presentato l'emendamento 14.79 che a regime avrebbe prodotto un'ulteriore riduzione della spesa valutabile in circa 60.000.000 di euro l'anno.

Presidente, care colleghe, cari colleghi, come posso accettare che mi si dica che è impossibile chiedere la riduzione dell'indennizzo di sede all'estero, che naviga tra i 10.000 e i 40.000 euro mensili per il personale della nostra rete, quando questo Parlamento vota regolarmente l'autorizzazione di missioni all'estero mandando i nostri soldati, per esempio in Afghanistan, con un salario e indennizzo che non sempre superano i 5.000 euro mensili? Questo è quanto noi riconosciamo ai nostri soldati che rischiano per noi la loro vita 24 ore su 24, molti dei quali purtroppo la vita in queste missioni l'hanno persa.

A questo punto, non ho alternative, anche se dall'estero sono sollecitato a non votare la fiducia a questo Governo che guarda passivamente alla distruzione di tutto ciò che è stato costruito all'estero con tanti anni di impegno e moltissimo volontariato da parte degli italiani residenti fuori dall'Italia.

Mi limiterò a non partecipare al voto. Lo faccio per rispetto dell'impegno e del sostegno che in questi momenti difficili ho avuto dalla presidenza e da molte colleghe e molti colleghi del Gruppo del PD del Senato.

So bene che molti colleghi vivono le mie stesse difficoltà, su altri temi, e voglio per ciò esprimere loro tutta la mia solidarietà. Voglio però anche esprimere al Governo tutta la mia preoccupazione, in particolare al presidente del Consiglio, il senatore a vita Mario Monti.

Caro Presidente, non può affrontare il tema dell'equità solo a parole. Caro Presidente, non si può affidare all'arroganza e alla supponenza di certi Sottosegretari, che non si fanno scrupoli nel dare parere negativo su proposte come le mie, dicendo che il MEF non può agire su un altro Ministero. Mi chiedo allora: perché il MEF agisce invece sui pensionati, sugli esodati, sui lavoratori di questo Paese? State attenti che il Paese reale è fuori da questi palazzi, e se si continua a parlare di equità e di giustizia sociale, facendo azioni che ben poco hanno a che vedere con l'equità e la giustizia, si arriva ad un punto di non ritorno, che nessuno saprà e potrà gestire. Continuate ad essere forti con i deboli e inesistenti con i forti. Così facendo, non usciremo da questo incubo.

Signor presidente Monti, fino a quando avrà la forza di chiedere l'IMU ai pensionati, di tassare gli appartamenti degli operai e sostenere che una vera patrimoniale sui grandi patrimoni non sia possibile? Fino a quando le banche potranno continuare a fare liberamente solo i loro interessi, tradendo il loro ruolo nella società? Fino a quando la finanza speculativa terrà in ostaggio il mondo?

Signor Presidente del Consiglio, quando avremo il piacere di sentire la sua autorevole voce su questi temi? È ora che il suo giusto impegno sia portato a livello internazionale e sia rivolto a regolamentare e fermare questa finanza selvaggia e ricattatoria.

Trovare una soluzione a tutto questo marasma in cui ci hanno portato questi signori della finanza è la sola via di uscita che abbiamo.

Signor presidente Monti, il cittadino, il lavoratore, i pensionati, i giovani e le donne, tutti hanno già dato. Ora, adesso, da subito, deve dimostrare che l'equità non è uno *slogan*, che lei governa con il potere che viene dal Parlamento della Repubblica italiana, a favore del popolo italiano, e non da o per poteri non ben definiti, i cosiddetti poteri forti.

Signor Presidente del Consiglio, spero che sia l'ultima volta che non posso votare la fiducia e spero che metta rapidamente il Parlamento in condizione di votare la fiducia al suo Governo non solo per dovere, ma con convinzione e corresponsabilità.

Retribuzioni dirigenziali MAE

Retribuzioni annue lorde, comprensive della tredicesima mensilità, corrisposte ai gradi della carriera diplomatica titolari di struttura dirigenziale ex DPR 206/2010 (Biennio Economico 2008-2009)

Funzione	Grado	Fascia	Stipendio Tabellare	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato ANNO 2010**	Totale annuo lordo
Segretario Generale	Ambasciatore	A	108.889,00	205.000,00	75.138,70	389.027,70
Capo di Gabinetto	Ambasciatore	B1	108.889,00	115.000,00	58.983,88	282.872,88
Vice Segretario Generale	Ministro Plenipotenziario	B1	92.791,00	115.000,00	58.983,88	266.774,88
Direttore Generale e posizioni equiparate	Ambasciatore	B	108.889,00	93.300,00	54.776,11	256.965,11
Direttore Generale e posizioni equiparate	Ministro Plenipotenziario	B	92.791,00	93.300,00	54.776,11	240.867,11
V. Direttore Generale e posizioni equiparate	Ministro Plenipotenziario	C1	92.791,00	60.000,00	39.222,40	192.013,40
V. Direttore Generale e posizioni equiparate	Consigliere d'Ambasciata	C1	72.001,00	60.000,00	39.222,40	171.223,40
Capo Unità di Direzione Generale e posizioni equiparate	Ministro Plenipotenziario	C	92.791,00	54.000,00	38.846,71	185.637,71
Capo Unità di Direzione Generale e posizioni equiparate	Consigliere d'Ambasciata	C	72.001,00	54.000,00	38.846,71	164.847,71
Capo Ufficio e posizioni equiparate	Ministro Plenipotenziario	D	92.791,00	33.700,00	19.536,06	146.027,06

Capo Ufficio e posizioni equiparate	Consigliere d'Ambasciata	D	72.001,00	33.700,00	19.536,06	125.237,06
Capo Ufficio e posizioni equiparate	Consigliere di Legazione	D	55.814,00	33.700,00	19.536,06	109.050,06

Gli importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute: Previdenziali ed assistenziali: fino ad € 43.042,00 pari all'11,15%; 12,15% oltre tale cifra.

IRPEF: con aliquota marginale, pari al 43%

** E' prevista per risultati di particolare rilevanza la maggiorazione del 20% sull'importo base

Retribuzioni annue lorde, comprensive della tredicesima mensilità, corrisposte ai gradi della qualifica dirigenziale titolari di struttura dirigenziale e consiglieri ministeriali

Funzione	Grado	Stipendio	Retribuzione posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale
Direttore Generale	Dirigente di I^ fascia	55.397,39	36.299,70	85.250,00	31.113,38	208.060,47
Capo Servizio	Dirigente di I^ fascia	55.397,39	36.299,70	85.250,00	31.113,38	208.060,47
Consigliere ministeriale di I^ fascia	Dirigente di I^ fascia	55.397,39	36.299,70	68.200,00	31.113,38	191.010,47
Vice Direttore Generale	Dirigente	43.310,90	12.155,61	32.500,00	11.651,93	99.618,44
Capo Ufficio	Dirigente	43.310,90	12.155,61	25.000,00	11.651,93	92.118,44
Consigliere ministeriale di II^ fascia	Dirigente	43.310,90	12.155,61	15.000,00	11.651,93	82.118,44

Gli importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute: Previdenziali ed assistenziali: fino ad € 43.042,00 pari all'11,15%; 12,15% oltre tale cifra.

IRPEF: con aliquota marginale, pari al 43%

* La retribuzione di risultato dei dirigenti viene quantificata al termine dell'anno e in base alle disponibilità dei Fondi. Gli importi indicati, pagati nel 2009, si riferiscono al 2008. E' prevista in particolari condizioni la maggiorazione del 20% sull'importo base, che nel 2009 è stata erogata a 5 dirigenti di seconda fascia per risultati di particolare rilevanza.

Tabella delle competenze del personale di ruolo MAE e delle cor. competenze accessorie e degli assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero.

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Competenza	Assegno, provvidenza, contributo
1276	ISE	336.513.483	
1276 / 1	ISE		311.072.949
1276 / 2	Imposte su retribuzioni		9.182.668
1276 / 3	Contributi sociali a carico MAE		3.908.718
1276 / 4	Situazioni famiglia		607.356
1276 / 5	Contributo spese abitazione		3.170.000
1276 / 6	Contributo spese scolastiche		145.000
1276 / 8	Indennità sistemazione e richiamo (TRASLOCHI)		8.426.792
1275	Retribuzione contrattisti	92.890.186	
2503	Competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche	65.573.638	
2503 / 1	ISE		60.316.859
2503 / 2	Imposte su retribuzioni		1.842.037
2503 / 3	Contributi sociali		996.792
2503 / 4	Contributo abitazione		491.052
2503 / 6	Indennità di sistemazione		944.300
2503 / 7	Compenso presidenti e membri commissioni d'esame		50.950
2503 / 9	Compensi attività aggiuntive		923.321

SEDE. PARIGI

- 1) Ambasciata
- 2) Consolato Generale
- 3) Istituto Italiano di Cultura
- 4) Sede OSCE
- 5) Sede UNESCO

Pesonale	Diplomatici	Personale di ruolo	Contrattisti	Esperti/Dirigenti	Militari
Ambasciata	8 <i>Compreso 1 Amb.</i>	20	7	1	3
Consolato	1	19	20	1	
OSCE	5 "	10	3	1	
UNESCO	3 "	5	4		

Testo integrale dell'intervento del senatore Molinari nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396

Signor Presidente, l'utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo Monti I è comprensibile ed accettabile, in considerazione delle circostanze operative interne ed internazionali. Peraltro, il Parlamento interviene tempestivamente con modifiche, soprattutto attraverso il lavoro in Commissione nel primo dei due rami coinvolti nell'*iter* di conversione. Mi pare si possa prendere atto, per il momento con soddisfazione, di questo modello, che ha migliorato la qualità di lavoro anche del Senato rispetto – per esempio – alla stagione governativa immediatamente precedente.

Anche con riferimento all'annunciata richiesta di fiducia intendo esprimere ulteriore sostegno alla dedicata ed impegnativa azione del Governo. Con una sollecitazione ed una postilla.

La sollecitazione verso il Presidente del Consiglio è quella di resistere strenuamente nel suo ruolo fino alla fine della legislatura. Al di fuori degli interessati oligarchi dei partiti e dei loro efficienti uffici stampa, esiste veramente una ampia maggioranza di parlamentari disponibile ad assicurare l'appoggio ad una azione di governo orientata, sia per l'immediato sia in una comprensibile prospettiva di medio termine, a riordinare il «sistema Italia». Percorso non facile, date le numerose resistenze al cambiamento dei comportamenti, soprattutto nei diversi ambiti della pubblica amministrazione, ma anche in consolidate aree di privilegio di taluni settori economici. Di questo si ha costantemente riscontro nella poliedrica azione di pressione, articolata nelle sedi parlamentari nella fase di conversione dei decreti legge. Ne viene così dimostrata la necessità di un urgente, collettivo cambio di mentalità, di cultura dei ruoli, che sarebbe tanto più realizzabile se i partiti lo facilitassero, anziché – di fatto – impedirlo per immediati interessi elettoralistici. Prosegua, quindi, la sua attività il Presidente del Consiglio.

La postilla attiene ad un tema delicato, che è toccato in modo consistente nel decreto legge n. 95, integrato all'uopo in Commissione con un emendamento più volte riformulato. Mi riferisco al concorso, ivi previsto, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome alla finanza pubblica determinato nel comma 3 dell'articolo 16, con le premesse di cui al comma 1 e le riserve di cui al comma 4. In fase di Commissione è stato accolto l'emendamento, al quale accennavo, che ricorda la peculiarità delle autonomie speciali: il testo originale dell'emendamento, invero, era più ampio e faceva riferimento anche a quanto già impegnato da alcune di quelle autonomie, sulla base di accordi già intercorsi con il Governo e normati negli scorsi anni.

Colleghi senatori eletti nelle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol – perfettamente consci del complessivo raggio di azione del loro mandato parlamentare secondo l'articolo 67 della Costituzione – hanno proposto all'attenzione della Commissione riu-

nita e del Governo quell'emendamento, che ho sentito qui già commentare dai colleghi Pegorer e Saro, che ringrazio del loro impegno.

Pensare di poter procedere ancora a lungo nel costante equivoco circa i rapporti fra lo stato e le autonomie speciali, mi pare incongruo. Occorre guardare in faccia la realtà, che non è quella di facile (e modesta) lettura di chi contrappone le «speciali» ricche alle «ordinarie» povere; ovvero si compiace nel denunciare i privilegi delle autonomie speciali.

La realtà è quella di una incomprensione, cresciuta nel tempo, dalla Costituente ad oggi, circa il significato e il ruolo delle autonomie speciali nella realtà istituzionale italiana. Lo stesso percorso normativo riguardante il cosiddetto federalismo non è riuscito – come era, del resto, prevedibile – a destinare uno spazio preciso ed esemplare alle specialità territoriali.

È altrettanto vero che, in tutti questi decenni, i percorsi della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige/Südtirol, del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia, della Sardegna si sono svolti in modo assolutamente diversificato.

Ritengo che una recente lettera a firma congiunta dei presidenti Rolandin, Dellai, Durnwalder, Tondo, indirizzata al Presidente del Consiglio Monti sia la prima espressione unitaria delle autonomie speciali alpine, tendente a precisare competenze proprie e disponibilità condivise.

Segnalo, nella brevità consentita dall'ora, due prospettive di lavoro.

Anzitutto la ripresa di un confronto puntuale fra il Governo e le singole autonomie speciali, alla luce anche del testo di legge in fase di approvazione e, comunque, delle norme già vigenti e degli accordi già intercorsi: lo Stato avrà modo di verificare la fondatezza della disponibilità delle «speciali» a concorrere al risanamento della finanza pubblica anche attraverso compartecipazioni concordate e una revisione della spesa condotta nel contesto delle distinte e peculiari competenze costituzionalmente riconosciute. Credo che la ripresa della trattativa possa essere un buon messaggio per le italiane e per gli italiani che risiedono nei territori ai quali furono riconosciute quelle prerogative di specialità e che oggi si interrogano su una loro presunta schizofrenia di cittadinanza.

La seconda prospettiva, necessariamente di medio periodo, ma da porre nell'agenda dei partiti per la prossima legislatura e da tenere ben presente dal Governo in carica, è quella di una ragionata rivisitazione del senso aggiornato delle autonomie speciali nel contesto nazionale, alla luce delle sempre più impellenti prospettive di integrazione europea.

Utilizzare anche l'esperienza, che ci viene da questa straordinaria e preoccupante stagione, per una riflessione condotta – con rispetto della storia recente, ma anche con grande apertura prospettica – allo scopo di offrire spunti per un nuovo sistema di rapporti istituzionali.

Oltre alla Carta delle autonomie locali, in fase di elaborazione, anche una Carta delle autonomie speciali. So che la Provincia autonoma di Trento sta lodevolmente studiando un nuovo (il terzo) Statuto speciale di autonomia, da sottoporre a quegli organi rappresentativi e a tutta la popolazione e da proporre, quindi, al Governo e al Parlamento.

Cerchiamo di non perdere questa occasione.

Testo integrale dell'intervento del senatore Peterlin sulla discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3382 e 3396

Onorevole Signor Presidente, onorevoli colleghi; prendo la parola a nome anche dei colleghi senatori delle Autonomie Thaler Ausserhoper, Pinzger e Fosson. Abbiamo seguito con preoccupazione il comportamento del Governo e l'andamento in Commissione di questi disegni di legge. Vorrei premettere che la nostra critica non riguarda in prima linea gli aspetti finanziari. Le Regioni autonome della Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quali enti territoriali autonomi differenziati, hanno sempre sottolineato di voler dare il massimo contributo possibile per partecipare al risanamento dei conti pubblici, riconoscendo la drammatica situazione nella quale si trova il nostro paese e una parte d'Europa.

La Regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e Bolzano sono state le prime, già nel 2009, a siglare un accordo in base alla legge delega sul federalismo fiscale, acconsentendo ad un contributo complessivo di 1.500 milioni di euro, già incamerato nel bilancio dello Stato del 2010, nonché ad una modifica dell'ordinamento finanziario dell'autonomia speciale. L'autonomia speciale infatti prevede la possibilità di emendare lo statuto di autonomia sugli aspetti finanziari, a differenza delle altre parti dello Statuto, con legge ordinaria dello Stato, secondo un preciso presupposto, «su concorde richiesta del Governo, e per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province ...», come recita l'articolo 104 del nostro Statuto di autonomia: la via maestra per tali variazioni è pertanto l'intesa.

Le misure riguardanti lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige sono state varate con legge finanziaria del 23 dicembre 2009 n. 191 e quelle per le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia con legge 13 dicembre 2010 n. 220. Tali rivisitazioni dell'ordinamento finanziario – di rilievo costituzionale – sono finalizzate a concorrere al risanamento della finanza pubblica nonché al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Unione europea. Ma ciò non basta. Le Regioni e le Province autonome che rappresentiamo, preoccupate dell'evoluzione del quadro economico e finanziario generale, si sono già attivate nei confronti del Governo per proporre ulteriori misure, nel senso del risanamento finanziario.

Ebbene, a fronte di questa sensibilità, il Governo ha risposto con una sostanziale indifferenza. Siamo qui per riproporre la massima disponibilità, per quanto riguarda la nostra parte, ad incontri intesi a concordare impegni a carico delle province di Trento e Bolzano, come, tra l'altro, già dimostrato nel passato, assumendoci già tutte le spese dello Stato in Provincia, come le strade statali, le scuole, l'Università e, come d'altronde già concordato, la RAI in lingua tedesca e ladina, la distribuzione delle poste

e molti altri settori di interesse pubblico, che saremo disposti ad assumere come Province autonome.

Quello che però non possiamo accettare è il metodo con cui il Governo procede nei tagli di spesa. Pur condividendo gli obiettivi, reclamiamo la necessità di rispettare il quadro costituzionale e, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, anche gli accordi presi a livello internazionale. Gli Statuti, fonte di rango costituzionale, presuppongono infatti l'obbligatorietà dell'intesa per i tagli di spesa, come rivendicato giustamente dalle Regioni autonome dinanzi alla Corte costituzionale.

In Commissione affari costituzionali corre l'obbligo di richiamare al riguardo le 11 recenti sentenze (dal 2008) della Corte costituzionale, volte a salvaguardare le prerogative statutarie delle Regioni e Province. Le elenco per intero: 179/2012, 178/2012, 142/2012, 323/2011, 133/2010, 341/2009, 74/2009, 190/2008, 159/2008, 145/2008, 95/2008.

Non posso entrare nel merito di tutte le sentenze, ma vorrei citare qualche passaggio importante della giurisprudenza dell'alta Corte.

Per quanto riguarda l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 che prevede la compartecipazione delle Regioni a statuto speciale, la sentenza della Corte Costituzionale 341/2009 recita: «La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 14, articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 precisando quanto segue: l'applicazione alla Provincia autonoma di Trento del comma 14 (dell'articolo 61) non risponderebbe alla funzione che la misura in questione assolve per le altre Regioni. Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione riduzione del *ticket*.»

Per quanto riguarda invece l'intesa prevista dagli statuti e da noi postulata, cito la sentenza n. 178/2012 che recita: «La legge delegazione (42/2009) richiede nei confronti di tali enti (enti di autonomia speciale) l'adozione delle procedure »pattizie« di attuazione statutaria (articolo 27): c) la normativa impugnata stabilisce invece la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l'intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria. (...)»

La più recente sentenza n. 179 del 16 luglio 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che, «in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

Mi fermo qui per dichiarare che sarebbe nel primario interesse del legislatore rispettare le norme costituzionali, non solamente per onorare la suprema legge dello Stato e rispettare le autonomie tutelate dalla stessa, ma anche e soprattutto nel proprio interesse, visto che gli eventuali nuovi introiti determinati dalla legge sono sotto la spada di Damocle della declaratoria di incostituzionalità.

Era nostra cura rilevare queste violazioni non solamente ora in Aula dove ormai il testo è definito, ma già nella sede appropriata, ossia in Commissione affari costituzionali.

Mi permetto di citare il parere della Commissione affari costituzionali, firmato dal presidente Carlo Vizzini ed approvato dalla Commissione, che recita riguardo all'articolo 16 come segue: «Pur condividendo appieno l'opportunità del coinvolgimento delle autonomie speciali nel contenimento della spesa» – e lo condividiamo anche noi! – «Si rileva che le norme che incidono direttamente sui trasferimenti alle Regioni ad autonomia speciale presentano possibili profili di incostituzionalità, come confermato da giurisprudenza della Corte costituzionale. Si segnala pertanto l'esigenza, al fine di evitare conflitti istituzionali, di individuare forme di compartecipazione sulla base di apposite intese, così come previsto dagli statuti speciali.»

La Commissione bilancio, in spregio del dettato costituzionale, ed anche contro il parere della stessa Commissione del Senato competente in materia, ha rigettato tutti i nostri emendamenti gli articoli 15 e 16, non prevedendo nessuna norma di tutela a questo riguardo.

Nel merito devo constatare – senza però fare di questo il fulcro della nostra critica – che per le 15 Regioni a Statuto ordinario, è previsto un carico finanziario di 700 milioni nel 2012 e di 1000 milioni nel 2013. Per le cinque Regioni a Statuto speciale che rappresentano solo il 14 per cento della popolazione, il carico per l'anno 2012 è di 600 milioni, quasi pari a quelle ordinarie, per il 2013 supera la cifra delle ordinarie, ed è fissato a 1.200, e a decorrere del 2014 è 1.500 milioni di euro: una suddivisione palesemente iniqua oltre che formalmente incostituzionale.

Con tanta fatica siamo infine riusciti a trovare almeno una norma di rispetto formale delle autonomie, inserita all'articolo 24. Tale norma richiede rispetto per le autonomie speciali e le norme di attuazione, nonché dell'intesa per definire gli accordi finanziari, e di tener conto di quanto è stato ormai già pagato dalle stesse autonomie.

Questa clausola di salvaguardia rimane però una norma a titolo dichiaratorio, senza conseguenze concrete, perché le cifre previste all'articolo 15 e all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 rimangono intatte.

Per tutti questi motivi Signor Presidente, invitiamo il Governo ad un serio confronto con le autonomie speciali, per prevenire difficili controversie dinnanzi alla Corte costituzionale e soprattutto per trovare le necessarie intese con le autonomie speciali, perché non accettiamo un *modus procedendi* unilaterale da parte del Governo e ci opporremo ad ogni limitazione delle nostre autonomie.

Per quanto riguarda il territorio, dove convivono vari gruppi linguistici, sono qui anche per sottolineare un aspetto politico molto delicato per il quale ho cercato di sensibilizzare l'Aula in parecchi interventi precedenti.

La questione sudtirolese non era solo al fulcro delle trattative di pace del relativo accordo internazionale ratificato dall'Italia nel 1947, e dell'ac-

cordo di Parigi del 1946 concluso con l'Austria, ma anche di difficoltà di applicazione e controversie che per due volte sono state portate all'attenzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, nel 1960 e 1961, quando purtroppo le tensioni sono precipitate in scontri violenti, in bombe, persecuzioni e torture.

Grazie all'impegno di statisti dell'altezza di Aldo Moro e Giulio Andreotti, per nominare due dei tanti altri esponenti italiani impegnati in una soluzione pacifica, di un Silvius Magnago e altri, Alfons Benedikter e Peter Brugger, per il Sudtirolo, e d'un Alcide Berloffia per la popolazione italiana, e dell'impegno dell'Austria con i ministri Kreisky e Waldheim, si è riusciti a trovare una soluzione pacifica.

La SVP ha da sempre perseguito con grande pazienza la via delle trattative, e della convivenza pacifica tra i gruppi linguistici, promuovendo ed impegnandosi in prima fila per la soluzione autonomistica, a differenza di altri gruppi, che vorrebbero la secessione. Discreditando però questa nostra politica, mettendo in dubbio i pilastri dell'autonomia, che sostengono questa pacificazione, non solo si discredita la politica finora perseguita dai partiti moderati italiani e dalla SVP, ma si getta benzina sul fuoco di chi, in alternativa all'autonomia chiede con sempre più consenso popolare l'autodeterminazione, un diritto ancorato ai principi delle Nazioni Unite. *Pacta sunt servanda!* Se lo Stato non mantiene i patti, non lo può chiedere ai suoi *partner*.

Chiedo pertanto la necessaria sensibilità verso un territorio e un tessuto sociale linguistico e culturale diversificato e delicato, per proseguire il cammino di pace. Ricordo che esponenti di massimo livello dello Stato si pregiano di elogiare all'estero questa nostra autonomia come soluzione esemplare per risolvere le tensioni etniche

Auspicando in un ripensamento del Governo, in ordine a questi provvedimenti non ci rimane altro che respingerli con fermezza e dichiarare il voto contrario della SVP e della Union Valdotaïne, togliendo al Governo la fiducia che finora avevamo, con tanta buona volontà, espresso.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Spadoni Urbani nella discussione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, sin dal suo insediamento il Governo Monti ha operato per il risanamento dei conti pubblici e per questo voterò la fiducia su questo nuovo decreto: lo fece con il decreto salva Italia, che conteneva anche la dura riforma delle pensioni, in un momento in cui il suo decisionismo apparve taumaturgico per prendere il toro per le corna e debellare velocemente la crisi che, non mancò di denunciare lo stesso Governo, era gravissima.

Coscienti che con i conti a posto occorresse anche promuovere lo sviluppo, venne annunciata una fase due di riforme: sviluppo, lavoro, *fiscal compact*, semplificazioni tributarie e amministrative, ... tanti decreti !

Un'azione riformatrice di cui il Paese aveva bisogno e della quale occorre dare atto al Governo. Anche se strada facendo questa spinta innovatrice per vari fattori – perché governare l'Italia da tecnici non è più facile che farlo da politici di rango! – purtroppo si va appannando e, malgrado l'enorme produzione di decreti, la svolta che tutti si aspettavano si sta facendo attendere.

Il piano industriale che dovrebbe muovere questa spinta riformatrice non appare evidente: sulla spesa pubblica siamo solo all'inizio di un percorso di verifica e riqualificazione; il cantiere dell'abbattimento del debito non è stato ancora neppure appaltato; sullo stato di salute dell'industria occorre quell'attenzione che finora è venuta a mancare e gli investimenti necessari ad un piano di sviluppo non sono stati stanziati.

L'azione del Governo, a mio avviso, deve proseguire, pur se con decreti che correggano sviste disseminate qua e là, ed il Parlamento, composto dai rappresentanti del popolo che lo ha eletto, deve operare da intermediario, affinché i provvedimenti del Governo vengano calati nella realtà vera e non restino in quella virtuale dei dati e delle statistiche, recuperando la credibilità persa nel momento in cui ha accettato un Governo terzo senza apparire appiattito su di lui, ma vigile agli interessi degli italiani. Governare l'Italia è difficile!

Ora questa *spending review* poteva rappresentare una occasione importante sulla strada per aggredire la montagna del debito pubblico, attraverso la riorganizzazione delle funzioni e la riduzione dei costi dell'apparato statale. Anzi, avrebbe potuto dare all'Italia quello Stato efficiente, paragonabile alle altre architetture pubbliche europee che sono fattori importanti per lo sviluppo di quelle economie.

Per fare questo, però, a mio avviso occorre sin dall'inizio dalla stesura dell'atto fare qualcosa di più sul versante dei rapporti con i vari livelli istituzionali dello Stato, onde evitare la concertazione successiva per venire incontro alle doglianze di tutti e ingenerando reale o supposto malumore che non fa bene alle criticità del momento che tutti stiamo vi-

vendo. Operare con fermezza e ed equità, ma sin da subito, per trasformare il nostro stato elefantiaco in uno Stato efficiente ed efficace, per recuperare buona funzionalità e costoso il giusto, agendo sulla centralizzazione degli acquisti, ridimensionando l'organico eccedente, a cominciare dal dirigenziale, individuando le situazioni con oculatezza.

Il ricorso ai tagli in percentuale che, se in questo caso non sono proprio tagli lineari, perché non sempre e non dappertutto la *spending review* opera così, è stato comunque qualcosa di molto simile, utile per fare cassa, meno per riformare lo Stato. Dovremmo avere uno Stato più efficiente e meno costoso, e non ritrovarci con uno Stato un po' meno costoso e con l'efficienza che resta un accessorio !

Occorreva distinguere tra chi è virtuoso e chi non lo è mai stato, premiando i primi a danno degli ultimi. Trattare in modo uguale, lo dicevano i latini, è spesso la maggiore ingiustizia: «*summo iure, summa iniuria*».

Cosa abbiamo ottenuto, dunque, con questa seconda *spending review* ? Si recuperano risorse, complessivamente modeste, per rispondere, giustamente, a un tragica calamità imprevista (il terremoto dell'Emilia); si rimediava ad un errore, quello sugli esodati, che forse una riforma del lavoro realizzata con minor fretta avrebbe potuto evitare di compiere; infine, si agiustano i conti per scongiurare, sembra solo per il momento, il tanto paventato aumento a settembre dell'IVA. Non si va ad erodere la montagna del debito pubblico – quasi 2.000 miliardi di euro – che è lì a ricordarci quanto ancora resta da fare.

Un accenno sul riordino delle Province. Si è passato dai «tagli» alla «riorganizzazione dei territori», in base ad un parere non vincolante delle Regioni, alle quali abbiamo passato, figurativamente, la palla, perché sarà sempre il Ministero a decidere. Questa volta, mi auguro, e il Ministro ha la sensibilità per farlo, che le osservazioni basate su problemi cogenti e reali delle Regioni, sempre a saldi invariati, verranno ben pesate e recepite, nell'interesse degli italiani che hanno il diritto di avere dallo Stato servizi indispensabili in un momento in cui lo Stato stesso sta chiedendo loro tanto.

Dopo aver toccato innumerevoli categorie private, dopo aver modificato le pensioni degli italiani, potevamo pensare ad una riforma dello Stato. Questa *spending review* è ancora figlia della necessità di fare cassa. Tuttavia è anche un passo verso una più attenta gestione delle finanze statali; un impegno della parte più responsabile della politica a scongiurare altre stagioni di crescita costruite con l'incremento del debito pubblico che sottrae risorse oggi vitali. Ce lo chiedono le imprese, chi non ha lavoro, i giovani sempre più disorientati, le famiglie che vogliono tornare ad avere prospettive di serenità.

Abbiamo la capacità e le forze per crescere: basta guardare meglio il Paese reale per ritrovare una straordinaria economia di mercato-sociale, che spesso non è stata né vista, né capita. È un'economia vitale, che non aspetta altro che di ripartire, attingendo alla nostra storia e ai nostri valori, che sono anche valori economici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amato, Barelli, Bondi, Bornacin, Boschetto, Castro, Chiti (*dalle ore 14*), Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Colombo, Contini, Cursi, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Di Stefano, Firrarello, Ghigo, Izzo, Longo, Menardi, Oliva, Paravia, Pera, Rizzotti, Scarabosio, Spadoni e Thaler.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Lega Nord Padania ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Gianpaolo Vallardi; entra a farne parte la senatrice Rossana Boldi sostituita, in quanto Presidente della 14^a Commissione permanente, dal senatore Gianpaolo Vallardi.

13^a Commissione permanente: cessa di appartenervi la senatrice Rossana Boldi sostituita, in quanto Presidente della 14^a Commissione permanente, dal senatore Gianpaolo Vallardi; entra a farne parte il senatore Gianpaolo Vallardi.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Ferrante Francesco ed altri

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (3379)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 27/07/2012);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Pinzger Manfred, Sen. Thaler Ausserhofer Helga

Nuove norme in materia di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (3397)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 27/07/2012).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 luglio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 – lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante codice del processo amministrativo (n. 499).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 settembre 2012. Le Commissioni 2^a e 5^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 30 agosto 2012.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 20 luglio 2012, ha inviato, per l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (COM (2012) 360 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto é deferito alla 10^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 settembre 2012.

Le Commissioni 3^a, 6^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 10^a Commissione entro il 20 settembre 2012.

La Commissione europea, in data 23 luglio 2012, ha inviato, per l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (COM (2012) 363 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto é deferito alla 2^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 ottobre 2012.

Le Commissioni 3^a, 6^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 2^a Commissione entro il 27 settembre 2012.

La Commissione europea, in data 26 luglio 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i seguenti atti:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM (2012) 380 definitivo);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM (2012) 381 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che

abroga la direttiva 2000/30/CE (COM (2012) 382 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, gli atti sono deferiti alla 8^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 ottobre 2012.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 8^a Commissione entro il 27 settembre 2012.

Interrogazioni

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE FEO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

i siti archeologici e monumentali presenti in Campania, come riportato nelle reiterate denunce promosse in numerosi e diversi atti di sindacato ispettivo, versano in uno stato di abbandono e di disinteresse quasi completo da parte della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

quotidianamente la stampa locale e nazionale riporta episodi di incuria, crolli, atti di vandalismo e denuncia la chiusura a singhiozzo e senza alcun preavviso dei monumenti e dei siti;

tale stato di cose ingenera gravi disagi e insoddisfazione nei numerosi turisti costretti a rinunciare alla visita programmata o ad aspettare ore in fila malgrado la prenotazione;

gli ultimi casi riguardano le improvvise chiusure dell'anfiteatro Flavio di Pozzuoli a causa delle malattie degli addetti alla sorveglianza:

basta l'assenza di uno solo dei sorveglianti per provocare la chiusura del sito;

l'anfiteatro Flavio, in particolare, rimane aperto solo 4 giorni alla settimana e anche quando è aperto i visitatori sono ammessi in gruppi di sole 15 persone e a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro;

rilevato che:

non è più tollerabile che un'intera area che potrebbe sfruttare le enormi ricchezze del patrimonio storico e architettonico per soddisfare le richieste turistiche che provengono da tutto il mondo continui ad essere gestita in maniera così, a dir poco, approssimativa;

le chiusure improvvisate dei siti archeologici e dei monumenti, inoltre, arrecano, secondo il giudizio dell'interrogante, un grave danno alle casse dello Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, sulla scorta di tutte le inefficienze denunciate e riscontrate dall'interrogante, dai cittadini, dai turisti e dagli organi di stampa, non ritenga inevitabile procedere, nel proprio ambito di azione, alle necessarie segnalazioni alla Corte dei conti per il seguito di competenza, in considerazione delle evidenti carenze e dei danni apportati allo Stato e ai cittadini contribuenti per la grave situazione di sperpero di denaro pubblico e di danno ingente per l'erario;

quali siano i motivi per i quali non si sia fin qui interessata la Corte dei conti per l'individuazione dei responsabili della l'evidente cattiva gestione, posta in essere, a giudizio dell'interrogante, dalla Soprintendenza.

(3-03010)

BIONDELLI, GRANAIOLA, GARAVAGLIA Mariapia, AMATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il treno speciale 14280/29002 che trasportava pellegrini e malati diretti a Lourdes ha lanciato, nella mattinata del 26 luglio 2012, un SOS rivolgendosi anche ad alcuni parlamentari a causa di una vicenda incredibile che la dice lunga sul rispetto dell'attuale dirigenza delle Ferrovie dello Stato verso quanti usufruiscono del servizio, al di fuori delle tante osannate linee ad alta velocità;

il treno è partito il 25 luglio alle ore 13,20 dalla stazione di Novara, alle 16.30 il convoglio arrivava a Finale Ligure (Savona), dove, per un guasto elettrico sulla linea è rimasto fermo; nonostante le rassicurazioni, il treno è ripartito solo alle ore 21.50, arrivando con 4 ore di ritardo alla stazione di Ventimiglia (Imperia);

qui il passaggio verso il confine è stato negato, per problemi di elettricità del treno e per la presenza di lavori sulla rete nel versante francese, intanto però passavano altri treni diretti in Francia, tra i quali un Intercity 744;

sul treno c'erano malati in barella, diabetici che avevano la necessità di rispettare i tempi di alimentazione, persone anziane e le condizioni igieniche dopo ore ed ore di viaggio erano disastrose;

dopo varie telefonate all'ufficio centrale delle Ferrovie dello Stato gli organizzatori non sono riusciti a farsi rilasciare il lasciapassare per il transito al confine verso la Francia, tanto che il vice presidente nazionale dell'associazione organizzatrice del viaggio e il presidente diocesano della sezione di Novara hanno sporto denuncia alla Polfer di Ventimiglia;

i pellegrini ed i malati hanno quindi passato la nottata alla stazione di Ventimiglia, ripartendo alle ore 7.15 della mattina successiva (26 luglio); giunto a Nizza il convoglio si è fermato ancora due ore, con un viaggio ancora molto lungo davanti;

la protezione civile è stata l'unica a mobilitarsi almeno per fornire l'acqua e, in accordo con Ferrovie dello Stato, dopo un fiume interminabile di telefonate e richieste, un solo pasto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare le reali cause di questo grave disservizio che ha colpito passeggeri in particolari situazioni di fragilità e se Rfi fosse a conoscenza dei problemi esistenti sulla rete francese prima della partenza del convoglio;

quali misure intenda assumere nei confronti di Rfi affinché cessino i continui disservizi che colpiscono in particolare le fasce più deboli e disagiate di cittadini;

quali misure risarcitorie intenda sollecitare alle Ferrovie dello Stato per il gravissimo disagio causato specialmente ai malati ed in generale ai pellegrini in viaggio sul treno speciale 14280/29002.

(3-03011)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che:

l'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza e su un periodico, i rispettivi bilanci;

la disposizione è volta a garantire la massima trasparenza dell'attività degli enti e delle amministrazioni locali nonché ad assicurare l'informazione ai cittadini in materia di bilanci di tali enti ed amministrazioni riconoscendo alle diverse articolazioni della stampa quotidiana, nazionale e locale una funzione essenziale per favorire il massimo di trasparenza nella gestione della cosa pubblica;

il rispetto della disposizione non è assistito dalla previsione di sanzioni nei confronti degli inadempienti con la conseguenza che un gran nu-

mero di enti e amministrazioni locali non provvede alla pubblicazione sulla stampa dei propri bilanci, con grave pregiudizio per la trasparenza;

il ricorso all'utilizzo di *Internet*, previsto da ultimo dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di amministrazione aperta, è da condividere, ma l'utilizzo della rete può costituire una modalità aggiuntiva, non alternativa e/o sostitutiva, alla pubblicazione sulla carta stampata dei provvedimenti di maggiore importanza degli enti e delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali. Il ricorso esclusivo ad *Internet* appare, ad oggi, non ancora in grado di garantire la necessaria conoscibilità dell'attività degli enti e delle amministrazioni pubbliche, almeno fino a quando la diffusione della rete non sarà più capillare e priva delle attuali disomogeneità anagrafiche, territoriali, culturali ed economiche,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente, in una prossima iniziativa normativa, prevedere l'introduzione del responsabile del procedimento per l'obbligo di pubblicazione dei bilanci previsto dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di adeguate sanzioni nel caso di mancato rispetto di tale obbligo;

se non si ritenga opportuno che, per la generalità degli obblighi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, si debba prevedere l'utilizzo delle diverse articolazioni della stampa (quotidiana e periodica, nazionale e locale), in aggiunta ad *Internet*, per assicurare la necessaria conoscibilità dell'attività pubblica rendendo reale ed effettivo il diritto dei cittadini all'attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;

quali iniziative urgenti si intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto, da parte dei Comuni e degli altri enti pubblici locali, degli obblighi di pubblicazione sulla stampa dei propri bilanci.

(4-08050)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

Lander Fernandez Arrinda (LFA) viene arrestato in un'imponente operazione di polizia il 13 maggio 2012 alle ore 830 fuori del suo appartamento mentre si recava ad incontrare i suoi avvocati. Per il suo arresto sono stati impiegati oltre 15 agenti di polizia (con passamontagna in volto e pistole alla mano) pur trattandosi di un cittadino europeo che, come dimostrerà anche la Corte di appello del tribunale di Roma, vive legittimamente in Italia da oltre un anno;

l'arresto avviene in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola per processare LFA di fronte alle autorità competenti;

una volta arrestato LFA viene tradotto nel carcere di Regina Coeli dove trascorre due giorni in isolamento giudiziario; in virtù delle condizioni in cui versa l'istituto carcerario in questione, LFA non può usufruire appieno dell'ora d'aria né ricevere il pasto nel primo giorno di detenzione,

come è stato riferito di persona al primo firmatario della presente interrogazione recatosi in visita presso l'istituto di pena capitolino;

LFA a oggi risulta indagato per il reato attribuitogli, in quanto il processo deve essere ancora celebrato dalle autorità spagnole;

considerato che:

le autorità giudiziarie spagnole attribuiscono a LFA il reato di terrorismo. In realtà i fatti riportati nella sentenza di convalida delle misure cautelari emessa dalla Sezione IV penale della Corte di appello di Roma, in data 15 giugno 2012, riguardano l'incendio di un autobus (avvenuto nel febbraio 2002) in sosta e senza passeggeri a bordo, facendo uso di una bottiglia incendiaria;

la riconduzione di tale evento alla fattispecie di reato di terrorismo avviene a mezzo di due presunzioni che a quanto risulta agli interroganti non possono trovare fondamento. LFA infatti avrebbe commesso il fatto in concorso con Aingeru Cardanu Reoyo, appartenente ad una presunta organizzazione terroristica chiamata «Kalle Borroka». Quest'ultima sigla viene a sua volta accusata di collaborare con l'Eta. Bisogna evidenziare che non esiste nessun provvedimento giudiziario spagnolo che accerti l'esistenza di un'associazione denominata Kalle Borroka e, quindi, non può essere dimostrato il suo collegamento con l'Eta;

dalle carte finora inviate dall'autorità giudiziaria spagnola non viene dimostrato alcuno degli elementi indicati;

allo stato degli atti, per quanto di conoscenza degli interroganti, l'unico fatto addebitabile all'indagato è quello di danneggiamento di un autobus vuoto e le accuse mosse dall'autorità spagnola sono al vaglio della Corte d'appello di Roma;

nel periodo in cui LFA è in custodia presso le autorità italiane, numerose testate nazionali e internazionali riportano la notizia dell'arresto di un «terrorista basco». Tale imputazione verrà successivamente smentita sempre dalla Corte d'appello di Roma che si riserva di verificare l'effettiva qualificazione giuridica del fatto attribuito al LFA;

la stampa quindi ha già celebrato il suo processo mediatico, anticipando il giudizio della Corte d'appello, senza riservare all'indagato alcun diritto di replica;

dal 15 di giugno 2012, LFA è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; tale decisione è stata giustificata dalla Corte d'appello in quanto, citando testualmente la sentenza, Fernandez risulta di fatto controllato dagli organi di polizia italiana fin dal dicembre 2011 senza che a suo carico siano emerse attività illecite o iniziative volte a sottrarsi alla Polizia giudiziaria;

atteso che:

dall'inizio della sua permanenza in Italia, la Corte d'appello riconosce che LFA abbia tenuto una condotta rispettosa delle norme del nostro ordinamento;

LFA è stato detenuto in custodia cautelare a Regina Coeli per due giorni e da oltre 45 giorni è detenuto ai domiciliari solo perché indagato di un reato di danneggiamento consumato più di 10 anni fa;

l'accusa mossa dall'autorità giudiziaria spagnola si basa su ipotesi prive di fondamento;

da oltre 45 giorni LFA è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per provvedere al suo sostentamento;

in Spagna sussiste un regime di legislazione speciale nei confronti dei militanti politici baschi, più volte al centro di pronunciamenti della Corte europea di Strasburgo e condannato da Organizzazioni non governative quali Amnesty international e Human rights watch,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i contatti intercorsi con l'autorità giudiziaria spagnola;

se non ritenga che esistano le condizioni perché il regime di libertà vigilata e controllata di LFA possa essere ulteriormente attenuato in modo da consentirgli di tornare a lavorare e quindi provvedere al proprio sostentamento.

(4-08051)

BIANCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con decreto legislativo 15 marzo 2011, n.35, recante «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture,» all'articolo 4, comma 7, è definita la figura professionale di «controllori» della sicurezza stradale; la funzione di controllore può essere «affidata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;»

con decreto ministeriale 23 dicembre 2011, recante «Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35» sono definiti i contenuti del programma di formazione in ambito comunitario: la qualifica equivalente di *road safety auditor* (controllore della sicurezza stradale) si consegue dopo avere seguito corsi professionali specifici erogati dal competente Ministero anche attraverso la selezione di personale docente (professionisti, enti pubblici, operatori economici, esperti nell'attività specifica di analisi della sicurezza stradale, eccetera), corsi ai quali si accede previo superamento di esami di ammissione;

in ambito europeo i corsi hanno finalità e contenuti didattici altamente specialistici e finalizzati ai soli scopi della direttiva; a tal fine la prova di ammissione è utilizzata quale filtro di verifica di specifiche conoscenze di base che il candidato deve già possedere prima del corso, conoscenze relative a normative, criteri di progettazione, criteri di gestione, analisi numeriche, eccetera, e discipline affini e di interesse per la sicurezza stradale con specifico riferimento alle tematiche legate alle gestione delle infrastrutture viarie, tutti i temi che devono già essere in possesso di laureati ed esperti che vogliano accedere alla formazione specialistica di cui alla direttiva europea;

considerato che:

in Italia, per il combinato disposto delle citate norme un giovane per accedere al conseguimento del «certificato di idoneità» deve essere: laureato nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, frequentare un corso della durata di 180 ore con contenuti ripetitivi rispetto alla sua formazione universitaria. Un giovane laureato inglese, irlandese, cipriota, ceco, spagnolo, polacco o altro può accedere a tale qualifica indipendentemente dalla tipologia di laurea (architettura, ingegneria, ...) previo esame di ammissione a corsi professionali specialistici sulla tematica della direttiva europea 2008/96/CE della durata media di due settimane svolti da docenti scelti dal Ministero competente sulla base della verifica di effettive e concrete esperienze di pratica professionale nel settore specialistico del *road safety audit e inspecting*;

in Italia tali possibilità sono precluse ai soggetti privati in possesso di alta specializzazione relativamente alle attività di erogazione di corsi di alta formazione specialistica e trasferimento di esperienze dirette sul campo, in quanto restano non appartenenti a quelle che solo nel nostro Paese risulterebbero «categorie abilitate», così come sarebbero individuate dalle norme citate,

si chiede di sapere:

quale sia, ad oggi, l'elenco dei controllori di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 35 del 2011 atteso il fatto che non risulta pubblicato sui siti del Ministero;

quali siano le modalità di autorizzazione definite all'articolo 9, comma 2, relativamente a università, organismi ed enti di ricerca, consigli e ordini professionali, associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'ammissibilità di soggetti economici in possesso di esperienza nel settore specifico della formazione relativa al ramo di applicazione della direttiva 2008/96/CE;

quali siano i motivi della limitazione all'accesso ai corsi di formazione, quindi al conseguimento del certificato di idoneità professionale, esclusivamente ai soli ingegneri iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale (comma 3 dello stesso art. 9), attesa la possibilità di ritrovare analoghe competenze anche in altre discipline tecniche e relativi corsi di laurea, oltre a riconoscerle nella pratica professionale di tecnici esperti che hanno operato in Italia dall'attuazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3699/01;

quali siano i criteri di omologazione delle qualifiche affini conseguite in altri stati della Comunità europea relativamente al principio di libera circolazione di cittadini e professioni nello spazio comunitario e di armonizzazione delle normative e procedure di gestione e controllo in ambito comunitario e con specifico riferimento alla rete stradale transeuropea (TEN).

(4-08052)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.*

– Premesso che:

un presidio di dipendenti della società tedesca E.ON., in località Villa Valle di Terni, nei pressi della cascata delle Marmore, sta chiedendo solidarietà e denunciando la minaccia che la società smantelli parte essenziale delle sue attività di produzione e cessione di energia elettrica, dando luogo a tagli consistenti del personale occupato;

la prospettiva sembra davvero assurda e non accettabile, se è vero che con più forme di agevolazioni la E.ON. si trova ad aver ereditato un pregiato patrimonio di risorsa naturale, idrica nella specie, di collaudate strutture, di personale qualificato, il tutto come esito di un lungo percorso che ha visto il sito umbro, connesso al bacino idrico Nera-Velino, antesignano della produzione elettrica e poi elemento strategico nell'era dell'Enel, ed ancora oggi in grado, attraverso 38 gruppi di produzione, di generare una media di circa 1.340 milioni di chilowattora all'anno, davvero un dato centrale per l'intero comparto nazionale dell'energia;

sembra purtroppo che la società E.ON. stia bloccando tutti gli investimenti in Italia (anche a Fiume Santo, Tavazzano, Ostiglia, oltre che a Villa Valle di Terni), dirottando le risorse qui ottenute in Paesi dell'Est, con un metodo che, nello specifico settore e con l'antefatto dei benefici goduti, risulta all'interrogante francamente inaccettabile, e contemporaneamente si stia sottraendo a qualsiasi iniziativa di confronto e riesame delle decisioni,

si chiede di sapere:

se il Governo sia allertato sulla richiamata delicatissima situazione riguardante la E.ON. in Villa Valle di Terni e quali iniziative abbia già assunto per tutelare gli interessi energetici nazionali, il rispetto degli obblighi gravanti su un'impresa che ha goduto e gode di pubbliche agevolazioni, i livelli occupazionali e la stessa economia del ternano ogni giorno più provata;

se non ritenga di istituire immediatamente, con la propria autorevole presenza attiva, una sede di confronto con la società, le rappresentanze del personale, gli enti locali e la Regione affinché si chiariscano e correggano le decisioni, si rendano compatibili gli interessi legittimi e si difendano il lavoro e l'economia del territorio.

(4-08053)

FLUTTERO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'amministrazione comunale di Lauriano (Torino) ha da tempo attivato la possibilità per Consiglieri comunali di consultare il protocollo generale del Comune assegnando ai singoli una apposita *password*;

successivamente, il Sindaco ha negato ad un singolo consigliere tale possibilità motivando la decisione con il fatto che lo stesso avrebbe visionato il protocollo accompagnato da un cittadino;

la situazione venutasi a creare è che tale consigliere può visionare atti del protocollo con richiesta scritta e motivata, ottenendoli entro 30

giorni, mentre tutti gli altri consiglieri possono accedere in tempo reale al protocollo ed acquisire atti,

si chiede di sapere se sia corretta la procedura, seguita dal Comune di Lauriano, di consentire l'accesso al protocollo ai consiglieri comunali, e se sia altrettanto corretto il diniego a tale opzione ad un singolo consigliere per le motivazioni addotte, peraltro contestate dal consigliere stesso.

(4-08054)

RUSSO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

chiunque esercita un'attività in regime libero-professionale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di tale attività;

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, all'art 3, comma 5, lettera e), dispone: «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti»;

tale norma è stata confermata dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, stabilendo l'obbligatorietà della copertura assicurativa a carico dei professionisti, risponde, evidentemente, alla duplice *ratio* di tutelare pienamente sia il diritto dei consumatori/utenti a un compiuto e corretto adempimento delle prestazioni richieste, in uno alla garanzia di essere risarciti dei danni eventualmente subiti dal ricorso all'attività dei professionisti, che il diritto e/o la concreta possibilità dei liberi professionisti di essere coperti, a loro tutela, nonché a tutela del patrimonio familiare, da idonea garanzia assicurativa per rispondere dei danni eventualmente arrecati a terzi;

l'obbligo assicurativo scatta con decorrenza dal 13 agosto 2012 e vi rientrano tutti i professionisti, sia che facciano parte dell'area medica sia di quella tecnica e giuridica, quindi: medici, infermieri, assistenti sociali, avvocati, notai, architetti, ingegneri, periti, commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera; nessuno potrà esentarsi dall'obbligo di stipula di una copertura per i possibili danni ai clienti;

non è previsto, specularmente, un obbligo di pari incisività e perentorietà a carico delle compagnie assicurative, le stesse che solitamente fanno «cartello» per evitare di assicurare quei professionisti maggiormente a rischio (non solo gli automobilisti delle Regioni del Sud, a dispetto di un obbligo a contrarre già gravante sulle stesse), eludendo, di fatto, tale possibilità attraverso l'aumento considerevole dei premi assicurativi. Si è creata, così, una particolare figura di «obbligatorietà a contrarre asimmetrica» che non rende giustizia, in particolar modo, ai professionisti del set-

tore sanitario, già oggi pressoché impossibilitati ad avvalersi di una copertura assicurativa, soprattutto se ginecologi, chirurghi oncologi e plastici, anestetisti e con una mappa sinistri pregressa;

sebbene una buona parte dei professionisti fossero assicurati da anni, questa norma ha suscitato dubbi e timori poiché favorirà l'aumento esponenziale di cause in loro danno;

le ripercussioni sociali di tale normativa, ovviamente, non possono andare a vantaggio delle sole compagnie assicurative, che hanno molto gradito l'entrata in vigore di questa nuova legge che permette loro di attingere tra i professionisti che ad oggi erano sprovvisti di polizza professionale, vedendo concretamente garantita la loro possibilità di trarne profitto. Si auspica, pertanto, un recupero della *ratio* della normativa in oggetto, che è quella di vedere tutelati compiutamente, soprattutto, i diritti del consumatore/utente alla piena realizzazione dei propri interessi, contrattuali e sociali, ovvero, nel caso della professione medica, la piena tutela del proprio diritto alla salute;

com'è noto, in Italia vi è l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilità civile verso terzi, conformemente a quanto previsto dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in particolare dall'art. 132, comma 1, che disciplina l'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione;

la Commissione europea si è opposta tenacemente alla normativa italiana, in tema di obbligo a contrarre, fino a presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea, e, tuttavia, la Corte di giustizia, con sentenza del 28 aprile 2009, rigettava il predetto ricorso, dichiarando la legittimità della normativa contestata e della previsione dell'obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicuratrici in materia di assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), statuendo la legittimità dei controlli effettuati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) nonché delle relative sanzioni comminate alle imprese di assicurazione che violassero il predetto obbligo;

le compagnie assicurative, ancora di più alla luce della discussa normativa, si rifiutano di contrarre polizze con professionisti medici a rischio e, in ogni caso, propongono polizze con premi elevatissimi, lasciando sostanzialmente privi di tutela i pazienti che si troveranno, eventualmente, danneggiati;

sono ben note le pratiche fraudolente, soprattutto in alcune Regioni del Sud, con cui si realizzano polizze assicurative per l'assicurazione per responsabilità civile auto fasulle, come denunciato dall'Isvap e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) proprio in data 24 maggio 2012, su «corriere.it», dove si leggeva: «Tre milioni e mezzo di veicoli in Italia circolano senza assicurazione. I dati Isvap parlano chiaro e così il 7 per cento di auto e moto immatricolate non sono in regola. Da controlli, inchieste e *dossier* risulta poi che circa un quarto dei veicoli non coperti dalla rc auto, ovvero oltre 800.000, viaggiano a Napoli»;

vi è concreto pericolo che con l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo si estendano tali pratiche fraudolente alle polizze per responsa-

bilità civile terzi (RCT) da rischi di *malpractice* sanitaria, ove i premi assicurativi continuassero a crescere senza controllo e le compagnie preferissero ingiustamente rifiutare contraenti rischiosi, lasciando senza reale tutela i pazienti eventualmente danneggiati, soprattutto nei casi in cui i professionisti avessero, a loro volta, sottratto il proprio patrimonio a tale garanzia, donandolo ai familiari o altrimenti;

l'art. 32 della Costituzione, nel sancire la tutela della salute come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività», di fatto, obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute, in termini di generalità e di globalità; atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, un preminente interesse della collettività, per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale, per lo sviluppo e la crescita della società civile. In linea con la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, anche le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e delle collettività, e la sua tutela come uno dei doveri degli Stati;

il diritto al risarcimento dei danni da *malpractice* sanitaria è, dunque, rispondente innanzitutto alla tutela del principio civilistico del *neminem laedere*, per costituire più propriamente tutela del pieno diritto alla salute, previsto dalla Costituzione, nonché del diritto fondamentale di uguaglianza, sancito all'art. 3 della Carta costituzionale;

nei confronti della medicina domina un atteggiamento ambivalente, per cui, da un lato, vi è una cieca fiducia nella sua onnipotenza, che alimenta speranze e aspettative a volte eccessive, dall'altro, si registra la protesta attiva di molti cittadini che rivolgono una critica radicale alla medicina e alla classe medica, talvolta ingiustificata. Ben vero, la professione medica ha risvolti sociali importantissimi e il medico oltre ad essere beneficiario da una posizione professionale «privilegiata» si fa carico di oneri particolarmente gravosi, cui sono connessi rilevanti rischi, anche in termini di responsabilità penale;

a causa dell'eccessivo timore di dover rispondere in sede giudiziaria dei danni eventualmente arrecati ai propri pazienti, sempre più frequente è il ricorso alla cosiddetta medicina difensiva che comporta, peraltro, eccessivi aggravii all'erario, in termini di spesa pubblica destinata alla Sanità;

l'eventuale diniego delle compagnie costituisce altresì una sostanziale violazione del diritto al libero esercizio dell'attività professionale, previsto dalla normativa europea e nazionale, senza considerare l'effetto deterrente sui nuovi professionisti medici, nella scelta di branche professionali notevolmente a rischio e su cui graveranno oneri di polizza professionale costosissimi;

la differente prassi, in materia assicurativa, tra strutture pubbliche e private rende possibile che vi sia una discriminazione sostanziale tra pro-

fessionisti, per la differente e maggiore tutela assicurativa di cui godranno di solito i medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e quelli non dipendenti oppure operanti nelle strutture sanitarie private/accreditate, non coperti da garanzia cosiddetta di primo rischio bensì solo di secondo rischio. Una polizza in secondo rischio agisce, nei limiti del massimale previsto in polizza, in eccedenza al massimale di un'altra polizza (detta di primo rischio) personale o contratta dall'ente ospedaliero. Laddove la polizza a garanzia di primo rischio fosse inattiva o non operante, quindi, rimarrà a carico dell'assicurato il massimale di primo rischio. Sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà della polizza a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, con obbligo di parità di trattamento, in termini di copertura assicurativa, dei medici dipendenti e dei consulenti in regime di collaborazione autonoma e/o occasionale;

unico modo per scoraggiare il fenomeno criminale di stipula di polizze false, ovvero lo svuotamento della garanzia patrimoniale personale da parte del medico che abbia difficoltà a reperire una copertura assicurativa, sarebbe la statuizione dell'obbligo delle compagnie a contrarre le polizze RCT per colpa medica, con previsione di premi *standard* per categorie professionali e/o per particolari specializzazioni (variabili sulla mappa sinistra del professionista), nonché per livelli di rischio, eventualmente concordati a un tavolo di negoziazione col Ministero della salute, tra compagnie e Consigli degli Ordini professionali o tra compagnie e relativi Enti di previdenza, equiparando la copertura di cui godono i dipendenti di strutture pubbliche ai liberi professionisti di strutture accreditate;

un elemento fondamentale per equilibrare gli interessi contrapposti potrebbe essere la previsione della possibilità di disdetta motivata della polizza assicurativa RCT per colpa medica, con idoneo preavviso di 6 mesi prima della scadenza contrattuale, ovvero in periodo successivo (3 mesi), in caso di accertamento di sinistro verificatosi per colpa grave del medico, accertata con sentenza civile di condanna di primo grado, ovvero con sentenza penale di condanna di secondo grado, giammai dopo una transazione bonaria, che sovente avviene senza il concorso della volontà dell'assicurato e/o la sua diretta conoscenza, in corso di causa,

si chiede di sapere se il Governo intenda valutare se sia opportuno che il termine di decorrenza dell'obbligatorietà della sottoscrizione della polizza professionale, originariamente fissato al 13 agosto 2012, sia sospeso fino al 1° gennaio 2013, ovvero, in alternativa, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni oggetto del disegno di legge sul cosiddetto obbligo a contrarre RCT da *malpractice* a carico delle compagnie, per disciplinare compiutamente i termini di copertura del cosiddetto rischio clinico.

(4-08055)

DELOGU. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato che:

la Regione autonoma della Sardegna partecipa alla pianificazione delle proprie esigenze assistenziali sanitarie anche attraverso l'erogazione

di borse di studio alle Università di Cagliari e Sassari destinate a medici specializzandi per la frequenza delle scuole della facoltà di Medicina e chirurgia;

l'erogazione di tali borse è prevista dalla legge regionale n. 5 del 1992, che dispone che i medici fruitori debbano essere nati in Sardegna o residenti da almeno 6 anni nella Regione;

a seguito della modifica della normativa relativa alle scuole di specializzazione mediche, le borse di studio di cui alla citata legge regionale sono state trasformate in «contratti di formazione specialistica»;

con decreto del Ministero dell'istruzione del 10 aprile 2012, le scuole di specializzazione di Cardiocirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina fisica e della riabilitazione, Nefrologia e Scienza dell'alimentazione delle Università di Cagliari e Sassari sono state aggregate ad Università non sarde (Genova e Roma «La Sapienza»);

la delibera della Giunta regionale sarda n. 22 del 22 maggio 2012 (definitivamente approvata con delibera della Giunta n. 3018 dell'11 luglio 2012) dispone l'assegnazione dei contratti di formazione specialistica per le scuole di specializzazione medica delle Università di Cagliari e Sassari;

nel disposto di tali delibere, la Regione ha assegnato complessivamente 15 contratti di formazione alle scuole sarde aggregate con Genova e Roma;

il Ministero ha individuato le sedi amministrative delle scuole aggregate nelle Università di Genova e Roma;

tali sedi amministrative hanno ritenuto impossibile prevedere direttamente nei bandi di concorso le riserve di posti per medici sardi, sostenute dai contratti di formazione messi a disposizione dalla Regione Sardegna;

i concorsi di ammissione alle scuole aggregate si sono pertanto svolti in assenza di specifiche «riserve di posti»;

al termine di tali concorsi di ammissione, in posizione utile di graduatoria (cioè ai primi posti tra gli esclusi) risulterebbero soltanto 5 medici sardi, in regola con i requisiti di cui alla legge regionale n. 5 del 1992. Si tratterebbe di un medico (primo tra gli esclusi) nella Scuola di Nefrologia di Genova e 4 medici (tre in Medicina fisica e uno in Chirurgia toracica) presso le scuole aggregate con l'Università di Roma;

l'Assessorato regionale per la sanità della Sardegna ha disposto (con delibera n. 22/12) che gli stanziamenti economici relativi a tali 5 contratti vadano comunque alle Università di Cagliari Sassari e che siano tali Università a trasferirli alla sede amministrativa delle scuole di specializzazione aggregate (Roma o Genova);

è pertanto indispensabile che il Ministero deliberi lo scorrimento delle graduatorie delle scuole di specializzazione aggregate di Nefrologia (con sede amministrativa a Genova, un posto), di Medicina fisica e riabilitazione (con sede amministrativa a Roma «La Sapienza», 3 posti) e Chirurgia toracica (con sede amministrativa Roma «La Sapienza», un posto)

per consentire ai medici sardi che ne hanno diritto di fruire dei contratti di formazione stanziati dalla Regione;

in caso di mancato scorrimento delle graduatorie, si verificherebbe la beffa della perdita di contratti di formazione regolarmente autorizzati dalla Regione, i cui fruitori sono in posizione utile di graduatoria e contemporaneamente in regola con il disposto della legge regionale n. 5 del 1992;

il rischio di perdita di tali contratti di formazione, oltre a ledere le legittime aspettative dei medici sardi in posizione utile di graduatoria, comporterebbe un grave danno nella pianificazione dell'offerta medica in Sardegna, privando la Regione di importanti professionalità, in discipline fondamentali per l'offerta sanitaria regionale,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per consentire l'immediato scorrimento delle graduatorie delle scuole di specializzazione mediche aggregate interessate e per evitare il danno della perdita dei 5 contratti di formazione disponibili ai sensi della legge regionale n. 5 del 1992, immediatamente attribuibili ai medici sardi in posizione utile di graduatoria.

(4-08056)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia.* – Premesso che:

sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» edizione di Lecce del 30 luglio 2012 è stato pubblicato un articolo di Massimiliano Scagliarini dal titolo: «Un fiume di rifiuti verso la Puglia – Bacchettate della Commissione parlamentare: "Ma qui nessuno vigila"»;

nell'articolo sono riportati brani, a dir poco inquietanti, della relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta, da cui risulterebbe, fra l'altro, che dal 2004 al 2009 sarebbero arrivati in discariche pugliesi anche pericolosi scarti di lavorazioni industriali dichiarati «innocui» per certificazione;

in particolare, un'impresa di Fagnano Olona (Milano), la lombarda dei Fratelli Accarino, con un colpo di bacchetta trasforma i rifiuti solidi urbani della Campania in rifiuti speciali da smaltire negli impianti della provincia di Taranto;

al tritovagliatore di Giffoni Valle Piana giornalmente sarebbero state trasportate tonnellate di rifiuti «fittiziamente sottoposti a un trattamento» a seguito del quale era attribuito il codice CER 19.12.12: metodo criminale identico a quello seguito in Abruzzo per rimandare in Puglia rifiuti pericolosissimi;

al danno per la Puglia si è unita la beffa, considerato che tali operazioni criminose hanno costi esorbitanti che incidono pesantemente sui contribuenti pugliesi,

si chiede di conoscere:

quali iniziative, al di là dell'intervento delle Procure, i Ministri in indirizzo intendano assumere per ristabilire situazioni di sicurezza igienico-sanitarie per i cittadini pugliesi;

se intendano denunciare alla Corte dei conti (laddove essa non fosse già intervenuta a seguito delle notizie apparse sulla stampa) quanto riferito nella relazione della Commissione parlamentare con esplicito riferimento ai costi altissimi, quanto ingiustificati, di trasporto di rifiuti, avvenuti senza che nessuna autorità vigilante sia mai intervenuta;

se non intendano intervenire presso le Regioni sedi di tali illeciti traffici, per individuare le responsabilità di quanti hanno avallato, con atti amministrativi, tali situazioni nonché di quanti non hanno saputo o voluto vigilare su una situazione che oggettivamente ha procurato danni ingenti alla Puglia sotto il profilo igienico-sanitario, economico e dello sviluppo turistico.

(4-08057)

RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DE LUCA Cristina, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

è nota la vicenda della crisi dell'insediamento produttivo Alcoa di Portovesme (Carbonia-Iglesias) in Sardegna interessato da un negoziato in vista della sua cessione al fondo tedesco di *private equity* Aurelius;

a tutela dei lavoratori e del sistema economico e sociale che ruota intorno all'insediamento, la trattativa è incentrata sull'adozione di un piano industriale di rilancio del sito, sulle garanzie occupazionali per i lavoratori interessati e sulla necessità di assicurare la continuità produttiva dell'impianto;

è di pochi giorni la notizia di un'improvvisa interruzione delle trattative tra Alcoa ed Aurelius la quale avrebbe rinunciato all'acquisizione non potendo assicurare un piano industriale di medio periodo;

la mancata conclusione dell'accordo comporterebbe, di fatto, il blocco della produzione già a partire dal 31 agosto 2012 con la conseguente perdita del posto di lavoro per il personale del polo di Portovesme;

la notizia dell'interruzione delle trattative ha accresciuto lo stato di preoccupazione nelle maestranze dello stabilimento, già, peraltro, provate dalla perdurante incertezza sul futuro del sito produttivo, e in tale clima covano tensioni sociali che enti locali e sindacati faticano a contenere;

la soluzione del nodo occupazionale dello stabilimento di Portovesme è strettamente legata alla elaborazione da parte del Governo di una strategia di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia;

a seguito dello stallo delle trattative il 2 agosto il Ministero avrebbe convocato un incontro con Alcoa, i sindacati, gli enti locali interessati ed il gruppo Aurelius,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per scongiurare, nell'immediato, il blocco dell'insediamento Alcoa di Portovesme e per elaborare una strategia di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia tale da assicurare la continuità produttiva ed occupazionale del polo del Sulcis.

(4-08058)

PONTONE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il progetto «Campi Flegrei deep drilling project», programma internazionale coordinato dall'Istituto di geofisica e vulcanologia – Osservatorio vesuviano, approvato e finanziato dall'International continental drilling program, che prevede lavori di trivellazione fino a 4 chilometri di profondità sotto il Vesuvio per sperimentare le potenzialità energetiche del vulcano sotterraneo, è stato avviato nei giorni scorsi;

in particolare nel cuore dei Campi Flegrei, nell'area di Bagnoli (Napoli), si sta ponendo in essere una perforazione sperimentale che dovrebbe aprire la strada al progetto complessivo della comunità scientifica europea per la realizzazione di un pozzo profondo almeno 3.000 metri;

la prima fase dei lavori riguarda un *tunnel* di 500 metri che dovrebbe essere completato in tempi rapidissimi in modo da conoscere al più presto i risultati di una ricerca che dovrebbe essere essenziale per la conoscenza degli strati superficiali e delle profondità interessate dai fenomeni di bradisismo;

essi sono inoltre propedeutici per le valutazioni sulle prospettive e sui rischi del progetto finale;

premessi, inoltre, che:

l'azione delle trivelle si teme che potrebbe scatenare l'effetto bradisismo nel comprensorio interessato già di per sé abbastanza fragile, come testimoniano gli scenari drammatici delle emergenze ambientali degli anni '70 e '80;

l'esperimento potrebbe rivelarsi ancora più rischioso in quanto effettuato in zone piuttosto vicine ai centri abitati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le valutazioni in tema di sicurezza del progetto per quanto attiene al paventato effetto bradisismo;

se sia a conoscenza degli eventuali risultati relativi alla prima fase dello scavo di 500 metri;

se e quali azioni intenda porre in essere al fine di tutelare l'incolumità degli abitanti del comprensorio interessato dagli scavi e salvaguardare l'ambiente.

(4-08059)

PONTONE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Mattino» riporta la notizia secondo la quale nella città imperiale Baia (Napoli) si registrano continue incursioni di tombaroli subacquei e di scafi con la sorbona o con i soffioni, ovvero di imbarcazioni dotate di un particolare tubo compressore che, inserito nei fondali, aspira sabbia mista a reperti archeologici;

tali attività predatorie sono state segnalate a poche centinaia di metri dal porto di Baia, nel cuore della zona A dell'area marina protetta isti-

tuita 10 anni fa e destinata a riserva integrale in cui non sarebbe possibile, senza autorizzazione, neanche fare il bagno;

nell'area pescare o immergersi senza l'autorizzazione della Soprintendenza e della Capitaneria costituisce reato;

premessi, inoltre, che:

l'allarme è stato confermato anche dalla Capitaneria di porto di Pozzuoli che è da anni impegnata nel contrasto alle attività di trafugamento e di danneggiamento dei reperti e di ogni altra attività che potrebbe danneggiare in modo irrimediabile l'antica città imperiale;

anche la Capitaneria di Napoli ha inserito l'area di Baia tra quelle di massima vigilanza;

il periodo estivo, inoltre, richiede un servizio di controlli rafforzati per evitare che il mare sia preso d'assalto da *acquascooter*, gommoni e motoscafi che, violando le zone archeologiche protette, operano vere e proprie pericolose scorribande,

si chiede di sapere se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano intervenire al fine di monitorare le aree oggetto di furti e scorribande scongiurando, in tal modo, ulteriori furti, trafugamenti e danneggiamenti.

(4-08060)

LANNUTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

continuano le proteste dei lavoratori degli storici studi cinematografici di Cinecittà contro il nuovo piano industriale, mentre il presidente degli *studios*, Luigi Abete, chiede la fine dell'occupazione minacciando licenziamenti;

scrive il «Sole-24 ore» del 25 luglio 2012: «"Cinecittà non solo non chiude, ma si amplia mantenendo intatta la parte storica degli Studios come da progetto già illustrato a tutti nel novembre 2010, che ora viene spacciato come nuovo per un attacco strumentale. La novità di queste settimane è il piano di ristrutturazione aziendale che ci servirà ad evitare di licenziare i 50 lavoratori in esubero" Il presidente di Cinecittà Studios, Luigi Abete, ha convocato la stampa alla Casa del Cinema per "fare chiarezza" sul futuro di quella che era la Hollywood sul Tevere dopo le polemiche e le proteste di queste settimane. "Siamo vittime – ha detto Abete, accolto alla Casa del Cinema da una manifestazione di un gruppo di lavoratori di Cinecittà – di una campagna di disinformazione che sta danneggiando l'immagine di Cinecittà anche all'estero e lo sciopero in atto ormai dai primi di luglio sta danneggiando anche le produzioni attualmente impegnate a via Tuscolana. Io ho presentato un piano che eviterebbe qualsiasi licenziamento, ma se i sindacati continueranno ad opporsi ad un progetto comprensibile anche da un bambino e lo sciopero in atto dall'inizio di luglio proseguirà, sarò costretto ad agire come non vorrei, e a procedere per il taglio degli esuberanti"»;

si legge su «La Stampa» del 26 luglio 2012: «Il banchiere ha ribadito il suo progetto già presentato in passato alla giunta di centrosinistra

romana: "Un albergo da costruire su un terreno dello stato, e che dunque resterà di proprietà pubblica, senza sottrarre spazio agli studio. Poi un nuovo teatro per il digitale, che dovrebbe fugare ogni dubbio speculativo. Il problema è che Cinecittà conta 220 dipendenti, 50 più del necessario e i sindacati messi davanti alla scelta se trasferire parte di essi in una società del gruppo che si occupa di costruzioni non solo per il cinema ma anche per parchi a tema e outlet, non mi hanno risposto. Mentre alcuni studi restano occupati dai lavoratori. Se continueranno porteremo avanti i licenziamenti" Tema bollente, insomma, anche senza contare il recente incendio di natura incerta al Teatro 5 amato da Fellini»;

come si legge sul sito «ugl.it», il segretario nazionale dell'Ugl Comunicazioni, Salvatore Muscarella, spiega che «"i lavoratori continueranno le proteste per avere risposte certe sul loro futuro. Ciò che l'azienda continua a dichiarare è profondamente irresponsabile e di facile smentita: il presidente Luigi Abete insiste nel difendere la 'bontà' del suo piano industriale, dimenticando però che i manager non lo hanno mai condiviso, anzi hanno sempre sostenuto che non esiste alcun progetto da discutere con le organizzazioni sindacali, come se un via libera da parte nostra possa essere dato sulla fiducia. Ecco perché sono inaccettabili le continue dichiarazioni da parte dei vertici su una visione miope e non collaborativa del sindacato". "La politica portata avanti per Cinecittà – aggiunge – ha fallito: gli studios che da 75 anni rappresentano il prestigio italiano nel mondo ora vengono ridotti ad una scatola vuota e i manager aziendali non sono stati in grado di portare avanti scelte professionali efficaci. Il tutto è testimoniato anche dallo sdegno mostrato da artisti di fama nazionale e internazionale che in questi giorni continuano, con attestati di solidarietà, ad esaltare le professionalità di chi lavora. Così come forte attenzione è stata espressa dai rappresentanti del mondo politico e civile. 'L'Ugl non rinuncerà a battersi per tutelare i diritti dei lavoratori – sottolinea – e continuerà con impegno, così come ha sempre fatto fin dall'inizio denunciando con una informativa rivolta a sindacati e lavoratori, in merito a scelte imprenditoriali di forte impatto sia a livello occupazionale, sia verso ciò che rappresenta Cinecittà, patrimonio culturale e produttivo per il nostro Paese'. 'Vogliamo un confronto vero sulle intenzioni dell'azienda – conclude – e ricevere garanzie per i lavoratori e per gli studios: a queste richieste un imprenditore responsabile non può più sottrarsi'"»,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che minacciare licenziamenti nei confronti di dipendenti, già drammaticamente angosciati per il proprio futuro, non sia il modo migliore per sciogliere le tensioni e facilitare il dialogo e, di conseguenza, quali iniziative intenda adottare a riguardo considerato che lo Stato detiene il 20 per cento di Cinecittà Studios, e che pertanto Governo e Parlamento dovrebbero essere informati, anche per prendere provvedimenti adeguati, qualora il Presidente decidesse di licenziare i lavoratori in occupazione;

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché si apra immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali in cui venga illu-

strato chiaramente quale sia il piano dell'azienda su cui fino ad oggi non c'è stata alcuna condivisione;

se non ritenga che il presidente Luigi Abete dovrebbe riferire sull'incapacità del *management* di gestire la situazione e dare risposte in merito agli adempimenti contrattuali con lo Stato per la gestione degli *studios* nonché sulla carenza di sicurezza;

se non ritenga necessario adoperarsi affinché gli studi tornino ad essere un polo cinematografico di primo livello in Italia e in Europa, attraverso il ritorno delle grandi produzioni internazionali, con la valorizzazione delle tante professionalità ed eccellenze che operano da anni al suo interno;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di evitare la dispersione del grande patrimonio storico, culturale e produttivo di Cinecittà, nel pieno rispetto della competenza e del valore acquisito da un marchio grazie al lavoro decennale di maestranze che invece vengono considerate dal presidente Abete un inutile conformismo.

(4-08061)

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Anna Maria Serafini ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00667.